



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

---

Scuola di Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza  
XXVIII Ciclo

Tesi di dottorato

## **Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica**

**Direttore della Scuola:** Ch.mo Prof. Roberto E. Kostoris

**Supervisore:** Ch.ma Prof. Paola Lambrini

**Dottorando:** Marco Falcon

Anno Accademico 2015/2016

MARCO FALCON

PREROGATIVE SOVRANE E POTERI DOMINICALI  
IN ROMA ARCAICA

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

## INDICE SOMMARIO

### Capitolo I

#### LA ROMA DEGLI INIZI E LE SUE CARATTERISTICHE.

1. <i>Introduzione</i> .....	pag. 5
2. <i>'Storie di parole': appunti sulle più recenti metodologie nel diritto romano</i> .....	» 7
3. <i>Favole, leggende e verosimiglianze</i> .....	» 21
4. <i>Fondazione della 'civitas': il tempo di Romolo</i> .....	» 31
5. <i>'Familia' e 'civitas'</i> .....	» 45
6. <i>La 'gens': prospettive storiche e collocazione cronologica</i> .....	» 65
7. <i>L'ordinamento giuridico degli inizi</i> .....	» 75
8. <i>Il regno e la concezione della regalità</i> .....	» 85
9. <i>'Fas' e ordinamento: alcune ipotesi sulla sovranità</i> .....	» 103
10. <i>Lo 'stato' romano</i> .....	» 115

### Capitolo II

#### LA PROPRIETÀ DELLA TERRA E DEI BENI NELL'ANTICO REGNO.

11. <i>Premessa: il 'nomos' della terra</i> .....	» 123
12. <i>La situazione dell'ager' e la condizione dei clienti. Ancora sulla politica romulea</i> .....	» 125
13. <i>L'ager publicus antiquus' e il suo regime: un tentativo ricostruttivo</i> .....	» 145
14. <i>'Bina iugera' ed 'heredium'</i> .....	» 163
15. <i>Il 'mancipium', le 'res Mancipi' e 'nec Mancipi'</i> .....	» 169
16. <i>Tutela processuale arcaica e 'meum esse'</i> .....	» 201
17. <i>Le tutele della sacertà: una tecnica legislativa per difendere gli assetti della neonata 'civitas'</i> .....	» 211
18. <i>Conclusioni</i> .....	» 223
<i>Indice delle fonti</i> .....	» 227
<i>Bibliografia</i> .....	» 235

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

## Capitolo I

### *La Roma degli inizi e le sue caratteristiche.*

#### 1. *Introduzione.*

Molti sono gli studi che hanno indugiato sul tema del presente lavoro, gran parte dei quali, alla sola lettura del titolo, balzano immediatamente alla mente: su tutti, troneggiano i nomi del Bonfante, del De Francisci, del Luzzatto, del Capogrossi Colognesi, e di molti altri.

Scopo dell'approfondimento che ci si accinge a svolgere non può – né tantomeno vuole – essere, proprio per questo, una cernita del già detto, né una puntigliosa ricostruzione di temi che, ormai, possono dirsi compiutamente e ampiamente indagati. Ciò non significa, tuttavia, ignorare quanto è già stato scritto, e ancor meno omettere di rettificare la *communis opinio* quando ciò si dimostri necessario: tutto all'opposto, l'idea che fa da sfondo a quanto si va scrivendo è che, pur essendo molteplici e pregevoli gli studî sulle singole tematiche le quali, a suo tempo, Bonfante mise in un insieme apparentemente inestricabile, manchi invece un momento di sintesi, uno spazio dove tali idee, spunti e argomenti si siano ritrovati assieme, a distanza ormai di più d'un centennio, per essere approfonditi con sguardo unitario.

Le ragioni dello studio stanno, insomma, nell'ammirazione per quanto è stato fatto da grandi autori del passato, che hanno avuto il merito di compendiare in teorie di ampio respiro vasti aspetti dei poteri, rispettivamente, del sovrano e del *pater*, e nella consapevolezza che, seppur tali risultati abbiano avuto enorme fortuna e lunghissima vita, essi sono inesorabilmente superati, sia per impostazione metodologica sia – e soprattutto – per una sempre maggiore coscienza, presso gli studiosi, della loro oramai esaurita attualità.

Del resto, a tale percezione, che emerge talvolta anche vigorosamente negli studî specialistici, non si è, in sostanza, accompagnato un ulteriore tentativo di sistematizzazione: meglio, i risultati raggiunti non sono stati coordinati, assai sovente, con il materiale archeologico che, via via, è venuto affiorando, né tantomeno si sono accompagnati a un profondo ripensamento interno alla materia. In questa situazione, allora, si rinvengono, nella letteratura, non solo nuove affermazioni di ricostruzioni tratlative che vivono solamente dell'autorità di chi le formulò e del tempo che le ha a poco a poco consolidate, ma anche

audaci sortite innovative, che rimangono però spesso *vox in deserto* a causa della loro emarginazione in brevissimi incisi, quando non in semplici note.

Senza agognare a raggiungere risultati paragonabili a quelli del passato, tuttavia, anche un modesto tentativo non può che essere raggiunto a un prezzo, inevitabile da pagare ove non si voglia perdere irrimediabilmente la possibilità di vedere anche solo il minimo risultato con respiro di sistema: quello della sinteticità accompagnata, però, dall'ampiezza visiva.

Tale vuole essere, in effetti, un obiettivo dichiarato della presente ricerca: in luogo di un metodo che porta certamente preziosi frutti – quello di far 'illuminare l'argomento solo da sé stesso', ovvero sia di sondarne ogni più minuta increspatura al fine di vedere l'oggetto senza più dubbi – si preferirà tentare di verificare se alcuni aspetti di carattere macroscopico (principalmente inerenti alla strutturazione dello stato romano) non possano gettare luce su altri, di carattere microscopico (come lo statuto dell'appartenenza e della proprietà nella Roma più antica).

Così, le opinioni degli autori che principalmente si sono occupati del tema non saranno, come spesso accade, oggetto di cernita puntuale e autonomamente compiuta: non solo perché, è noto, vi è chi, come il Capogrossi Colognesi, ha già svolto egregiamente un simile lavoro, che non potrebbe che essere (e ben poco) aggiornato (come del resto ha di recente fatto Stefania Romeo in un'ampia introduzione al proprio lavoro sull'appartenenza), ma altresì giacché dette idee verranno, in via diretta, gettate nell'agone per trarne spunti volti a ricavare una direzione verso la quale proseguire.

La ricerca, per quanto la distinzione sia – lo si vedrà – opinabile per l'antico, sarà per questi motivi – e cioè per sistematizzare le due anime che la compongono e che le danno impronta – divisa in due parti: una prima, relativa alle questioni di carattere pubblicistico (stato, sovranità, ordinamento) e una seconda, volta invece a sondare i problemi di stampo più squisitamente privatistico (situazione dell'*ager, bina iugera, res Mancipi e nec Mancipi*, tutele), tentando poi, come chiusura, di trarre delle conclusioni dall'intero percorso svolto, confrontando il risultato degli sforzi profusi nell'una e nell'altra sezione.

2. *'Storie di parole': appunti sulle più recenti metodologie nel diritto romano*

Il compito scientifico e didattico del giurista è fondamentalmente identico nello studio del diritto vigente come in quello del diritto romano. Perché *una sola* ... è la *mentalità* del giurista odierno. *Unico e identico* per conseguenza è, nell'uno e nell'altro campo, il *metodo giuridico*. Unico sempre, ad onta della specializzazione.  
(E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica moderna*, 81)

In un contributo recante, quale titolo, *Storie di parole, storie di istituti*, Leo Peppe afferma che «la terminologia coinvolta nella problematica del diritto matrimoniale romano arcaico deve il più possibile essere considerata nel suo contesto diacronico, tentando di ricostruire il significato originario di ciascun singolo termine o sintagma e l'evoluzione che esso ha conosciuto con il passare dei secoli»<sup>1</sup>.

La regola – non vi è dubbio – può essere generalizzata, nel suo impianto di base, ed estesa a ogni ricerca di diritto romano che abbia a che fare non solo con vocaboli il cui tecnicismo sia indiscusso, ma pure con parole – rinvenibili soprattutto nell'esperienza arcaica – che siano connotate da un frastagliato ventaglio di significati, spesso frutto dell'opera di 'uso e ri-uso' – sempre per citare il Peppe<sup>2</sup> – che si è fatto di questo o quel lemma; per non dire del problema, connesso, del quale subito si tratterà, relativo all'uso di vocaboli nuovi per la descrizione dell'esperienza passata: è indubbio, pertanto, che il problema linguistico innervi la ricerca romanistica in generale, quella relativa al periodo arcaico in particolare.

Scopo della presente ricerca è quello di scandagliare nella loro globalità quei problemi di origine che, assieme, costituiscono l'inizio della *civitas* romana, e che sono stati indagati non poco sia grazie ai numerosi contributi che ad essi ha dedicato Pietro Bonfante<sup>3</sup> all'inizio del secolo passato, sia al dibattito

---

<sup>1</sup> L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale arcaico*, in *SDHI*, LXIII, 1997, 123.

<sup>2</sup> Cfr. L. PEPPE, *Uso e ri-uso del diritto romano*, Torino, 2012 (da cui si cita), il cui saggio introduttivo *Uso e ri-uso del diritto romano* si può leggere anche in *Diritto @ Storia*, XI, 2013.

<sup>3</sup> Cfr. P. BONFANTE, *'Res Mancipi' e 'nec Mancipi'*, Roma, 1888-1889; ID., *Corso di diritto romano*, II. *La proprietà*, I, Roma, 1926 (rist. 1966); ID., *Corso di diritto romano*, II. *La proprietà*, II, Roma, 1928 (rist. 1968); ID., *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana ('Res Mancipi' e 'res nec Mancipi')*, in *Scritti giuridici varii*, II. *Proprietà e Servitù*, Torino, 1918, 1 ss.; ID., *L'origine dell'hereditas e dei legata nel diritto successorio romano*, in *BIDR*, IV, 1891, 97 ss. (anche in *Scritti giuridici varii*, I. *Famiglia e successione*, Torino, 1916, 101 ss.); ID., *La 'gens' e la 'familia'*, in *BIDR*, I, 1888, 236 ss. (anche in *Scritti giuridici varii*, I. *Famiglia e successione*, Torino, 1916 3 ss.); ID., *La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato. Prolusione*,

che su tale opera si è formato sia, oggi, ad alcuni preziosi studi degli ultimi anni, primi tra tutti quelli di Luigi Capogrossi Colognesi, che molto lavoro ha dedicato ai varî temi qui in gioco<sup>4</sup>. Si tratta, in definitiva, dei problemi relativi alla nascita e alla natura – sotto l’aspetto ‘pubblicistico’ – dello ‘stato’ romano, della *familia*, della *gens* e del ruolo del *rex*, nonché – stavolta sotto l’aspetto ‘privatistico’ – dello svolgimento del diritto di proprietà nel contesto delineato dallo studio degli istituti testé enumerati, che deve confrontarsi con una complessa serie di problemi relativi alla distribuzione delle terre tra i *cives*: dilemmi, questi, che – almeno nella dottrina – sono classicamente considerati indissolubili da quelli giuspubblicistici.

È chiaro quindi che la difficoltà per un simile lavoro è, prima di tutto, terminologica (già si è utilizzato il termine ‘stato’ e la distinzione ‘pubblico-privato’<sup>5</sup>). Ciò che di diverso si vuole qui proporre rispetto al ‘ri-uso’ che si

---

in *Rivista Italiana di Sociologia*, Roma, 1902 (anche in *Scritti giuridici varii*, IV. *Studi generali*, Roma, 1925, 28 ss.); ID., *Teorie vecchie e nuove nelle formazioni sociali primitive*, in *RISG*, LV, 1915, 259 ss. (anche in *Scritti giuridici varii*, III. *Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino, 1926, 125 ss.).

<sup>4</sup> Cfr., *praecipue*, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei ‘iura praediorum’ nell’età repubblicana*, I-II, Milano, 1969-1976; ID., *Le ‘res mancipi’ e ‘nec mancipi’ di Pietro Bonfante: 1888-1889*, in *Iura*, XXXI, 1980, 101 ss.; ID., *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I, Roma, 1981; ID., *Idee vecchie e nuove sui poteri del ‘paterfamilias’*, in *Poteri, ‘negotia’, ‘actiones’ nell’esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 1982)*, Napoli, 1984, 53 ss.; ID., *‘Dominium’ e ‘possessio’ nell’Italia romana*, in *La proprietà e le proprietà. Atti del convegno di Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 141 ss.; ID., *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, 1996; ID., *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma, 1999; ID., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘civitas Romana’*, Roma, 2000; ID., *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008; ID., *La proprietà: teoria e storia*, in *Iura*, LVII, 2008-2009, 211 ss.; ID., *Forme di potere e legittimità istituzionali nella storia di Roma*, in *‘Ars Iuris’. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, hsgb. Von M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl und C. Möller, Göttingen, 2009, 43 ss.; ID., *‘Familia’, ‘pater’, ‘civis’: intrecci e contraddizioni*, in *Index*, XL, 2012, 146 ss.; ID., *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2014, con recensione di L. SCANDIROCCO, *Diritto e potere: apparenti opposti in rapporto comparativo*, in *RDR*, XV, 2015, 1 ss.

<sup>5</sup> Cfr., per una prima presentazione del problema, P. CERAMI, *Potere e ordinamento nella esperienza costituzionale romana*, Torino, 1987, 29 ss.; U. COLI, *Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma*, in *SDHI*, IV.1, 68 ss.; G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, Torino, 1967, 87 ss.; M. KASER, *‘Ius publicum’ und ‘ius privatum’*, in *ZSS*, CIII, 1986, 1 ss.; M. BRETONE, *Scuola storica e tradizione giuridica*, in *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Bari, 2004, 70; nell’ambito dello studio delle azioni popolari, A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e ‘class actions’*, in *‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’*. In ricordo di M. Talamanca, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 736 nota, sulla scorta di P. CATALANO, *‘Populus Romanus Quirites’*, Torino, 1974, 124 s., che «con ogni verosimiglianza, la distinzione pubblico-privato è nata

potrebbe definire ‘classico’ – ipostatizzato, nel diritto romano, nell’*usus modernus Pandectarum*<sup>6</sup> –, ossia dell’utilizzo di ciò che afferisce a un ‘prima’ nell’ambito di un ‘dopo’, è bensì l’operazione esattamente contraria, e probabilmente assai più complessa perché antitetica al corso naturale del tempo<sup>7</sup>: tentare viceversa di vestire l’antico con forme nuove, o almeno ingegnarsi a modellare queste ultime in fogge che si attaglino anche all’antico.

La ricerca, pertanto, vuole partire da una domanda che affonda le sue ragioni in problematiche metodologiche note, ossia se sia lecito proporre non un *usus modernus* del diritto romano, bensì un *usus antiquus* di alcune nostre categorie – soprattutto nel campo del diritto pubblico – al fine di meglio comprendere le esperienze arcaiche. L’intento, va chiarito, non è quello di applicare piattamente la dogmatica odierna all’antica, di cadere – per dirla con l’Orestano – in ‘procedimenti di generalizzazione’ o di ‘autoproiezione’<sup>8</sup>, ma di sondare la possibilità di individuare un ‘Urgrund’ comune, che possa dare forma a modelli utili a spiegare fenomeni specifici, facendo riferimento «a schemi, a categorie moderne, ridefinendone, se necessario, la valenza»<sup>9</sup> contrastando apertamente l’approccio di chi si attiene «al divieto, venuto soprattutto dalla ‘Begriffsgeschichte’, a non travalicare i confini tra aree semantiche storicamente diverse, schiacciando ... il proprio lavoro su quello dello storico»<sup>10</sup>: un problema, in ultima analisi, di «atteggiamento» e soprattutto di «attrezzi»<sup>11</sup>.

È evidente che non è utile, né verrà qui tentata, una ricerca volta a verificare se si possano utilizzare le categorie moderne per la descrizione dell’esperienza antica attraverso la definizione che esse hanno ricevuto in tempi recenti. Una tale operazione è infatti destinata al completo fallimento per l’assoluta alterità

---

quando il sistema romano dei *sacra* si era già formato», e pertanto non è sicuramente distinzione di alta antichità.

<sup>6</sup> Come ben nota L. PEPPE, *Usus*, cit., 5, l’espressione deriva dall’opera di Samuel Stryk, *Specimen usus moderni Pandectarum*, ed è poi entrata nel linguaggio dei romanisti.

<sup>7</sup> Ammesso che esso esista: infatti le acquisizioni più recenti della fisica, esposte in C. ROVELLI, *Che cos’è il tempo? Che cos’è lo spazio?*, Roma, 2014, 42 ss. Sulla nozione di tempo per lo storico, v. M. BRETONE, *Dieci modi di vivere il passato*, Bari, 1991, 85 ss., nonché ID., *Il tempo e la norma*, in *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società*, a cura di M. Pani, Bari, 1991, 7 ss.

<sup>8</sup> Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, 403 s.

<sup>9</sup> A. SICARI, *Realtà antiche e categorie moderne. Osservazioni metodologiche*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da L. Labruna e a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, II, Napoli, 2006, 1699.

<sup>10</sup> R. ESPOSITO, *L’itinerario di ricerca percorso in un finissimo saggio*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 363.

<sup>11</sup> A. SICARI, *Realtà*, cit., 1698.

dei termini di comparazione<sup>12</sup>. Ove tuttavia simile esame sia condotto al fine di legittimare l'uso di categorie moderne – seguendo una lezione ormai classica nella romanistica<sup>13</sup> –, pur se 'depurate', liberate dalle incrostazioni di una magari già di per sé incerta 'signatura'<sup>14</sup>, ricostruite secondo una logica 'altra' rispetto a quella cui si rifà il vocabolo nel suo contesto<sup>15</sup>, eppure ad esso richiamandosi per un'analogia che si incatena saldamente a quell'intreccio di

---

<sup>12</sup> Cfr. A. SICARI, *Realtà*, cit., 1671 ss.

<sup>13</sup> Già E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *AG*, XCIX, 1928, 129 ss., ora in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, a cura di G. Luraschi, Como, 1996, 25 ss. (da cui si cita), affermava, trattando dei concetti odierni, che «ve ne sono, fra di essi, taluni, i quali, sebbene elaborati da generazioni successive, in vista di istituti giuridici sostanzialmente diversi da quelli romani, hanno tuttavia una portata costruttiva ben più vasta di quella che credettero i loro stessi, spesso anonimi, autori ... essi posseggono una efficienza dogmatica di gran lunga più ampia», pur se «i concetti in parola non hanno, e forse non avranno mai, una definizione concordemente riconosciuta da tutti i giuristi», dal momento che «nessun giurista, oggi nel considerare un diritto positivo qualsiasi, sente di poterne fare a meno», tanto da parlare «di funzioni logiche della nostra mentalità giuridica, di predisposizioni e abitudini mentali, acquisiti bensì con la tradizione e con l'esperienza, quindi scientificamente controvertibili e storicamente contingenti, ma non per questo meno necessari per noi, che viviamo nell'epoca attuale, perché ormai identici con noi stessi» (38 s.). In polemica aperta con il pensiero del Betti, v. P. DE FRANCISCI, *Questioni di metodo*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, 3 ss., ora in *Questioni*, cit., 85 ss., da cui si cita. Del resto, già P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, trad. it., Firenze, 1962, 477, affermava che «non è possibile ... Appropriarsi di un bene spirituale estraneo senza, al tempo stesso, adeguarlo alle proprie esigenze e trasformarlo secondo il proprio modo di sentire». Sulla polemica cfr. ampiamente R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, Padova, 2008, 27 ss., nt. 20, con ampia e ulteriore bibliografia sul problema.

<sup>14</sup> Cfr. G. AGAMBEN, *Signatura rerum. Sul metodo*, Torino, 2008, 35 ss. Il pensiero era già stato espresso da E. BETTI, *Diritto*, cit., 40 s. Secondo lo studioso, l'uso delle categorie odierne non va concepito «quale applicazione *ab extra* di una specie di 'toccasana' con effetto sicuro e infallibile ... quale sovrapposizione meccanica di concetti bell'e pronti ad un mondo destinato a rimaner loro intimamente estraneo e refrattario ... una concezione semplicistica come codesta meriterebbe senz'altro le più aspre critiche: ma non è la nostra», aggiungendo che «il giurista deve conservare alle proprie categorie quel grado di elasticità e di forza dinamica che le renda atte a stringere più da presso gl'istituti studiati e a coglierli nella loro storica peculiarità», essendo pronto «a introdurre tutte le specificazioni e gli adattamenti opportuni», giacché «quelle categorie non sono ... schemi rigidi e immoti, compiuti e sufficienti a sé stessi, ma forme destinate ad assumere un contenuto e capaci di configurazioni svariate», tanto che «persino a correzioni bisogna essere disposti, quando ci s'accorga che certe determinazioni – lungi dal costituire elementi essenziali di una categoria – rispecchino piuttosto pregiudizî di tradizione o di scuola: *idola fori* o *idola theatri*, come direbbe Bacone», concludendo che «non è l'istituto studiato, che va spiegato ad immagine e somiglianza delle nostre categorie, ma sono, viceversa, queste ultime che debbono servire alla comprensione dell'istituto».

<sup>15</sup> Così evitando gli inconvenienti di un'indagine puramente 'etica' e non 'emica': si v., sul punto e da ultimo, G. DE SANCTIS, *La logica del confine. Per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma, 2015, 11 ss., nonché ID., *La religione a Roma*, Roma, 2012, 11 s.

fili non del tutto spezzati che lega la storia<sup>16</sup>, l'impresa è non solo utile, ma necessaria<sup>17</sup> se è vero che «l'alternativa è tra esprimersi con la lingua dei contemporanei e il silenzio»<sup>18</sup>.

Come è stato autorevolmente sostenuto, in una simile operazione, «non si tratta ... di disconoscere la storicità dell'oggetto», la quale rimane indubbia e indiscutibile, bensì «di riconoscere la storicità del soggetto di riconoscere cioè, che noi moderni non possiamo saltare a piè pari diciassette secoli di tradizione giuridica e immaginarci di uscir fuori dalla nostra mentalità, quale si è formata attraverso questa imponente tradizione»<sup>19</sup>.

Ciò è dimostrato dal fatto che chi volesse calarsi – verrebbe quasi da dire, 'materialmente' – nel tempo oggetto della propria storia, non quest'ultima approfondirebbe, ma un'assurda scienza sociologica dotata di un'inesistente contemporaneità: non si sarebbe storici – e tanto meno giuristi –, ma si vivrebbe in una simbiosi che non può avere la storia come oggetto per essere il soggetto in essa immerso, per esempio parlando latino, adottando le abitudini quotidiane dell'antica Roma, ecc. (e non sarebbe in ogni caso sufficiente).

Per far sì che il distacco dell'osservatore dal suo oggetto abbia una qualche

---

<sup>16</sup> Proprio il flebile elemento comune è ciò che costituisce il 'comune denominatore' – evocato dal Betti – delle categorie vevoli per l'oggi come per il passato. Diversamente, P. DE FRANCISCI, *Questioni*, cit., 99, ritiene che «quando, per applicare la dogmatica odierna a un diritto storico, si proceda a sceverare categorie a questo applicabili da categorie non applicabili e ad attribuire alle prime (per la creazione dei comuni denominatori) una portata elastica, e si varii così non solo il contenuto delle singole categorie, ma anche il nesso e la relazione che le congiunge, si viene a disintegrare la dogmatica odierna che è un complesso organico ed a sostituirla un'altra dogmatica costituita da un insieme meccanico di categorie: nuova dogmatica la quale da un lato non ha valore pratico perché non corrisponde più al diritto odierno non ha dall'altro lato valore storico né scientifico perché è una costruzione artificiale e nominale eseguita eliminando i contenuti concreti per raggiungere delle somiglianze esteriori ma fallaci». V. tuttavia la replica di E. BETTI, *Questioni di metodo. Appendice all'articolo 'L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione' (Contributo alla teoria della delegazione a dare)*, in *BIDR*, XL, 1933, 270 ss., ora in *Questioni*, cit. (da cui si cita), 109, secondo il quale, a proposito della dogmatica, non bisogna «dimenticare ch'essa ha soltanto una funzione strumentale ... : quella di servire a rappresentarci nel modo più confacente il fenomeno giuridico, non già d'imporci supinamente un prisma obbligatorio attraverso il quale guardarlo»; ancora, «si tratta di conservare alle categorie dogmatiche una sensibilità storica che le renda idonee a rispecchiare il fenomeno giuridico nelle sue mutevoli configurazioni, tenendo conto delle differenze intercedenti fra diversi sistemi giuridici» (110).

<sup>17</sup> Cfr. E. BETTI, *Diritto*, cit., 44, secondo il quale «l'uso delle categorie giuridiche costituenti la mentalità del giurista odierno è assolutamente indispensabile per dare un adeguato sviluppo dogmatico agli istituti e ai principî romani».

<sup>18</sup> A. SICARI, *Realtà*, cit., 1704.

<sup>19</sup> E. BETTI, *Diritto*, cit., 41 s.; v. anche R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., 403, e ID., *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, 5 ss.

portata – in primo luogo linguistica –, è necessario avvalersi, ai fini del presente lavoro, delle discipline finitime al diritto romano e al diritto in generale, aprendosi alle quali la conoscenza è in grado di effettuare quei «salti di paradigma ... mediante i quali le varie scienze, naturali ed umane, progrediscono di colpo», i quali «non sono mai ostacolati, ma spesso sono provocati dalle contaminazioni lessicali», collocando pertanto fuori dall'ambito della ricerca quelle «intransigenti guardie confinarie, attente ad evitare ogni effrazione delle rispettive frontiere»<sup>20</sup>, prendendo atto che il sapere, e le scienze, hanno bisogno di parlare e di parlarsi tra di loro<sup>21</sup>. Tutto questo, va soggiunto, anche per uscire dalle pastoie in cui la disciplina giuridica si trova – o per lo meno afferma di trovarsi – negli anni presenti, raccogliendo il monito che un noto giuspubblicista ha indirizzato ai romanisti, affermando recisamente come l'anatra di Goethe<sup>22</sup> sia ben lungi dal riaffiorare<sup>23</sup>.

Ciò deve coniugarsi, pur non supinamente, con le più recenti metodologie di ricerca nel campo del diritto romano le quali, proprio grazie ad alcuni pionieristici lavori e all'incontro delle varie discipline, hanno causato, negli ultimi anni, un fermento intellettuale attorno al tema del metodo, cercando un dialogo nuovo con le discipline confinanti e, sopra di tutte, con la filosofia<sup>24</sup>. In

---

<sup>20</sup> R. ESPOSITO, *L'itinerario*, cit., 359.

<sup>21</sup> Cfr. pure, sul punto, F. BONA, *Contributo allo studio del 'De uerborum significatu' di Verrio Flacco*, Milano, 1964, 3, ripreso da R. LAURENDI, *'Leges regiae' e 'ius Papirianum'. Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma, 2013, 19 s.

<sup>22</sup> Sulla nota metafora di Goethe, contenuta in J.W. GOETHE, *Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche*, hrsg. von E. Beutler, Zürich, 1948, 343 s., v. L. PEPPE, *Usò*, cit., 11 ss., nonché M. BRETONE, *L'anatra giuridica. Meditazione sul diritto romano tra Savigny e Schmitt*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXIII, 2003, 127 ss.

<sup>23</sup> Secondo S. CASSESE, *L'anatra di Goethe*, in *Index*, XXXIX, 2011, 30, difatti, se la romanistica non opererà una seria riflessione su sé stessa si sarà costretti a «tristemente concludersi che il diritto romano, antenato di tanti diritti, dopo aver avuto una ricca progenie, non ha più oggi discendenti».

<sup>24</sup> Per una cernita dei vari approcci alla materia romanistica susseguirsi negli anni v. L. GAROFALO, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, 167 ss. Il dibattito è stato portato avanti da vari autori. Cfr. G. CRIFÒ, *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, 1998, 351 ss.; F. AMARELLI - A. MANTELLO, *Uno dei nostri compiti*, in *SDHI*, LXIV, 1998, 401 ss.; M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma - Bari, 2004, 153 ss.; V. SCARANO USSANI, *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità. Tavola rotonda (Ferrara, 27 ottobre 2006). Introduzione*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 187 ss.; ID., *La scienza di Gaio*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 221 ss.; G. CALBOLI, *Il diritto romano: identità di una disciplina fondamentale*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 193 ss.; L. DE GIOVANNI, *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 201 ss.; L. FANIZZA, *Il tempo del diritto romano*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 205 ss.; P.G. GUZZO, *Archeologia e diritto romano*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 211 ss.; P.G. MONATERI, *Roma e l'Occidente. Comparazione e Critica della Tradizione*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 213

questa fase, tuttavia, all'interno del dibattito generale, quella del giurista rimane, sotto lo sguardo placido dei teoreti, *vox in deserto*<sup>25</sup>, salvo pochi felici esempi<sup>26</sup>.

Le basi per nuove ricerche sono poste dalla 'scoperta' e dall'applicazione, da parte della letteratura giuridica e in specie romanistica, di alcune acquisizioni filosofiche dello scorso secolo: attraverso la rilettura di alcuni classici del pensiero – *in primis* le opere di Michel Foucault<sup>27</sup>, ma pure di Friedrich Nietzsche<sup>28</sup> – alcuni autori hanno difatti tratteggiato le linee di un nuovo metodo, che trova oggi le sue più recise affermazioni nelle opere di Emanuele Stolfi<sup>29</sup>, ma pure in un denso articolo di Carlo Pellosi<sup>30</sup>, e richiamo

---

ss.; A. SOMMA, *Fare cose con il diritto romano*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 225 ss.; M. TORELLI, *Conclusioni*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 237 s.; in generale la serie di saggi ripubblicata in A. MANTELLO, *Variae*, Lecce, 2014, 1 ss. Si rinvia, ancora una volta, alla ricca bibliografia contenuta in R. SCEVOLA, *Negotium*, cit., 27 ss., nt. 20. Interessante altresì la proposta elevata da F. ZUCCOTTI, *Vivagni. IV*, in *RDR*, IV, 2004, 68 s., di «considerare l'ordinamento romano e la sua storia non solo dall'interno, come è uso fare e come del resto è spesso inevitabilmente strumentale ai nostri specifici studi, ma, specie quando deve comunicare con cultori di altre discipline, anche dall'esterno, ossia in una prospettiva altresì *lato sensu* comparatistica, ove il 'sistema giuridico' romano venga visto non più nei suoi vari istituti considerati nella loro positiva ed immediata autoevidenza, ma, in maniera più problematica, nei tratti che per tal verso lo distinguono e lo caratterizzano nel suo complesso rispetto ad ogni altro ambito giuridico storicamente concretizzatosi nel mondo e nella storia, in una prospettiva di sintesi che così ne metta innanzitutto in luce gli aspetti più generali che lo differenziano rispetto ad altri modelli quali ad esempio quello greco, quello giapponese o musulmano o ancora di 'common law'. Seguendo del resto, in ciò, le falsarighe costruttive in cui tendono oggi a porsi i cultori del diritto vigente, specie quando si pongono in una prospettiva cosiddetta *de iure condendo*».

<sup>25</sup> V. le osservazioni di L. GAROFALO, *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 52, che, trattando del libro G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 2005, parla di «marcato disinteresse di Agamben per le riflessioni che provengono dai cultori del diritto romano», per poi evidenziare come l'atteggiamento sia pressoché generalizzato tra i filosofi, salve alcune, fortunate, eccezioni.

<sup>26</sup> V. il già citato R. ESPOSITO, *L'itinerario*, cit., 359 ss.; ID., *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino, 2007; ID., *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino, 2013; ID., *Le persone e le cose*, Torino, 2014.

<sup>27</sup> V. in particolare M. FOUCAULT, *L'archéologie du savoir*, Paris, 1969.

<sup>28</sup> Cfr. le riflessioni di D. NÖRR, *Sull'utilità e gli svantaggi della storia del diritto per la vita, ovvero: un romanista si sottopone al test di Nietzsche*, in *Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo. Atti del Convegno (Torni 26-27 maggio 2005)*, a cura di E. Stolfi, Torino, 2006, 67 ss., nonché quanto abbozzato in M. FALCON, *Il corpo del debitore*, ne *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015, 81 ss.

<sup>29</sup> Cfr. in particolare E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, nonché la recensione, in parte critica, di C. CASCIONE, *Rec. a E. STOLFI, Il diritto*, cit., in *Iura*, LXII, 2014, 464 ss.

<sup>30</sup> V. C. PELLOSO, *'Ius, νόμος, ma'at'. 'Inattualità' e 'alterità' delle esperienze giuridiche antiche*, in *Lexis*, XXX, 2012, 17 ss.

in molteplici studiosi<sup>31</sup>, a volte sotto l'impulso di attacchi (anche scompostamente sferrati) dall'interno e dall'esterno della romanistica, ma sempre da dentro il mondo giuridico<sup>32</sup>.

Una parte consistente della dottrina, ormai, considera pienamente vigente il cosiddetto metodo 'genealogico'<sup>33</sup> (termine diventato tuttavia 'à la page', additato sovente come colto vestimento 'prêt-à-porter'<sup>34</sup>, che necessità perciò

---

<sup>31</sup> Cfr. R. SCEVOLA, 'Utilitas publica', I. *Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova, 2012, 3, il quale adotta sì un approccio «'genealogico' nell'accezione foucaultiana, ma 'archeologico' in senso tucidideo, qualificazioni che, formulate alcune preliminari note circa l'accezione in questa sede attribuita loro, contengono un vero e proprio programma di lavoro: il sostantivo corrispondente, ἀρχαιολογία, ricomprende infatti, nella sua radice etimologica, tanto lo studio storico delle origini dei fenomeni, quanto l'individuazione dei cardini su cui la successiva evoluzione si sarebbe fondata, onde cogliere eventuali regolarità rimanendo 'dentro' la storia, e non ponendosi 'al di fuori' della medesima».

<sup>32</sup> V. in particolare P.G. MONATERI, *Gaio nero*, in *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, 19 ss. (già apparso come P.G. MONATERI, *Caio negro. Una ricerca sulle origini multiculturali della 'Tradizione Giuridica Occidentale'*, in *The Hastings Law Journal*, L, 1999, 1 ss.), nonché ID., *Roma e l'Occidente*, cit., 213 ss. Sul 'Gaio nero' cfr. E. CANTARELLA, *Diritto romano e diritti orientali. Da 'Black Athena' a 'Black Gaius': recenti ipotesi sulle origini e le caratteristiche del diritto romano*, in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano, 2004, 101 ss.; L. GAROFALO, *Diritto*, cit., 230 ss.; F. ZUCCOTTI, *Vivagni. IV*, cit., 33 ss.; G. SANTUCCI, *La scienza Gaia e la strana idea del diritto romano non romano*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, 1057 ss.; V. SCARANO USSANI, *La scienza*, cit., 221 ss.

<sup>33</sup> Cfr. la lucida lettura data da S. BERNI, *Per una filosofia del corpo. Heidegger e Foucault interpreti di Nietzsche*, Siena, 2000, 72 alle idee di Foucault: «Perché ... il metodo archeologico appare a Foucault da superare? Che cosa manca al metodo archeologico che invece è posseduto dal metodo genealogico nietzscheano? Benché concepisca la storia come discontinua, il Foucault archeologo mantiene una visione 'positivistica'. Egli confidava che si potessero individuare dei fatti che consentono una spiegazione razionale della storia; inoltre concepiva una visione, se non oggettivistica, quantomeno neutrale secondo la quale il presente non è il punto da cui osservare il passato, ma il passato può 'rinvenire', ritornare alla luce. Insomma, tale visione archeologica risentiva ancora della visione strutturalistica, cioè scientifica e positivistica ... La genealogia nietzscheana insegna a Foucault che: a) non si dà un momento originario o un luogo neutro e puro da cui scaturirebbero le verità o da cui si osserva il mondo; b) tali supposte verità si sono costituite storicamente attraverso una proliferazione di lotte, di conflitti, di scontri di potere; c) la verità è solo un punto di vista attraverso cui il potere prende strategicamente posizione; d) il presente assume, riguardo al passato, un determinato punto di vista interessato e strategico». Alla luce di ciò, incomprensibile appare l'approccio di P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 25, che afferma di adottare «un modello di 'discontinuità', una sorta di approccio 'genealogico'». Sul punto cfr. F. ZUCCOTTI, *Vivagni. IV*, cit., 47, ove l'autore afferma che se per un verso Monateri «enuncia una ricostruzione storica operata attraverso schemi di continua rottura, tuttavia, ponendo la tesi di una origine 'afroasiatica' del diritto romano, e quindi della 'tradizione' che esso trasmetterebbe al mondo europeo, egli risulta pur fare egualmente leva su di una continuità di fenomeni di recezione e di influenza che presuppongono una diversa, e ben più dubbia, 'tradizione giuridica' del Mediterraneo orientale ... edificando su di essa una analoga anche se diversa sorta di 'continuità' e 'tradizione'».

<sup>34</sup> Si v. l'esempio di P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 25, che fa un mero richiamo – peraltro abbastanza contraddittorio – a Foucault.

di solida contestualizzazione<sup>35</sup>), il quale trova nell'ambito del diritto pubblico il proprio campo elettivo<sup>36</sup> attraverso l'esercizio di un pensiero cd. 'sagittale'<sup>37</sup>, che passi attraverso le discontinuità della storia come un «filo sottile»<sup>38</sup>, sulla scorta dell'idea per cui «ciò che unisce i fenomeni evidentemente affini, come ciò che divarica quelli lontani, è troppo ovvio per richiedere una ricerca teoretica e ... genealogica»; insomma, l'oggetto della ricerca è una danza alla scoperta della «vicinanza del lontano» e della «lontananza del vicino»<sup>39</sup>.

Discontinuità<sup>40</sup> da individuarsi, pertanto, all'interno di una stessa 'storia' che si dipana – tra singoli frammenti sincronici, tra paradigmi apparentemente vicini e anzi, secondo molti, sovrapponibili in un fantastico diagramma di Eulero-Venn: le coppie proprietà/sovranità, ma anche potestà/sovranità, ecc. –, ma pure tra le 'storie' lontane (in una prospettiva diacronica a volte quasi sconfinata), tra le parole di oggi e quelle di ieri. Affermare la discontinuità significa, infatti, reperire il frutto delle fratture susseguitesesi nei secoli, evidenziare differenze, cataclismi terminologici. Da ciò, tuttavia, rimane l'interstizio: quello che rimane, per l'appunto, è il filo di Arianna che unisce e lega – quasi 'segretamente'<sup>41</sup> – ciò che, apertamente, è del tutto 'altro'.

In questa prospettiva si intende qui lavorare, senza mai dimenticare che il

---

<sup>35</sup> V. le veementi critiche elevate da F. ZUCCOTTI, *Vivagni. X*, in *RDR*, X, 2010, 1 ss.

<sup>36</sup> Cfr. E. STOLFI, *Il diritto*, cit., 77: «uno sguardo che si concentri sulle sole vicende del diritto romano, e privilegi soprattutto la dimensione giusprivatistica, troppo spesso può condurre (ed effettivamente ha condotto) nella direzione opposta a quella che la ricerca genealogica consente di svelare», e secondo l'autore non è casuale che al diritto romano «ci si sia rivolti non nella logica dell'«unzeitgemäß», ma proprio in quella, contraria, della sua 'attualizzazione'».

<sup>37</sup> Il termine viene da J. HABERMAS, *Una freccia scagliata nel cuore del presentee. A proposito della lezione di Michel Foucault su 'Was ist Aufklärung?' di Kant*, ne *Il Centauro*, XI-XII, 1984, 237 ss.

<sup>38</sup> R. ESPOSITO, *L'itinerario*, cit., 363. In altri termini, discorre di «sottile lastra di ghiaccio» M. BRETONE, *Dieci modi*, cit., 86, e di «le luci e le ombre» A. MANTELLO, *'Diritto romano' e 'diritto europeo': una relazione ambigua*, in *Fondamenti del diritto europeo. Atti del convegno (Ferrara, 27 febbraio 2004)*, Torino, 2005, 93 ss. (oggi anche in *Variae*, I, cit., 61 ss.), ripreso da L. GAROFALO, *Diritto*, cit., 236.

<sup>39</sup> R. ESPOSITO, *L'itinerario*, cit., 363.

<sup>40</sup> Nota peraltro A. MANTELLO, *Ancora sulle smanie 'romanistiche'*, in *Labeo*, XLVIII, 2002, 10, che la questione della continuità o discontinuità tra noi e il mondo antico è «vecchia, ma sempre risorgente».

<sup>41</sup> La segretezza degli aspetti profondi è un tratto classico delle civiltà antiche, e Roma non fa certo eccezione, avendo una propria tradizione sul 'nome segreto', su cui v. G. FERRI, *Il nome segreto di Roma*, in *L'onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi. Atti del Convegno - Roma, 19-21 aprile 2007*, a cura di E. Caffarelli e P. Poccetti, Roma, 2009, 45 ss.; M. POLIA, *'Imperivm'. Origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica*, Rimini, 2001, 81 ss.; G. CASALINO, *Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità*, Roma, 2003.

diritto romano, anche esaminato per il tramite di categorie ‘innovative’, va consegnato alla storia<sup>42</sup>: con il dichiarato intento, sia tuttavia sin d’ora esplicito, che essa non divenga il suo sepolcro, facendo del diritto antico niente di più che una materia da mausoleo.

I temi giuspubblicisti e giusprivatistici – secondo una distinzione che, com’è stato notato, nella sua rigida ottusità non pertenne al diritto romano, e che oggi entra nuovamente in crisi<sup>43</sup> – andranno pertanto, come fasci di fili, tra loro intrecciati in una con gli elementi del *fas* e del *ius*<sup>44</sup>, ricostruendo quegli inizi<sup>45</sup> che, a parere di chi scrive, hanno impresso un forte impianto allo ‘statuto generale’ di Roma fin dal suo sorgere.

Si è peraltro consapevoli che da parte di molti è stato professato «l’abbandono dell’approccio tradizionale al problema del potere, fondato su modelli giuridici e istituzionali e su categorie universali (il diritto, lo Stato, la teoria della sovranità), in favore di un’analisi dei dispositivi concreti attraverso i quali il potere penetra nei corpi stessi dei sudditi e governa le loro forme di vita», facendo così «emergere in primo piano le molteplici discipline e le tecniche politiche attraverso cui lo Stato integra al suo interno la cura della vita degli individui»<sup>46</sup>.

Un approccio di questo genere – che comunque, nelle teorie foucaultiane da cui esso è tratto, viene applicato alla società contemporanea e non

---

<sup>42</sup> V. l’insegnamento espresso da C. PELLOSO, *‘Ius’*, cit., 19 nt. 5 e 26 nt. 30; E. STOLFI, *Il diritto*, cit., 55; L. GAROFALO, *Diritto*, cit., 190; A. SICARI, *Realtà*, cit., 1673 ss.; M. BREONE, *La storia del diritto romano e la romanistica come storia*, in *Diritto*, cit., 267. Fuori campo rimangono del tutto, pertanto, le prospettive affacciate da R. ZIMMERMAN, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996.

<sup>43</sup> Cfr. C. PELLOSO, *‘Ius’*, cit., 31 e nt. 55, nonché U. COLI, *Sul parallelismo*, cit., 68 ss.; G. GROSSO, *Problemi*, cit., 87 ss. (che evidenzia una certa risaleza della contrapposizione pubblico-privato); P. CERAMI, *Potere*, cit., 29 ss. (il quale, diversamente dal Grosso, ritiene che nella Roma arcaica non vi sia spazio per la distinzione); M. BREONE, *Scuola*, cit., 70.

<sup>44</sup> La coppia, infatti, risulta, nella sua contiguità «pienamente visibile dalle nostre più antiche testimonianze», e «stabilisce un vincolo che non può aver mancato di esprimersi sul piano della storia» (così A. SCHIAVONE, *‘Ius’. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 49).

<sup>45</sup> Sono le stesse fonti a parlare di *initia*: v. Gai. 1 *ad. XII Tab.* D. 1.2.1: *Facturus legum veterarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosus commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est.* Cfr. pure F. SINI, *‘Initia Urbis’ e sistema giuridico-religioso romano. ‘Ius sacrum’ e ‘ius publicum’ tra terminologia e sistematica*, in *Diritto @ Storia*, III, 2004, § 3. Il termine pare meglio di quello, concorrente, di origini: cfr. M. PALLOTTINO, *Le origini di Roma*, in *Saggi di antichità*, I. *Alle origini dell’Italia antica*, Roma, 1979, 37 ss.

<sup>46</sup> G. AGAMBEN, *‘Signatura rerum’*. *Sul metodo*, Torino, 2008, cit., 14.

all'antichità – verrà in parte seguito, seppur non paia necessario abbandonare le macro-categorie: si studierà, tenendo presenti e anzi collegando tra loro i provvedimenti di carattere 'minuto' (quali distribuzione delle terre e concreta loro regolamentazione) con quelli di carattere generale (fondazione, creazione di organi decisionali, istituzione di forme di comando e potere), la configurazione e lo sviluppo delle prime forme di governo e di proprietà, riconducendole tuttavia, seppur solo strumentalmente, proprio alle macro-categorie perché, come si è sopra creduto di chiarire, sembra utile allo studio la costituzione di un filo conduttore tra i concetti, potendone rinvenire un denominatore comune.

Come si diceva, se necessario le parole saranno poste in crisi, messe in cortocircuito con sé stesse, al fine di rinvenire la loro eventuale utilizzabilità – o la necessità di sostituirle parzialmente, quando non di scartarle del tutto – nell'ambiente antico. Tale operazione non è certo nuova: è già stato ampiamente notato persino a proposito del lemma 'diritto' che esso è solo in modo latamente inesatto utilizzabile per fare riferimento alla sfera del *ius*<sup>47</sup>. Per quanto concerne la nozione di sovranità, la più attenta dottrina ha evidenziato la cogente necessità di rinnovarne il contenuto per gli studi antichistici, giacché «è evidente che se per sovranità si intende esclusivamente la nozione elaborata nel segmento moderno che va da Bodin a Hobbes, diventa difficile, per non dire scorretto, applicarla sia al mondo antico sia a quello contemporaneo», evidenziando come, tuttavia, «il punto filosoficamente rilevante» vada ritrovato «proprio nel filo sottile che passa attraverso questa nettissima discontinuità», poiché «ciò che unisce i fenomeni evidentemente affini, come ciò che divarica quelli lontani, è troppo ovvio per richiedere una ricerca teoretica, e ... genealogica»<sup>48</sup>. Altrettanto si farà con gli altri vocaboli che stanno al fondo del presente scritto, ossia proprietà e ordinamento, sui quali il dibattito non può certo dirsi esiguo.

Interesse del lavoro, difatti, non è soltanto quello di approfondire il regime della proprietà – termine anch'esso ritenuto talora inapplicabile, talora opportuno per lo studio dell'antichità<sup>49</sup> – in diritto romano, ma pure delineare

---

<sup>47</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., spec. 51.

<sup>48</sup> R. ESPOSITO, *L'itinerario*, cit., 363.

<sup>49</sup> Si ritiene in questa sede, tuttavia, di utilizzare la parola 'proprietà' sulla scorta delle giuste considerazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 395; v. la recente opinione di L. VACCA, *La proprietà e le proprietà nell'esperienza giuridica romana*, in *Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers. Dedicato alla memoria di J. Beauchard* (Roma,

il suo rapporto con la gestione del potere pubblico in Roma antica, nonché la sua rilevanza per la posizione del *civis* nei confronti dello ‘stato’: proprio dal chiarimento della conformazione di quest’ultimo nell’età più antica si partirà. D’altra parte, l’accostamento delle due figure del *paterfamilias* – paradigma essenziale del *civis* munito dei tre *status* che lo rendono pienamente tale, padrone assoluto, secondo la *vulgata*, delle sue cose e della sua famiglia attraverso l’uso della *manus* – e del *rex* (di rilievo l’affermazione di Pomp. *l.s. enchir.* D. 1.2.2.1, *omniaque manu a regibus gubernabantur*), capo assoluto della *civitas*, affonda le proprie radici nella dottrina più risalente nel tempo, ponendo così le tre nozioni di proprietà – considerato volgarmente il *quid proprium* del *pater* – sovranità – a sua volta tratto distintivo del *rex* – e potere – comprensivo di entrambe le precedenti – in un comune paniere.

Per riassumere quanto sin qui detto: si intende nel presente lavoro sì adottare la prospettiva ‘genealogica’ proposta dalla dottrina più progressista, ma utilizzare questa per scopi più ‘classici’. Procedere per ‘rotture’, per ‘fratture’ significa, concretamente, valorizzare in ottica, appunto, ‘discontinuista’ ciò che nella storia muta e causa sconvolgimenti nel campo delle scienze, valorizzando pertanto il momento del cambiamento come vero motore non certo di una presunta evoluzione, propria di metodi ormai superati<sup>50</sup>, quanto di un cambiamento all’interno della stasi delle cose<sup>51</sup>; significa, inoltre, ‘contaminare’ tra loro le scienze stesse.

A ciò va tuttavia aggiunta una seconda operazione, questa sì, continuista: la raccolta, dalle macerie della frammentazione, che ancora sono rimaste e ancora parlano di un passato che è effettivamente trascorso ma che permane, anche solo come *imago* o ancor meno come *nomen*. Insomma, non vano è il recupero dei ‘Bruchstücke’ dei *primordia*, poiché essi «dovrebbero pur sempre essere riestrapolati» dal loro contesto, «onde evitare il rischio della dispersione o comunque dell’annacquamento, e poi, allo scopo di renderli meglio intelligibili e fruibili da chi pratici la scienza giuridica, riannodati intorno a fili che restituiscano il movimento della storia e dunque ricreino un’unità dinamica

---

13-14 giugno 2014), a cura di L. Vacca, Napoli, 2015, 4, secondo la quale la proprietà personale del cittadino romano fu la prima categoria giuridica della *civitas*.

<sup>50</sup> Cfr. F. ZUCCOTTI, *I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulle strutture dell’antico ordinamento quiritario*, in *RDR*, III, 2003, 3 ss.

<sup>51</sup> Si può avvertire una certa affinità metodologica con quanto dichiara G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 12 ss.

che difficilmente può collocarsi al di fuori della dimensione della continuità, finanche intesa come continuità nella discontinuità»<sup>52</sup>.

L'operazione in parola, che tuttavia va a sua volta intesa *cum grano salis*<sup>53</sup>, è necessaria onde evitare, come pur si è fatto<sup>54</sup>, di cadere nella tentazione di confondere la ricerca 'genealogica'<sup>55</sup>, che avanza per 'rotture', con l'esotismo<sup>56</sup>,

---

<sup>52</sup> L. GAROFALO, *Diritto*, cit., 233.

<sup>53</sup> Si v. infatti A. MANTELLO, *Ancora sulle smanie*, cit., 13, il quale traccia una differenza importante: «una cosa è dire che il senso della 'continuità' ... deve essere esso medesimo oggetto di valutazione e di ri-costruzione», mentre «altra cosa è sublimare questo senso della 'continuità' e farlo assurgere addirittura a canone esegetico ed interpretativo del processo storico». Così, «nel primo caso, s'è fuori da qualsiasi teleologismo interpretativo che conserva meccanicamente, se non meccanicisticamente, il passato al presente. Ogni segmento temporale viene visto, e soprattutto, compreso nelle sue peculiarità, fotogramma di una pellicola che deve essere visionata tutta pazientemente ... con la consapevolezza piena ed indiscussa che la 'lettura' di ciascun singolo elemento sia decisiva per ri-appropriarsi del complessivo racconto secondo le sue diacronie interne, ma anche (e naturalmente) secondo gli ineluttabili 'distorcimenti' soggettivi operati dalla sensibilità dell'operatore. Nel secondo caso, invece, la pellicola viene sottoposta ad una 'manipolazione' preventiva, dei fotogrammi si scelgono solo quelli che più sembrano funzionali ad un certo *thema demonstrandum* e su tali basi si proietta il racconto. Il 'distorcimento' dello spettatore si fonda su un altro, preventivo 'distorcimento' e a quel punto ... 'le jeux sont faits' in termini non proprio simili ai precedenti».

<sup>54</sup> Cfr. P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 42 ss.

<sup>55</sup> La ricerca genealogica, peraltro, non è aliena da un'operazione di recupero e non solo di sottolineatura delle 'rotture'. Secondo G. AGAMBEN, *Signatura rerum*, cit., 103, si può istituire un parallelismo con la ricerca dei contenuti rimossi dall'inconscio in psichiatria: «si tratta ... attraverso le meticolosità dell'inchiesta genealogica, di evocarne il fantasma, ma, insieme, di lavorarlo, di decostruirlo, di dettagliarlo fino a eroderlo progressivamente e fargli perdere il suo rango originario», per cui la 'regressione' archeologica «è ... elusiva: non tende, come in Freud, a ripristinare uno stato precedente, ma a decomporlo, a spostarlo, e, in ultima analisi, ad aggirarlo, per risalire non ai suoi contenuti, ma alle modalità, alle circostanze e ai momenti della scissione che, rimuovendoli, li ha costituiti come origine». Di più, secondo il filosofo, «solo a questo punto il passato non vissuto si rivela per ciò che era: contemporaneo al presente, e diventa in questo modo per la prima volta accessibile, si presenta come 'fonte'».

<sup>56</sup> Per esotismo si intende non, come crede P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 43 s., il frutto di una preordinata opera politica per cui «i diritti babilonese, egizio e siriano sono esotici, mentre il diritto romano non lo è, anche se risulta basato sulla schiavitù ed intriso di una grande quantità di aspetti magici», bensì una mera constatazione geografica che vede Roma al centro-sud dell'Europa. In ogni caso, non pare possa dire, nemmeno accogliendo il senso utilizzato da Monateri di 'esotico' quale 'altro', che «il diritto romano viene presentato senza dare rilievo all'esotismo e al carattere magico, mentre tale enfasi si trova nella descrizione dei costumi asiatici o africani» (59; sia permesso rimandare, onde fugare ogni dubbio rispetto all'approccio dello scrivente, a M. FALCON, *Paricidas esto. Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in *Sacertà*, cit., 191 ss.). Bene dice infatti, modificando in realtà non poco il proprio approccio ai problemi posti dal diritto romano, P.G. MONATERI, *Roma e l'Occidente*, cit., 214, affermando che, al punto d'incrocio tra diritto e mondo magico-religioso, «siamo in presenza di una 'soglia' ..., cioè di qualcosa che mette in comunicazione il diritto con altri ambiti, anche magico religiosi e sacrali», pur notando che «molti romanisti rifiutano tali soglie ancora in polemica con le tesi che furono del De Francisci, ma ormai le ragioni 'ideologiche' di tali polemiche

non di rado associato a una visione complottistica secondo la quale, tramite la «provata»<sup>57</sup> «grande menzogna del diritto romano»<sup>58</sup> si sarebbe imposta un'intera 'governance'<sup>59</sup> – per quel che la parola può significare in questo contesto – europea, scambiando per discontinuità delle supposte importazioni di tradizioni giuridiche che, per quanto ben possibili, non possono costituire il nucleo centrale del diritto romano<sup>60</sup>.

---

dovrebbero essere venute meno, e occorrerebbe poter analizzare nuovamente in modo spassionato il rapporto tra diritto e arcano, in quanto si tratta di un rapporto fondamentale per comprendere la stessa trasformazione del fatto in diritto come punto essenziale di qualsiasi analisi del giuridico, e che troverebbe proprio nel Diritto romano il suo più fertile terreno di prova e di analisi».

<sup>57</sup> Cfr. P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 72.

<sup>58</sup> P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 73. V. tuttavia l'approccio del tutto equilibrato di E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli, 1999 (rist. Bologna, 1937).

<sup>59</sup> P.G. MONATERI, *Gaio nero*, cit., 21.

<sup>60</sup> Per la confutazione di teorie di tal fatta, pare sufficiente rinviare a E. VOLTERRA, *Diritto*, cit., ove l'autore passa in rassegna le varie teorie (le stesse riprese dal Monateri) sul punto (il Volterra non viene citato dal Monateri, come nota anche G. SANTUCCI, *La scienza Gaia*, cit., 1090).

3. *Favole, leggende e verosimiglianze.*

Trattando degli inizi di Roma<sup>61</sup>, nei lavori degli storici è ancora comune lo scetticismo nei confronti delle versioni tradizionali della fondazione che sono state tramandate dalle fonti<sup>62</sup>: così, nel 2009, un eminente studioso quale Frank Kolb ha affermato che «die moderne Forschung hat seit dem 19. Jahrhundert ... freigelegt und gezeigt, daß sowohl das kanonische Gründungsdatum Roms (753 v. Chr.) als auch die sieben Könige und die sieben Hügel fiktiv sind»<sup>63</sup>.

A simili prospettive, naturalmente, si accompagnano quelle ricostruzioni che pongono assai in avanti la fondazione stessa di Roma: tra tutte, di particolare notorietà ha goduto quella offerta da un esponente della scuola scandinava, Einar Gjerstad – che si opponeva veementemente alla ricostruzione offerta dal Müller-Karpe<sup>64</sup> –, il quale pose la fondazione addirittura nel VI sec. a.C.<sup>65</sup>; anche tra i giuristi, c'è peraltro stato chi ha propeso per un deciso spostamento in avanti della fondazione<sup>66</sup> rispetto alle varie datazioni tradizionali<sup>67</sup>.

---

<sup>61</sup> Va sin d'ora notato che il problema ha radici lontane, che affondano sino al Vico: sul punto v. C. BARBAGALLO, *Il problema delle origini di Roma da Vico a noi*, Milano, 1926, e in generale su Vico e il diritto cfr. S. MAZZARINO, *Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, 1971, 9 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto: Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 83 ss.

<sup>62</sup> Le quali sono, come nota C. AMPOLO, *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti*, I, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, V.1, 2013, 220 s., assai numerose.

<sup>63</sup> F. KOLB, *Das antike Rom. Geschichte und Archäologie*, München, 2009, 8. Non è peraltro raro, nella dottrina tedesca, rinvenire simili ricostruzioni volte a svalutare il più recente dato archeologico: così anche M. RIEGER, *'Tribus' und Stadt. Die Entstehung der römischen Wahlbezirke im urbanen und mediterranen Kontext (ca. 750-450 v. Chr.)*, Göttingen, 2007, 25 e 614. V. pure D. BRIQUEL, *Le sillon du fondateur*, in *Histoire romaine*, I. *Des origines à Auguste*, sous la direction de F. Hinard, Paris, 2000, 21 ss.

<sup>64</sup> Cfr. H. MÜLLER-KARPE, *Vom Anfang Roms*, Heidelberg, 1959; ID., *Zur Stadtwerdung Roms*, Heidelberg, 1962. Per un resoconto sulla 'querelle' tra i due studiosi citati, v. A. MOMIGLIANO, *Sulla data dell'inizio della repubblica*, in *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Roma, 1966, 661 ss.

<sup>65</sup> Cfr. E. GJERSTAD, *Early Rome*, IV. *Historical Survey*, Lund, 1973, 83 ss., autorevolmente definito da A. MOMIGLIANO, *An Interim Report on the Origins of Rome*, in *Terzo contributo*, II, cit., 546, un «epoch-making work», la cui opera, tuttavia, come afferma C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 247, «è ancora uno strumento prezioso anche se le sue cronologie, la classificazione del materiale ceramico e la sua ricostruzione storica sono state superate».

<sup>66</sup> V. per esempio G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Napoli, 1995, 23 s.

<sup>67</sup> Ossia l'814 a.C. per Timeo, il 748 a.C. per Fabio Pittore, il 728 a.C. per Cincio Alimento, il 753 a.C. per Varrone.

In verità, la dottrina otto-novecentesca ha solo creduto di confutare ciò che poi, alla prova dei fatti, si è dimostrato storicamente vero o, per lo meno, del tutto verosimile, cioè che il racconto relativo alla fondazione di Roma, «al di là della ovvia incredibilità dei tanti particolari di cui esso è intessuto»<sup>68</sup>, va ritenuto fondato in una storia autentica, seppur tutta da intravedere tra le maglie della narrazione mitica. È vero infatti che «crescono sempre più i dati della tradizione che trovano riscontro documentale e si diffonde con essi la convinzione che sia necessario cambiare atteggiamento, riconoscendo al dato tradizionale, al di là delle pur innegabili deformazioni (consapevoli e inconsapevoli) che esso ebbe a subire, una adeguata rilevanza scientifica»<sup>69</sup>: il che non significa, com'è evidente, andare verso la fiducia cieca nelle fonti della tradizione letteraria<sup>70</sup>, ma prendere atto che esse risultano pienamente utilizzabili quale supporto a una ricerca connotata dal carattere scientifico<sup>71</sup>.

In particolare, una ricostruzione che voglia, oggi, confrontarsi apertamente con le discipline liminari – ovviamente dal punto di vista del giurista – al diritto, non può fare a meno, secondo un imprescindibile insegnamento ormai fortunatamente non più d'avanguardia<sup>72</sup>, delle fondamentali scoperte archeologiche, e in modo specifico, per l'oggi, di quelle operate da Andrea Carandini durante gli anni '90 del secolo scorso – il ritrovamento delle mura

---

<sup>68</sup> P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli, 2010, 4.

<sup>69</sup> P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto*, cit., 5; così pure G. GILBERTI, *Elementi di storia del diritto romano*, I. *Il regno e la repubblica*, Torino, 1993, 31 s. Ciò, come ricorda M. PALLOTTINO, *Le origini di Roma*, cit., 217, già dopo i primi riscontri archeologici rinvenuti da Romanelli e Puglisi dopo il 1948, ha fatto «presa immediata sulla opinione degli studiosi (oltretutto sulla immaginazione di tutti gli uomini colti) attraverso una sorta di 'giudizio di buon senso', tale da imporsi anche di contro alle eventuali singole obiezioni, più o meno sottili, della critica specializzata».

<sup>70</sup> Cfr. A. CARANDINI, *Della fondazione di Roma. Considerazioni di un archeologo*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 9, nonché il duro attacco, rivolto proprio all'indirizzo dell'archeologo, di C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 217; atteggiamento più cauto tiene G. POMA, *Le istituzioni politiche nel mondo romano*, Bologna, 2002, 19. In tema cfr. A. MOMIGLIANO, *La questione delle origini di Roma*, in *Terzo contributo*, II, cit., 599 ss.

<sup>71</sup> Cfr. F. LUCREZI, *Il furto di terra e di animali in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, VII, Torino, 2015, 2 s., il quale afferma che «le ardite teorie di Johann Jakob Bachofen ..., secondo cui sarebbe esistita un'epoca di 'poliandria, nella quale ci sarebbero stati tanti mariti per una sola moglie, e la libertà sessuale sarebbe stata negata ai maschi e concessa alle donne, appartengono esclusivamente al terreno affascinante del mito, non certo a quello della storia».

<sup>72</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *'Primordia civitatis'*, Romae, 1959, 107 ss.

del Palatino<sup>73</sup> sopra tutte – che, nelle parole dello stesso poliedrico archeologo, «implicano un radicale ripensamento riguardo alle origini di Roma», giacché «tutti gli elementi fondamentali di una città-stato esistono già dal secondo quarto/metà dell’VIII secolo a.C., per cui non si varcano i limiti della prima età regia, finora erroneamente ritenuta precedere l’età urbana»<sup>74</sup>.

Naturalmente – e scendendo immediatamente *in medias res* –, i dati dell’archeologia vanno presi *cum grano salis*: alcune delle interpretazioni proposte dal Carandini sono state oggetto, infatti, di durissime critiche, in particolare ad opera di Carmine Ampolo il quale, in un proprio recente saggio, sferra un’amplissima critica alle tesi dell’archeologo<sup>75</sup>. Uno dei temi principali del dissenso – e certamente quello più rilevante ai fini del lavoro che si sta svolgendo – riguarda il fatto che, secondo l’Ampolo, dato il rinvenimento di alcuni corredi tombali assieme alla presunta cinta muraria – segno della costituzione di un agglomerato cittadino unitario –, sarebbe impossibile che essa fosse, appunto, volta a fungere a limite di una *civitas*, poiché «compromessa in base a quel che ci è noto del diritto sepolcrale dei Romani, almeno in parte risalente ad età arcaica», ossia «la netta contrapposizione tra mura considerate *locus sanctus* e tombe che erano invece *locus religiosus*»<sup>76</sup>, richiamandosi a due distinte norme: quella scolpita in Tab. 10.1<sup>77</sup> e quella, ben più tarda, della *lex coloniae Genetivae Iuliae* del 44 a.C.<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. A. CARANDINI - P. CARAFA, ‘Palatium’ e ‘Sacra via’, I. *Prima delle mura, l’età delle mure e le case arcaiche*, in BA, XXXI-XXXIII, 1995, 31 ss.; A. GUIDI, *The Emergence of the States in Central and Northern Italy*, in *ActaArch*, LXIX, 1998, 139 ss.; A. CARANDINI, *Le mura di Roma, nuova fonte sulla Roma di età regia*, in BA, XVI-XVIII, 1992, 1 ss.; R. PERONI, *Formazione e sviluppo dei centri protourbani medio-tirrenici*, in *Roma. Romolo*, cit., 26 ss. *Contra*: A.M. BIETTI SESTIERI, *L’archeologia processuale in Italia, o l’impossibilità di essere normali*, in *Archeologia teorica. X Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia. Certosa di Pontignano (Siena), 9-14 agosto 1999*, a cura di N. Terrenato, Firenze, 2000, 216 ss.; J. MARTINEZ PINNA, *Los Reyes de Roma entre la leyenda y la historia*, in *Gerion*, XIX, 2001, 700; T.P. WISEMAN, *Rec. ad A. CARANDINI, La nascita di Roma*, cit., in *JRS*, XC, 212 ss.; J. POU CET, *La fondation de Rome: croyants et agnostiques*, in *Latomus*, LIII, 1994, 95 ss.; A. FRASCHETTI, *Romolo*, cit., 67 s.; C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 217 ss. I ritrovamenti del Carandini hanno avvalorato le congetture già avanzate, a suo tempo, da H. MÜLLER-KARPE, *Zur Stadtwerdung*, cit., 61 s., il quale data all’VII sec. a.C.

<sup>74</sup> A. CARANDINI, *Introduzione*, cit., XLV.

<sup>75</sup> Cfr. C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 217 ss.

<sup>76</sup> C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 254.

<sup>77</sup> Tab. 10.1: *ominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*.

<sup>78</sup> CIL I<sup>2</sup>.594. Sulla normativa v. A.R. JUREWICZ, *La ‘lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis’ – rassegna della materia. Gli organi della colonia*, in *RIDA*, LIV, 2007, 293 ss. Va peraltro sottolineato che, dalle fonti – e in particolare da *Serv. Aen.* 11.206 e *Isid. etym.* 15.11.1 – emerge un’abituale violazione del divieto, che lo porta a essere periodicamente ribadito (su

Il Carandini, dal canto suo, ha in varie sedi ipotizzato che tale presenza fosse dovuta a dei sacrifici di fondazione<sup>79</sup>, cosa del resto credibile alla luce dei possibili spargimenti di sangue richiesti per la *firmitas* delle mura, come si vedrà oltre: secondo l'Ampolo, tuttavia, ciò sarebbe un'aggiunta dell'archeologo al proprio nucleo ricostruttivo originario, volta per giunta proprio a superare una critica a suo tempo sollevata dallo storico<sup>80</sup>.

Ora, le censure mosse dallo studioso si prestano, sotto più di un profilo, ad alcune osservazioni. Prima di tutto, è bene tenere presente che le testimonianze invocate dall'Ampolo risultano distare molti anni dai fatti romulei: secondo la cronologia di Müller-Karpe, accolta anche dall'Ampolo<sup>81</sup> e non diversa da quella del Carandini, si avrebbero circa trecento anni di distanza. Il divieto decenvirale, come noto, si applica *intra urbem*<sup>82</sup> (la quale peraltro era proprio in quel momento in fondazione: mancherebbe pertanto già di per sé un presupposto applicativo della fattispecie), ma esso riguarda uno stadio assai avanzato del diritto romano, che non può in alcun modo essere considerato automaticamente valido per il momento della fondazione<sup>83</sup>: anzi, un'autorevole posizione dottrinale reputa proprio il versetto duodecimtabulare sopra citato la prova del fatto che «l'uso di seppellire i morti nell'abitato durava ancora nell'età delle XII Tavole, che hanno sentito il bisogno di proibirlo»<sup>84</sup>. Al di là di ciò, come si vedrà meglio oltre, non è detto che al momento della nascita della città il solco dovesse essere considerato, ancora, *sanctus: in primis* perché avrebbe potuto non essere ancora considerato un muro vero e proprio, e inoltre perché è Romolo stesso, con l'uccisione di Remo, a emanare la norma inerente

---

ciò cfr. J. STROSZECK, *Il divieto di sepoltura entro il 'pomerium' e la datazione del sarcofago di 'Tulius Achilleus'*, in *MEP*, IV.5, 2001, 107 s.

<sup>79</sup> V. tra queste A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750 - 700/675 a.C.)*, Torino, 2006, 294.

<sup>80</sup> Cfr. C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 254 s.

<sup>81</sup> Cfr. C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 248.

<sup>82</sup> Cfr. A. PALMA, voce *'Sepolcro e sepoltura'* (*dir. rom.*), in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 2.

<sup>83</sup> Si potrebbe anzi congetturare, dall'iscrizione posta sotto il *lapis niger* – riportata a *CIL* I<sup>2</sup>.2.367 –, che la difesa dei *loci religiosi* fosse in un primo momento assicurata tramite la sacertà del violatore: v., sul punto, S. MAZZARINO, *Dalla monarchia*, cit., 214.

<sup>84</sup> Così F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1951, 37; cfr. altresì H. MÜLLER-KARPE, *Zur Stastwerdung*, cit., 39: «Wenn vom 8. J h. an dort keine Erwachsenen und Jugendlichen mehr bestattet wurden, so geschah das nicht, weil das Gelände als Bauplatz benötigt worden wäre, sondern offensichtlich, weil bestimmte Gesetze kommunal-sakraler Art damals herrschend geworden waren, nach denen das Bestatten an dieser Stelle untersagt war».

alla cinta della città. Va notato ulteriormente, peraltro, che il *locus religiosus*<sup>85</sup> è tale al fine di ospitare gli dèi Mani<sup>86</sup>, ma il sito di fondazione, prima della stessa, doveva essere *effatus* e *liberatus* (v. ancora oltre): quindi, anche dagli dèi Mani.

Possiamo pertanto, pur con cautela e non con una certezza del tutto impropria nel settore in cui ci si va addentrando, procedere prendendo come assunto la fondazione nella datazione tradizionale, basandoci anche ritrovamenti effettuati dal Carandini.

Per quanto riguarda il diritto romano, com'è stato sottolineato, ormai alcuni anni fa, dallo Zuccotti<sup>87</sup>, nella letteratura manca – malgrado proprio quella molteplicità delle scoperte archeologiche in aperta contraddizione con alcune delle principali ipotesi in materia di *origo civitatis* – un ripensamento generale della strutturazione della comunità romana nel suo dipanarsi primigenio: ciò è facilmente comprensibile, se si pensa che le origini narrate dai romani paiono spesso agli studiosi «come una stratificazione sconvolta, rielaborata e ideologizzata di miti indigeni e di leggende greche»<sup>88</sup>, facendo rifuggire da ricostruzioni vertenti non su singoli aspetti, ma sull'ordinamento arcaico globalmente inteso.

L'affacciarsi alle scoperte archeologiche con fiducia e trasporre quest'ultima sulle fonti che vengono via via avvalorate, tuttavia, non significa per nulla credere ingenuamente che Roma sia nata dal nulla tramite un atto isolato: al contrario, vuol dire inserirla nel suo contesto originario, obliterando gli elementi storicamente inaccettabili – come appunto la *creatio ex nihilo*, che

---

<sup>85</sup> Si potrebbero aggiungere, peraltro, altre due notazioni. La prima è che, secondo Gai 2.6, *religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat*: ciò sta a significare, come nota G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose. Con una 'nota di lettura' di Filippo Gallo*, in *RDR*, I, 2001, 22, che «il terreno deve essere privato ed il seppellimento deve essere operato dall'esclusivo proprietario o da altri col suo assenso, in quanto spetta a lui, come erede o ad altro titolo, di curare il seppellimento del defunto», e nella situazione delle origini il terreno non avrebbe certamente potuto dirsi pubblico o privato. La seconda riguarda il fatto che, non essendovi prima della fondazione una *civitas*, non si poteva nemmeno distinguere tra cittadini e stranieri, se è vero quanto afferma ancora G. GROSSO, *Corso*, cit., 23, e cioè che «in origine non doveva essere religiosa la sepoltura dello straniero (il che deriva dal carattere nazionale del culto nella religione antica); questa differenza tra cittadini e stranieri andò però scomparendo e la limitazione rimase per i nemici (Paul. D. 47.12.4)», risulta altresì evidente che la sepoltura non poteva così risultare religiosa né veicolo di *pollutio*.

<sup>86</sup> Cfr. M.G. ZOZ, *Riflessioni in tema di 'res publicae'*, Torino, 1999, 30.

<sup>87</sup> Cfr. F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 3 s.

<sup>88</sup> Cfr. A. CARANDINI, *La nascita di Roma. Dèi, lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Milano, 2010, 85.

ignora per esempio l'esistenza del *Septimonium*<sup>89</sup> quale primitivo agglomerato della realtà pre-urbana (seguita a quella proto-urbana<sup>90</sup>), successivamente ricollegatosi al primo agglomerato romuleo-numano<sup>91</sup> –, ma mantenendo il nucleo che possa essere considerato fededegno, evitando di proiettare semplicisticamente gli eventi sui quali le fonti non sono certe o univoche in un'epoca immemorabile e impenetrabile, salvagente di ogni incertezza<sup>92</sup>.

È bene premettere alla concreta analisi alcune note riguardo all'approccio che si intende adottare, attraverso l'esempio del racconto relativo al concepimento dei due fratelli, Romolo e Remo<sup>93</sup>.

Tre sono le versioni affastellate nelle fonti<sup>94</sup>, delle quali, talvolta, rende edotti il medesimo autore – come Plutarco, che appunto dà conto di tutte le varianti. Rea Silvia (Ilia), figlia di Numitore ucciso dal fratello Amulio, divenuta sacerdotessa Vestale per volontà di quest'ultimo al fine di evitare una pericolosa discendenza, rimane tuttavia incinta, e diverrà la madre di Romolo e Remo: come il concepimento sia avvenuto è per l'appunto oggetto di racconti differenti. Secondo una prima versione, Ilia sarebbe stata violentata da Marte presso una fonte d'acqua, dove si stava recando in ottemperanza alle prescrizioni cui le Vestali dovevano uniformarsi; stando a una seconda – che in realtà è a sua volta biforcata – l'autore sarebbe stato un soggetto non meglio specificato o lo stesso zio della Vestale, Amulio, cosicché Silvia avrebbe, a copertura del misfatto e per nobilitare la prole, inventato la storia relativa a Marte<sup>95</sup>; infine – ed è la seconda biforcazione –, si narra pure della misteriosa comparsa, presso la casa di Tarchezio re degli Albani 'ingiusto e crudele', di un membro maschile all'interno di un focolare. Consultato un oracolo, il monarca sarebbe stato consigliato di far accoppiare una vergine con l'apparizione,

---

<sup>89</sup> Cfr. A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 50; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 480; M. PALLOTTINO, *Origini e storia primitiva di Roma*, Milano, 1993, 140 ss.

<sup>90</sup> Terminologia ripresa, in verità, da precedenti studiosi: cfr. infatti R. PERONI, *Le fasi preurbane della fine dell'età del bronzo e dell'inizio dell'età del ferro*, in *Civiltà del Lazio primitivo. Palazzo delle esposizioni*, Roma, 1976, 19 ss. e G. COLONNA, *Le fasi protourbane dell'età del ferro dal IX al VII secolo a.C.*, in *Civiltà*, cit., 25 ss.

<sup>91</sup> Cfr. A. CARANDINI, *Remo*, cit., 126 s.

<sup>92</sup> Cfr. A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 50.

<sup>93</sup> Una precisa cernita delle fonti disponibile è rinvenibile in A. CARANDINI (a cura di), *La leggenda di Roma*, cit., 1 ss.

<sup>94</sup> Cfr. [Auct.] *orig.* 20.1; *vir. ill.* 1.1; *Cic. rep.* 2.2.4; *Dion. Hal.* 1.77.1-2; *Ov. fasti* 3.11-24, 4.55-56; *Quint. inst.* 3.7.5; *Staz. silv.* 1.2.242-243; *Plut. par. min.* 314f (ed. Bernardakis); *Plut. fort. Rom.* 320 a-b (ed. Bernardakis); *Flor.* 1.1.1; *App.* 1a.6; *Iust.* 43.2.3; *Serv. Aen.* 1.273; [Auct.] *ant. pal.* 3.19.1-2.

<sup>95</sup> Cfr. [Auct.] *orig.* 19.5; *Dion. Hal.* 1.77.1; *Liv.* 1.4.2; *Plut. Rom.* 4.2; *Aug. civ.* 18.2.1; *Zonar.* 7.1; [Isid.] *hist.* 3.

poiché il figlio di quella unione si sarebbe distinto per forza e fortuna, divenendo estremamente famoso. Tarchezio volle così che una delle sue figlie divenisse la madre di tale eroe, ma ella, del tutto contrariata, mandò in proprio luogo una schiava. Condannatele entrambe a morte per quanto accaduto, ma non potendo dar seguito ai propri intendimenti per ordine di Vesta, Tarchezio impose a entrambe di tessere una tela: alla fine del lavoro, sia la figlia sia la schiava avrebbero potuto sposarsi. Esso, tuttavia, non finì mai, perché il re ordinò di disfare durante la notte quanto le due donne filavano di giorno. Nati infine i gemelli, Tarchezio diede ordine di ucciderli, e l'episodio finisce qui<sup>96</sup>.

Le tre versioni del mito appena riportate possono fungere da paradigma per l'elaborazione delle versioni relative alla fondazione di Roma<sup>97</sup>: si tratta insomma di individuare il meccanismo che ha formato la 'memoria culturale'<sup>98</sup>.

In particolare, nelle tre 'Darstellungen' ricorre quale mitologema<sup>99</sup> costante una nascita problematica e almeno in parte<sup>100</sup> illegittima, anche nel caso in cui il padre sia una divinità. Soprattutto nella seconda versione, a parere di chi

---

<sup>96</sup> Cfr. Plut. *Rom.* 2.4-6.

<sup>97</sup> Come nota V. FABRIZI, *Mores veteresque novosque: rappresentazioni del passato e del presente di Roma negli 'Annales' di Ennio*, Pisa, 2012, 73, «racconti di fondazione sono conosciuti praticamente per tutte le città greche dell'antichità, e spesso assumono un ruolo centrale anche nella costruzione dell'identità storica e politica dei popoli che le abitano». Sul punto si diffonde altresì A. CARANDINI, 'Pagi', 'curiae' e 'populus Romanus Quiritesque', in «*Rome des quartiers*». *Des 'vici' aux rioni. Cadres institutionnels, pratiques sociales, et requalifications entre Antiquité et époque moderne. Actes du colloque international de la Sorbonne (20-21 mai 2005) organisé par Institutions et Mentalités (EA3548), l'EHESS (UM 8558), l'UMR 5189 (HiSoma-MOM - Antenne de Tours / Université Lumière Lyon 2)*, sous la direction de M. Royo, É. Hubert et A. Bérenger, Paris, 2008, 11 ss. (ora in A. CARANDINI, *Remo*, cit., 117 ss., da cui si cita nelle prosime note). Sulle varie versioni di fondazione v. altresì M.C. MARTINI, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al 'cosmo' romano*, Bruxelles, 2004, 34 ss.

<sup>98</sup> Cfr. J. ASSMANN, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Torino, 1997, 1 ss.; A. CARANDINI, *La 'memoria culturale' secondo Jan Assmann*, in *La nascita*, cit., 637 ss.; V. FABRIZI, 'Mores', cit., 73, la quale afferma che «la fondazione di una città o del primo nucleo materiale di una comunità statale rappresenta spesso un momento dotato di un forte significato simbolico nella memoria culturale dei suoi membri». Per i problemi specifici posti dagli inizi di Roma, cfr. H.J. KRÄMER, *Die Sage von Romulus und Remus in der lateinischen Literatur*, in 'Synusia'. *Festgabe für W. Schadewald*, hrsg. von K. Gaiser und H. Flasher, Pfullingen, 1965, 355.

<sup>99</sup> Cfr. C.G. JUNG - K. KERÉNYI, *Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia*, Torino, 2012. V. pure A. CARANDINI, *Introduzione*, cit., XVIII, secondo il quale «ogni racconto mitico è più povero della totalità delle varianti in cui si manifesta; quindi, per intendere un mito nei suoi diversi temi, avvenimenti e personaggi, occorre conoscere e comparare il maggior numero di varianti che lo riguardano».

<sup>100</sup> Non necessariamente del tutto perché, come nota A. CARANDINI, *Introduzione*, cit., XXII, «Rea ... resta incinta, sebbene non sia incesta, cioè impura: infatti non si è unita a un uomo ma a un dio».

scrive, emerge un'idea dell'andamento dei fatti<sup>101</sup>. La filiazione da Marte<sup>102</sup>, com'è evidente, funge da copertura per degli accadimenti certamente meno commendevoli<sup>103</sup> nell'ottica antica, che poco onore avrebbero fatto alle origini dell'Urbe.

Ora, per ammettere la chiara matrice mitica di alcuni degli accadimenti che hanno portato alla fondazione, non è tuttavia giocoforza rifiutare interamente il racconto tradizionale. Necessario è, insomma, distillare l'elemento munito della verosimiglianza – quello che, come afferma il Carandini, «trae occasione

---

<sup>101</sup> Va infatti tenuto a mente che i miti e le leggende si differenziano dalle favole, in quanto «la leggenda appare come un racconto irreali e al tempo stesso vero, essendo essa stessa un prodotto storico, che si è avvalso di elementi vitali del suo tempo anche se rimodellati in immagini»; tanto che essa «è caratterizzata dalla perdita della qualità reale e storica delle cose, ma la trasformazione leggendaria può essere ricostruita nel suo generarsi ... per cui può essere percorsa all'indietro, dalla fantasia alla realtà» (così A. CARANDINI, *Introduzione*, in *La leggenda di Roma*, I. *Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città*, Milano, 2010, XV).

<sup>102</sup> Come notano J.N. BREMMER - N.M. HORSFALL, *Roman Myth and Mythography*, London, 1987, 28, «at first sight, the fatherhood of Mars ... looks like a recent invention, since it is well known that early Roman religion was aniconic». Tuttavia, «this does not necessarily imply that early Rome also lacked anthropomorphic gods, although this conclusion has often been drawn», e «Mars stands clearly against such an inference». Ciò è infatti evidenziato dalla presenza della figura di Marte nel *carmen arvale*. V., tuttavia, le considerazioni di E. GABBA, *Dionigi, Varrone e la religione senza miti*, in *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, 180, il quale, trattando del racconto che Dionigi di Alicarnasso fa della storia di Roma, afferma che la riflessione dello storico «ci offre il primo e quasi unico esempio che nell'età antica ci si era accorti che la religione romana era in sostanza priva di mitologia», circostanza che L.R. TAYLOR, *Aniconic Worship among the Early Romans*, in *Classical Studies in Honor of J.C. Rolfe*, Philadelphia, 1931, 305 ss. riporta al ripudio delle immagini divine proprio della prima religiosità romana. V. tuttavia la condivisibile critica di A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 40 ss., il quale afferma che «i Latini e i Romani finirebbero in tal modo per essere gli unici popoli a non aver conosciuto miti all'alba della loro civiltà: un risultato insoddisfacente, francamente improbabile se si hanno in mente le altre realtà del mondo»; in particolare, sulle prove dell'antichità del culto di Marte v. 46 ss. Di conseguenza, il Carandini trae la conclusione dell'antichità e originarietà del culto di Marte, suffragati dal dato archeologico, giacché «a Roma i culti di Marte e di *Ops*, prima che nella *regia* arcaica ai piedi del *Palatium* lungo la Sacra via, dovettero essere stati accolti sul *Cermalus* ... in relazione alla capanna del capo dell'insediamento che aveva preceduto Roma ... ed anche in relazione alla capanna di Romolo ... una grande capanna è attestata sul Cermalo fin dal IX secolo, nell'identico luogo dove sorgerà il complesso di capanne dell'VIII secolo e poi in età medio-repubblicana un monumento commemorante probabilmente la fossa di fondazione romulea e la casa di Romolo» (59).

<sup>103</sup> Si v. infatti G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli, 1995, 73, ove l'autore afferma: «l'episodio adombra una vera e propria relazione endogamica», e la proibizione di tale pratica «appare ben salda nell'antico diritto», come risulta da Gai 1.62: *Fratris filiam uxorem ducere licet: Idque primum in usum uenit, cum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset: Sororis vero filiam uxorem ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus significantur.*

e nutrimento dalla storia»<sup>104</sup> – essenziale perché esso possa prendersi – se non come dato storico *stricto sensu* – per lo meno come indicatore di un motivo, di un accadimento possibile<sup>105</sup>. Questo, difatti, può fungere da fondamento per la ri-costruzione della storia, innestandovi i dati che emergono dalle fonti storicamente attendibili, siano esse di carattere giuridico, letterario, archeologico o di altro genere. Tale metodo, guidato dall’osservazione di ogni tipo di fonte e della ‘verosimiglianza’<sup>106</sup> – qualcosa di non dissimile alla ricerca delle «verità logiche» della quale parla Carandini<sup>107</sup> – del racconto tradizionale (o almeno di alcuni suoi lacerti), pare l’unica vera guida nel tempo più arcaico, e sarà qui, quando necessario, adottato.

---

<sup>104</sup> A. CARANDINI, *Introduzione*, cit., XV.

<sup>105</sup> Scrive A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 8, che il contesto del mito consiste in una «promiscuità integrale tra fatti materiali semplici e fantasie complesse».

<sup>106</sup> V. pure A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 25.

<sup>107</sup> Cfr. A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 19.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

4. *Fondazione della 'civitas': il tempo di Romolo.*

Seppur per parte degli storici puri il dato dell'effettiva esistenza dei personaggi mitici sia puramente secondario<sup>108</sup>, per il presente studio non lo è né può esserlo. Avendo infatti ad obiettivo la chiarificazione dei molteplici aspetti comuni tra i cdd. 'diritto privato' e 'diritto pubblico' nella Roma arcaica nell'arco di tempo che va dalla monarchia alla repubblica – e non, come i lavori citati, 'tendenze culturali antiche' quando non addirittura 'antropologie storiche del mondo antico'<sup>109</sup> –, il fattore mitico dev'essere depurato e poggiare, di conseguenza, su fondamenti storici per lo meno plausibili.

L'idea che Romolo – e così altri personaggi 'mitizzati' – sia realmente esistito è ormai un dato accettato da più parti. Sotto un primo profilo, infatti, si danno molteplici esempi di personaggi storicamente esistiti che hanno subito una 'eroizzazione', anche in vita: ad esempio, come ha notato Timothy J. Cornell, così fu per Ciro il Grande o lo stesso settimo re di Roma Servio Tullio, ma pure Agatocle, Tolemeo Soter, Ardashir e Gregorio Magno<sup>110</sup>. Vi è anche chi, come l'Ampolo, ritiene che Romolo possa essere esistito storicamente, ma che certamente egli non abbia fondato Roma<sup>111</sup>. Obiezioni a simile ricostruzione sono state efficacemente elevate dal Carandini. Secondo quest'ultimo, difatti, fondamentale per spiegare l'economia della morte di Remo – che lo stesso Ampolo riconosce come dato antichissimo e autenticamente romano – è proprio l'opposizione creatasi con Romolo alla fondazione della città<sup>112</sup>. Tutto ciò senza contare che i più recenti studi

---

<sup>108</sup> Cfr. infatti le plurime dichiarazioni in tal senso: A. FRASCHETTI, *Romolo il fondatore*, Bari, 2002, VII; A. BRELICH, *Gli eroi greci. Un problema storico-religioso*, Roma, 1958, 314 ss.

<sup>109</sup> Cfr. A. FRASCHETTI, *Romolo*, cit., VII.

<sup>110</sup> Cfr. T.J. CORNELL, *La leggenda della nascita di Roma*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 47.

<sup>111</sup> Cfr. C. AMPOLO, *Introduzione*, in *Plutarco. Le vite di Teseo e Romolo*, Milano, 1988, XXXIX.

<sup>112</sup> Cfr. A. CARANDINI, *Introduzione*, cit., XLIII.

linguistici portano a ritenere non più, come un tempo, che il nome di Romolo derivi da Roma<sup>113</sup>, bensì esattamente il contrario<sup>114</sup>.

Del resto, parlando di ‘fondazione’ di Roma – «avvenimento che sembra interpersi tra mondo mitico e mondo reale»<sup>115</sup> – ci si rifà evidentemente alla versione *vulgata* secondo la quale Romolo creò la città e *haec quidem perceleriter confecit*<sup>116</sup>: ciò che va contro alla maggioranza delle ricostruzioni susseguites sul punto, che ritiene invece la nascita – e non fondazione – di Roma il «frutto di un processo lungo e complesso, che si inserisce nelle grandi trasformazioni avvenute nell’Italia tirrenica e più in generale nel mondo mediterraneo fino alla seconda metà del settimo secolo, quando si realizzò l’idea di città-stato e quando questa idea è documentabile archeologicamente sul suolo stesso di Roma»<sup>117</sup>.

Com’è stato notato, oggi «si tende ormai a dare come aspetto incontrovertibile se non pressoché scontato che Roma non nasca certo *ex nihilo*, ma si sviluppi invece sulla base di una precedente civiltà altresì giuridica»<sup>118</sup>, in un lento processo, questo sì, ma che tuttavia non esclude un vero e proprio fondatore, lasciando spazio ad una ‘soglia’ – ove si colloca,

---

<sup>113</sup> Cfr. G. DIÓSDI, *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest, 1970, 35; A. BERNARDI, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, in *Storia di Roma*, I. *Roma in Italia*, Torino, 1988, 186 ss.; P.M. MARTIN, *L’idée de royauté à Rome*, I. *De la Rome royale au consensus républicain*, Clermont-Ferrand, 1982, 237 s.; A. GRANDAZZI, *La fondation de Rome. Reflexion sur l’histoire*, Paris, 1991, 228; M. PALLOTTINO, *Origini*, cit., 21; T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC)*, London - New York, 1995, 70; ID., *La leggenda*, cit., 47; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998, 63; ID., *La rivoluzione della plebe*, in *Studi di diritto costituzionale romano*, I, Napoli, 2008, 41 s.; A. MASTROCINQUE, *Romolo alla luce delle nuove scoperte*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 51; D. BRIQUEL, *Le sillon du fondateur*, in *Histoire romaine*, I. *Des origine à Auguste*, Paris, 2000, 19; D. BRIQUEL, *Le sillon*, cit., 19; A.L. PROSDOCIMI, *Note sull’onomastica di Roma e dell’Italia antica*, in *L’onomastica dell’Italia antica: aspetti linguistici, storici, culturali, tipologici e classificatori*, a cura di P. Poccetti, Roma, 2009, 146 ss.; C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership and ‘Heredium’*, in *RIDA*, LVII, 2010, 54; E. BIANCHI, *Il ‘rex sacrorum’ a Roma e nell’Italia antica*, Milano, 2010, 4.

<sup>114</sup> Cfr. C. DE SIMONE, *Considerazioni sul nome di Romolo*, in *‘Palatium’ e ‘Sacra via’*, cit., 31 ss.; ID., *Il nome di Romolo*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 31 s.; ID., *I nomi di Romolo e Remo come etruschi*, in *La leggenda*, I, cit., 455 ss.; J.N. LAMBERT, *Les origines de Rome à la lumière du droit comparé: ‘Romulus’*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano, 1956, 353; R. LAURENDI, *‘Leges regiae’*, cit., 41 s.

<sup>115</sup> A. CARANDINI, *Introduzione*, cit., XIV.

<sup>116</sup> *Cic. rep.* 2.7.12.

<sup>117</sup> C. AMPOLO, *Introduzione*, cit., XXXVIII.

<sup>118</sup> F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 1.

appunto, la fondazione – prima della quale l'Urbe non esisteva, e dopo la quale essa invece era nata<sup>119</sup>.

L'ipotesi è tanto più rafforzata ricordando che, in un'età così arcaica, proprio l'istituzione di un pur nuovo assetto politico-territoriale avveniva tipicamente su un suolo già di per sé occupato dagli uomini e dai loro spiriti, cosicché «ogni fondazione era considerata una violenza fatta agli spiriti dei luoghi, che avevano precedentemente stabilito un diverso assetto delle contrade ed un'altra organizzazione della comunità, per cui bisognava neutralizzarne la vendetta e ottenerne il consenso indennizzando quegli spiriti con sacrifici»<sup>120</sup>.

A conferma di tali congetture stanno i riscontri archeologici. Sulla base di questi, infatti, risulta ormai altamente credibile che la nascita di Roma sia passata attraverso le due fasi 'pre-urbana' – affondata nella narrazione mitica dell'età preromulea – e 'proto-urbana' – testimoniata in gran parte da una corretta interpretazione del *Septimontium* –, approdando infine, tramite la fondazione, al momento urbano<sup>121</sup>.

Per tale motivo è stato possibile, di recente, evidenziare che «mancava fino ad ora nella documentazione archeologica relativa al sito di Roma un segno ... tangibile, vistoso ed emblematico di discontinuità, per cui la critica storica più accreditata trovava in ciò un conforto nel considerare esclusivamente mitica la figura del fondatore e l'atto della fondazione e nell'interpretare la prima età regia alla stregua del precedente periodo proto-urbano», allo stato attuale, «data la presenza delle mura palatine in una zona già da tempo priva di necropoli e ormai anche di abitato»<sup>122</sup>, l'archeologia non offre più appoggio a teorie che svalutino in modo assoluto la tradizione<sup>123</sup>.

Per quanto riguarda la conformazione della Roma più antica viene in considerazione il *pagus*<sup>124</sup>, considerato da più parti ente territoriale preesistente

---

<sup>119</sup> V. le considerazioni di P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. 'Mundus', 'templum', 'urbs', 'agere' 'Latium', Italia*, in ANRW, II.16, Berlin - New York, 1978, 490.

<sup>120</sup> A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 410.

<sup>121</sup> Cfr. R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 44 ss.; P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1968, 33 ss.; A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 35 ss.

<sup>122</sup> A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 493 s.; v. pure T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 48 ss.

<sup>123</sup> Sulle critiche che hanno investito la scoperta delle mura cfr. A. CARANDINI, *Remo*, cit., 445 ss. Per una bibliografia sulle ricerche precedenti v. M. PALLOTTINO, *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in *Saggi*, I, cit., 278 ss.

<sup>124</sup> Molte sono, in verità, le tesi che si sono susseguite sulla consistenza dei *pagi*: per un ragguglio cfr. A. CARANDINI, *Remo*, cit., 117 ss.

a Roma – specificamente delimitato<sup>125</sup> – e proprio della *gens*<sup>126</sup>, secondo i sostenitori della sua preesistenza alla *civitas*; all'interno dei *pagi* sarebbe poi stata presente l'ulteriore partizione dei *vici*<sup>127</sup>. Si deve tuttavia intendersi: la concezione offerta dal De Francisci – e ripresa variamente dall'Ampolo<sup>128</sup> e dal Frascetti<sup>129</sup> – a proposito dei *pagi*, difatti, permette di collocarli nei fondovalle delle zone montane, e l'autore considera tali agglomerati quali semplici insiemi di *vici*, a loro volta comprendenti diverse *domus*<sup>130</sup>. Precisamente, secondo lo studioso, in un primo momento i *pagi* sarebbero stati dislocati sulle alture, e soltanto in un secondo momento si sarebbe data la creazione di *pagi* sottostanti, così da permettere la distinzione tra *montani* e *pagani*<sup>131</sup>.

Diversa e, anzi, opposta, la posizione del Carandini<sup>132</sup>. Egli ritiene infatti che i *pagi* esistessero «nel sito di Roma in epoca pre-urbana, prima di venire assorbiti in una organizzazione proto-urbana» e che esistessero pure «*pagi* che circondavano i sistemi di curie e poi, con Servio Tullio, le *tribus/regiones urbanae*», per cui, «salvo ... il *pagus Aventinienses* e la zona probabilmente paganica del Campidoglio e del Foro, non sono mai esistiti *pagi* urbani entro la città di Roma». Da ciò lo studioso desume che «non è ... mai esistito un passaggio brusco da una situazione paganica a una urbana, ma una transizione

---

<sup>125</sup> Cfr. Sicul. Flacc. *cond. agr.* (Lachmann 164.25): *Saepe significanter finiuntur*. Al passo P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 137, aggiunge che la delimitazione precisa si desume anche dal fatto che si doveva celebrare la *lustratio pagi*, il che presupponeva una chiara definizione dello stesso *pagus*: ciò che, ancora a parere dell'autore citato, si sarebbe fatto attraverso la posizione di pietre (cippi) di confine (138).

<sup>126</sup> Cfr. F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 9 ss.

<sup>127</sup> Secondo Varro *ling.* 5.145, *in oppido vici a via, quod ex utraque parte viae sunt aedificia*; Isid. *etym.* 15.2.22, tuttavia, considera l'etimologia dell'erudito erronea, e ne propone una differente: *vicus, ut praedictum est, ipsae habitationes urbis sunt; unde et vicini dicti. Viae ipsa spatia angusta quae inter vicos sunt*. Sui *pagi* v. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 114 (bibliografia precedente a 135), il quale li definisce come zone «in cui per rafforzare il terreno, per sostenere le abitazioni, per costruire chiusi o difese, si ficcavano in terra dei pali, variamente collegati a seconda della natura del suolo e dei fini della palificazione», cosicché «entro la zona così sistemata si aggruppavano gli abitati, la *domus* o il *vicus* ... mentre *domus* indica la singola capanna, *vicus* designava, in origine, un gruppo di queste, coi loro *horti* appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare: più tardi, in epoca storica, il *vicus* muta carattere», nonché A. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., 59 ss.

<sup>128</sup> Cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, in *Storia di Roma*, I, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1988, 153 ss.

<sup>129</sup> Cfr. A. FRASCETTI, voce '*Pagi*', in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, a cura di M. Steinby, Roma, 1999, 8 ss.

<sup>130</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 134 ss.

<sup>131</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 137.

<sup>132</sup> V. già P. ROMANELLI, *La tradizione leggendaria e le testimonianze dei più recenti scavi sul Palatino e nel foro romano*, in *Rivista di Antropologia*, XXXVIII, 1950, 19 ss.

da a) una situazione pre-urbana di *pagi*, a b) una situazione (proto-urbana) di 3 *tribus*, *montes/colles* contenenti probabilmente un massimo di 27 *curiae*, a c) una situazione (urbana della prima età regia) di 3 *tribus*, *montes/colles* contenti 30 *curiae*, formanti sistema con il Palatino inaugurato e il Foro-Campidoglio/Arce»<sup>133</sup>.

La grande differenza nella ricostruzione del Carandini (in verità la divisione ha radici più antiche e profonde<sup>134</sup>), che riprende quella del Müller-Karpe<sup>135</sup>, sta nel fatto di ritenere che, prima di Roma, non fosse (da sempre) presente un insieme di *pagi* dotati di autonomia propria e tantomeno di *oppida*<sup>136</sup> che, a un certo punto, si è unito in una *civitas* unitaria, bensì una serie di rioni – quelli occupati dai Quiriti, come si vedrà – già costituenti una sorta di agglomerazione, pur particellare e ancora priva di un centro direzionale<sup>137</sup>: teoria, questa, che permette di valorizzare le scoperte più recenti, le quali mostrano, come già evidenziava il Pallottino – in quale comunque propende più per la lenta ‘Stadtwerdung’ che per l’improvviso sinecismo<sup>138</sup> – alcuni anni or sono, «fatti nuovi, più complessi, più ricchi di sfumature, che potrebbero ravvicinare i punti di vista opposti e nello stesso tempo aprire nuove prospettive alla ricerca storica»<sup>139</sup>.

La brillante ricostruzione carandiniana porta, attraverso il *Trimontium* e il *Quinquimontium* – che vengono congetturati –, fino all’istituzione del *Septimontium* e poi alla nascita di Roma<sup>140</sup> – storicamente accertabili –:

---

<sup>133</sup> A. CARANDINI, *Remo*, cit., 141 s.

<sup>134</sup> Cfr. M. PALLOTTINO, *Le origini*, cit., 230 ss.

<sup>135</sup> Cfr. H. MÜLLER-KARPE, *Vom Anfang*, cit., 31 ss.; ID., *Zur Stadtwerdung*, cit., 61 s.

<sup>136</sup> Come invece ritengono, oltre agli autori già citati, M. PALLOTTINO, *La prima Roma*, in *Saggi*, cit., 206; G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo Stato*, Modena, 1948, 1 ss.; ID., *Rilievi critici in materia di organizzazioni preciviche*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, Milano, 1951, 457 ss.; ID., *Il passaggio dall’ordinamento gentilizio alla monarchia in Roma e l’influenza dell’ordinamento delle ‘gentes’ nella costituzione romana durante la monarchia e la prima repubblica*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: dalla tribù allo stato (Roma, 13-16 aprile 1961)*, Roma, 1963, 13 ss. La definizione di *oppidum* ci perviene tramite Pomp. *l.s. enchir.* D. 50.16.239.7: “*oppidum*” *ab ope dicitur, quod eius rei causa moenia sint constituta*.

<sup>137</sup> Così A. CARANDINI, *Remo*, cit., 117 ss.; v. già similmente P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, Roma, 1974, 39, nonché M. PALLOTTINO, *Origini*, cit., 110 ss. V., nelle fonti, Dion. Hal. 2.47.3-4.

<sup>138</sup> Cfr. M. PALLOTTINO, *Le origini*, cit., 241, ma pure ID. *Fatti e leggende (moderne) sulla più antica storia di Roma*, in *Saggi*, I, cit., 255.

<sup>139</sup> In tal senso M. PALLOTTINO, *Le origini*, cit., 238.

<sup>140</sup> Sulla quale si rinvia all’ampia trattazione in A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, cit., 381 ss. Per un’introduzione, cfr. M.C. CAPANNA, *Cosiddetto ‘Trimontium’, cosiddetto ‘Quinquimontium’, ‘Septimontium’, ‘Colles’, ‘Septimontium’ (allegato ai ‘colles’=, ‘Sacrarum Argeorum’, ‘tribus’ e ‘curiae’, in *La leggenda di Roma*, II. *Dal ratto delle donne al regno di**

indispensabile farvi breve cenno per giustificare la considerazione che qui se ne difende, ossia quella di iniziale insediamento abitativo nell'area di Roma.

Varrone, Festo e Plutarco tramandano la notizia a proposito del Settimonzio<sup>141</sup>; nei lacerti tratti dall'opera del primo si rinviene un primo riferimento al *locus* dove Roma sorse, in particolare al fatto che le mura inglobarono l'antico *Septimontium*, e un secondo accenno allo stesso quale festa montana, sempre ricondotta tuttavia alla collocazione geografica di Roma (*in quis sita urbis est*). I brani di Festo e del suo epitomatore non fanno altro che elencare i monti riportati nella definizione labeoniana volta a enumerare le *feriae* connesse al Settimonzio. Il frammento escerpito dalla *quaestiones Romanae*, infine, contiene un accenno al fatto che la festività sarebbe stata

---

*Romolo e Tito Tazio*, a cura di A. Carandini, Milano, 2010, 341, ove la studiosa ripercorre brevemente le fasi ipotizzate dal Carandini. Nella fattispecie, si distinguono un «nucleo originario formato da tre *montes* (*Palatium*, *Velia* e *Cermalus*) con i rispettivi *pagi*: il cosiddetto *Trimontium*, al quale si contrappone il nucleo originario dei *colles* (*Quirinalis*, *Salutaris*, *Mucialis*, *Lattaris*)»; una seconda fase contraddistinta dall'«aggiunta dei due imontes, *Subura* e *Fagutal* ... al cosiddetto *Trimontium*: il cosiddetto *Quinquimontium*; il numero dei *colles* rimane invariato»; sino ad arrivare alla «formazione del primo *Septimontium* (aggiunta di *Caelius*, *Cispus* e seconda cima dell'*Oppius*) con territorio dei *pagi* esteso forse fino a un miglio dall'abitato; al nucleo originario dei *colles* si aggiunge il *Viminalis*, con estensione dell'area dei *Pagi* fino a un miglio dall'abitato», per poi infine essere il tutto unificato «in un unico abitato proto-urbano delle due comunità, montana e collina: il cosiddetto grande *Septimontium*».

<sup>141</sup> Varro *ling.* 5.41.1: *ubi nunc est Roma, Septi[m]montium nominatum ab tot montibus quos postea urbs muris comprehendit*; Varro *ling.* 6.24.5: *dies Septimontium nominatus ab his septem montibus, in quis sita urbs est; feriae non populi, sed montanorum modo, ut †paganalibus, qui sunt alicuius pagi*; Fest. voce 'Septimontio' (Lindsay 474-476): *Septimontium, ut ait Antistius Labeo, hisce montibus feriae: Palatio, cui sacrificium quod fit, Palatuar dicitur; Veliae, cui item sacrificium; Fagu<t>ali, Suburae, Cermalu, Oppio, Caelio monti, Cispio monti*; Paul.-Fest. voce 'Septimontium' (Lindsay 459): *Septimontim appellabant diem festum, quod in septem locis faciebant sacrificium: Palatio, Velia, Fagutali[a] Subura, Cermalu, Caelio, Oppio et Cispio*; Fest. voce 'Septimontium' (Lindsay 458): *Septimontium ----- ap>pellatur mense <Decembri .. post eum, qui dicitur in> Fastis Agonalis <quod eo die in septem m>ontibus fiunt sa<crificia: Palatio, Velia, F>agutali, Subura, <Cermalu, Caelio, Oppio> et Cispio*; Plut. *quest. rom.* 69: 'διὰ τί τῶ καλουμένῳ Σεπτομουντίῳ παρεφύλαττον ὀχήμασι ζευκτοῖς χρῆσθαι, καὶ νῦν οἱ τῶν παλαιῶν μὴ καταφρονούντες παραφυλάττουσι τὸ δὲ σεπτομούντιον ἄγουσιν ἐπὶ τῶ τὸν ἑβδομον τῆ πόλει προσκατανεμηθῆναι καὶ τὴν Ῥώμην ἐπτάλοφον γενέσθαι ;' πότερον, ὡς ἔνιοι τῶν Ῥωμαϊκῶν ἐπινοοῦσι, διὰ τὸ μήπω συνεξεῦχθαι τοῖς μέρεσι παντελῶς τὴν πόλιν ἢ τοῦτο μὲν ἄλλως οὐ πρὸς Διόνυσόν ἐστιν ἔργου δὲ μεγάλου τοῦ πρὸς τὸν συνοικισμὸν ἐκτελεσθέντος, οἰόμενοι τὴν πόλιν ἤδη πεπαῦσθαι προϊοῦσαν εἰς τὸ πρόσθεν, ἔπαυσαν μὲν αὐτοὺς ἀνέπαυσαν δὲ τῶν ὑποζυγίων τὰ συμπονήσαντα καὶ παρέσχον ἀπολαῦσαι τῆ σχολῆ τῆς κοινῆς ἑορτῆς; ἢ πᾶσαν μὲν ἐβούλοντο κοσμεῖν αἰεὶ καὶ τιμᾶν ἑορτὴν τοὺς πολίτας παρόντας, μάλιστα δὲ τὴν ἐπὶ τῶ συνοικισμῶ τῆς πόλεως: ἀγομένην: ἴν' οὖν τὴν πόλιν, ἧς ἐστὶν ἡ ἑορτή, μὴ ἀπολείπωσιν, οὐκ ἐφεῖτο χρῆσθαι ζεύγεσιν ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Sul collegamento istituito da quest'ultima fonte tra *civitas* e patriarcato, cfr. J.J. BACHOFEN, *Il matriarcato. Storia e Mito tra Oriente e Occidente*, trad. it., a cura di G. Moretti, Milano, 2003, 63.

celebrata in occasione dell'annessione del settimo colle, chiedendosi se ciò sia indice dell'originaria incompletezza dell'Urbe.

Secondo il Carandini, intercorre una differenza di non poco momento tra la descrizione di Antistio Labeone, riportataci da Festo, e quella offerta invece da Varrone, anche tralasciando l'evidente differenza numerica esistente tra le due versioni<sup>142</sup>. Scrive infatti lo studioso che «Varrone ... si riferiva a un secondo genere di *Septimontium* ..., più sviluppato perché allargato ai *colles* ..., considerato l'aggregato anteriore alla Roma di Romolo; di conseguenza più antico doveva essere il *Septimontium* non ancora allargato ai *colles*, che è quello di Antistio Labeone»<sup>143</sup>. Valorizzando il 'secondo *Septimontium*', Carandini lo colloca a ridosso della fondazione, quale aggregazione di carattere proto-urbano immediatamente antecedente rispetto a Romolo, la cui opera quindi cadrebbe in un contesto nel quale non solo esiste un'aggregazione, ma anzi essa risulta già territorialmente ampia.

Per la precisione, l'autore afferma che la progressiva espansione attribuita ai sette re di Roma non è altro che una copertura appositamente escogitata allo scopo di 'insabbiare' l'inizio di della città come si è storicamente svolto. Opinione del Carandini è cioè che le conquiste attribuite dalla tradizione ai vari re<sup>144</sup> siano volte a occultare quanto vi era già grande – come il *Septimontium* di cui parla Varrone – al momento della fondazione, al fine di fare di Roma la città venuta dal nulla ed eroicamente creata: ipotesi, questa, che trova riscontro nelle stesse fonti della tradizione, e in particolare presso Dionigi di Alicarnasso<sup>145</sup>.

Nel brano, difatti, «Romolo appare già padrone»<sup>146</sup> dei rilievi che sarebbero, invece, a seguire la tradizione, stati poi acquisiti a Roma

---

<sup>142</sup> Spiegata in svariati modi dagli studiosi: si v. M. RIEGER, 'Tribus', cit., 69, ove si ritrova un sunto delle posizioni sinora proposte.

<sup>143</sup> A. CARANDINI, *Remo*, cit., 220 s. V. pure, da ultimo, M. RIEGER, 'Tribus', cit., 70 s.; S.B. PLATNER, *The 'Septimontium' and the Seven Hills*, in *Classical Philology*, I.1, 1906), 69 ss.; un'ampia valutazione delle tesi carandiniante sul *Septimontium* svolge F. FULMINANTE, *The Urbanisation of Rome and 'Latium Vestus'. From the Bronze Age to the Archaic Era*, Cambridge, 2014, 72 ss., che conclude con un cauto dissenso riguardo al momento dell'espansione.

<sup>144</sup> Cfr. la chiara tabella riportata da M. RIEGER, 'Tribus', cit. 78.

<sup>145</sup> Dion. Hal. 2.37.1: Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὁ Ῥωμύλος ἀντιπαρεσκευάζετο τὰ κράτιστα, ὡς ἀμυνόμενος ἄνδρας τὰ πολέμια ἀλκίμους, τοῦ μὲν Παλατίου τὸ τεῖχος ὡς ἀσφαλέστερον εἶναι τοῖς ἔνδον ὑψηλοτέροις ἐρύμασιν ἐγείρων, τοὺς δὲ παρακειμένους αὐτῷ λόφους τὸν τε Αὐεντῖνον καὶ τὸν Καπιτωλῖνον νῦν λεγόμενον ἀποταφρεύων καὶ χαρακώμασι καρτεροῖς περιλαμβάνων, ἐν οἷς τὰ ποιμνία καὶ τοὺς γεωργοὺς ἀυλίζεσθαι τὰς νύκτας ἐπέταξεν ἐχεγγύῳ φρουρᾷ καταλαβὼν ἑκάτερον, καὶ εἴ τι ἄλλο χωρίον ἀσφάλειαν αὐτοῖς παρέξειν ἔμελλεν ἀποταφρεύων καὶ περισταυρῶν καὶ διὰ φυλακῆς ἔχων.

<sup>146</sup> A. CARANDINI, *Remo*, cit., 224; *contra*, G. BARTOLINI, *I primi abitanti di Roma e di Veio*, in *Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina»*, XVI, 2009, 105.

successivamente. La ricostruzione va condivisa, ed anzi va posta quale punto di partenza, da parte del giurista, per il lavoro di 'scavo' volto a individuare correttamente gli inizi degli istituti nel loro contesto.

In definitiva, pertanto, secondo quest'ipotesi «la fondazione romulea non sarebbe ... l'unica fondazione del sito di Roma, ma semplicemente la prima avente carattere urbano e a cui gli annalisti romani hanno attribuito un valore assoluto»<sup>147</sup> per ingigantirne l'importanza storica: la natura urbana della fondazione, del resto, non è fatto di poco conto.

A questa lettura delle fonti (che ipotizzano, quindi, un presenza strutturata nell'area del Lazio dove, in prosieguo di tempo, si sarebbe collocata Roma) offrono peraltro conferma, su tutt'altro versante, gli studi del Prodocimi – pur con alcuni innesti dovuti, ancora una volta, al Carandini – sulla formula *Populus Romanus Quirites*<sup>148</sup>.

Dopo aver distinto il concetto di *populus*<sup>149</sup>, originariamente coincidente con 'popolo in armi'<sup>150</sup> – e quindi componente guerriera del gruppo<sup>151</sup> – dai *Quirites* – i quali rappresentano invece la totalità della cittadinanza<sup>152</sup> –, il Prodocimi si domanda come mai, nell'espressione citata, venga giustapposto

---

<sup>147</sup> A. CARANDINI, *Della fondazione*, cit., 10.

<sup>148</sup> Cfr. A.L. PRODOCIMI, *'Populus Quiritium Quirites'*, I, in *Eutopia*, IV.1, 1995, 15 ss.; ID., *'Curia', 'Quirites' e il 'sistema di Quirino'* (*'Populus Quiritium Quirites'* II), in *Ostraka*, V, 1996, 243 ss. La formula è rinvenibile in numerose fonti, raccolte da P. CATALANO, *'Populus'*, cit., 97 ss. Per un'impostazione differente da quella seguita nel testo, v. R. SANTORO, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*, XXX, 1967, 217 ss. (con recensione critica di S. TONDO, *'Vindicatio' primitiva e grammatica*, in *Labeo*, XVI, 1970, 77 ss.), il quale ritiene, in una visione 'panritualistica', che *ius Quiritium* rappresenti una 'forza rituale' (nel medesimo articolo bibliografia e posizioni precedenti della dottrina a 142 ss.).

<sup>149</sup> Sul quale v., preliminarmente, L. PEPPE, *La nozione di 'populus' e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della 'evocatio' e della 'devotio'*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, Stuttgart, 1990, 312 ss.; sul legame con la cittadinanza cfr. altresì M. GELZER, *Staat und Bürger im Altertum*, in *Museum Helveticum*, XII, 1955, 1 ss.

<sup>150</sup> I punti di vista sulla questione sono i più vari: R.E.A. PALMER, *The Archaic Community of the Romans*, Oxford, 1970, 158, ritiene che «the salient difference between the Roman *populus* and the *Quirites* is that the former is a collective body and the latter are individuals».

<sup>151</sup> Diversamente, secondo P. CATALANO, *'Populus'*, cit., 97 ss., la nozione di *populus* farebbe sempre riferimento alla pluralità del popolo romano: più recente dell'espressione *ius Quiritium*, mentre quest'ultima risponderebbe «a una concezione di *populus* più concreta, in cui prevale l'aspetto della pluralità dei *Quirites*», codesta nozione di *Populus Romanus Quirites* risentirebbe «in qualche modo del processo di astrazione subito da *populus* in connessione al decadere dell'importanza politica e sociale dei *Comitia*» (146 s.), inteso come «venir meno del valore sociale e poi anche (in età imperiale) politico delle 'riunioni' dei *Quirites* (*comitia*)» (106).

<sup>152</sup> Cfr. A.L. PRODOCIMI, *'Populus'*, cit., spec. 31 ss., 39 ss.

il termine ‘*Romanus*’, che non trova riscontro nelle analoghe diciture consimili, le quale riportano sempre un binomio coerente<sup>153</sup>.

La risposta viene data in chiave diacronica. A una prima formula coerente – *Populus Quiritium Quirites* – dev’essere seguita quella in discorso, la quale quindi «implica una ‘storia’ con un inizio in un sistema e una evoluzione del sistema che ha portato a questo risultato: la ‘storia’ consiste in una stratificazione = successione delle realtà istituzionali di cui la formula è espressione e a cui è stata adattata tra conservatività e innovazione»<sup>154</sup>.

Così, l’innesto della realtà quiritaria, che sarebbe quindi antecedente a quella romana, con quest’ultima, crea l’incrocio presentato dalla formula.

Fin qui il pensiero del glottologo è condiviso anche dal Carandini, il quale tuttavia rettifica la collocazione cronologica delle due realtà quiritaria e romana. Se infatti il Prosdocimi cala tutta la propria ricostruzione all’interno dello «schema interpretativo dominante» rispetto alle origini di Roma, per cui essa «comincerebbe a esistere come città soltanto a partire da Servio Tullio, per cui la formula finisce per apparire per un lato spiegata e per un altro del tutto indecifrabile»<sup>155</sup>, il Carandini vede nell’originario riferimento quiritario la realtà socio-politica proto-urbana, e nella successiva fusione la temperie della fondazione romulea. Là dove, quindi, il glottologo ritiene che la formula *Populus Quiritium Quirites* – originaria versione, per la verità non necessariamente realmente apparsa<sup>156</sup>, di *Populus Romanus Quirites(que)* – si dovesse applicare a delle fasi già ‘romane’ secondo la tradizione (le quali tuttavia non avrebbero ancora conosciuto il nome di Roma, e quest’assenza si sarebbe infine tramandata come ‘nome segreto di Roma’<sup>157</sup>), l’archeologo, che pur concorda appieno sulla ricostruzione di fondo, fa slittare la cronologia

---

<sup>153</sup> Cfr. le formule *populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli; fetu popluper totar iiouinar, totaper iiouinar*, rinvenibili rispettivamente in Gell. 16.4.1 e in Inscr.OU 11.7a.53. Al proposito A.L. PROSDOCIMI, ‘*Populus*’, cit., 21, nonché 42 s.

<sup>154</sup> A.L. PROSDOCIMI, ‘*Populus*’, cit., 45.

<sup>155</sup> A. CARANDINI, *Variazioni sul tema di Romolo*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 114; sul punto, diffusamente, pure ID., ‘*Pagi*’, cit., 18 ss.

<sup>156</sup> Cfr. infatti le formule di carattere dubitativo utilizzate da A. CARANDINI, *Il sistema*, cit., 113. L’osservazione è di non poco momento, perché dà adeguata giustificazione al fatto che, pur essendo il sistema settimanale ‘quiritario’, esso era tale nella coscienza successiva, giusta l’organizzazione in \**co-wiria*, e non necessariamente nella coscienza degli stessi primi Quiriti.

<sup>157</sup> V. A.L. PROSDOCIMI, ‘*Populus*’, cit., 49 ss.; G. CASALINO, *Il nome*, cit., 101 ss.

dell'espressione, riportando il 'sistema dei Quiriti' alla realtà settimanziale, e quello romano all'*urbs* fondata da Romolo<sup>158</sup>.

In definitiva, ove correttamente contestualizzati, sia i dati archeologici, sia quelli offerti dalla linguistica, offrono un panorama in cui Roma sorge attraverso un evento che, pur traumatico, s'innesta su una realtà preesistente anche in senso politico.

Quest'ultimo dato, difatti, è confermato dalla ricostruzione ulteriore, ancora ad opera del Prosdocimi, riguardo all'etimologia di *Quirites* – da molti considerato termine d'influenza umbro-sabina<sup>159</sup> –, e alla assai controversa

---

<sup>158</sup> Cfr. A. CARANDINI, *Il sistema*, cit., 113 ss. ID., *Remo*, cit., 129 sintetizza così la nascita di Roma: «È esistito, subito prima della fondazione romulea, databile intorno al secondo quarto/metà dell'VII secolo a.C., un *Septimontium* – qui considerato non nella sua forma primaria e parziale (attestata da Antistio Labeone) ma in quella secondaria e più ampia (attestata da Varrone e dai *sacraria* degli *Argei*) – che aveva inglobato già da tempo i *colles* ed espulso i morti dall'abitato, che possiamo datare fra la seconda metà del IX e il primo/secondo quarto dell'VIII secolo a.C. Questo sistema proto-urbano maturo era costituito probabilmente già da 3 tribù e da un sistema di  $3 \times 9 = 27$  curie, quanti i *sacraria* degli *Argei* e poteva essere delimitato fin da questo momento da fossati – le *fossae Quiritium* – riproposti nella prima età regia – che avrebbero segnato anche i limiti delle necropoli spostate in periferia. I membri delle comunità, iscritti nelle *curiae*, si chiamavano *Quirites* e avevano come protettori *Quirinus* e probabilmente anche *Iun Cuiris/Quiritis*. Il Campidoglio era connesso orograficamente ai *colles*, per cui bilanciava il nucleo più antico e nobile del centro proto-urbano rappresentato dai *montes Palatium/Cermalus* e dalla *Velia* (non più da quella pre-urbana del *populus dei Velienses*). È il sistema di Quirino, anteriore a quello di Romolo – realtà ricostruita da Prugni e Prosdocimi, ma da loro erroneamente considerata “pre-urbana/civica” e ritardata nel tempo. ‘Pre-urbani’ erano invece gli insediamenti databile tra l'XI e il IX secolo a.C. nei *pagi* sul Tevere – fase prevista anch'essa da Prosdocimi e da lui chiamata sistema del “*pater con ius necis*” – così come ‘pre-urbana’ era la lega che federava i *populi Albenses* – immaginabili sotto l'autorità di un ‘capo supremo, in termini tradizionali dai re dei Latini con sede ad Alba».

<sup>159</sup> Cfr. L. PRELLER - H. JORDAN, *Römische Mythologie*, I, Berlin, 1881, 278, 369; C. BAILEY, *Phases in the Religion of ancient Rome*, Berkeley, 1932, 69; A. MONIER, voce ‘*Quirites*’, in *Vocabulaire de droit romain*, Paris, 1948; F. BOZZA, ‘*Ius Quiritium*’, in *Studi Senesi*, XLIV, 1952, 1 ss.; L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, I, Torino, 1952, 269; R. PARIBENI, *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia*, Bologna, 1954, 47 ss.; P. FRACCARO, *La falange oplitica e l'ordinamento del re Servio Tullio*, in *Opuscola*, IV, Pavia, 1975, 37 ss.; J. GAGÉ, *Les autels de Titus Tatius. Une variante sabine des rites d'intégration dans les curies ?*, in *L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à J. Heurgon.*, Roma, 1976, 316; E. FERENCZY, *From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State*, Budapest - Amsterdam, 1976, 18; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, 31; ss.; V. GIUFFRÈ, *Il diritto pubblico nell'esperienza romana*, Napoli, 1977, 52 ss.; R. GIACOMELLI, *Graeca Italica*, Brescia, 1983, 125 s., 207, n. 63. A un contatto tra romani e sabini pensa pure E. PAIS, *Storia dei Romani*, II, Roma, 1913, 49. Secondo A. NOCENTINI, *Miti etimologici antichi e moderni intorno a 'Quirites'*, in *Arch. glott. it.*, LV, 1970, 128 ss., tuttavia, la trasposizione di un termine sabino risulterebbe linguisticamente impossibile, come rimarcano anche G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*, Bologna, 1991, 81 e G. PRUGNI, ‘*Quirites*’, in *Athenaeum*, LXV, 1987, 127 ss. La derivazione sabina, inoltre, è resa vieppiù improbabile dal fatto che si ritiene ormai comunemente che Quirino non corrisponda a una

espressione *ius Quiritium*, che vede contrapposte, principalmente, le tesi di chi vede i Quiriti come semplici ‘cittadini’<sup>160</sup> a quelle secondo cui «*Quirites* devono essere stati i cittadini soldati e nello stesso tempo partecipi dei diritti politici», in relazione a Quirino come armato della lancia, della «vetusta *hasta romana*»<sup>161</sup>. La spiegazione del Prosdocimi<sup>162</sup> sfocia nella considerazione ‘sostanziale’ per cui la radice \**co-wir-* nelle sue varie declinazioni, che la connettono a *curia* e a *Quirinus*, rimanda a una realtà di carattere istituzionale: «la Roma dei *Quirites* è appunto la Roma della *curia* (o delle *curiae*?), che non si chiama ancora Roma, per cui i cittadini non si chiamano ancora Romani ma ‘*Quirites*’: i cittadini distribuiti in *curiae* <\**co-wiria*-»<sup>163</sup>. Una Roma in parte già *lato sensu* politica, formata per curie, definita da un termine «riferito ad una

---

versione sabina di Marte, bensì a una divinità propria dei latini: cfr. G. DUMÉZIL, ‘*Jupiter, Mars, Quirinus*’. *Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome*, Paris, 1941, 72 ss.; A. BRELICH, *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, Roma, 1955, 111; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München, 1960, 113, nt. 2; M.G. BRUNO, *I sabini e la loro lingua*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XCV-XCVI, 1961-1962, 509; J. POU CET, *Recherches sur la légende de les origines sabines de Rome*, Louvain, 1967; D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica. Dal calendario festivo all’ordine cosmico*, Milano, 1999, 142 ss.; A. CARANDINI, *Remo*, cit., 147 ss.

<sup>160</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III. *Bürgerschaft und Senat*, Leipzig, 1887, 5 s.; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Roma, 1934, 63 ss.; P. DE FRANCISCI, ‘*Primordia civitatis*’, cit., 737; L. LABRUNA, ‘*Quirites*’, in *Labeo*, VIII, 1962, 345 ss.; ID., voce ‘*Quirites*’, in *NNDI*, XIV, Torino, 708 ss.; P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino, 1965, 146 ss., 89 ss.; G. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell’antica Roma*, trad. it., Roma, 1980, 31; A. MAGDELAIN, ‘*Quirinus*’ et le droit, in ‘*Ius, imperium, auctoritas*’. *Études de droit romain*, Rome, 1990, 252 s.; A. GUARINO, *Le origini quiritarie*, in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, 20 ss., 182; ID., *La rivoluzione*, cit., 72 s.; M. BRE TONE, *Storia del diritto romano*, Roma - Bari, 2004, 86; ID., *Le ‘ius’ archaïque*, in ‘*Ius*’, cit., 19 s. Pensano a membri delle curie in opposizione ai non membri P. KRETSCHMER, *Lat. ‘Quirites’ und ‘quiritare’*, in *Glotta*, X, 1920, 147 ss.; U. COLI, ‘*Regnum*’, in *SDHI*, XVII, 1951, 143; V. PISANI, *Le lingue dell’Italia antica oltre il latino*, Torino, 1953, 119; A. BRELICH, ‘*Quirinus*’, una divinità romana alla luce della comparazione storica, in *SMSR*, XXXI, 1960, 114; G. RADKE, voce ‘*Quirinalis*’, in *RE*, XXIV, Stuttgart, 1963, 1306 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano*, Bologna, 1957, 262; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 1972; A.L. PROSDOCIMI, ‘*Populus*’, cit., 297; G. VALDITARA, *Studi sul ‘magister populi’*, Milano, 1989, 154; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *La percepción sensorial y la intangibilidad en el derecho y en el arte pictórico y poético*, Napoli, 2014, 25, la quale poi, però, sembra sovrapporre invece *Quirites* e ‘fondatori’ (69).

<sup>161</sup> F. BOZZA, ‘*Ius Quiritium*’, cit., 27, nonché G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, Torino, 1907, 212; U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main, 1955, 32; per Quirino come dio «del popolo romano in quanto organo politico della repubblica» cfr. F. COARELLI, ‘*Collis*’. *Il Quirinale e il Viminale nell’antichità*, Roma, 2014, 112.

<sup>162</sup> Cfr. A.L. PROSDOCIMI, ‘*Curia*’, cit., 294 ss.

<sup>163</sup> A.L. PROSDOCIMI, ‘*Curia*’, cit., 304; in tema anche L. LABRUNA, ‘*Quirites*’, cit., 340 ss. e A. GUARINO, *Discussioni e problemi*, in *Pagine*, I, cit., 280 ss.

realtà geo-politica corrispondente a quella che sarà poi la realtà della *Roma-urbs*»<sup>164</sup>, in cui, a seguire l'autore, il dio è Quirino e non Romolo, e dove pertanto si ha un'aggregazione settimanale abitata e vissuta politicamente dai Quiriti<sup>165</sup>.

Ancora una volta, quindi, i dati incrociati confermano la presenza organizzata nell'area in cui, in un secondo momento, verrà a sorgere Roma.

Lo sviluppo di Roma in relazione ai Quiriti sarebbe stato di progressiva integrazione, sino al completo assorbimento con le riforme di Servio Tullio. All'interno della realtà settimanale come sin qui delineata, difatti, si sarebbe così strutturato il primo nucleo cittadino autenticamente romano – la Roma quadrata del Palatino<sup>166</sup> – a opera della fondazione romulea, nel quale solo si potevano individuare i veri e propri romani (*populus Romanus*), laddove al di fuori di questo nucleo – incastonato «in forma di primordiale 'pseudo-colonia'»<sup>167</sup> – si sarebbero trovati i Quiriti (in un territorio solo parzialmente coincidente con quello della *Roma Quadrata*, perché relativo a *montes* e *colles* non inaugurati<sup>168</sup>), popolazione costituente il vero e proprio *humus* di crescita della *civitas* stessa: sviluppo, questo, che si può chiaramente individuare sol che

---

<sup>164</sup> A.L. PROSDOCIMI, 'Curia', cit., 304.

<sup>165</sup> Così A. CARANDINI, *Remo*, cit., 125 s. *Contra* cfr. C.W. WESTRUP, *Sur les 'gentes' et les 'curiae' de la royauté primitive de Rome*, in *RIDA*, I, 1954, 436, il quale sostiene al contrario che il *Septimontium* fosse, «dans sa structure politique ... une fédération assez lâche de petites bourgades dispersées sur les diverses collines, et ... il était resté sans doute essentiellement de caractère religieux», e che la curia, di per sé, fosse semplicemente un ampio agglomerato contenente *gentes* (462 ss.).

<sup>166</sup> Secondo la classificazione che dà A. CARANDINI, *Remo*, cit., 161, si tratta della *Roma Quadrata* «nel significato esteso» a tutto il monte inaugurato, là dove il senso ristretto farebbe riferimento a «una fossa rettangolare tagliata nel tufo» sul Cermalo, che «potrebbe essere stata recuperata e riutilizzata in età romulea come fossa di fondazione della città, come starebbe a indicare l'ara alquanto primitiva tagliata nel tufo che le viene creata a fianco» (159 s.). A proposito interessante è Solin. 1.17.18: *nam, ut adfirmat Varro auctor diligentissimus, Romam condidit Romulus, Marte genitus et Rea Silvia, vel ut nonnulli Marte et Ilia: dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita. ea incipit a silva quae est in area Apollinis, et ad supercilium scalarum Caci habet terminum, ubi tugurium fuit Faustuli. ibi Romulus mansitavit, qui auspiciato murorum fundamenta iecit duodeviginti natus annos, XI k. Mai., hora post secundam ante tertiam plenam, sicut L. Tarruntius prodidit mathematicorum nobilissimus, Iove in piscibus, Saturno Venere Marte Mercurio in scorpione, Sole in tauro, Luna in libra constitutis. et observatum deinceps, ne qua hostia Parilibus caederetur, ut dies iste a sanguine purus esset, cuius significationem de partu Iliae tractam volunt. idem Romulus regnavit annos septem et triginta.* Individua due significati di *Roma Quadrata* altresì F. COARELLI, 'Palatium'. *Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma, 2012, 145 ss.

<sup>167</sup> A. CARANDINI, *Remo*, cit., 131.

<sup>168</sup> Cfr. A. CARANDINI, *Remo*, cit., 125 ss.

si presti attenzione al passaggio dalla triade originaria (Giove Feretrio, Marte, Quirino) a quella capitolina (Giove, Giunone e Minerva)<sup>169</sup>.

Quanto sin qui detto risulta ancor meno sorprendente se si pensi che Angelo Brelich è giunto, nel corso delle sue ricerche, a individuare un'identificazione tra Romolo e Quirino – magari anche alla morte del primo, che diverebbe così il proprio stesso padre<sup>170</sup> –, radicandola nella religione indigena di Roma<sup>171</sup>; già Georg Wissowa, del resto, riteneva che *Quirinus* rappresentasse la divinità locale dei più antichi abitanti di Roma<sup>172</sup>.

Più precisamente, *Quirinus* sarebbe stato un rappresentante di quelle forme di religiosità *dema*, ossia legate a un paradossale 'dio morente', quale anche Romolo, una volta divinizzato, sarebbe divenuto<sup>173</sup>, a testimonianza dell'alta antichità del culto di Quirino stesso: si chiarisce ancor meglio, a mo' di chiusura, quanto sostenuto dal Carandini, il quale così spiega la sovrapposizione di Romolo e Quirino: «Ucciso Romolo, il figlio di Marte viene assimilato a Quirino, e questo doppio grado divino riflette la formula duale che definisce la città-stato e spiega forse anche la triade divina primitiva, sintesi di Marte e di Quirino sotto il segno di Giove, di cui Romolo è il rappresentante in terra: figlio di Marte, in augurato da Giove, assimilato in Quirino»<sup>174</sup>; a sua volta, «Quirino non sarebbe allora che il proto-Romolo di Roma, il fondatore del centro 'proto-urbano' articolato in *curiae* o rioni che suddividevano e raggruppavano i membri della comunità»<sup>175</sup>.

---

<sup>169</sup> A. CARANDINI, *Remo*, cit., 138.

<sup>170</sup> Cfr. infatti le considerazioni di F. MORA, *Il pensiero storico-religioso antico: autori greci e Roma*, I. *Dionigi di Alicarnasso*, Roma, 1995, 24.

<sup>171</sup> Cfr. A. BRELICH, '*Quirinus*', cit., 63 ss.; contro la ricostruzione v. C.J. CLASSEN, '*Romulus*' in *der römischen Republik*, in *Philologus*, CVI, 1962, 174 ss. Si rimanda per le fonti a G. WISSOWA, voce '*Quirinus*', in *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*, IV, Hildesheim, 1965, 10 ss.

<sup>172</sup> G. WISSOWA, voce '*Quirinus*', cit., 11.

<sup>173</sup> A. BRELICH, '*Quirinus*', cit., 86 ss. Sulla morte di Romolo, come sulla sua ascesa al trono di Roma, circolano plurime versioni, su cui cfr. V. FABRIZI, '*Mores*', cit., 79 s.; 101 ss.

<sup>174</sup> A. CARANDINI, *Remo*, cit., 137.

<sup>175</sup> A. CARANDINI, *Cercando Quirino. Traversata sulle onde elettromagnetiche nel suolo del Quirinale*, Torino, 2007, 46.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

5. 'Familia' e 'civitas'.

La nascita di Roma, il cui substrato si è poc'anzi sommariamente ricostruito, ha dovuto confrontarsi, nelle ricostruzioni della dottrina, con due differenti 'istituzioni', le quali hanno orientato tutta la ricerca successiva alla loro introduzione nel dibattito: quella della *familia*<sup>176</sup> e quella della *gens*, tra loro combinate con lo stato in via ascendente o discendente<sup>177</sup>. Secondo l'opinione a lungo dominante – capeggiata da Pietro Bonfante, che diede alla luce la sua più completa versione<sup>178</sup> e che con la propria *auctoritas* per lungo tempo l'ha fatta sopravvivere – la *familia*, come la *civitas*, e anzi prima del suo sorgere e addirittura contro di essa, costituiva un organismo politico sovrano<sup>179</sup>, in cui il *pater* avrebbe avuto funzioni analoghe a quelle del *rex*. Col tempo, le

---

<sup>176</sup> Per un'ampia trattazione, ricca di riferimenti comparatistici, a proposito della famiglia, cfr. O. BUCCI, *Dalla famiglia allo stato nell'esperienza giuridica dell'antica Roma e le origini del principio della proprietà ovvero l'assorbimento delle categorie giuridiche di diritto privato di 'potestas', 'auctoritas', 'manus' e 'iurisdictio' nella categoria di diritto pubblico di 'imperium', in 'Civitas et civilitas', in Studi in onore di F. Guizzi, I, a cura di A. Palma, Torino, 2013, 75 ss.*

<sup>177</sup> La terminologia si deve a R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 48 ss. Secondo le teorie 'discendenti', *familiae* e *gentes* sarebbero state il frutto di un intervento dello stato, o in ogni caso si sarebbero formate nel suo seno, e non sarebbero di conseguenza ad esso preesistenti; secondo quelle 'ascendenti', al contrario, *familiae* e *gentes* sarebbero state il presupposto della formazione dello stato romano. V., sul punto, F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit. 5 ss.

<sup>178</sup> Hanno aderito alla ricostruzione bonfantiana, tra gli altri, G. LONGO, *Diritto romano*, IV. *Diritti reali*, Roma, 1941, 97 ss.; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1960, 13 ss.; ID. *Problemi*, cit., 33 ss.; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Roma, 1926, 101 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 11 ss. Alla congettura in parola su *familia* e *civitas* si riconnettono problemi che, qui, non saranno oggetto di trattazione esaustiva: si fa riferimento, in particolare, ai problemi relativi al diritto ereditario. In estrema sintesi, il problema che il Bonfante si trovava costretto ad affrontare era quello di spiegare come la 'sovranità' – e in particolar modo quella del *caput* della grande famiglia agnaticia, il presunto *pater gentis* – venisse trasferita in origine. Per fronteggiare questo problema, come ben nota L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 165, l'autore elabora «le tesi ... circa la priorità della successione testamentaria sulla successione *ab intestato*, che avrebbe appunto permesso al *pater* del gruppo agnaticio di designare, alla sua morte, un unico successore, fra tutti i suoi discendenti, in questa specie di sovranità».

<sup>179</sup> Qualunque cosa, nel contesto, questo termine possa significare: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti e la città*, in *AUME*, 1913-1914, 5 ss. (anche in trad. fr. nella *Introduction à l'étude du droit comparé. Recueil d'études en l'honneur d'Ed. Lambert*, I, Paris, 1938, 146 ss., nonché in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa editrice Jovene*, Napoli, 1954, 9 ss., e pure in *Scritti di diritto romano*, I, Napoli, 1974, 519 ss.), ripreso poi da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 155 ss.

*familiae* si sarebbero coagulate in *gentes*, e da queste si sarebbe passati, tramite fratrie e tribù, alla città, ossia allo stato<sup>180</sup>.

In verità, il pensiero del Bonfante ha subito cambiamenti radicali nella sua storia. Se in un primo momento lo studioso ritenne che il gruppo politico fosse da individuare nella grande famiglia agnaticia, in cui particolare importanza avrebbe rivestito il suo *pater*, titolare delle *res mancipi*, in un secondo tempo, il gruppo politico venne invece individuato nella *gens*<sup>181</sup>.

Altri autori, peraltro, hanno ritenuto di prendere le mosse direttamente dalla *gens*<sup>182</sup>, ma entrambi i tipi di congettura, alla luce di quanto sin qui detto, risultano poco credibili: la ‘necessità’ di strutture forti (‘politiche’) a stampo familiare o pseudofamiliare è infatti esclusa se si tiene presente l’esistenza di strutture protostatali antecedenti a Roma, che riempiono quel ‘gap’ storico che Bonfante credeva dover chiudere, di necessità, con le istituzioni familiari.

Le ricostruzioni in parola, peraltro, si accompagnano generalmente a una rigida esclusione di una fondazione puntuale di Roma (seppur calata in un contesto politico e avente a valle una certa forma di ‘Stadtwerdung’ o ancor meglio di ‘Staatwerdung’), e inclinano invece di solito per un lento accatastarsi di istituti giuridici e abitudini che – come del resto la *familia* –, col tempo, avrebbero poi preso dimensioni sempre più grandi, fino a tradursi nella *civitas*<sup>183</sup>.

Soffermandosi sulle teorie menzionate, peraltro, non è mancato chi ha notato (e censurato) l’estrema genericità delle definizioni date e dei termini utilizzati per condurre le analisi relative alla formazione della *civitas* a partire dagli agglomerati precedenti, stigmatizzando in specie l’utilizzo del termine ‘politico’, che trae con sé la nozione di sovranità, incompatibile tuttavia con una pluralità di «gruppi primari» tutti dotati di essa<sup>184</sup>.

La posizione bonfantiana, naturalmente, non si erge solitaria nel panorama della dottrina inerente alle prime istituzioni di Roma. Di fronte ad essa sta

---

<sup>180</sup> Per tale teoria v., da ultimo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2014, 32, nonché P. DE FRANCISCI, *Storia*, cit., 107.

<sup>181</sup> In ciò, peraltro, la tesi bonfantiana viene ripresa da C. FADDA, *Diritto delle persone e della famiglia*, Napoli, 1910, 150 ss.

<sup>182</sup> Cfr. S. PEROZZI, *Parentela e gruppo parentale*, in *BIDR*, XXXI, 1921, 123.

<sup>183</sup> Per questa concezione, anche al di fuori delle teorie familiari, v. peraltro D. BRIQUEL, *La lente genèse d’une cité*, in *Histoire*, cit., 47 ss., oltre che il classico C. AMPOLO, *Le origini di Roma e la ‘Cité antique’*, in *MEFRA*, XCII.2, 1980, 567 ss.

<sup>184</sup> V., sul punto, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 161 ss., sulla scia di V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti*, cit., 5 ss.

quella dottrina – tra i cui sostenitori spiccano il Luzzatto e il Volterra<sup>185</sup> – che riconosce nella nascita di Roma non un’agglomerazione tra istituzioni endogene, ma il frutto dell’ambiente italico del tempo, nel quale già si sarebbe già stati in presenza di ordinamenti *lato sensu* statali, deducendo da ciò l’impossibilità, per un verso, di considerare *familia* e *gens* storicamente e logicamente antecedenti alla *civitas* e, per un altro verso, di attribuire loro le caratteristiche di sovranità che in passato erano state considerate il *quid* fondante del potere familiare. Tale ricostruzione è certamente più adatta della prima ad accogliere i dati offerti dalla tradizione, anche se non del tutto precisamente: mentre tali ricostruzioni ipotizzano la presenza di più *oppida*, si è qui abbracciata la posizione che vede prima di Roma più rioni<sup>186</sup> in seno al Lazio arcaico<sup>187</sup>; in ogni caso, tuttavia, è rilevante che le ricostruzioni testé menzionate presuppongano formazioni di carattere organizzato e pseudo-urbano, non di carattere prettamente familiare, e una successiva fusione con caratteristiche sinecistiche. Ipotesi, queste, che ben si sposano con la presenza e celebrazione di un atto fondativo, soprattutto in quei termini di ‘fusione tra i popoli’ che parte delle fonti ci presenta<sup>188</sup>.

È evidente che, a seconda che si propenda per l’una o per l’altra teoria – o per loro versioni intermedie –, discendono conseguenze enormi in merito alla prima configurazione sia della compagine ‘statale’ della *res publica*, sia del diritto di proprietà, che sarebbe assunto o no a modello per la ‘sovranità’ statale.

Entrambi i filoni presentano al proprio interno notevoli sfumature, tali da rendere sostanzialmente ingovernabile la materia: le differenze, spesso minimali, tra le varie teorie, non giustificano tuttavia una trattazione partita di ognuna, stanti i vizi di fondo che affliggono quelle fungenti da ‘capostipiti’, che saranno pertanto oggetto di analisi, richiamando di volta in volta le adesioni o rifiuti degli studiosi successivi.

---

<sup>185</sup> Cfr. G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni*, cit., 1 ss.; ID., *Rilievi critici*, cit., 457 ss.; ID., *Il passaggio*, cit., 13 ss.

<sup>186</sup> Cfr. A. CARANDINI, *Remo*, cit., 117 ss., nonché *infra*.

<sup>187</sup> Cfr. R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 38 ss., 43 ss.

<sup>188</sup> Cfr. Ov. *fasti* 4.817-836: *pacto / statur, et arbitrium Romulus urbis habet. / apta dies legitur qua moenia signet aratro: / sacra Palis suberant; inde movetur opus. / fossa fit ad solidum, fruges iaciuntur in ima / et de vicino terra petita solo; / fossa repletur humo, pleneaeque imponitur ara, / et novus accenso fungitur igne focus. / inde premens stivam designat moenia sulco; / alba iugum niveo cum bove vacca tulit. / vox fuit haec regis: 'condenti, Iuppiter, urbem, / et genitor Mavors Vestaque mater, ades, / quosque pium est adhibere deos, advertite cuncti: / auspibus vobis hoc mihi surgat opus. / longa sit huic aetas dominaeque potentia terrae, / sitque sub hac oriens occiduusque dies.' / ille precabatur, tonitru dedit omina laevo / Iuppiter, et laevo fulmina missa polo. / augurio laeti iaciunt fundamina cives, / et novus exiguo tempore murus erat.*

Scendendo nel dettaglio delle ricostruzioni in parola, la teoria bonfantiana – che per certi versi, come l'autore stesso ammette<sup>189</sup>, riprende e modifica temi già contenuti nelle precedenti ipotesi elaborate da Niebuhr<sup>190</sup>, Sumner Maine<sup>191</sup>, de Coulanges<sup>192</sup>, e soprattutto De Ruggiero<sup>193</sup> ma non solo<sup>194</sup> – si fonda sul fatto che la *familia*, così come la *gens*, avrebbe avuto addirittura le caratteristiche proprie dello stato – potendo, secondo la 'teoria organica', gli istituti o le istituzioni<sup>195</sup> mantenere la propria forma mutando di funzione<sup>196</sup> –, e ha avuto per anni un notevole seguito<sup>197</sup>, ispirando molteplici e ulteriori ricostruzioni<sup>198</sup>.

---

<sup>189</sup> Cfr. P. BONFANTE, *La 'gens' e la 'familia'*, in *Scritti giuridici varii*, I, *Famiglia e successioni*, Torino, 1916, 2 ss. (oggi ristampati anche come P. BONFANTE, *Scritti giuridici varii*, I, *Famiglia e successione*, a cura di G. Crifò e A. Mancinelli, Roma, 2007).

<sup>190</sup> Cfr. B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, Berlin, 1853, 254 s.

<sup>191</sup> Cfr. H. SUMNER MAINE, *Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas*, London, 1908, 217 ss.

<sup>192</sup> Cfr. N.-D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, Paris, 1900, 52 ss.

<sup>193</sup> Cfr. E. DE RUGGIERO, *La 'gens' in Roma avanti la formazione del comune*, Napoli, 1872, 1 ss.

<sup>194</sup> In generale, sui precursori (o presunti tali) delle teorie bonfantiane, v. P. VOCI, *Esame delle tesi del Bonfante su la famiglia romana arcaica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli, 1952, 104 s. (da cui si cita, ma ora anche in ID., *Studi di diritto romano*, I, Padova, 1985, 147 ss.).

<sup>195</sup> Sui concetti v. P. VOCI, *Esame*, cit., 113.

<sup>196</sup> Cfr. P. VOCI, *Esame*, cit., 110.

<sup>197</sup> V. infatti le adesioni di F. DE VISSCHER, *'Potestas' et 'cura'*, in *Études de droit romain*, Paris, 1931, 13 ss.; F. MAROI, *Elementi religiosi del diritto romano arcaico*, in *AG*, CIX, 1933, 83 ss.; V. SCIALOJA, *Diritto ereditario romano: concetti fondamentali*, Roma, 1934, 24 s.; C. LONGO, *Corso di Diritto Romano. Diritto di Famiglia*, Milano, 1934, 9; G. GROSSO, *Il problema della autonomia privata attraverso l'esperienza viva degli ordinamenti giuridici romani*, in *Studi in onore di F. Carnelutti*, III, Padova, 1950, 1 ss.; ID., *Problemi di origine e costituzione giuridica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, I, cit., 33 ss.; E. BETTI, *Ancora in difesa della congettura del Bonfante sulla 'familia' romana*, in *SDHI*, XVIII, 1952, 241 ss.; ID., *Falsa impostazione della questione storica dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli, 1953, 89 ss.; ID., *Wesen des altrömischen Familienverbandes. Hausgemeinschaft und Agnatengenossenschaft*, in *ZSS*, LXXI, 1954, 1 ss.; ID., *Prefazione alla ristampa di P. BONFANTE, Storia del Diritto Romano*, Milano, 1959; E. COSTA, *Corso di Storia del Diritto Romano*, Bologna, 1901-1903, 199 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 12 ss. (pur con riserve: cfr. 25); G. SCHERILLO - A. DELL'ORO, *Manuale di Storia del Diritto Romano*, Milano, 1958, 82 ss.

<sup>198</sup> Cfr., in particolare, P. FREZZA, *Il 'consortium ercto non cito' e i nuovi frammenti di Gaio*, in *RFC*, LXII, 1934, 27 ss.; ID., *La costituzione cittadina di Roma e il problema degli ordinamenti giuridici preesistenti*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, 275 ss.; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, II, Milano, 1947, 1 ss.; ID., *Famiglia e gruppo parentale. Problemi d'origine*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948, 152 ss.; C.W. WESTRUP, *Quelques recherches sur le problème des origines de Rome*, in *RIDA*, III, 1956, 551 ss.; ID., *Sur les 'gentes'*, cit., 435 ss.; P. DE FRANCISCI, *'Primordia civitatis'*, cit., 140 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 5 ss.; ID., *La 'gens'*, cit., 25 ss.; V., per un efficace riassunto delle

Le caratteristiche della *familia* sarebbero state, in questa visione, così sinteticamente compendiate: «[1] un vincolo sociale esprimente la compartecipazione ai vantaggi e agli obblighi di una comunanza civile, basato sulla soggezione a una comune sovranità e derivante dal riconoscimento del potere sovrano; [2] una presunzione di origine comune ossia di nascita nel gruppo, la quale origine è titolo, ma non condizione necessaria e nemmeno condizione sufficiente, senza quel riconoscimento, almeno formale, del gruppo; [3] norme regolatrici dei rapporti in ciascun gruppo; [4] autonomia; [5] autarchia; [6] organizzazione e sovranità ereditaria o elettiva (non è vero che in questi gruppi non si abbia riguardo alla capacità o siavi sconosciuta l'elezione); [7] funzioni d'ordine e di difesa; [8] relazioni esterne; [9] morale crudele anche verso quelli che si dicono figli e niuna affettuosa tutela dei deboli; [10] coscienza di necessità e intenzione di perpetuità»<sup>199</sup>.

Pur essendo la teoria bonfantiana sempre stata considerata come polo 'estremo', peraltro, lo studioso che la creò la considerò al contrario «una tesi intermedia: la famiglia, la gente possono essersi costituite entro una organizzazione politica più vasta, la tribù o l'orda, ma sono anteriori alla *civitas* romana»<sup>200</sup>, affermando recisamente, più avanti nello stesso scritto, di non essere un sostenitore della teoria patriarcale, né di ritenere che la *familia* sia stata la prima formazione sociale<sup>201</sup>. Se però si dà credito all'idea sopra esposta, secondo la quale la comunità precedente a Roma era in ogni caso una comunità di carattere politico – e quindi, non un disomogeneo insieme di *oppida*, né una nomade tribù o una disorganizzata orda –, è difficile pensare che la *familia* stessa, o la *gens*, avessero maturato in seno a quell'agglomerato caratteristiche pseudostatali.

È quindi sul concetto di *familia* come entità politica che ci si dovrebbe concentrare per contestare la tesi del Bonfante: egli accetta l'idea che sia stata presente, prima di essa, l'orda, un'entità alquanto differente dalla *civitas* e in generale da quelle che l'autore chiama 'organizzazioni superiori', le quali

---

posizioni degli studiosi enumerati, A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali della 'patria potestas'*, I. *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979, 6 ss.

<sup>199</sup> P. BONFANTE, *La 'gens'*, cit., 4 s.

<sup>200</sup> P. BONFANTE, *Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive*, in *Scritti giuridici*, I, cit., 18 ss.

<sup>201</sup> Così P. BONFANTE, *Teorie*, cit., 46. Tali affermazioni si pongono in aperta polemica con Gaetano De Sanctis e Vincenzo Arangio-Ruiz, i quali gli avrebbero attribuito l'una e l'altra ipotesi citate nel testo. Cfr. G. DE SANCTIS, *Per la scienza dell'antichità. Saggi e polemiche*, Torino, 1909, 414 ss., nonché V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti*, cit., 519 ss.

certamente, a seguire tale teoria, sarebbero state precedenti alla *familia* stessa<sup>202</sup>. Il caso romano, peraltro, sembra meritare una congettura diversa da quella degli altri popoli anche nel pensiero bonfantiano: pur individuando in generale nella conglomeratione tribale la prima forma di associazione politica umana, lo studioso il cui pensiero si sta ripercorrendo era «piuttosto scettico nel concepire in modo assoluto l'orda come il principio universale dell'agglomerazione sociale umana», affermando che «essa può costituire, secondo le vicende, il germe di uno Stato o rappresentare un tenue vincolo federale, che sopravvive anche quando genti e famiglie si sono costituite entro l'orda»<sup>203</sup>.

Una volta stabilitasi la *civitas*, tuttavia, essa avrebbe puntato a conseguire il potere completo, e pertanto a restringere quello della *gens* e delle *familiae*; essa insomma, «non contenta di regolare i rapporti tra le *gentes* e le relazioni esterne delle *gentes*, penetra a grado a grado nell'organismo gentilizio e lo disfa, operando una selezione della vita pubblica, politica, civile dalla vita privata, domestica, patriarcale»<sup>204</sup>. L'opera non fu mai però del tutto compiuta, poiché «lo Stato, non che rispetti la morale, rispetta il diritto della famiglia; lo Stato in questo corpo autonomo non penetrò mai compiutamente, salvo per le funzioni più essenziali all'esistenza sua, la milizia e la partecipazione alla sovranità politica, nella sua sfera» poiché, in fin dei conti, «il *ius civile* esprime bensì le relazioni familiari, i poteri del *paterfamilias*, ma sotto un aspetto puramente negativo ed esterno»<sup>205</sup>.

Va detto, tuttavia, che contro le teorie bonfantiane militano molteplici argomenti, che la dottrina successiva non ha mancato di far valere<sup>206</sup>. Volendo farne una rapida cernita, può notarsi che, nella propria penetrante analisi degli scritti sin qui citati, Pasquale Voci ha avuto modo sia di evidenziare la circolarità del ragionamento secondo il quale la funzione di difesa è dello stato e quindi, se esercitata dalla *familia*, essa fa inevitabilmente emergere la statualità

---

<sup>202</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Teorie*, cit., 31 ss.

<sup>203</sup> P. BONFANTE, *Teorie*, cit., 35.

<sup>204</sup> P. BONFANTE, *La 'gens'*, cit., 7.

<sup>205</sup> P. BONFANTE, *La 'gens'*, cit., 11 s.

<sup>206</sup> G. FRANCIOSI, *La storia della famiglia da Vico a Engels*, in *Annali dell'Istituto Suor Orsola Benincasa*, 1997-98, 235 ss.; ID., *Famiglia allargata e 'familia communi iure'*. Una rilettura di Ulp. D. 50.16.195, in *SDHI*, LX, 1994, 597 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma, 1994, 43 ss., 213 ss.; C. LANZA, *Diritto romano e diritto moderno. Processi di 'decontestualizzazione'*, Torino, 2000, 73 ss., ma soprattutto G. FRANCIOSI, *La famiglia romana*, cit., 8 s.,

di quest'ultima<sup>207</sup>, sia di prendere posizione in merito a quello che potrebbe considerarsi l'argomento principale a favore della teoria in parola, ossia quello per cui, corrispondendo la *familia* semplicemente a una comunità di sottoposti a un unico potere, e quindi di soggetti solo fittiziamente legati da vincoli di sangue, essa sarebbe invero una comunità politica.

A ben vedere, coglie nel segno il Voci, a proposito della 'naturalità' della famiglia e in riferimento specifico all'allargamento 'politico' della stessa tramite l'adozione, affermando che «non si possono mettere su lo stesso piano, perché non hanno uguale valore, la regola e l'eccezione», stante che «l'adozione è da qualificare come eccezione per vari motivi: il primo, che essa avviene raramente, se è vero che in origine, e fino alle XII tavole, è conosciuta come *adrogatio* e possibile solo due giorni l'anno, rispettando date regole dettate dalla comunità; il secondo, che essa intende imitare la natura, cioè la nascita, se è vero che crea *cognatio* (la cd. *cognatio civilis*)»<sup>208</sup>.

Contrappunto a tale aspetto è che il *pater* avrebbe avuto poteri assoluti all'interno della *familia*, e lo stato, anche quando già sorto, avrebbe assunto un atteggiamento «non solo inteso di serbare, ma di consolidare l'indipendenza e la forza del gruppo più ristretto, che dava poco ombra, al fine di esaurire i gruppi maggiori più temibili»<sup>209</sup>.

Anche tale aspetto della teoria bonfantiana, nondimeno, risulta esporsi a più di un attacco. A livello interno alle 'istituzioni familiari' come ha rilevato Edoardo Volterra, risulta per lo meno singolare immaginare che il *paterfamilias*, munito di un potere del tutto arbitrario nei confronti degli *alieni iuris* a lui sottoposti, fosse poi nella necessità di emanare – come il Bonfante sottintende alla sua ricostruzione – norme volte a regolare la vita interna alla famiglia stessa – così da limitare pure la propria *potestas* –, che peraltro mai si rinvergono, se non nelle congetture del Bonfante stesso<sup>210</sup>.

È del resto lo stesso Volterra a far notare che in nessun caso è dato rinvenire *mores* attinenti alla famiglia: essi possono essere ricondotti sicuramente alle *gentes* – intese a parere dello studioso non come gruppo di 'grande famiglia',

---

<sup>207</sup> Così P. VOCI, *Esame*, cit., 121 s.; nello stesso ordine di idee R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 64.

<sup>208</sup> P. VOCI, *Esame*, cit., 123.

<sup>209</sup> P. BONFANTE, *Corso di Diritto Romano*, I. *Diritto di Famiglia*, Roma, 1925, 7.

<sup>210</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sui 'mores' della 'familia' romana*, in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 184 s. (da cui si cita, ma già in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, IV, 1949, 516 ss.). Cfr. pure C. FAYER, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici e antiquari*, I, Roma, 1994, 128 ss.; P. VOCI, *Qualche osservazione sulla famiglia romana arcaica*, in *SDHI*, XIX, 1953, 309.

bensì come popolazione organizzata<sup>211</sup> –, alla *civitas*, o ancora essere *regionis* o *provinciae*, ma mai ricondotti a gruppi di carattere familiare o comunque uniti da comune ascendenza.

Inoltre, sul punto dice ancora bene il Voci, affermando che «la famiglia e lo Stato non sono enti paragonabili tra loro al fine di stabilirne la vicinanza o la somiglianza», perché si è cittadini di uno Stato per un vincolo di soggezione: ma i familiari sono legati tra loro dalla parentela». Del resto, «la famiglia può, in età arcaiche, avere funzioni di difesa, ma non per questo muta la sua natura: si adatta anche a quelle, ma in ciò è diversa dallo Stato, che per le funzioni di difesa crea un'apposita organizzazione»<sup>212</sup>.

Altra serie di critiche è peraltro elevata, ancora una volta alle teorie bonfantiane, dall'Arangio-Ruiz, secondo il quale la ricostruzione in parola sarebbe infondata per un motivo di carattere 'ordinamentale', ossia che lo *status* dei soggetti alla potestà del *pater* sarebbe incompatibile con la presenza di veri e propri cittadini deliberanti; più precisamente, «il principio della monarchia assoluta, quale si vedrebbe attuato nella famiglia antica, è la negazione dello Stato cittadino, che si riassume nel popolo legiferante»<sup>213</sup>: si vedrà tuttavia quale posizione venga qui adottata a proposito della reale presenza di 'cittadini deliberanti' nella Roma monarchica, che a stento può essere considerata anche solamente comparabile a una vera forma di intervento del popolo.

Del resto, simili obiezioni alla ricostruzione offerta dal Bonfante e a lungo rimasta maggioritaria sono state avanzate anche da chi, come il Luzzatto – lo si è visto poco sopra –, si è fatto corifeo di ricostruzioni alternative. Secondo l'autore, difatti, la teoria bonfantiana non può essere in alcun modo condivisa, perché «lo stato da un lato, la *familia* e la *gens* dall'altro, operano su piani nettamente diversi e indipendenti fra di loro», giacché «mentre la famiglia, la gente, non operano nel campo del diritto pubblico, lo stato non interferisce nel campo dei rapporti privati, che è proprio ed esclusivo, almeno per il diritto antichissimo, di queste organizzazioni minori»<sup>214</sup>.

Certo è – e in ciò la posizione del Luzzatto risulta invero ineccepibile – che *familia* e stato si reggono su due piani diversi, che sono quelli solo latamente indicabili con 'pubblico' e 'privato' (distinzione che, per l'età arcaica, si è già

---

<sup>211</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sui 'mores'*, cit., 195; di diverso avviso C.W. WESTRUP, *Sur les 'gentes'*, cit., 448; C. FAYER, *La 'familia'*, cit., 96 ss.

<sup>212</sup> P. VOCI, *Esame*, cit., 130.

<sup>213</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti*, cit., 60.

<sup>214</sup> Così G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni*, cit., 22.

sopra rigettata), ossia quello della gestione generale dell'agglomerato urbano e quello del funzionamento della *domus*.

Ciò detto, non è possibile seguire l'autore quando afferma che «diritto pubblico e diritto privato si svolgono ..., in origine, su due piani ben delimitati, e come i privati non intervengono, in quanto tali, nella sfera del diritto pubblico, così lo stato si astiene, di regola, dall'intervenire nell'ambito dei rapporti privati»<sup>215</sup>. Sotto un primo profilo, non si vede come un qualsiasi soggetto – anche oggi – potrebbe intervenire «in quanto privato» nell'ambito pubblico. Anche applicando il termine 'pubblico' all'ordinamento arcaico, infatti, è innegabile che nessuno possa incidere 'privatamente' nella gestione della collettività, per la stringente ragione che gli atti aventi un simile risultato possono essere posti in essere proprio in quanto si abbia un ruolo, sia esso quello di *rex* o di sacerdote, ecc.

Per quanto attiene al secondo aspetto, si deve fare una distinzione. L'affermazione del Luzzatto potrebbe sembrare *lato sensu* valida sulla base della confusione terminologica che vuole, da una parte, privato opposto a pubblico ma, dall'altra parte, anche a penale. Negli atti di 'diritto privato' in senso odierno, si potrebbe anche sostenere, pur con forti riserve, che il *rex* non intervenisse<sup>216</sup>; ma in atti 'lasciati ai privati', pur di stampo latamente penalistico, lo fa senz'altro, come nel caso dell'omicidio<sup>217</sup>, o dei vari precetti che tra breve si analizzeranno.

Del resto anche lo stesso Bonfante, che pur confondeva ampiamente la caratterizzazione dello stato con quella della *familia*, giungeva poi ad affermare che essi sarebbero stato l'uno all'altro impermeabili, giacché, nello specifico, non sarebbe mai penetrato nella sfera della famiglia: affermazione, questa, che non si può far altro che rigettare recisamente<sup>218</sup>.

Tale soluzione è del tutto obbligata solo a compiere una pur fuggevole scorsa del *corpus* relativo alle *leges regiae*<sup>219</sup>, tanto più a valle di una sostanziale

---

<sup>215</sup> G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni*, cit., 38; similmente U. COLI, *Sul parallelismo*, cit., 76 ss.

<sup>216</sup> Quale giudice, difatti, il *rex* forgiava sempre la regola del caso concreto, pertanto fissando anche i limiti e le forme del diritto privato: su ciò cfr. M. FALCON, *Ipsam rem condemnare* in *Gai* 4.48, ne *Il giudice privato nel processo civile romano*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2014, 523 ss.

<sup>217</sup> Cfr. M. FALCON, *Paricidas*, cit., 191 ss.: l'atto punitivo, pur abbandonato ai privati, è posto in essere previo accertamento del *rex* e sotto la sua supervisione.

<sup>218</sup> In tal senso P. BONFANTE, *La 'gens'*, cit., 8 ss.

<sup>219</sup> Questione aperta è se tali provvedimenti avessero, al loro comparire, forma scritta. Secondo S. TONDO, *Leges regiae* e *paricidas*, Firenze, 1973, 18 s., è ragionevolmente certo l'uso della forma scritta da Numa, che anzi avrebbe sanato proprio un vizio dei provvedimenti

rivalutazione delle fonti relative all'età più antica, avutasi opportunamente negli ultimi anni<sup>220</sup>. Esse infatti – quale 'diritto statale' – non soltanto penetrano pesantemente all'interno dell'ambito domestico – in questo senso si può parlare di un ambito 'privato' –, ma anzi anche in quell'ambito morale che anche un detrattore delle tesi bonfantiane come il Voci riconosceva tuttavia ambito precipuo ed esclusivo del *pater*<sup>221</sup>.

Prima di passare a vedere quest'aspetto, può essere *per incidens* notato, ancora a proposito della potestà del capofamiglia, che risulta rilevante – anche senza addentrarsi nell'annosa questione dell'esistenza o no di un 'tribunale domestico'<sup>222</sup>, la cui effettiva consistenza storica non potrebbe in ogni caso che confermare la mancanza di pienezza dei poteri del *pater* già durante il primo regno – la norma contenuta in Dion. Hal. 2.25.6<sup>223</sup>, accettata nella più recente edizione delle *leges regiae*, curata da Gennaro Franciosi.

Essa era volta a punire la donna che avesse commesso qualche colpa, come l'adulterio o il fatto di aver bevuto vino: atti, questi, che paiono pienamente rientrare nella nozione vociana di morale familiare – posto che il bere vino è stabilmente messo «in relazione con l'adulterio e la trasgressione sessuale»<sup>224</sup> –

---

romulei, tramandati solo oralmente (cfr., sul punto, Dion. Hal. 2.63.2). Sulla questione v. pure M. VOIGT, *Über die 'leges regiae'*, I. *Bestand und Inhalt der 'leges regiae'*, Leipzig, 1876, 15.

<sup>220</sup> Cfr., per una *summa* sul problema, D. MANTOVANI, *Le due serie di 'leges regiae'*, in *'Leges publicae'. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia, 2012, 469 ss. Da ultimo accolgono la storicità del *corpus* B. SANTALUCIA, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013, 11 ss.; R. LAURENDI, *'Leges regiae'*, cit., 171 ss. Cfr. inoltre i classici J. CARCOPINO, *Les prétendues «lois royales»*, in *MEFRA*, LIV, 1937, 344 ss.; A. WATSON, *Roman Private Law and the 'Leges Regiae'*, in *JRG*, LXII, 1972, 100 ss.; ID., *The State, Law and Religion. Pagan Rome*, Athens - London, 1992, 87 ss.; S. TONDO, *'Leges regiae' e 'paricidas'*, Firenze, 1973, 9 ss.; A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti*, cit., 25 ss., con bibliografia precedente. *Contra*, cfr. R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 72.

<sup>221</sup> Cfr. P. VOCI, *Esame*, cit., 124.

<sup>222</sup> Su cui v., da ultimo, A. RAMON, *'Verberatio parentis' e 'ploratio'*, in *Sacertà e repressione criminale*, cit., 145 ss., e, soprattutto, ID., *La giurisdizione laica della 'familia': il tribunale domestico*, ne *Il giudice*, III, cit., 613 ss., con la più recente bibliografia; imprescindibili rimangono E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *Scritti*, II, cit., 127 ss. (già in *RISG*, LXXXV, 1948, 103 ss.), nonché Y. THOMAS, *Remarques sur la juridiction domestique à Rome*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine*, Rome, 1990, 449 ss.

<sup>223</sup> Dion. Hal. 2.25.6: ἀμαρτάνουσα δέ τι δικαστὴν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον. ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκασον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθεῖη πιόσῃ γυνή. ἀμφοτέρω γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζῆμιον συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἰσχιστά, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσατο, μέθην δὲ φθορᾶς.

<sup>224</sup> Cfr. M. BETTINI, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009, 240.

, e che pertanto denunciano la chiara invasione dell'ambito 'familiare' da parte di quello statale.

Di particolare interesse risultano, di poi, altre *leges* le quali, va notato, sono attribuite – come quella appena citata – al primo *rex* Romolo, e pertanto afferenti alla più alta romanità: si tratta, in specie, degli squarci consacrati in Dion. Hal. 2.26.1<sup>225</sup>, 2.15.2<sup>226</sup>, 2.26.4, 2.27.1, Coll. 4.8.1; ma non si possono trascurare nemmeno Dion. Hal. 2.25.2-4<sup>227</sup>, Plut. *Rom.* 22.3<sup>228</sup> e 19.9<sup>229</sup>.

Le norme riguardano, rispettivamente, il fatto di rendere la donna rispettosa nei confronti del marito; l'obbligo di allevare i figli; la concessione del potere supremo sui figli al *pater*; la possibilità dello stesso di vendere il *filius*; lo *ius vitae ac necis*; l'indissolubilità del matrimonio (che comporta quindi l'obbligo della donna di vivere a modo del marito, così come quello 'reciproco' di comandarla); il ripudio della moglie; l'obbligo per la donna di filare la lana.

Da quest'elencazione si traggono due ordini di considerazioni. Sotto un primo profilo, e in relazione a quanto si affermava in precedenza con riguardo alla teoria bonfantiana (e marginalmente anche a quella del Luzzatto), è evidente che l'idea secondo la quale l'ordinamento cittadino si disinteressasse alla *familia* e non ne violasse dei presunti limiti storicamente consolidatisi è destituita di ogni fondamento, e risulta anzi frontalmente contraria alla testimonianza esplicita delle fonti<sup>230</sup>. Sotto altro versante, risulta che la *civitas* primigenia si interessava fortemente a tutti gli atti privati, per nulla preoccupata di una ipotetica distinzione pubblico-privato.

Peraltro, dalla lettura delle fonti scaturisce una congettura di grande interesse in merito alla *patria potestas*<sup>231</sup>, utile a comprendere la reale portata reciproca di stato e *familia* agli inizi di Roma.

---

<sup>225</sup> Cfr. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges regiae'*, cit., 47 s.

<sup>226</sup> Cfr. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges regiae'*, Napoli, 2003, 45 s.

<sup>227</sup> Cfr. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges regiae'*, cit., 48.

<sup>228</sup> Cfr. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges regiae'*, cit., 48 s.

<sup>229</sup> Cfr. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges regiae'*, cit., 49.

<sup>230</sup> Di conseguenza, non si può condividere M. KASER, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln - Graz, 1956, 2, secondo il quale il potere del *pater* venne limitato solo dalle XII Tavole.

<sup>231</sup> Una congettura simile, mi pare, è quella di B. LINKE, *Die Väter und der Staat. Die Grundlagen der aggressiven Subsidiarität in der römischen Gesellschaft*, in *Staatlichkeit in Rom? Diskurse und Praxis (in) der römischen Republik*, Stuttgart, 2014, 75 ss., il quale tuttavia la fonda 'al contrario' rispetto a quanto sostenuto nel testo, asserendo che il nuovo assetto politico della città portò le famiglie, dall'interno, a strutturarsi in modo fortemente gerarchico. Sulla *patria potestas* v., diffusamente, C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Origen de los poderes del 'paterfamilias'*. *El 'paterfamilias' y la 'patria potestas'*, Madrid, 2009.

L'impressione che si riceve, infatti, è quella di un mutamento radicale rispetto al regime precedente, importato dalla monarchia romulea, frutto dell'introduzione di un regime normativo ampio e, tutto sommato, non privo di una certa precisione. Si può cioè percepire che il potere del *pater* e la subordinazione dei suoi familiari nei termini in cui poi è stata successivamente raccontata sia stata introdotta dal nuovo regime di governo, più che ereditata da precedenti esperienze<sup>232</sup>. Su questa scia, l'ascesa di un sistema più nettamente patriarcale potrebbe essere parte della temperie culturale dell'epoca di cui si va trattando (VIII-VII sec. a.C.), come dimostra la presenza, già all'epoca di Romolo, di nomi bimembri (su tutti, Tito Tazio<sup>233</sup>, della cui storicità potrebbe però dubitarsi<sup>234</sup>), ma la conformazione giuridica della *patria potestas* è, a parere di chi scrive indubabilmente, patrimonio 'romano'<sup>235</sup>.

Del resto, più di un autore conviene su questo punto, che il *pater* in tanto potesse esercitare il suo potere, «in quanto l'ordinamento generale l'ammetteva»<sup>236</sup>. Se è ben vero, difatti, che la famiglia in senso naturalistico può (e deve, pur in forme magari non equipollenti a quelle poi affermatesi<sup>237</sup>) certamente essere esistita prima che Roma venisse fondata, e che essa molto probabilmente era già connotata in senso patriarcale, meno logico è pensare che essa possedesse già quei connotati così duri e precisi che le fonti le attribuiscono sin dalla fondazione: ciò perché, anche in precedenza, le famiglie

---

<sup>232</sup> Afferma A. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., 81, che «tutto induce a ritenere che il ristrettissimo nucleo di attribuzione del *ius Quiritium* fosse limitato all'istituto della *familia* potestativa, alla garanzia della *potestas* del *pater* ..., alla tutela del *pater* contro ogni aggressione agli oggetti di questa sua *potestas* ...: i *filii*, gli eventuali schiavi, la *domus*, l'*heredium* e gli animali da soma o da sella ... Non si spiegherebbe, altrimenti, perché il *ius civile* dell'età storica conservi vive e profonde le tracce di un trattamento peculiare e sostanzialmente identico solo per queste entità socio-economiche». La congettura proposta in testo, peraltro, non mi pare scalfita da Gai 1.55, che afferma come simili abitudini (a quelle patriarcali dei romani) fossero presenti a Galatea (cfr. C.W. WESTRUP, *Family property and 'patria potestas'*, Copenhagen - London, 1939, 28, il quale a 29 si schiera *contra* l'ipotesi qui formulata, considerando la *patria potestas* un istituto ariano, anche se ammette che «only among the Romans did it undergo, in a national Roman way, further development and receive a strictly legal form»).

<sup>233</sup> Cfr. M. CRISTOFANI, *Diffusione dell'alfabeto e onomastica arcaica nell'Etruria interna settentrionale*, in *Aspetti e problemi*, cit., 321.

<sup>234</sup> La figura di Tito Tazio, difatti, non è di certa consistenza storica (cfr. A. ALFÖLDI, *Die Struktur des voretruskischen Römerstaates*, Heidelberg, 1974, 177, che lo considera una sorta di 'doppione' di Remo), e non può pertanto essere presa a modello per la confutazione della tesi propugnata

<sup>235</sup> Cfr. C.W. WESTRUP, *Family*, cit., 28.

<sup>236</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 63. Della stessa opinione A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali*, cit., 30. V. in proposito anche C. CASTELLO, *Studi sul diritto familiare e gentilizio romano*, Milano, 1942, 71 ss.

<sup>237</sup> Cfr. J.J. BACHOFEN, *Il matriarcato*, cit., 15 ss.

dovevano calarsi o all'interno di ristretti agglomerati preesistenti, magari interni al Settimonizio o, ancora prima, in orde o tribù, le quali, nomadi prima di stabilirsi, avevano certamente una guida comune anche per il numero esiguo, e non avrebbero certo ammesso autorità 'accentrici' in alternativa al capo.

La questione è contemporaneamente grave, grande e difficilmente certificabile attraverso testimonianze certe, ma si può ciononostante formulare un'ipotesi di lavoro attraverso l'osservazione specifica di alcune fonti, alcune delle quali già enumerate<sup>238</sup>.

La particolare enfasi che i romani ponevano sull'esclusività della loro *patria potestas* non è passata inosservata, notandosi anche come questa fosse tanto magnificata in un momento storico in cui la sua estensione si era a dir poco affievolita<sup>239</sup>.

Gli studiosi possono solo ipotizzare – come del resto si fa anche nel presente scritto, ma in senso contrario – la preesistenza della *patria potestas* alla fondazione della città, reggendosi sul fatto che la *vitae necisque potestas* «si spiega assai più agevolmente come 'reliitto' di un potere formatosi in età precedente che non come un potere 'conferito' o comunque nascente dal nuovo ordinamento unitario»<sup>240</sup>. Va constatato come la dottrina, che solitamente rinviene 'anticipazioni' nel racconto della genesi urbana, in quest'unico caso attribuisca ai narratori l'operazione contraria, ossia il 'ritardo' di un'istituzione preesistente: eppure, va detto, supportata la fondazione della città dai ritrovamenti archeologici, non è illogico ritenere che essa non abbia costituito un fatto neutro nella storia, e che molti avvenimenti cruciali possano essere ricondotti a esso e alla costituzione del suo assetto che è immediatamente seguita.

---

<sup>238</sup> Coll. 4.8.1: *Cum patri lex regia dederit in filium vitae necisque potestatem*; Gai 1.55: *Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreavimus. quod ius proprium civium romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem qualem nos habemus. idque divi Hadriani edicto, quod proposuit de his qui sibi liberisque suis ab eo civitatem romanam petebant, significatur*; Inst. 1.9 pr.: *In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreaverimus. 2. Ius autem potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum: nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habent potestatem, qualem nos habemus*; Dion. Hal. 2.26.1: Ἄ μὲν οὖν εἰς γυναῖκας εὖ ἔχοντα ὁ Ῥωμύλος ἐνομοθέτησεν, ἐξ ὧν κοσμιωτέρας περὶ τοὺς ἄνδρας αὐτὰς ἀπειργάσατο, ταῦτ' ἐστίν, ἃ δ' εἰς αἰδῶ καὶ δικαιοσύνην παίδων, ἵνα σέβωσι τοὺς πατέρας ἅπαντα πράττοντές τε καὶ λέγοντες ὅσα ἂν ἐκεῖνοι κελεύωσιν, ἔτι τούτων ἦν σεμνότερα καὶ μεγαλοπρεπέστερα καὶ πολλὴν ἔχοντα παρὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους διαφορὰν.

<sup>239</sup> Cfr. C. FAYER, *La 'familia'*, cit., 127; P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 24.

<sup>240</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 56.

Le popolazioni da cui Roma può avere subito influssi – come quella etrusca – non hanno segni probanti riguardo al potere del *pater* come lo intendevano i romani<sup>241</sup> e, d'altra parte, non potrebbe che essere così: ad ammettere una nascita della *potestas* precedente alla fondazione di Roma, infatti, si oblitererebbero i dati di due tipi di fonte i quali, se raramente concordano, quando lo fanno vanno presi nella debita considerazione. Si tratta, in particolare, del singolare accordo tra la tradizione giuridica riportata da Gaio e da Giustiniano, che vuole l'istituto del *paterfamilias* tipico dei romani, e quella letteraria restituita da Dion. Hal. 2.26.4, che ammette la creazione della *potestas* ad opera del primo re<sup>242</sup>.

Del resto, un'alta risalenza della *potestas* risulta altresì incompatibile con quanto ci emerge a proposito delle abitudini matrimoniali precittadine, ad esempio da Plut. *Numa* 25(3).1-2<sup>243</sup>.

Come notato dal Franciosi<sup>244</sup>, tale frammento testimonia, col suo riferimento ai sentimenti dei mariti riguardo alla «comunanza delle donne e dei figli»<sup>245</sup>, un passato in cui le relazioni sessuali e matrimoniali risultavano del tutto differenti da come, successivamente, sono divenute: la fonte, per giunta, non è isolata<sup>246</sup>.

---

<sup>241</sup> V. da ultimo, sulla configurazione della famiglia etrusca, G. BARTOLINI, *Uomini e donne in Etruria tra VIII e VII secolo a.C.*, in *Origine e dualità. Ur-Amnios*, a cura di M. Calì-Zucconi, Roma, 2012, 32 ss. Cfr. anche R. PERONI, *Formazione e sviluppi dei centri protourbani mediotirenici*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 27.

<sup>242</sup> Dion. Hal. 2.26.4: Ἑλλησιν ὑπὸ τέκνων εἰς πατέρας ἀσχημονεῖται. ὁ δὲ τῶν Ῥωμαίων νομοθέτης ἅπασαν ὡς εἰπεῖν ἔδωκεν ἐξουσίαν πατρὶ καθ' υἱοῦ καὶ παρὰ πάντα τὸν τοῦ βίου χρόνον, ἔάν τε εἴργειν, ἔάν τε μαστιγοῦν, ἔάν τε δέσμιον ἐπὶ τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων κατέχειν, ἔάν τε ἀποκτινῶναι προαιρῆται, κἂν τὰ πολιτικὰ πράττων ὁ παῖς ἤδη τυγχάνῃ κἂν ἐν ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις ἐξεταζόμενος κἂν διὰ τὴν εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν ἐπαινούμενος.

<sup>243</sup> Plut. *Numa* 25 (3).1-2: τῆς δὲ περὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς τεκνώσεις κοινωνίας τὸ ἀζηλότυπον ὀρθῶς καὶ πολιτικῶς ἐμποιοῦντες ἀμφοτέρω τοῖς ἀνδράσιν οὐ κατὰ πᾶν εἰς τοῦτο συνηνέχθησαν, ἀλλ' ὁ Ῥωμαῖος μὲν ἀνὴρ ἰκανῶς ἔχων παιδοτροφίας, ὑφ' ἐτέρου δὲ πεισθεὶς δεομένου τέκνων, ἐξίστατο τῆς γυναικός, ἐκδόσθαι καὶ μετεκδόσθαι κύριος ὑπάρχων (trad. it. M. MANFREDINI, Milano, 1980, 197: «Sebbene sia Licurgo che Numa, con un intendimento retto e politicamente utile, mirassero a far dimenticare ai mariti la gelosia per mezzo della comunanza dei matrimoni e delle procreazioni, essi non concordarono affatto nel mezzo. Il marito romano, che avesse abbastanza figli, poteva separarsi dalla moglie, se veniva persuaso da un altro che avesse bisogno di prole; ma rimaneva padrone di lasciargliela o di riprendersela»).

<sup>244</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino, 2003, 68.

<sup>245</sup> Trad. it. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges Regiae'*, cit., 116.

<sup>246</sup> V. la raccolta di G. FRANCIOSI, *La famiglia*, cit., 67 ss., nonché, diffusamente, ID., *Clan gentilizio*, cit., 159 ss. e ID., *Famiglia*, cit., 59 ss.

Questo riporta il discorso alla visione ‘patriarcale’ della *familia*, che corrisponde alla posizione classica sia della filosofia greca, sia della storiografia almeno fino al Mommsen<sup>247</sup>: è ora il caso di indagarne i tratti specifici.

Con tale espressione (famiglia ‘patriarcale’) si intende indicare quella teoria secondo la quale «la cellula della società umana è la famiglia, sottoposta alla ferrea autorità del *pater*; alla sua morte i discendenti rimangono ancora uniti, in quanto legati fra loro dalla comune discendenza; l’espandersi naturale della famiglia e la federazione di famiglie, danno poi origine alla *civitas*»<sup>248</sup>.

Non è peraltro necessario rigettare le oggettive somiglianze tra l’ordinamento ‘cittadino’ durante il regime della monarchia e la famiglia per opporsi a una ricostruzione che le voglia storicamente derivazione l’una dell’altra e largamente sovrapponibili anche a livello concettuale: le tesi, per molti versi convincenti, avanzate da Pietro De Francisci<sup>249</sup> e in modo particolare da Ugo Coli a metà del secolo scorso stanno infatti a dimostrare il contrario<sup>250</sup>.

La teoria patriarcale, peraltro, è rifiutata, nella sua nettezza – si è già detto –, dallo stesso Bonfante<sup>251</sup>, il quale pur non propende nemmeno per il suo contrario, ossia per quella teoria, detta ‘matriarcale’, secondo la quale esiste – anche sulla scorta delle fonti poc’anzi menzionate –, rispetto alle note realtà dove l’architrave della *familia* era il *pater* là dove le donne gli erano sottoposte, «una realtà più antica in cui queste relazioni sarebbero state capovolte e dove la discendenza, i rapporti parentali e addirittura i ruoli di governo non sarebbero stati riferiti in modo esclusivo al mondo maschile ... ma si sarebbero associati alla centralità della donna ed al suo ruolo materno»<sup>252</sup>. La ricostruzione appena sunteggiata è dovuta, come noto, all’opera del Bachofen,

---

<sup>247</sup> Per la relativa bibliografia cfr. A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali*, cit., 2, nt. 6.

<sup>248</sup> A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali*, cit., 3.

<sup>249</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Dal ‘regnum’ alla ‘res publica’*, in *SDHI*, X, 1944, 150 ss.

<sup>250</sup> Cfr. U. COLI, *‘Regnum’*, cit., 1 ss. Le ipotesi, simili, precedentemente avanzate dal G. NOCERA, *Aspetti teorici della costituzione repubblicana romana*, in *RISG*, XV, 1940, 121 ss. e da G. LOMBARDI, *Su alcuni concetti del diritto pubblico romano*, in *AG*, CXXVI, 1941, 1 ss. [estratto] sono state la prima successivamente ritirata dal suo autore, e la seconda contraddetta nelle conclusioni dello studioso che l’ha proposta (v. in proposito U. COLI, *‘Regnum’*, cit., 8 ss.). Ulteriori aspetti di somiglianza sussistono in E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Darmstadt, 1961, 23.

<sup>251</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Teorie*, cit., 46

<sup>252</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008, 121.

ed è stata oggetto di molteplici discussioni, anche se è ormai del tutto abbandonata come riferimento di carattere scientifico<sup>253</sup>.

Essa ha tuttavia il merito di aver avversato una ricostruzione quale quella, appunto, patriarcale, che affoga nei secoli la struttura della *familia* per come la si ritrova successivamente, e di porre un'alternativa – seppur non maggiormente plausibile – proprio a quell'ipotesi: è possibile allora, pur senza abbracciare né l'una né l'altra delle congetture più estreme<sup>254</sup>, mettere semplicemente in dubbio, come si è fatto, la risalenza della potestà del *pater* oltre la fondazione romulea, almeno nei termini in cui si è usi descriverla.

A guardare la questione da un altro versante, è l'onomastica delle origini a far vedere come l'argomento di un'istituzione 'nuova' della *patria potestas* sia tutt'altro che peregrino. Secondo l'opinione del Torelli, in parziale dissenso dal Rix<sup>255</sup> (seguito dal Cristofani<sup>256</sup> ma criticato dal Franciosi, non sempre in modo non condivisibile<sup>257</sup>) per quanto concerne la collocazione cronologica del sistema gentilizio e quindi degli stessi patronimici<sup>258</sup>, la formula bimembre – i cui primi riscontri archeologici risalgono al VII sec. a.C.<sup>259</sup> – andrebbe forse collegata all'istituzione – o per lo meno a un irrobustimento – della *patria potestas*, in quanto il gentilizio altro non sarebbe che un antico patronimico<sup>260</sup>;

---

<sup>253</sup> Cfr. J.J. BACHOFEN, *Das Mutterrecht*, Stuttgart, 1861. Per i problemi di metodo, cfr. A. MOMIGLIANO, *Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1992, 767 ss. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma*, cit., 107 ss.; G. FRANCIOSI, *Clan*, cit., 3 ss.

<sup>254</sup> Del resto, che la teoria di Bachofen sia stata spinta allo sviluppo di congetture intermedie ben si vede nell'opera di G. FRANCIOSI, *Famiglia*, cit., 19 ss., ove l'autore, lungi dall'abbracciare 'tout court' la teoria dell'autore svizzero, ammette però alcuni aspetti ginecocentrici della società laziale più antica.

<sup>255</sup> Cfr. H. RIX, *Zum Ursprung des römisch-mittelitalischen Gentilnamensystems*, in ANRW, 1.2, Berlin - New York, 1972, 700 ss., il quale tuttavia esclude che la *patria potestas* sia un'esclusiva romana, affermando invece che è «wahrscheinlich, daß die Figur aus der lateinischen, ja wohl schon aus der latino-faliskischen Frühzeit stammt».

<sup>256</sup> Cfr. M. CRISTOFANI, *Il sistema onomastico*, in *Atti del colloquio sul tema 'L'etrusco arcaico'*, cit., 103 ss. (nel volume cfr. anche le adesioni di vari altri studiosi presenti al convegno); v. pure ID., *Diffusione dell'alfabeto*, cit., 320 ss.

<sup>257</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *Preesistenza della 'gens' e 'nomen gentilicium'*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, I, a cura di G. Franciosi, Napoli, 1984, 28 ss., nonché ID., *Clan*, cit., 227 ss.

<sup>258</sup> I due collocano, rispettivamente, il sistema gentilizia all'inizio del primo millennio a.C. e non prima del VII sec. a.C.: per gli estremi della controversia, cfr. R. LAURENDI, *Leges regiae*, cit., 41.

<sup>259</sup> Cfr. T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 85, il quale aggiunge che «the onomastic system characteristic of the gens seems to have spread in conjunction with the process of urbanisation».

<sup>260</sup> Cfr. M. TORELLI, *Storia degli etruschi*, Bari, 2009, 71; H. RIX, *Zum Ursprung*, cit., 757 s.; C. GIACHI - V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma, 2012, 35; L.

va subito detto, peraltro, che la questione nominale non esclude di per sé la preesistenza della *gens* alla *familia* e alla *civitas*, escludendo solamente l'uso di utilizzare il gentilizio assieme al nome<sup>261</sup>.

Una narrazione di Varrone<sup>262</sup> testimonia a favore di quanto detto, pur dovendosi operare, al proposito, alcuni, opportuni, *distinguo*. In particolare, l'argomento elevato contro la ricostruzione varroniana secondo cui la stirpe dei *Silvii* sarebbe stata munita di nome con formula bimembre è priva di pregio, in quanto i nomi di tale genia, già incerta nella sua verosimiglianza, sono certamente una ricostruzione posteriore (il che, per inciso, avvalora invece la genuinità del nome del fondatore, della quale già si è brevemente discusso). Né più probanti sono i richiami a Numa o a Porsenna i quali, comunque, si collocherebbero storicamente in un momento successivo all'utilizzo della formula in parola.

Dell'opinione da ultimo esposta è anche il Torelli, in quale afferma che mentre «nella leggenda delle origini di Roma, la fase cronologica corrispondente alla fondazione è caratterizzata da 'nomi semplici', Romolo, Remo, Proca, Numitore, Amulio», «già nella generazione successiva l'onomastica è bimembre, come dimostra ad esempio il nome del secondo re Numa Pompilio»<sup>263</sup>.

Secondo l'autore in parola, la fissazione del patronimico è avvenuta «in conseguenza dell'instaurarsi del potere ferreo ... del *paterfamilias* e della

---

CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla tribù allo stato. Le istituzioni dello stato cittadino*, Roma, 1990, 42 s. V. peraltro, M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, Milano, 2010, 303, il quale nota come «i gentilizi si formarono anche da nomi di divinità ..., di luoghi ..., o in altro modo talvolta non definibile». Proprio sulla non sempre chiara origine dei gentilizi fonda alcune delle sue critiche G. FRANCIOSI, *Preesistenza*, cit., 19 ss., il quale afferma che, «considerando i nomi dei soli magistrati curuli (o comunque delle magistrature non sicuramente plebee) e dei membri dei collegi più importanti», «su sessantadue gentilizi, non ve ne è uno solo che sia sicuramente un patronimico» (21).

<sup>261</sup> La questione, è evidente, è di estrema gravità, e può essere qui solo abbozzata, meritando approfondimento compiuto in sede monografica.

<sup>262</sup> Iul. Par. nom. 1: *Varro simplicia in Italia nomina fuisse ait existimationisque suae argumentum refert, quod Romulus et Remus et Faustulus neque praenomen ullum neque cognomen habuerint. Qui ab eo dissentiant aiunt matrem eorum Ream Silviam vocatam, avum Silvium Numitorem, fratrem eius Amulium Silvium, ac superiores Albanorum reges Capetum Silvium, Agrippam Silvium, posterioresque duces Mettium Fufetium et Tutorem Cloelium vocatos. Nec contenti his ad Sabinos transgrediuntur; Titum Tatium, Numam Pompilium et patrem eius Pompium Pompilium, eiusdemque regionis principes enumerant Pustulanum Lauranum, Volesum valesium, Mettum Curtium, Alium Fumusilleaticum. E Tuscis citant Lartem Porsennam, ab Aequiculis Septimum Modium, primum regem eorum, et fertorem Resium, qui ius fetiale constituit. In hunc modum Varronis sententia subruitur.*

<sup>263</sup> M. TORELLI, *Storia*, cit., 73 s.

trasmissione dell'*heredium*, della proprietà privata della terra in seno al gruppo familiare», cosicché «la nascita della formula onomastica bimembre è un fenomeno relativamente recente», da collocarsi «nel corso dell'VIII secolo a.C. in concomitanza con la nascita stessa delle aristocrazie»<sup>264</sup>.

Una ragione prettamente politica, del resto, può stare al fondo della volontà regia di alimentare i gruppi familiari nella rinnovata veste: ammesso infatti che le *gentes* fossero antecedenti alla fondazione della *civitas* – su ciò ci si soffermerà tra breve –, è immaginabile che il *rex* volesse, tramite le organizzazioni familiari, erodere le congregazioni gentilizie<sup>265</sup>, e che mirasse ad attribuire alcuni particolari poteri – anche repressivi evidentemente – ai *patres* che in qualche modo assieme a lui avevano proceduto alla fondazione, così da avere alcuni specifici referenti per le varie *familiae*.

Che l'andamento possa essere stato quello testé proposto, del resto, è avvalorato da una sagace nota di 'teologia politica' del Carandini, il quale afferma: «L'uccisione di Romolo è la premessa perché gli aristocratici sopportino la monarchia», e così «la sospensione della *constitutio Romuli* nella crisi di passaggio annuale riconduce la società allo stadio insediativo e associativo precedente, fatto di ripartizioni e gruppi familiari autonomi e in conflitto fra loro – riemergono così i fuochi, i forni, i pasti ed i *consilia* rionali – fino a che il re non convoca di nuovo l'assemblea, tornandovi a svolgere la sua funzione ordinatrice, che ristabilisce la *civitas* e il *regnum*, quindi il diritto, la politica e lo stato»<sup>266</sup>.

La presenza di un conflitto tra i gruppi di pressione della 'vecchia guardia' e nuovi regnanti è, pertanto, tutt'altro che teorica<sup>267</sup>. Ciò, peraltro, sarebbe di grande momento – ma il problema sarà approfondito oltre – anche sotto il profilo del sorgere della proprietà, poiché la distribuzione degli *iugera* seguirebbe l'attribuzione della *potestas*, sì da concedere, in una, potere e proprietà ai *patres*.

---

<sup>264</sup> M. TORELLI, *Storia*, cit., 74.

<sup>265</sup> Cfr. quanto afferma L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma*, cit., 31: «La famiglia romana era fortemente coesa, nella sua struttura giuridica, ma transeunte: non superava una generazione e per questo non poteva assumere una valenza latamente politica, contribuendo, al contrario, a indebolire, dall'interno, la stessa logica gentilizia».

<sup>266</sup> A. CARANDINI, *Cercando Quirino*, cit., 50.

<sup>267</sup> D'altro canto, è stato notato da B. LINKE, *Die Väter*, cit., 71, che «das ursprüngliche Konzept der gesellschaftlichen Organisation in Rom beruhte auf der Tatsache, daß ein geringer wirtschaftlicher Überschuß solidarisch verteilt wurde und kaum zur Thesaurierung von Gütern und damit zu einer Akkumulierung von Macht genutzt werden konnte ... Seit dem ausgehenden neunten und beginnenden achten Jahrhundert v.Chr. änderte sich das Bild dagegen grundlegend».

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

Lasciato da parte il grave punto dell'origine della *patria potestas* e riallacciandosi alla critica delle tesi bonfantiane, va meglio chiarito – lasciando per ora aperto il problema del legame tra *familia* e ordinamento, che sarà trattato in un successivo capitolo – cosa rappresentasse l'altro soggetto collettivo dell'antichità, ossia la *gens*.



6. La 'gens': prospettive storiche e collocazione sociale.

Da alcuni versetti duodecimtabulari, e in particolare da Tab. 5.4-5<sup>268</sup>, è nota la distinzione tra *familia proprio iure*, *familia communi iure*<sup>269</sup> e *gens*<sup>270</sup>.

Attraverso la lettura del brano<sup>271</sup> emerge, abbastanza nitidamente, la differenza tra i tre gruppi: il primo, «costituito dalla coppia, dai figli e da eventuali discendenti che sono sotto la potestà del *pater* al momento della morte»; il secondo, «di cui fanno parte tutti gli *adgnati*, ossia tutti coloro i quali furono o sarebbero stati sotto la potestà del comune progenitore se egli fosse ancora in vita», e infine il terzo gruppo, la *gens*, «si diceva che fosse composto da tutti coloro che portavano lo stesso nome»<sup>272</sup>.

È Cicerone, inoltre, a dare una prima definizione di *gentilis* nei propri *topica*, indicando il gruppo come quello di coloro che hanno lo stesso nome, i quali discendono da *ingenui*, i cui avi mai hanno prestato lavoro servile né hanno subito *capitis deminutio*<sup>273</sup>.

---

<sup>268</sup> Tab. 5.4: *Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. 5. Si adgnatus non escit, gentiles familiam habento.*

<sup>269</sup> Le due tipologie di *familiae* sono definite da Ulp. 46 *ad. ed. D.* 50.16.195.2: *Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt.*

<sup>270</sup> Cfr., per un primo approccio al problema riassuntivo dei vari problemi aperti, J. GAUDEMET, *Les communautés familiales*, Paris, 1963, 53 ss.

<sup>271</sup> V. pure il commento di Gai 3.17, che menziona l'arcaico *gentilicium ius*: *Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem uocat. qui sint autem gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abisse, superuacuum est hoc quoque loco de eadem re iterum curiosius tractare.*

<sup>272</sup> Così F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli, 2006, 38 s.

<sup>273</sup> Cic. *top.* 6.29.20: *Gentiles sunt inter se qui eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum maiorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. Nihil enim video Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse.*

Alla fonte testé riassunta si deve aggiungere una testimonianza di Festo, che ribadisce, stavolta in forza dell'*opinio* di Cincio Alimento, l'aspetto relativo al nome, probabilmente dando per impliciti i restanti requisiti che Cicerone, differentemente da Festo, sente la necessità di enumerare<sup>274</sup>.

Una prima e assai grave questione relativa alla *gens* riguarda la sua collocazione cronologica<sup>275</sup>: a un'opinione che la pone in un'età senz'altro antecedente alla nascita di Roma, prendendo spesso spunto dalla divisione delle antiche comunità precittadine in *pagi*<sup>276</sup> (ma la tradizione indica in Numa Pompilio il creatore del *pagus*<sup>277</sup>), ritenuti sovrapponibili ai raggruppamenti gentilizi o comunque in relazione con essi<sup>278</sup>, se ne contrappone una seconda, opposta, che vuole invece la creazione delle *gentes* quale avvenimento cittadino, conseguente alla nascita di una nobiltà locale<sup>279</sup>. Diramazione di quest'ultima ricostruzione è quella, recentemente riaffermata, che ritiene una sostanziale contemporaneità nell'apparizione della *familia* e della *gens*, o comunque di quest'ultima rispetto alla 'Stadtwerdung'<sup>280</sup>, il tutto da collocare nel corso dell'VIII sec. a.C.<sup>281</sup>.

---

<sup>274</sup> Fest. voce 'Gentilis' (Lindsay 83): *Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is, qui simili nomine, ut ait Cincius: "Gentiles mihi sunt qui meo nomine appellantur."*

<sup>275</sup> Sulle ampie e tuttora irrisolte questioni relative alla *gens* e al suo rapporto con le origini di Roma, v. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 34 ss.; per una prima bibliografia delle differenti posizioni cfr. L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 44.

<sup>276</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Die römischen 'Tribus' in administrativer Beziehung*, Altona, 1844, 6 ss.; il pensiero dello studioso viene ripreso da P. DE FRANCISCI, *Storia*, cit., 93. V. altresì L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas romana'*, Roma, 2000, 245 ss., 317 ss. Bibliografia completa sui *pagi* in L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I. *La classificazione degli 'incolae'*, Milano, 2006, 199, nt. 144.

<sup>277</sup> Cfr. Plut. *Numa* 16.6; Dion. Hal. 2.76; 4.15.

<sup>278</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città*, cit., 277.

<sup>279</sup> Cfr. M. TORELLI, *La società etrusca. L'età arcaica, l'età classica*, Roma, 1987, 58 s., 64 s. Distingue due forme di *gens*, una più antica e l'altra recenziore, M. FIORENTINI, *Culti gentilizi, culti degli antenati*, in *Scienze dell'antichità. Storia Archeologia Antropologia*, XIV.2 (*Atti del Convegno Internazionale Sepolti Tra i Vivi Buried Among The Living Evidenza ed interpretazione interpretazione di contesti funerari in abitato abitato*, Roma, 26-29 Aprile 2006), 2007-2008, 988, il quale afferma che esisterono «due forme distinte e successive di *gens*: una originaria, caratterizzata da una tendenziale omogeneità sociale, in cui il prestigio è determinato dalle qualità individuali (sacerdote, *pater familias*, capo della comunità, guerriero, matrona), ed una successiva, che nel Lazio pare già profilarsi nel corso dell'VIII secolo, determinata da vari fattori economici e sociali ... in cui si afferma la potenza del lignaggio».

<sup>280</sup> Secondo la terminologia proposta da H. MÜLLER-KARPE, *Zur Stadtwerdung*, cit., 11.

<sup>281</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla tribù*, cit., 44 s.; T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 85; A.M. BIETTI SESTIERI, *The Iron Age Community of Osteria dell'Osa. A Study of Socio-Political Development in Central Tyrrhenian Italy*, Oxford, 2008, 241, afferma che «the final outcome of increasing competition among the lineages and family groups within the individual

Del resto, la correlazione pur non esatta tra *pagi* e *gentes* si confà perfettamente alle teorie, sopra viste, che considerano l'esistenza di enti disgiunti tra loro che, in un successivo momento, si agglomerarono: risulta così coerente la teoria politica della *gens*, facendole occupare anche una sorta di 'territorio sovrano'. Considerati tuttavia i *pagi* nel senso che si è visto – e cioè, in età precivica, come agglomerazioni extracittadine – la tesi va rigettata, giacché le *gentes* potevano al massimo far parte di una già primordiale organizzazione politica.

Né l'opinione di una natura politica della *gens* prende corpo guardando a una proprietà o a un possesso, pur non sovrano, di terre<sup>282</sup>: l'*ager gentilicius*, ossia quei lotti di terra che sarebbero stati a disposizione delle *gentes* nell'età più antica, è infatti ben lungi dall'essere storicamente provato<sup>283</sup>.

Una differente spiegazione rispetto a quelle solitamente avanzate, sul versante della dislocazione cronologia delle *gentes*, potrebbe essere congetturata ipotizzando l'esistenza, come fa il Fiorentini<sup>284</sup>, di due differenti ordini gentilizi, uno precivico e uno civico, così da configurare un tale distacco temporale tra i due istituti da renderli tra loro assolutamente incomunicanti: da una parte starebbero le prime *gentes* paganiche – la cui esistenza sarebbe testimoniata, per esempio, dall'alta antichità dei *Mamilii* e degli *Iulii*<sup>285</sup> –, che

---

communities was the disruption of their internal solidarity and the emergence of a new social structure and organization», e che «at Osteria dell'Osa, as well as in the majority of Latial centers, this event is archaeologically datable to the IIB-III transition (c. 770 BC)»; se per Roma «a slightly earlier date could be proposed for its appearance», va tuttavia ricordato che, per una simile operazione, «the only archaeological indication is constructed by the separation between cemeteries and settlements which occurred towards the end of the ninth century and by the evidence of male burials in the Esquiline cemetery which has been described»; nello stesso senso M. REIGER, *Tribus*, cit., 614 ss.

<sup>282</sup> A. CARANDINI, *La nascita*, cit., 438.

<sup>283</sup> Tantomeno nella sua connessione con *nexum*, supposta da O. BEHREND, *La 'mancipatio' nelle XII Tavole*, in *Iura*, XXXIII, 1982, 91.

<sup>284</sup> M. FIORENTINI, *Culti gentilizi*, cit., 988, il quale afferma che «pare ... verosimile dedurre due forme distinte e successive di gens: una originaria, caratterizzata da una tendenziale omogeneità sociale, in cui il prestigio è determinato dalle qualità individuali (sacerdote, pater familias, capo della comunità, guerriero, matrona), ed una successiva, che nel Lazio pare già profilarsi nel corso dell'VIII secolo, determinata da vari fattori economici e sociali su cui non mi posso dilungare, in cui si afferma la potenza del lignaggio»; similmente ma senza distinguere due tipi, mettendoli invece in rapporto evolutivo, R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 60 ss.

<sup>285</sup> Cfr. Fest. voce 'Mamiliorium' (Lindsay 116): *Mamiliornm familia progenita sit a Telegoni filia, quam Tusculi procreavit, quando id oppidum ipse condidisset*. Secondo l'acuta congettura di P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 165 ss., difatti, la *gens Mamilia* doveva essere in tempi assai antichi stanziata in Roma, poiché il *cognomen* va ricollegato alla *turris Mamilia* presente nella *Subura*, la quale a sua volta è in connessione all'*October equus*, «perché

poi avrebbero riversato il proprio patrimonio culturale nelle *curiae*<sup>286</sup> e di lì, pur in modo assai flebile, alla *civitas*; dall'altra, delle *gentes* cittadine, frutto di un'ipotizzabile – ma tutt'altro che improbabile – operazione politica di recupero di antiche tradizioni, tanto più verosimile se si tiene conto dell'inflessione para-coloniale della fondazione sul Palatino, della quale si è precedentemente discusso. Ciò, naturalmente, nulla toglie al fatto che, in ogni caso, ben difficilmente si potrebbe «riconoscere che, anche in età precivica, i singoli organismi familiari e probabilmente le stesse *gentes* costituissero entità politicamente autonome e sovrane nella nostra accezione del termine»<sup>287</sup>.

Di questo passaggio, in effetti, sembra rendere conto la tradizione quando afferma che Romolo avrebbe ordinato i *patricii* in *gentes*: essa può essere letta nel senso che Romolo abbia non tanto creato, quanto recuperato una preesistente tradizione gentilizia, sfruttandola in una nuova veste per saldare il 'suo' popolo romano a quello precedente dei quiriti, ormai già organizzati in curie<sup>288</sup>.

Questo spiegherebbe pure – e contemporaneamente – sia l'alta antichità dei *sacra* gentilizi<sup>289</sup>, evidentemente conservatisi al di fuori della loro originaria organizzazione e ripresi dalle 'seconde *gentes*', sia e proprio la sola sopravvenienza dei *sacra*, e non di altre consuetudini, anche di carattere

---

ad essa in caso di vittoria dei *Suburani* sui *Sacravienses* viene affissa la testa del cavallo sacrificato» (v. Fest. voce 'October equus' [Lindsay 190]: *October equus appellatur, qui in campo Martio mense Octobri immolatur quotannis Marti, bigarum victricum dexterior. De cuius capite non levis contentio solebat esse inter Suburanenses, et Sacravienses, ut hi in regiae pariete, illi ad turrim Mamiliam id figerent; eiusdemque coda tanta celeritate perferlur in regiam, ut ex ea sanguis destillet in focum, participandae rei divinae gratia*. Per le considerazioni sulla *gens Iulia*, v. analogamente P. DE FRANCISCI, 'Primordia civitatis', cit., 166. L'antichità della *gens Iulia* è confermata dalla tradizione che colloca un *Iulius Proculus* al fianco del fondatore (cfr. Plut. *Rom.* 28.1; Liv. 1.16.5; Dion. Hal. 2.63.2-4; Ov. *fasti* 2.499).

<sup>286</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla tribù*, cit., 48; così troverebbero spiegazione anche «i residui (indubbiamente pochi e pallidi, tuttavia evidenti) di una loro [delle *gentes*] antichissima 'potenza' e indipendenza» menzionati da A. GUARINO, *Discussioni*, cit., 274.

<sup>287</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 158; v. pure G.I. LUZZATTO, *Il passaggio*, cit., 193 ss.

<sup>288</sup> Per questo sembra poco verosimile l'ipotesi di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla tribù*, cit., 50, secondo il quale alla fondazione il sistema sociale era «ancora composto essenzialmente dalle antiche tradizioni sociali e giuridiche del mondo dei *pagi* e delle *gentes*». Si può leggere in questo senso A. CARANDINI, *La nascita*, cit., 438 ss., ove afferma che le *gentes* dovevano essere proprietarie – tramite le *familie* che le costituivano – di *heredia* nell'abitato, al fine di partecipare alle *curiae*, ma che «la proprietà familiare dell'*heredium* e dei lotti integrativi, preferita dalle famiglie meno abbienti o immigrate, era una forma rivoluzionaria, che aveva avuto origine nella proto-città, che fa strada nella città in formazione e che dalla seconda età regia corroderà le forme gentilizio-comunitarie e poi i privilegi dell'*ager publicus*».

<sup>289</sup> Sui quali cfr., in generale, M. FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, Roma, 1988.

giuridico, che ci si potrebbe aspettare di rinvenire<sup>290</sup>. Come è stato notato, infatti, vi è «una maggiore forza di conservazione che si esplicita in questa particolare sfera culturale: ciò che dovette esporre gli antichi *mores* gentilizi ad una crescente erosione man mano che questi si fossero allontanati dalla mera dimensione religiosa e culturale»<sup>291</sup>. La scarsa memoria che si ha di queste forme di normazione interna, difatti, si limita a qualche regola relativa all'utilizzo di taluni materiali come il lino o l'oro, oppure all'adozione di questo o quel rituale funerario<sup>292</sup>.

Pur nella diversità della prospettiva propugnata dal Capogrossi Colognesi rispetto a quella del Fiorentini sin qui sunteggiata, mi pare che si possa pure rispetto a essa individuare una somiglianza: non molto diverso, infatti, è sostenere che la formazione *gentes* si sia dispersa per poi riaffiorare nei suoi elementi di carattere religioso, o dire che la formazione è sopravvissuta affievolendosi via via i suoi caratteri non religiosi, rimanendo alla fine solo quelli.

Il significato politico dell'operazione che si è appena avuto modo di ipotizzare è stato egregiamente compendiato dal Reiger, il quale ritiene che «die Entstehung der Stadt und die der *gentes* beeinflussen sich offenbar wechselseitig», giacché «einerseits waren für die einzelnen Familien die wirtschaftlichen und politischen Vorteile des gemeinschaftlichen Zusammenlebens evident ... ein Profit durch Handel, Ackerbau und Viehzucht, der Erwerb von Statussymbolen und das Ausüben politischer Herrschaft»; «andererseits bedurfte es der Einheit zwischen Familie und Stadt, die die divergierenden Interessen der Familien, die sich aus ihrem unterschiedliche Ansehen, ihre regionalen Herkunft und ihren Berufen ergaben, bündelte und auf die gemeinsamen Ziele, deren Vorteile vielleicht nicht für jedermann ersichtlich waren, ausrichtete»<sup>293</sup>.

A questo punto, però, si deve prendere atto che è difficile o meglio impossibile – salvo utilizzare in una nozione vastissima la parola 'politico' – considerare appunto la *gens*, in un simile contesto, un organismo propriamente tale.

---

<sup>290</sup> Cfr. ad esempio L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla tribù*, cit., 50, il quale osserva che «resta un fattore di perplessità, ... costituito dal fatto che, al di fuori della sfera sacrale, relativamente scarse appaiono le peculiarità e le tracce di *mores* propri di singole *gentes*».

<sup>291</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla tribù*, cit., 51.

<sup>292</sup> Cfr. per un'elencazione esaustiva P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 171 s.

<sup>293</sup> M. RIEGER, *Tribus*, cit., 123.

L'operazione di recupero dell'*humus* culturale gentilizio è politica, ma la *gens* stessa, se nel suo primo affiorare precittadino poteva, forse e solo congetturalmente, essere considerata *lato sensu* 'politica', non lo è per nulla nella sua veste recenziore, risultando anzi il frutto, nella sua conformazione, dell'organizzazione superiore, che vuole 'ammortizzare' l'impatto tra *civitas* e *familia*, soprattutto alla luce delle consistenti modifiche che, prima, fin da subito, aveva imposto alla seconda tramite l'emanazione di *leges regiae*.

Sempre rimanendo su questo punto, va notato che, a guardare agli studi dell'Arangio-Ruiz, si possono prendere in considerazione – in assenza di elementi che inducano a inclinare decisamente a favore della teoria della preesistenza delle *gentes* rispetto alla *civitas* – ricostruzioni alternative. In specie, l'autore citato offre un'ipotesi che, in controtendenza a quanto accadeva e accade ancora nella dottrina, parte dal presupposto che Roma fosse preceduta dalla fase settimontiale, pur alterando la cronologia nello stesso senso del Franciosi – quindi attardandola al VII sec. a.C. –, e ipotizzando una conquista etrusca che avrebbe portato alla sovrapposizione di una popolazione tirrena a quella, originaria del *Septimontium*, latina. L'elemento interessante di questa ricostruzione, tuttavia, è un altro: in particolare, lo scopo attribuito alla creazione – o della ripresa – delle *gentes*. Secondo l'autore, essa è latrice di una duplice politica: «sminuzzamento delle famiglie dei coloni» da una parte, «ampliamento della famiglia patronale» dall'altra. Così, «a tale duplice intento ... servì appunto l'idea della gente, il vincolo morale, religioso, economico che si volle mantenuto fra i discendenti dello stesso capostipite»<sup>294</sup>.

È evidente, tuttavia, che esiste una posizione diametralmente opposta<sup>295</sup>, connessa alla già vista ricostruzione bonfantiana sulla *familia* la quale, vedendo appunto proprio nella *familia* un organismo di carattere eminentemente politico, non esita a individuare, di conseguenza, «quel gruppo politico di ordine superiore che è la *gens*»<sup>296</sup>.

Secondo l'opinione a lungo dominante – ancora una volta, quella del Bonfante – la *gens* sarebbe stata basata su rapporti di parentela tuttavia inesistenti<sup>297</sup>: proprio su questa deficienza l'autore testé richiamato fondava – come del resto per la *familia* – la caratura politica dell'aggregazione, asserendo cioè che altre, rispetto a quelli discendenti dall'apparentamento, dovessero

---

<sup>294</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti*, cit., 544.

<sup>295</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Storia*, cit., 114.

<sup>296</sup> P. DE FRANCISCI, *Storia*, cit., 114.

<sup>297</sup> Cfr. P. BONFANTE, *La 'gens'*, cit., 2.

essere le ragioni di unione tra i soggetti afferenti alle *gentes*, e in special modo motivazioni, appunto, di carattere politico quali la difesa, l'approvvigionamento, ecc. In verità, l'argomento non sembra per nulla probante: se il problema viene difatti ridotto alla veridicità o alla mancanza di veridicità dell'esistenza di un *pater gentis*<sup>298</sup> e quindi di un'autentica discendenza in termini di parentela, ciò non dimostra niente perché si ammette in ogni caso che una tale comunanza sia percepita come requisito<sup>299</sup>. Se si assume ciò, a parere di chi scrive è perfettamente indifferente se l'esistenza di una stirpe comune risponda o no al vero: l'importante è che essa sia inserita tra le condizioni fondanti e anzi, si potrebbe dire, il fatto che sia sentita come importante a tal punto che, in mancanza, vada inventata, rende la sua necessità ancor più pregnante.

A ciò va aggiunto, peraltro, che la dottrina oggi dubita in radice del requisito della parentela in merito alla *gens*, e ciò perché «mentre nel campo della parentela agnatizia la successione avviene per gradi ... nel campo della parentela gentilizia non vi sono gradi e pertanto ... non succedono i *gentiles proximi*, ma i *gentiles*» e, secondo l'autore che si cita, «ciò è già sufficiente per far pensare che, almeno nella sua struttura primordiale, il gruppo non si richiamasse ad un, reale o mitico, comune capostipite», «altrimenti anche fra i *gentiles* si sarebbe affermata la logica dei gradi di parentela»<sup>300</sup>.

Diversa linea ha seguito chi – come il Franciosi – ha ritenuto che la genesi del raggruppamento denominato *gens* vada rinvenuta non in un progenitore vero o falso, quanto invece nel «prodotto di uno sviluppo storico che parte dal

---

<sup>298</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 164 ss.; F. SERRAO, *Diritto*, cit., 39, 411; J. GAUDEMET, *Les institutions de l'antiquité*, Paris, 2000, 126; G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni*, cit., 22; P. FREZZA, *Intorno alla leggenda dei Fabi al Cremera*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, a cura di G.G. Archi, Milano, 1946, 300 ss.; ID., *La costituzione*, cit., 284 ss.; A. ROMANO, *Dai 'pater gentis' ai 'patres' dell'organizzazione cittadino. Note sul fondamento della leadership arcaica*, in *Ricerche*, I, cit., 81 ss.; A. GUARINO, *Il concetto dell'ordinamento giuridico alla luce dell'esperienza romana*, in *Pagine di diritto romano*, I, Napoli, 1993, 206. *Contra*, C.W. WESTRUP, *Sur les 'gentes'*, cit., 450; F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 11; P. DE FRANCISCI, *Storia*, cit., 110, nonché ID., *'Primordia civitatis'*, 189, 193, 780; C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Roma, confederación de 'gentes'*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2009, 11 ss.

<sup>299</sup> Cfr., in questi termini, pure L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium' a la 'societas'*, I. *'Consortium ercto non cito'*, Madrid, 1994, 43. Del resto, della verità della parentela sin dubita da più di un secolo: cfr. F. BERNHÖFT, *Staat und Recht der römischen Königszeit in Verhältniss zu verwandten Rechten*, Stuttgart, 1882, 71.

<sup>300</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 39.

frazionamento di più ampie comunità arcaiche in due, poi in più unità esogamiche, unite dal cemento di forme matrimoniali collettive»<sup>301</sup>.

Lo studioso testé menzionato ha dedicato plurimi studî al problema in parola<sup>302</sup>. Essi, peraltro, secondo un'autorevole opinione<sup>303</sup>, sono tuttavia impregnati di uno spirito 'ottocentesco', che fa uso cioè di schemi decisamente superati: il che ben emerge, in effetti, dalla collocazione cronologica della nascita di Roma nella storia che – come si è già avuto modo di ricordare – lo studioso opera. L'autore, infatti, si inserisce apertamente ed esplicitamente in quel filone che, obliterando totalmente la prima parte della monarchia di Roma, finisce con l'ammettere solo una fondazione 'recente'<sup>304</sup>, col che molto dei dati invero cittadini viene considerato precittadino.

Tale dato, di per sé, potrebbe tuttavia inficiare soltanto teoricamente l'analisi portata avanti da Franciosi: è quindi il caso di soffermarvisi brevemente. Lo studioso afferma l'esistenza di una «linea di sviluppo» che lega a suo parere, proprietà privata, eredità, certezza della prole, monogamia e repressione dell'adulterio femminile, affermando che la famiglia monogamica, naturale *humus* di tutte le caratteristiche appena elencate, sarebbe nata «in realtà all'interno e in certo senso contro l'ordinamento comunitario della *gens*»<sup>305</sup>.

Delle due formazioni, secondo il Franciosi, la *gens* sarebbe senz'altro la più antica, formatasi attraverso la pratica, cui già si è fatto cenno, del matrimonio «collettivo ed esogamico», il quale tuttavia non avrebbe negato il sorgere, nel suo ambito, di «singole famiglie di coppia», tuttavia mai corrispondenti alla «forte famiglia patriarcale»<sup>306</sup>, formatasi invece successivamente.

Tramite lo studio del *nomen* gentilizio<sup>307</sup> e dei rituali funebri<sup>308</sup> riconducibili alla *gens*, il Franciosi addiviene alla convinzione che l'agglomerato preesistesse alla fondazione romulea. È tuttavia necessaria una precisazione.

---

<sup>301</sup> G. FRANCIOSI, *La famiglia*, cit., 77.

<sup>302</sup> Cfr. infatti G. FRANCIOSI, *Clan*, cit.; ID. (a cura di), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, I, II, III, Napoli, rispettivamente 1984, 1988, 1995; ID., *Famiglia*, cit.; ID., *La famiglia*, cit.

<sup>303</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, cit., 150.

<sup>304</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *Ricerche*, I, cit., 8 ss.

<sup>305</sup> G. FRANCIOSI, *Famiglia*, cit., 21 s.

<sup>306</sup> G. FRANCIOSI, *Famiglia*, cit., 22; la tesi è, come noto, molto diffusa, tanto da essere accolta da F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 8 s.

<sup>307</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *Preesistenza*, cit., 3 ss.

<sup>308</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *Sepolcri e riti di sepoltura delle antiche 'gentes'*, in *Ricerche*, cit., 37 ss.

Al di là della considerazione per cui, in linea teorica, nulla osta alla preesistenza, rispetto alla *civitas*, di una *gens* che venga depurata da quei non ben specificati aspetto ‘politici’ che spesso le sono stati attribuiti, è proprio la congettura secondo la quale l’epoca di formazione della «città-stato» andrebbe collocata negli anni «625-575 a.C., secondo la ricostruzione più attendibile»<sup>309</sup> a inficiare, non solo a livello astratto, la ricostruzione storica: è evidente che facendo uso di una simile datazione lo spazio del precivico si amplia notevolmente, e se è vero, come pare, che tutto il periodo dei secoli IX-VII a.C. corrisponde a un grande fermento, e cioè l’ultima evoluzione del *Septimontium* e poi la fondazione della *civitas* da parte di Romolo, con la postdatazione del sinecismo da questi posto in essere si rischia di qualificare una congerie di eventi come ‘precivici’ là dove essa non lo è per nulla.

Per un verso, quindi, il Franciosi pone la fondazione di Roma in età estremamente recente; per un altro verso, tuttavia, basandosi sulla constatazione secondo la quale lo sviluppo di una «sepoltura gentilizia» non sarebbe da ricondurre, come ritenuto dal Colonna, dal Camporeale e dal Torelli<sup>310</sup>, alle tombe a camera<sup>311</sup>, bensì a quel tipo di inumazione, precedentemente esistente, costituito da tombe a facciata di carattere collettivo<sup>312</sup>, retrodata abbondantemente la nascita della *gens*. In particolare lo studioso, seguito cautamente dal Sacchi<sup>313</sup>, fa risalire la tomba gentilizia (e quindi anche l’agglomerato sociale cui si riferisce) sino al IX sec. a.C., (a livello del tutto ipotetico) e in ogni caso con maggiore certezza al VIII sec. a.C.: datazione, questa, che si accorderebbe peraltro con quanto sinora sostenuto.

La congettura, almeno ove riguarda l’età più arcaica, è e rimane naturalmente del tutto indimostrabile, e in ogni caso non riesce a dimostrare l’esistenza di una *gens* estremamente antica rispetto alla fondazione: anzi,

---

<sup>309</sup> G. FRANCIOSI, *Famiglia*, cit., 23 s.

<sup>310</sup> Cfr. G. COLONNA, *La cultura dell’Etruria meridionale interna con particolare riguardo alle necropoli rupestri*, in *Aspetti e problemi dell’Etruria interna. Atti dell’VIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi ed Italici* (Orvieto, 27-30 giugno 1972), Firenze, 1974, 253 ss.; G. CAMPOREALE in *Atti del colloquio sul tema ‘L’etrusco arcaico’* (Firenze, 4-5 ottobre 1974), Firenze, 1976, 112; M. TORELLI, *Storia*, cit., 76 ss.

<sup>311</sup> Su cui v. T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 85.

<sup>312</sup> Sui vari tipi di sepolture cfr. F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963.

<sup>313</sup> Cfr. O. SACCHI, *Il passaggio dal sepolcro gentilizio al sepolcro familiare e la successiva distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, III, a cura di G. Franciosi, Napoli, 1995, 180 e nt. 25, ove lo studioso preferisce seguire la cronologia offerta da H. MÜLLER-KARPE, *Storia dell’età della pietra*, trad. it., Roma-Bari, 1976, 386, segnalando quella invece ipotizzata da G. FRANCIOSI, cit., 44.

l'esistenza di tale agglomerato e il sinecismo romuleo, a cronologia rettificata, tendono nettamente a sovrapporsi.

Si potrebbe anche ritenere, invero, che le sepolture collettive corrispondano a una maggiore presa di coscienza di sé, e che pertanto la *gens* abbia vissuto un punto di particolare fulgore nelle vicinanze della nascita di Roma. Una simile ipotesi importerebbe le seguenti conseguenze. Per un verso, si stenterebbe a credere che un gruppo di recente affermazione possa aver avuto un ruolo determinante nella fondazione – un ruolo attivo, non quello ‘di ripresa’ poc’anzi ipotizzato –, del quale la tradizione non ha peraltro mantenuto alcuna traccia: tanto più che, in altri àmbiti, come nel caso della *provocatio ad populum*, l'accusa della dottrina all'annalistica proprio quella opposta, cioè di esaltare eccessivamente il ruolo di alcune *gentes*. Per un altro verso, tuttavia, la crescita della *gens* può aver effettivamente fornito a Romolo un ‘modello’ governamentale, accolto nel novello assetto della *civitas* e fatto a assurgere a quello che, in prosieguo di tempo, è divenuta la vera e propria *gens*, unica cui ci si possa storicamente rifare.

7. *L'ordinamento giuridico degli inizi.*

Se la legittimità dell'utilizzo della categoria ordinamentale sembra oramai acquisita alla dottrina romanistica<sup>314</sup>, va tenuto presente, nel suo studio, come sia a partire dall'opera di Santi Romano<sup>315</sup> che il termine ordinamento ha guadagnato una certa elasticità<sup>316</sup>: esso, fatto perfettamente coincidere con 'istituzione'<sup>317</sup>, può indicare una pletora consistente di entità e, di conseguenza, sia lo stato, sia la *familia*, sia la *gens*. Se per un verso una simile concezione potrebbe apparire avvalorare le tesi del Bonfante, essa al contrario ne dimostra un errore di fondo. Ampliata la categoria ordinamentale nei termini proposti dal Romano – gli unici attraverso i quali la *familia* possa essere considerata un ordinamento giuridico – la stessa qualifica perde il proprio significato pregnante, per offrirsi quale macrocategoria d'impronta marcatamente ed esclusivamente classificatoria, pur se d'indubbia utilità<sup>318</sup>.

---

<sup>314</sup> V., per tutte, le considerazioni svolte da R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 10 ss.; P. CERAMI, *Potere*, cit., 10 ss.; A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*, Napoli, 1990, 60 ss. e soprattutto ID., *Il concetto*, cit., 199 ss.,

<sup>315</sup> Si noti sin d'ora la fortuna che la dottrina di Santi Romano ha avuto nella romanistica: v. le considerazioni di G. GROSSO, *Problemi generali*, cit., 22 ss.; ID., *Problemi e visuali del romanista*, in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker*, I, Milano, 1954, 498 ss.; ID., *Sostanza di una polemica*, in *RISG*, IX, 1954, 474 ss.; E. VOLTERRA, *Sui 'mores'*, cit., 179 ss.; ID., *Ancora sul problema della 'familia' romana*, in *RISG*, LXXXIX, 1952-1953, 402 ss.; ID., *Risposta a 'sostanza di una polemica'*, in *RISG*, XCI, 1955-1956, 615 ss.; G. BRANCA, *Considerazioni sulla dommatica romanistica in rapporto alla dommatica moderna*, in *RISG*, LXXXVII, 1950, 135 ss.; G.I. LUZZATTO, *Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, cit., 459 ss.; R. ORESTANO, *Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano*, in *Jus*, XII, 1963, 44 ss.; ID., *I fatti*, cit., 1 ss.; P. CERAMI, *Potere*, cit., 10 ss.; A. GUARINO, *L'ordinamento*, cit., 56 ss.

<sup>316</sup> Difatti, come nota P. CERAMI, *Potere*, cit., 10 s., tra la concezione normativistica e quella istituzionalistica i romanisti «hanno ... ritenuto di potere utilizzare nell'ambito delle proprie ricerche la seconda delle suddette formulazioni ... per la ragione che essa, grazie alla sua concretezza ed alla più larga base sociologica, meglio si presterebbe ad abbracciare l'esperienza romana che, per lungo tempo, si è svolta in senso anormologico e astattuale». Lo studioso, peraltro, è critico sull'effettiva differenziazione tra le due teorie contrapposte, sostenendo che, in ultima analisi, esse si basano entrambe sull'attività normativa, pur concepita in modo più o meno asettico a seconda della ricostruzione abbracciata, differenziandosi solo sull'origine prima dell'ordinamento, rinvenuta dall'una nella 'Grundnorm', dall'altra nelle concrete aggregazioni sociali.

<sup>317</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1949, ora in *L'ultimo' Santi Romano*, Milano, 2013 (da cui si cita), 22 e in particolare 27: «per istituzione noi intendiamo ogni ente o corpo sociale», nonché 49 ss., ove si evidenzia l'equivalenza tra ordinamento e istituzione.

<sup>318</sup> Così pure P. CERAMI, *Potere*, cit., 20.

Seguendo la sistematica del Romano, si possono distinguere ordinamenti originari o derivati<sup>319</sup>, nonché quelli dipendenti o indipendenti<sup>320</sup>; ancora, si distinguono a seconda del modo in cui l'uno determina il contenuto dell'altro<sup>321</sup>; infine, in base all'influenza reciproca in assenza di dominazione<sup>322</sup>.

Quanto al primo aspetto, ai nostri fini esso risulta abbastanza indifferente: seguendo l'ipotesi poc'anzi formulata, è chiaro che la famiglia si porrebbe a mezza via tra l'ordinamento derivato e quello originario. Derivato, in quanto nucleo guidato dal *paterfamilias*; originario, essendo l'agglomerato familiare latamente inteso certamente precedente alla fondazione.

Molto più importante risulta il secondo profilo, relativo ai rapporti di dipendenza o supremazia tra gli ordinamenti. Nel caso della primigenia *civitas* e della *familia*, si è indubbiamente di fronte a due distinti ordinamenti: la nozione offerta dal Romano, tuttavia, esclude l'attribuzione di una caratura propriamente 'politica' alle istituzioni da lui stesso immaginate, proprio perché le moltiplica a dismisura; la caratteristica di 'istituzionalità' non è, di conseguenza, sovrapponibile a quella di politicità. È ben vero che il *pater* è munito, in quanto tale, di un enorme potere sugli altri membri della *familia*, e che l'insieme da lui formato assieme agli altri componenti dell'agglomerato domestico è innegabilmente riconducibile alla nozione di istituzione-ordinamento; ciò che va tuttavia osservato, anche alla luce della breve cernita sopra vista di *leges* concernenti l'andamento della *domus*, è che già l'ordinamento statale romuleo mostra la propria supremazia su quello familiare, e anzi fonda la *potestas* del *pater*<sup>323</sup>, il quale si muove nel pur ampio spazio affidatogli dalla normativa regia, ma nei limiti della quale è pur sempre costretto. Non a caso, è lo stesso Romano a insistere sul punto, affermando che in due modi gli ordinamenti l'uno subordinato all'altro possono intersecarsi: «o l'ordinamento superiore determinerà esso stesso, direttamente, l'ordinamento inferiore e ne sarà, quindi, la fonte immediata; oppure conferirà all'istituzione dipendente il potere di porre da sé il proprio ordinamento, cioè il così detto potere di autonomia, in uno dei vari significati in cui tale parola è usata»; eppure, come precisa l'autore, «anche quando si avrà quest'ultimo caso, si

---

<sup>319</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 100 ss.

<sup>320</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 106 ss.

<sup>321</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 115 ss.

<sup>322</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 129 ss.

<sup>323</sup> Cfr. sul punto R.P. SALLER, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge - New York - Melbourne, 1994, 114 ss.

tratterà sempre di un'autonomia circoscritta e limitata, e, soprattutto, condizionata»<sup>324</sup>.

Un esempio lampante è quello che emerge dalla politica romulea<sup>325</sup>: da una parte, la lettura del già citato Dion. Hal. 2.15.2, nel quale si afferma che Romolo «stabilì l'obbligo per gli abitanti di allevare tutti i figli maschi e le figlie primogenite»<sup>326</sup>, suggerisce un disegno volto alla crescita demografica<sup>327</sup> che comprime la possibilità dei genitori di uccidere i figli; dall'altra parte, il primo re «diede ... ogni potere al padre sul figlio»<sup>328</sup>, così creando una chiara sfera di liceità a favore del primo e delineando le condizioni per la validità dell'esplicazione dell'autonomia del *pater*.

A seguire nel ragionamento, si addivene anche a comprendere che non è dubbio come la *civitas* primigenia determini il contenuto dell'ordinamento-*familia* proprio «in forza della sua superiorità»<sup>329</sup>, cosicché si chiarisce pure la quarta distinzione posta dal Romano – in buona parte assorbita dalla terza –, la quale si risolve in sostanza in una subordinazione completa<sup>330</sup>.

Come si vede, non è di per sé errato, secondo la teoria testé sunteggiata, definire la *familia* ordinamento ma certo, per farlo, andrebbero totalmente escluse sia la caratura politica delle azioni riferibile al *pater*, sia la possibilità di

---

<sup>324</sup> S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 106.

<sup>325</sup> Parla di politica romulea pure L. MAGINI, *Controistoria degli Etruschi. Viaggio alle sorgenti orientali della civiltà romana*, Roma, 2011, 134 ss.

<sup>326</sup> Trad. it. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges Regiae'*, cit., 45.

<sup>327</sup> La disposizione, a sua volta, si cala nel più ampio obiettivo di accrescere la popolazione della città anche tramite l'apporto di stranieri, come evidenzia G.M. OLIVIERO, *Il 'diritto di famiglia' delle 'leges regiae'*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, 565. L'aspetto relativo alla politica demografica è stato sottolineato di recente da S. VALLAR, *Les hermaphrodites: L'approche de la Rome antique*, in *RIDA*, LX, 2013, 206; v. pure A. MURONI, *'Civitas Romana': emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra 'Regnum' e 'Res publica'*, in *Diritto @ Storia*, XI, 2013, § 3.1. Si noti, peraltro, che la politica demografica a favore dei giovani si accompagnava alla soppressione dei 'vecchi', secondo il rito che prevedeva di *sexagenarios e ponte deicere*, testimoniato da Cic. *Rosc. Am.* 35.100: *Habeo etiam dicere quem, contram morem maiorum, minorem annis LX, de ponte in Tiberim deiceret*, nonché Fest. voce *'Sexagenarios <de ponte>'* (Lindsay 452): *sunt, qui dicant, post Urbem a Gallis liberatam, ob inopiam cibatus, coeptos sexaginta annorum homines iaci in Tiberim, ex quo numero unus, filii pietate occultatus, saepe profuerit <pa>triae consilio, sub persona filii. Id ut sit cognitum, ei iuveni esse ignotum, et sexagenaris vita concessa. Latebras autem eius, quibus arcuerit senem, id est cohibuerit et celaverit, sanctitate dignas esse visas, ideoque Arcaea appellata*. In argomento cfr. U. LUGLI, *La depontazione dei sessagenari*, in *Studi noniani*, XI, 1986, 59 ss. È G. FRANCIOSI, *Famiglia*, cit., 16 a ricondurre l'atto alla politica demografica della Roma arcaica.

<sup>328</sup> Trad. it. G. FRANCIOSI (a cura di), *'Leges Regiae'*, cit., 46.

<sup>329</sup> S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 115.

<sup>330</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 130.

(auto)difesa verso l'esterno<sup>331</sup> (ma, come già si è visto, ben diversa è l'impostazione di chi accoglie la caratura ordinamentale<sup>332</sup>); né sarebbe del tutto impossibile, quasi secondo l'adagio 'cascun baron est sovrains en sa baronnie'<sup>333</sup>, chiamare il *pater* 'sovrano', svuotandolo però da ogni connotazione politica<sup>334</sup>: tutto ciò però purché si tenga conto del rapporto reciproco tra le due istituzioni *familia* e 'stato', che non sono mai collocati su un piede di parità. Da quanto sin qui detto, tuttavia, risulta chiaro che è meglio evitare ogni riferimento, per *familia* e *pater*, a 'politicità' o sovranità.

Del resto, all'interno della *familia*, il *pater* è munito di un unico elemento – del tutto insufficiente – della sovranità che renderebbe l'organizzazione familiare *lato sensu* statale: egli, difatti, è certamente l'organo apicale dell'organizzazione ma, da quanto sin qui detto, risulta chiaramente che difetta di quanto il Romano attribuisce di principale all'elemento sovrano. In specie, secondo lo studioso, «l'ordinamento statale non dipende da nessun altro, ma ha in sé la sua fonte, si pone e si modifica da sé e, quindi, la sua efficacia e validità non gli è comunicata dal di fuori, ma è puramente interna»<sup>335</sup>: di ciò non è traccia presso la *familia* e il *pater*, esplicitamente sottoposti a plurime prescrizione descritte dalle fonti.

L'utilizzo della nozione di ordinamento in Roma monarchica, tuttavia, merita uno sguardo più ampio rispetto a quello relativo alla *familia*, poiché esso

---

<sup>331</sup> Ha un punto di vista peculiare L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA*, CXXII.1, 2010, 147, il quale, in riferimento al *pater*, afferma che «i suoi poteri ..., diversamente da quanto avveniva per i poteri conferiti dall'ordinamento ai singoli 'privati', non erano esercitati nel suo interesse individuale, ma a favore e nell'interesse dei destinatari di essi», cosicché «come nel caso del rapporto tra governante e governati, il carattere originario e la stessa ampiezza della *potestas* del *pater* erano infatti finalizzati ad assicurare la vita dell'organismo così governato ed erano quindi orientati al benessere ed all'interesse dei loro destinatari».

<sup>332</sup> V., *ex multis*, G. GROSSO, *Problemi generali*, cit., 43.

<sup>333</sup> Citato in S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale generale*, in *L'ultimo*, cit., 256.

<sup>334</sup> V. le acute osservazioni di V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti*, cit., 15 s.: «se alla parola politico si vuol dare il suo significato etimologico, che è dallo stato, non si potrà dire politico il gruppo familiare: è notorio che nel campo del diritto pubblico i romani conoscono solo l'individuo e non la famiglia, che il *filius familias*, incapace per diritto privato, è capace per diritto pubblico»: «in una città di famiglie, solo i *patres* dovrebbero aver voto nei comizii ed essere eleggibili alle cariche pubbliche, e potrebbe invece tra i sudditi dei singoli gruppi familiari vigere lo *ius commercii*; così a Roma come in Grecia, accade precisamente il contrario» (16). In senso simile cfr. F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I, München, 1988, 196 s. Si tengano però in considerazione le acute osservazioni di C. CASTELLO, *Il problema evolutivo della 'adrogatio'*, in *SDHI*, XXXIII, 1967, 151 s.

<sup>335</sup> S. ROMANO, *Principii*, cit., 257.

è stato assai controverso. Com'è stato correttamente notato relativamente al concetto in discorso, «una nozione valida per tutti i tempi e tutti i luoghi non potrà mai essere escogitata, per il semplice motivo che l'ordinamento giuridico, come il diritto, non è una categoria logica, ma una realtà storico-sociale, come tale mutevole e varia»<sup>336</sup>.

Come affermava l'Orestano, «sembra che il potere – quali che ne siano le forme e il fondamento – non possa mai essere concepito senza un correlativo ordinamento entro cui si eserciti e di cui sia espressione, l'uno implicando necessariamente l'altro»<sup>337</sup>.

Il concetto di 'ordinamento giuridico' viene dall'autore utilizzato, per esplicita dichiarazione, nell'accezione di 'istituzione', ossia proprio nel senso coniato, a metà del XX secolo, da Santi Romano<sup>338</sup>, di cui si è poc'anzi discorso: di tale ricostruzione, «l'aspetto più fecondo», secondo l'Orestano, «è l'unificazione che permette di compiere fra determinate strutture organizzative di gruppo e il momento normativo del diritto, vale a dire la possibilità di concettualizzare e saldare in una unica rappresentazione ciò che gli altri schemi concettuali presentano distinto e giustapposto, se non addirittura ripartito fra sfere diverse e incomunicabili, l'essere e il dover essere»<sup>339</sup>.

Prosegue di poi l'autore affermando che è necessario, per rinvenire un ordinamento giuridico nell'antichità, poter rilevare un *minimum* inteso come «esistere in concreto di strutture organizzative di gruppo in qualche modo stabilizzate e ... elementi normativi che in esse o attraverso esse si esprimono», ricordando però di spogliare il concetto – come si era indicato nella prima parte del presente lavoro – «da ogni riferimento, anche implicito, all'esperienza statualista moderna»<sup>340</sup>.

Ora, seguendo un insegnamento già caro a Vittorio Scialoja, secondo il quale «quando si tratta di diritto romano è bene rendersi conto di quale diritto s'intende parlare», giacché «quelli che ne parlano a vanvera preferiscono dire diritto quiritario, importa avvertire che questo aveva perduta gran parte della sua importanza sul finire della repubblica e che non ve n'era più traccia nel diritto giustiniano, tanto che ne fu abolito persino il nome»<sup>341</sup>, seguendo tale

---

<sup>336</sup> P. CERAMI, *Potere*, cit., 17.

<sup>337</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 90.

<sup>338</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., 5 ss.

<sup>339</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 23.

<sup>340</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 24 s.

<sup>341</sup> V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni curate edite da P. Bonfante*, I, Roma, 1928, 243.

insegnamento, si diceva, l'Orestano ricorda come non sia veridico «postulare l'esistenza, dalle origini di Roma a Giustiniano, di un unico ordinamento, che si sarebbe venuto man mano componendo, svolgendo e modificando attraverso 14 secoli»<sup>342</sup>.

La conseguenza, chiara e cristallina, è di applicare «il concetto di ordinamento giuridico *per momenta*»<sup>343</sup>, in modo da immortalare, con relativa precisione, il tipo di agglomerato di cui si parla. Tale utilizzo, del resto, non è altro che la naturale conclusione di quanto sin qui si è detto, ossia, da una parte, dell'approccio che valorizzi le 'rotture' pur nella consapevolezza di un'unica storia, nonché, da un'altra parte, della teorizzazione 'autonomista' della monarchia, del tutto 'altra' rispetto alla repubblica romana. È da queste premesse che si giunge a tracciare la distinzione tra gli ordinamenti giuridici 'aperti', nei quali vige un sistema fluido, in cui sono la regola «formazione essenzialmente consuetudinaria del diritto e larga possibilità di attuazione immediata, da parte di ognuno, di situazioni e rapporti che si svolgono con l'assentimento dell'intero gruppo» e gli ordinamenti 'chiusi', nei quali – in particolare nel massimo esempio, quello giustiniano – «tutta la produzione normativa è sottoposta a norme, persino nella interpretazione; ... essa ... è nelle mani del solo imperatore, quale arbitro della sua funzione di tramite fra il divino e l'umano; ... tutta l'amministrazione della giustizia è accentrata in un apparato organizzativo minutamente regolato, con al vertice l'imperatore stesso»<sup>344</sup>. Non sono esclusi, ovviamente, momenti intermedi tra i due poli, continuamente mobili nella storia.

Proprio un momento intermedio non può che essere quello in cui la città sorge come tale: momento, cioè, in cui, a preesistenti consuetudini, abitudini e *mores* arrivano a sovrapporsi gli atti normativi di emanazione regia, che come si è visto fin da subito – e non può certo stupire – iniziano a organizzare plurimi aspetti del nuovo assetto civile.

Non solo l'istante di per sé più squisitamente 'politico'<sup>345</sup> segna quanto lo stacco rispetto a un 'prima della città' si sia effettivamente e irreversibilmente

---

<sup>342</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 25 s.; di recente v. pure S. RANDAZZO, *Diritto romano, potere e sovranità. Foucault e un'esperienza della modernità*, in *Index*, XXXIX, 2011, 126, il quale sottolinea che, nelle epoche e pur nel quadro di alcuni elementi di continuità, si rinvengono sempre e comunque «sistemi diversi, in termini anche radicali, che impediscono la riduzione a unità concettuale del diritto pubblico romano».

<sup>343</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 26.

<sup>344</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 27 s.

<sup>345</sup> Su cui v. A. CARANDINI, *'Sindrome occidentale'. Conversazioni fra un archeologo e uno storico sull'origine a Roma del diritto, della politica e dello stato*, Genova, 2007, 9 ss.

verificato: anche i rituali relativi alla fondazione della città segnano non soltanto la fisica formazione di un agglomerato, ma pure il nascere di una dimensione sovrana, come si vedrà diffusamente *infra*.

Tornando alla nozione di ordinamento, secondo il Cerami, all'interno della romanistica si è preferita, nella scelta tra la teoria istituzionale sopra vista e quella normativista, sempre e solo la prima<sup>346</sup>, considerata più adatta all'interpretazione della realtà romana<sup>347</sup>. Ancora, a parere dell'autore, in realtà, pur avendo punti di partenza differenti, i due approcci si identificherebbero poi quasi del tutto per il posto privilegiato che viene riservato alla normazione: se quindi, da una parte «netta è ... la contrapposizione per quanto concerne la genesi del diritto», da un'altra parte «non altrettanto netta è la distinzione per quanto concerne il tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico»<sup>348</sup>.

Del tutto diversamente, secondo lo studioso, sarebbe necessario «ammettere che la fattualità non riguarda soltanto il momento genetico o il momento patologico (trasformazione) dell'ordinamento giuridico, ma si estende anche agli ulteriori momenti fisiologici del suo sviluppo; e che inoltre l'ordine regolante è costituito ..., più che da regole o da criteri positivi di condotto, da azioni che, grazie alla loro immediata efficacia intersoggettiva, valgono a creare diritto»<sup>349</sup>.

A seguire il Cerami, pertanto, andrebbero distinte quelle azioni pur 'fattuali', nel senso che non trovano un riconoscimento altro da sé, dai fatti che producono diritto senza che la volontà dell'agente sia orientata in questo senso: così, il diritto frutto dell'interpretazione, il *mos*, le consuetudini, insomma quelli che l'Orestano, mutuando le categorie del diritto pubblico contemporaneo, definisce i meri fatti di produzione normativa, in contrapposizione agli atti normativi, nei quali la volontà è direzionata a porre norme giuridiche<sup>350</sup>.

Non è allora un caso se lo stesso autore riconduce tutta l'attività normativa, almeno per la fase che qui interessa, all'interpretazione, cosicché si viene a ipotizzare una «inscindibilità di 'produzione' e 'interpretazione' nel processo di formazione storica e di sviluppo della più risalente esperienza giuridica

---

<sup>346</sup> Cfr. P. CERAMI, *Potere*, cit., 11.

<sup>347</sup> V., difatti, il nutrito gruppo di romanisti che, in vario modo, utilizza la nozione in R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 12, nt. 2, il quale, a sua volta, aderisce all'impostazione.

<sup>348</sup> P. CERAMI, *Potere*, cit., 13.

<sup>349</sup> P. CERAMI, *Potere*, cit., 15.

<sup>350</sup> Cfr. R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 6; A. GUARINO, *L'ordinamento*, cit., 70.

romana e, segnatamente, del *vetus ius civile* o *ius Quiritium*»<sup>351</sup>, le quali, peraltro, sarebbero state monopolio del *rex* prima e dei pontefici poi.

La ricostruzione, tuttavia, lascia alcuni frangenti esposti. Essa, difatti, trova il proprio fondamento nell'idea che il *rex* – si direbbe, esattamente al pari dei pontefici – fosse un interprete del *mos*, che lo stesso Cerami intende come rituale, desumendo proprio da ciò che non di atto positivo di norma si trattasse, bensì di una ripetizione in un dato modo che nel tempo ha cominciato a essere percepita come necessaria<sup>352</sup>.

Serve, a questo punto, una considerazione di carattere storico. Come ha da tempo notato Carl Schmitt, «una giurisprudenza astratta e distaccata esiste tanto poco quanto un'intelligenza dello stesso tipo»<sup>353</sup>, talché una ricostruzione di tipo istituzionale, normativista o decisionista, come le propone lo studioso<sup>354</sup>, «occupano un loro posto ben preciso nell'insieme della concreta situazione attuale e della realtà della vita giuridica contemporanea»<sup>355</sup>, dovendo pertanto esservi calati pienamente.

L'ordinamento giuridico della monarchia sembra allora dischiudere – come tutti gli ordinamenti, del resto – una rosa di interpretazioni variegata, che dev'essere considerata alla luce della storia e, a parere di chi scrive, alla luce del binomio 'credenza-realtà'.

Sotto un primo profilo, esso può essere considerato, a livello astratto e teorico, come strutturato sul principio normativista, dando uno sguardo all'intervento divino che permeava la realtà alto arcaica<sup>356</sup>. Come si passerà a vedere, difatti, la 'Grundnorm' è perfettamente rinvenibile in un patto originario – e non necessita nemmeno alcuna legittimazione, perché essa va rinvenuta nell'ambito divino come elemento che rende possibile l'esistenza stessa dello stato –, che potrebbe vagamente richiamare quello giacente al fondo del rapporto sudditi-Leviatano, all'interno del quale le divinità pongono le condizioni per il mantenimento della *pax deorum*. In quest'ottica, l'ordinamento sarebbe qualificabile come l'insieme di norme che mantengono

---

<sup>351</sup> P. CERAMI, *Potere*, cit., 52.

<sup>352</sup> Cfr. P. CERAMI, *Potere*, cit., 104 ss.; lo studioso, in particolare, ritiene che «il sistema costituzionale del *regnum* si risolve, nella varietà delle sue articolazioni storiche, in un sistema di poteri e di azioni, la legittimità dei quali discende dalli loro 'effettività rituale', e non già dalla uniformità ad un corpo normativo; e proprio in tale effettività rituale consiste, in definitiva, la 'fattualità' delle strutture costituzionali regie» (107).

<sup>353</sup> C. SCHMITT, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in *Le categorie*, cit., 274.

<sup>354</sup> C. SCHMITT, *I tre tipi*, cit., 247 ss.

<sup>355</sup> C. SCHMITT, *I tre tipi*, 274.

<sup>356</sup> Per una sintesi sull'approccio in questione, cfr. A. GUARINO, *L'ordinamento*, cit., 62.

la menzionata pace, delle quali il *rex* si fa immancabilmente interprete – qui l’ottica del Cerami riecheggia vagamente – e dopo di lui lo divengono, anche in concorrenza, i pontefici. In questo senso, all’origine dell’ordinamento starebbe un vero e proprio atto volitivo, collocato a mo’ di pietra angolare di tutta la normazione successiva.

È però chiaro che, a questa visione, se ne possono opporre altre due. Da un lato, forte si colloca l’approccio istituzionalista – che è quello utilizzato dal Bonfante – per cui molti ordinamenti si contrappongono ed eventualmente compenetrano o scontrano, e il dato reale, la ‘konkrete Ordnung’<sup>357</sup> viene pienamente valorizzata.

Fronteggia questa ricostruzione un ulteriore punto di vista di taglio più pratico: quello decisionista. Tramite questa chiave di lettura, difatti, si può guardare al fatto che anche l’originario patto vale solo mitologicamente, mentre nella pratica esso rimane, anche per l’uomo più antico, una credenza usata a fini di potere. Letto in questo modo, è chiaro che l’ordinamento più antico risale a una decisione di carattere violento: già si è accennato alla presa di potere della ‘banda’ di Romolo<sup>358</sup>, che cancella gli ordinamenti precedenti<sup>359</sup>, ed emerge cristallina la volontà del *rex* dalle *leges regiae*.

Come si vede, la natura polimorfa del termine ‘ordinamento’ ne permette l’oscillazione tra differenti poli, che ne evidenziano l’utilità categoriale, giacché il concetto permette un’unificazione «fra determinate strutture organizzative di gruppo e il momento normativo del diritto, vale a dire la possibilità di saldare

---

<sup>357</sup> Cfr. C. SCHMITT, *Das Recht als Einheit von Ordnung und Ortung*, in *Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften*, hrsg. von J. Dünne und S. Günzel, Frankfurt am Main, 2006, 410 ss.

<sup>358</sup> Dice bene, sul punto, E. BIANCHI, *Il ‘rex sacrorum’*, cit., 7 s., secondo il quale «i re potevano essere personaggi carismatici, magari attivi in più di una città, e ad ogni modo legati a proprie schiere di *clientes* e *sodales*, i quali costituivano veri eserciti privati che operavano indipendentemente dai governi locali, si muovevano con molta libertà nella regione e cambiavano spesso le loro alleanze», tanto che, «nei fatti, minima doveva essere la differenza tra un condottiero chiamato in aiuto di un re esistente e un condottiero chiamato a sostituirlo e quindi a governare in sua vece». Per Romolo come capo *latro*, cfr. M.F. PETRACCIA, *I ‘latrones’ – ‘pastores’ della Roma delle origini*, in *‘Xenia’. Studi in onore di L. Marino*, a cura di N. Cusumano e D. Motta, Caltanissetta - Roma, 2013, 55 ss.

<sup>359</sup> A questa situazione potrebbe attagliarsi quanto afferma C. SCHMITT, *I tre tipi*, cit., 275, sul pensiero retrostante al Leviatano, ossia che «il decisionismo della teoria del diritto e dello Stato di Hobbes è l’espressione più conseguente, nel campo della scienza del diritto, della nuova idea di sovranità. In esso appare il grande Leviatano, che ha inghiottito tutti gli altri ordinamenti e che ha messo da parte o svuotato le antiche comunità feudali, cetuali o ecclesiastiche, le successioni gerarchiche e i diritti acquisiti, accantonando ogni diritto di resistenza fondato su quegli ordinamenti prestatuali e monopolizzando il diritto in capo al legislatore statale».

in una unica rappresentazione ciò che altri schemi concettuali presentano distinto e giustapposto»; quanto al *minimum* richiesto dall'Orestano, autore delle righe poc'anzi riportate e costituito dall'esistenza «in concreto di strutture organizzative di gruppo in qualche modo stabilizzate e gli elementi normativi che in esse o attraverso esse si esprimono»<sup>360</sup>, esso è chiaramente insufficiente e tradisce, come notato col Cerami <sup>361</sup> un approccio eccessivamente 'normativista', là dove è opportuno vagliare, all'interno della nozione di ordinamento, anche i rapporti di forza e le vicende concrete indipendenti dal fenomeno normativo *stricto sensu* inteso.

---

<sup>360</sup> Cfr. R. ORESTANO, *I fatti*, 23 s.

<sup>361</sup> Cfr. P. CERAMI, *Potere*, cit., 15.

8. *Il regno e la concezione della regalità.*

Quanto si qui detto, tuttavia, non significa accedere all'idea – accennata dal Coli<sup>362</sup> e recisamente rigettata dal De Martino<sup>363</sup> – secondo la quale il *regnum* (e per conseguenza lo *status* sarebbe condiviso dai sudditi) era proprietà del *rex*<sup>364</sup>, seguendo quindi lo schema delle monarchie orientali. Anzi, una simile idea è viziata sotto due distinti profili: per un verso, infatti, essa non corrisponde – pur in un'oggettiva ambiguità delle fonti<sup>365</sup> – a quanto può essere ritenuto per la Roma arcaica; per un altro verso, abbracciare una tale concezione significa offrire argomenti non da poco alla teoria del Bonfante, che pur il Coli vorrebbe aspramente criticare. Attraendo le azioni del *rex* nei confronti della città al paradigma proprietario, difatti, si istituisce ben più di un parallelismo tra sovrano e *pater*.

A questo proposito, può essere ricordato il confronto che già Scipione, nel *De re publica*, istituisce tra stato e *familia*, chiedendo a Lelio se qualcun altro oltre a lui regni in casa sua, e dimostrando così come il governo di uno solo sia il migliore<sup>366</sup>.

Non è dubbio che delle rassomiglianze esistano tra stato e famiglia, nella Roma arcaica, ma la caratura 'politica', vero nocciolo differenziale, rimane riservata esclusivamente al primo, laddove la seconda, secondo la congettura sopra tratteggiata, sarebbe il frutto di una manovra statale; a voler essere maggiormente prudenti, si potrebbe comunque affermare che la nuova *civitas* romulea abbia appoggiato la *familia* – e la *gens* – quali strutture intermedie, cui si riservarono specifici apparati normativi attraverso l'emanazione di *leges regiae*. Ciò, chiaramente, si giustifica in virtù di una certa lungimiranza politica che certo non può essere negata a un fondatore: resosi conto della difficoltà di

---

<sup>362</sup> Cfr. U. COLI, 'Regnum', cit., 19 s.

<sup>363</sup> Cfr. infatti F. DE MARTINO, *Note sul 'regnum'*, in *Iura*, IV, 1953, il quale afferma che «la teoria della sovranità come *dominium*, privata proprietà del monarca – concezione propria degli stati orientali – non risulta essere mai stata romana».

<sup>364</sup> Così G. NICOSIA, *Il possesso*, I. *Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96*, Catania, 2008, 88.

<sup>365</sup> Cfr. U. COLI, 'Regnum', cit., 22 ss.

<sup>366</sup> Cfr. Cic. *rep.* 1.39.61: *Quoniam testibus meis intellexi, Laeli, te non valde moveri, non desinam te uti teste, ut hoc, quod dico, probem. Me, inquit ille, quonam modo? {S.} Quia animum adverti nuper, cum essemus in Formiano, te familiae valde interdicere, ut uni dicto audiens esset. {L.} Quippe vilico. {S.} Quid? domi pluresne praesunt negotiis tuis? {L.} Immo vero unus, inquit. {S.} Quid? Totam domum num quis alter praeter te regit? {L.} Minime vero. {S.} Quin tu igitur concedis idem in re publica, singulorum dominatus, si modo iusti sint, esse optimos? {L.} Adducor, inquit, ut prope modum adsentiar.*

tenere assieme il nuovo agglomerato, e dovendo tuttavia trovare una chiave per giungere fino ai singoli, il *rex* si avvale non tanto di ausiliari propri, quanto della creazione di livelli intermedi i quali, tuttavia, possono esercitare una qualche forma di potere solo entro i limiti 'legislativamente'<sup>367</sup> posti.

Guardando più da vicino l'opera del Coli, tuttavia, è da dire – come riconosce diffusamente pure il De Martino nella propria recensione<sup>368</sup> – che sotto molti profili essa fa giustamente pulizia rispetto ad alcune congetture erroneamente avanzate dalla dottrina precedente.

Criticando il fatto che la nozione di *civitas* e soprattutto di *res publica* siano riferibili agli inizi di Roma – con una nettezza forse contestabile<sup>369</sup>, eppure utile a riordinare una dogmatica ancor oggi estremamente confusa –, l'autore constata che l'analisi delle istituzioni più antiche – quelle monarchiche – viene comunemente condotta attraverso la lente dell'epoca successiva, mentre metodologicamente ben più corretto sarebbe calarle all'interno della cultura del tempo<sup>370</sup>.

In particolare, lo studioso rivolge i propri strali contro quell'opinione – ancor oggi per nulla scomparsa – che vede nel *rex* un esempio di magistrato, seppur assai arcaico<sup>371</sup>: posizione, questa del Coli, che ha goduto di una certa fortuna presso la dottrina successiva<sup>372</sup>.

L'argomento già di per sé convincente dello studioso, secondo il quale la conformazione 'onnipotenziale'<sup>373</sup> del *rex* arcaico risulta del tutto incompatibile

---

<sup>367</sup> Si usa in questo punto una terminologia moderna, anche se, come nota P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 40, si dovrebbe parlare di 'ordinanze' essendo gli atti normativi del *rex* non approvati bensì emanati autoritativamente.

<sup>368</sup> F. DE MARTINO, *Note sul 'regnum'*, cit., 181 ss.

<sup>369</sup> La critica è stata elevata da F. DE MARTINO, *Note sul 'regnum'*, cit., 184 ss.; v., sul punto, anche F. ZUCCOTTI, *Il giuramento collettivo dei cives nella storia del diritto romano*, in 'Fides', 'humanitas', 'ius'. *Studii in onore di L. Labuna*, VIII, Napoli, 2007, 6118 ss.

<sup>370</sup> Cfr. U. COLI, 'Regnum', cit., 1 ss.

<sup>371</sup> V. la bibliografia fino al 1951 in U. COLI, 'Regnum', cit., 7, nt. 21. Successivamente, ancora trattano della carica del *rex* in termini di magistratura, tra gli altri, F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 77 ss.; A. CENDERELLI, *Fonti del diritto in diritto romano*, in *Scritti romanistici*, Milano, 2011, 368 s.; B. SANTALUCIA, *Dalla vendetta alla pena*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 22.

<sup>372</sup> Una disamina delle varie posizioni sul punto si trova in R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 83 ss., il quale peraltro abbraccia solo parzialmente la posizione del Coli (89). In verità, equilibrata sembra la posizione di G. GROSSO, *Lezioni*, cit., 43, il quale afferma che «il re ha preceduto la magistratura; e, cogliendo da un lato i caratteri di individuazione, e dall'altro la concretezza storica dei successivi passaggi, si può lasciar da parte la sterile questione se sia opportuno o viceversa erroneo il classificarlo già, o meno, nella magistratura».

<sup>373</sup> Cfr. Paul.-Fest. voce 'Sacrificulus' (Lindsay 423): *Sacrificulus rex appellatus est, qui ea sacra, quae reges facere adsueverant, fecisset*. Del resto, l'«onnipotenza» regia trova conferme di

con i precisi limiti di una magistratura in senso repubblicano, può essere peraltro corroborato notando come il *rex sacrorum*, considerato a ragione il ‘residuo’ del lato sacerdotale proprio del re prima della repubblica, non poteva ricoprire alcuna magistratura ed era estremamente depotenziato<sup>374</sup>, il che rende improbabile che il suo ‘precedente storico’ – il *rex* ‘tout court’ – potesse assommare su di sé due compiti poi percepiti come incompatibili tra loro<sup>375</sup>.

Seguendo questa idea, si configura la monarchia romana in un modo più simile a quelle orientali (e, nella ricostruzione del Coli, come ha notato De Martino, forse troppo simile<sup>376</sup>), raccogliendo in effetti la sensazione che chiunque prova scorrendo anche uno dei testi contenenti le *leges regiae*<sup>377</sup>, delle quali una parte si è già vista a proposito dell’ingerenza della *civitas* nell’ambito della *familia*.

Tale realtà si coglie bene attraverso l’analisi del ruolo dell’assemblea nell’età regia nel tempo dei re. Ormai si ammette comunemente<sup>378</sup> anche se non pacificamente<sup>379</sup>, che gli aspetti più ‘democratici’ dell’età regia siano nella

---

carattere etimologico come mostra É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, II. *Pouvoir, droit, religion*, Paris, 1969, 9 ss.; A. MAGDELAIN, *De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma, 1995, 36 ss.; M. POLIA, ‘*Imperium*’, cit., 7 ss., nonché di carattere paleografico sia nell’iscrizione sottostante al *lapis niger*, sia nei frammenti di bucchero rinvenuti sotto la *Regia*: cfr. E. BIANCHI, *Il ‘rex sacrorum’*, cit., 13, nonché S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania, 1945, 206; R.E.A. PALMER, *The King and the ‘Comitium’. A Study of Rome’s Oldest Public Document*, Wiesbaden, 1969.

<sup>374</sup> Cfr. Liv. 2.2.1-2: 1. *Rerum deinde divinarum habita cura; et quia quaedam publica sacra per ipsos reges factitata erant, necubi regum desiderium esset, regem sacrificolum creant. 2. Id sacerdotium pontifici subiecere, ne additus nomini honos aliquid libertati, cuius tunc prima erat cura, officeret.*

<sup>375</sup> Nello stesso senso L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma. Decimo quaderno di lezioni*, Napoli, 1992, 3.

<sup>376</sup> Cfr. F. DE MARTINO, *Note sul ‘regnum’*, cit., 184 ss.

<sup>377</sup> Tale ultimo *corpus* normativo, peraltro, è stato oggetto di rivalutazione da parte della dottrina più recente, dopo che per molti anni era divenuta classica l’opinione di F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 128, secondo il quale «durante la monarchia la legge non era nota come fonte del diritto, il quale riposava su antichissime consuetudini e si riteneva nato con la città stessa, come le sue mura, e i suoi dei». Cfr. le raccolte redatte da M. VOIGT, *Über die ‘leges regiae’*, I. *Bestand und Inhalt der ‘leges regiae’* e *Über die ‘leges regiae’*, II. *Quellen und Authentie der ‘leges regiae’*, entrambi in *Abhandlungen der philologisch-Historischen Classe der Königlich Sächsischen. Gesellschaft der Wissenschaften*, 1879, 555 ss.; S. RICCOBONO, *Fontes iuris romani antejustiniani*, I. *Leges*, Firenze, 1941, 1 ss.; G. FRANCIOSI (a cura di), ‘*Leges Regiae*’, cit. 1 ss.

<sup>378</sup> Così U. COLI, ‘*Regnum*’, cit., 33 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia*, cit., 38; di recente v. C. GIACHI - V. MAROTTA, *Diritto*, cit., 30 s.

<sup>379</sup> P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto*, cit., 11 ss. Gli studiosi adducono quale prova un brano a proposito del quale non è «dubitabile né dell’alta antichità dell’istituto né della sostanziale fedeltà alla tradizione del medesimo», ossia Gell. 5.19.9, ove è contenuta la formula dell’*adrogatio*: *Eius rogationis uerba haec sunt: ‘Velitis,*

sostanza da rigettare e da riferire a una successiva rielaborazione in chiave celebrativa, secondo quella «Tendenz der antiken Historiographie, später eingerichtete Institutionen mit dem legendären Gründerkönigs in Verbindung zu bringen»<sup>380</sup>, la quale tuttavia va di volta in volta verificata nella sua consistenza. Se si consultano le fonti di carattere strettamente letterario, infatti, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un conferimento popolare del potere al *rex*<sup>381</sup>, il quale poi si troverebbe a collaborare costantemente con i comizi; viceversa, consultando le fonti giuridiche, si percepisce come il re possa emanare gli atti che preferisce senza incontrare limiti di sorta se non quelli posti dal *fas*<sup>382</sup>.

---

*iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei uitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita uos, Quirites, rogo.*'. Parte della dottrina, tuttavia, ha notato come la *lex curiata*, secondo F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 129 (il quale per vero si riferiva esclusivamente alla *lex curiata de imperio*), dovesse «essere posta in rapporto con la trasformazione avvenuta al tempo in cui Roma divenne una πόλις e fu necessario legare con un vincolo unitario magistrato e popolo», talché «non vi è dubbio che le *gentes* e le *familiae* patrizie acquistarono notevole importanza dopo la caduta della monarchia in Roma, e non è quindi improbabile che in tale epoca cominciarono a chiedere, e che col tempo ottennero, di poter votare, quando veniva compiuta un'*adrogatio*, per evitare che una *gens* potesse acquistare, servendosi di essa, una preminenza nella *res publica* nei confronti delle altre *gentes*, e una *familia* nei confronti delle altre *familiae* appartenenti alla stessa *gens*» (così C. CASTELLO, *Il problema*, cit., 145 s.). Ammettono il potere comiziale pure S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana antica*, Milano, 1992, 202 ss.; K. LATTE, '*Lex curiata*' und '*Conjuratio*', in *NAWG*, 1934, 59 ss.; H.S. VERSNEL, '*Triumphus*', cit., 323, 329; R.E.A. PALMER, *The Archaic*, cit., 184 ss.; cfr., altresì, F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW*, I.1, 1972, 218; L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma. Decimo quaderno di lezioni*, Napoli, 1992, 19 s.

<sup>380</sup> M. RIEGER, '*Tribus*', cit., 38.

<sup>381</sup> Cfr., sul punto in generale, P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino, 1960, 395 ss., con una panoramica della dottrina sul punto. V. inoltre F. BERNHÖFT, *Staat*, cit., 100 ss., il quale, dopo una diffusa analisi delle fonti disponibili, giunge alla conclusione secondo la quale «das Prinzip der Volkswahl gehört in seiner Allgemeinheit sogar erst späteren Republik an». Anzi, l'autore afferma, a mo' di conseguenza, che «wenn die Volkswahl in der Königssage zurücktritt, so hat das Erbecht in ihr eine viel grössere Bedeutung, als man gewöhnlich anzuerkennen pflegt», e ciò «obgleich nie ein Sohn auf den Vater gefolgt ist, als selbstverständlich vorausgesetzt, und in allen sechs Fällen des Thronwechsels motivirt die Ueberlieferung, weshalb es keine Anwendung gefunden hat», e notando altresì che un forte ruolo nella scelta del re era svolto dagli auspici sin dalla fondazione. V., pure T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 141 ss. e, diffusamente, P.M. MARTIN, *L'idée*, cit., 7 ss.

<sup>382</sup> Il punto sarà oggetto di approfondimento; v. comunque J. GAUDEMET, *Les institutions*, cit., 133 s., nonché, da ultimo, F. CHINI, *Idee vecchie e nuove attorno ai concetti di 'ius' e 'fas'*, in *Religione*, cit., 115 ss.

Per la verità, l'esistenza di ambiti di intervento dell'assemblea cittadina è innegabile<sup>383</sup>. Aulo Gellio riporta in due distinti brani notizie di primaria importanza al proposito, da coordinarsi con un passo di Servio<sup>384</sup>.

Nel primo squarcio l'antiquario romano descrive la formula e il procedimento che porta all'*adrogatio* ('vogliate stabilire che L. Valerio sia figlio a L. Tizio per diritto e legge come se fosse nato da quel padre e dalla di lui *mater familias*, e che su di lui egli abbia *vitae necisque potestas* come il padre su un figlio. Propongo che queste cose approviate, Quiriti, come ho detto<sup>385</sup>; del procedimento informano anche Cic. *dom.* 29.77<sup>386</sup> e Gai 1.99<sup>387</sup>), riferendosi

---

<sup>383</sup> Ciò è dimostrato anche dal fatto che la pavimentazione del *Comitium*, nel suo primo strato, va datata alla prima metà dell'VIII sec., pertanto esattamente in coincidenza con la nascita di Roma: cfr., sul punto, P. CARAFA, *I contesti archeologici dell'età romulea e della prima età regia*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 69.

<sup>384</sup> Gell. 5.19.5-6, 9: *Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur; nam comitia arbitris pontificibus praebentur, quae 'curiata' appellantur ... Eius rogationis uerba haec sunt: 'Velitis, iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei uitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita uos, Quirites, rogo.'*; Gell. 13.16.1-3: 1. *Idem Messala in eodem libro de minoribus magistratibus ita scripsit: 'Consul ab omnibus magistratibus et comitia tum et contionem auocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque auocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem auocare possunt. Ea re, qui eorum primus uocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest nec auocare alius alii potest. Set si contionem habere uolunt, uti ne cum populo agant, quamuis multi magistratus simul contionem habere possunt.'* 2. *Ex his uerbis Messalae manifestum est aliud esse 'cum populo agere', aliud 'contionem habere'.* 3. *Nam 'cum populo agere' est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet, 'contionem' autem 'habere' est verba facere ad populum sine ulla rogatione; Serv. ecl. 4.43: sane in Numae legibus cautum est, ut, siquis inprudens occidisset hominem, pro capite occisi agnatis eius in cautione offerret arietem.*

<sup>385</sup> La traduzione è di P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto*, cit., 11.

<sup>386</sup> Cic. *dom.* 29.77: *Sed, cum hoc iuris a maioribus proditum sit, ut nemo civis Romanus aut libertatem aut civitatem possit amittere, nisi ipse auctor factus sit, quod tu ipse potuisti in tua causa discere (credo enim, quamquam in illa adoptione legitime factum est nihil, tamen te esse interrogatum auctorne esses, ut in te P. Fonteius vitae necisque potestatem haberet, ut in filio), quaero, si aut negasses aut tacuisses, si tamen id XXX curiae iussissent, num id iussum esset ratum? certe non. Quid ita? quia ius a maioribus nostris, qui non ficte et fallaciter populares sed vere et sapienter fuerunt, ita comparatum est ut civis Romanus libertatem nemo possit inuitus amittere.*

<sup>387</sup> Gai 1.99: *Populi auctoritate adoptamus eos, qui sui iuris sunt: Quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is, qui adoptat, rogatur, id est interrogatur, an velit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse; et is, qui adoptatur, rogatur, an id fieri patiatur; et populus rogatur, an id fieri iubeat. Imperio magistratus adoptamus eos, qui in potestate parentum sunt, sive primum gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos neptis, pronepos proneptis.*

esplicitamente ai *Comitia curiata*<sup>388</sup> e, pertanto, prestando fede alle fonti, riferendo l'istituto all'età regia precedente a Servio Tullio; nel secondo brano viene descritta la differenza intercorrente tra la convocazione del *Comitium* o di una *Contio* in termini di possibilità o no di fare proposte al popolo, *cum populo agere*, che poteva aver luogo solo nei *dies fasti*; la terza fonte, infine – nella quale l'originale *cautione* va senz'altro corretto in *contione*<sup>389</sup> – mostra che l'offerta dell'ariete necessaria per scontare l'omicidio involontario andava fatta davanti al 'popolo', riunito tuttavia in modo informale e non deliberativo.

Il primo lacerto – di Aulo Gellio – è particolarmente importante. Secondo il Corbino, l'*adrogatio* e il ruolo deliberativo dei *Comitia curiata* che si dovrebbe ricondurvi, risulterebbero estremamente risalenti nel tempo, giacché, a parere dello studioso, «due sono le possibilità: o l'*adrogatio* è istituto molto risalente (noto cioè alla *civitas* delle origini, come per altro si tende a ritenere) o è invece istituto più recente». Di conseguenza esso, «nel primo caso, costituirebbe prova diretta della capacità deliberativa dei *comitia curiata*», mentre «nel secondo caso, il suo valore di indizio di tale capacità deliberativa paradossalmente si accrescerebbe addirittura: se l'*adrogatio* nacque infatti in un'epoca nella quale esistevano già le assemblee deliberative, non si capirebbe perché se ne sarebbe dovuta dare la competenza ad un'assemblea che non era mai stata deliberativa e soprattutto perché mai si sarebbe attribuita ora a questa, inoltre, una capacità di espressione (il voto) che non era connaturata alla sua natura e che essa non aveva fin allora mai avuto»<sup>390</sup>.

A ciò è tuttavia possibile ribattere nei seguenti termini. Per un verso, va considerata indubbia l'alta antichità dell'*adrogatio*, testimoniata dall'intervento dei pontefici ritratto nel brano gelliano succitato; per un altro verso, tuttavia,

---

<sup>388</sup> Che definirà poi in questi termini, Gell. 15.27.5: *Item in eodem libro hoc scriptum est: 'Cum ex generibus hominum suffragium feratur, "curiata" comitia esse; cum ex censu et aetate, "centuriata"; cum ex regionibus et locis, "tributa"; centuriata autem comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit. Propterea centuriata in campo Martio haberi exercitumque imperari praesidii causa solitum, quoniam populus esset in suffragiis ferendis occupatus.'*

<sup>389</sup> Cfr. M. FALCON, *'Paricidas esto'*, cit., 199, nt. 17, nonché 237 ss., con bibliografia; così, di recente, pure A. SPINA, *Il diritto oltre la vita. Aspetti ideologico-religiosi del diritto successorio romano*, in *Religione*, cit., 401.

<sup>390</sup> A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei 'comitia curiata'*. *Appunti*, in *Le strade del potere. 'Maiestas Populi Romani, Imperium, Coercitio, commercium*, a cura di A. Corbino, Catania, 1994, 72 s.

escluderei che l'antichità del rituale si traduca in quella della votazione<sup>391</sup>. Essa, infatti, ben può corrispondere a un successivo sviluppo<sup>392</sup> che trova il proprio precedente, contrariamente a quanto ritiene il Corbino, nelle concessioni e richieste del *rex*, il quale talvolta ben avrebbe potuto richiedere una votazione del popolo, pur senza che questo fosse abilitato a esigerla come proprio diritto e secondo un meccanismo analogo a quello seguito dalla *provocatio*, che tra poco si vedrà.

Possiamo trattare queste testimonianze assieme a quelle che affermano la partecipazione del 'popolo' alle cause capitali nel senso di deferire a esso una *provocatio*<sup>393</sup>.

---

<sup>391</sup> Così anche P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 44, il quale pur ammettendo la possibilità di una partecipazione dei *comitia curiata* ad alcuni atti, ne esclude sostanzialmente la capacità deliberativa.

<sup>392</sup> In quest'ottica, pur ritenendo perfettamente fededegna sia la testimonianza di Gellio, sia quella, 'parallela', di Gai 1.96-107, C. CASTELLO, *Il problema*, cit., 146, il quale ammette che i cambiamenti nel funzionamento dei *comitia curiata* si possano collegare alla nascita dei *comitia centuriata*.

<sup>393</sup> Liv. 1.26.6-8: 6. *lex horrendi carminis erat: 'duumviri perduellionem iudicent; si a duumviris prouocarit, prouocatione certato; si uincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; uerberato uel intra pomerium uel extra pomerium.'* 7. *hac lege duumviri creati, qui se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condemnassent, tum alter ex iis 'Publi Horati, tibi perduellionem iudico' inquit. 'i, lictor, colliga manus.'* 8. *accesserat lictor iniciebatque laqueum. tum Horatius auctore Tullo, clemente legis interprete, 'prouoco' inquit. itaque prouocatione certatum ad populum est.*

Secondo la maggioranza della dottrina, il riferimento alla *provocatio* in età regia<sup>394</sup> equivale a una possibilità concessa esclusivamente dal sovrano<sup>395</sup>, che pertanto non corrispondeva a una prerogativa del singolo, come quella in vigore nella repubblica, che è, al contrario, «un vero e proprio diritto del cittadino»<sup>396</sup>; a parte rimanendo, peraltro, un'autorevole opinione che esclude del tutto l'esistenza di una *provocatio regia*<sup>397</sup>.

---

<sup>394</sup> Testimoniata invero anche dalle seguenti fonti: Schol. Bob. (Hildebrandt 63 s.): *Hic tamen caedis accusatus ab inimicis, cum capitis causam apud Tullum regem patre defendente dixisset, damnatus ad populum provocavit absolutusque est et tamen expiari iussus*; Liv. 1.26.6: *Lex horrendi carminis erat: duumviri perduellionem iudicent; si a duumviris provocarit, provocatione certato*; Val. Max 8.1 absol. 1: *M. Horatius interfectae sororis crimine a Tullo rege damnatus ad populum prouocato iudicio absolutus est*; Fest. voce 'Sororium tigillum' (Lindsay 380): *Quo nomine Horatius interfecit eam: et quamquam a patre absolutus scelere erat, accusatus tamen parricidi apud duumviros, dampnatusque provocavit ad populum*; [Auct.] vir. ill. 4: *Quare apud duumviros condemnatus ad populum provocavit; ubi patris lacrimis condonatus ab eo expiandi gratia sub tigillum missus; quod nunc quoque viae superpositum Sororium appellatur*; Zonar. 7.6: *ἐς δὲ τὸν δῆμον ἔκκετον αἰτήσας ἀφείθη*; Pomp. *l.s.enchir.* D. 1.2.2.16: *Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quos summum ius uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consulerent. qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis romani animadvertere iniussu populi: solum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci iuberent*; Dion. Hal. 3.22.6: *ἀπορούμενος δὲ τί χρήσεται τοῖς πράγμασι τελευτῶν κράτιστον εἶναι διέγνω τῷ δήμῳ τὴν διάγνωσιν ἐπιτρέπειν. γενόμενος δὲ θανατηφόρου κρίσεως τότε πρῶτον ὁ Ῥωμαίων δῆμος κύριος τῇ γνώμῃ τοῦ πατρὸς προσέθετο καὶ ἀπολύει τοῦ φόνου τὸν ἄνδρα: οὐ μὴν ὁ γε βασιλεὺς ἀποχρῆν ἔλεγε τοῖς βουλομένοις τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσα φυλάττειν τὴν ὑπ' ἀνθρώπων συντελεσθεῖσαν ὑπὲρ αὐτοῦ κρίσιν, ἀλλὰ μεταπεμψάμενος τοὺς ἱεροφάντας ἐκέλευσεν ἐξιλάσασθαι θεοὺς τε καὶ δαίμονας καὶ καθῆραι τὸν ἄνδρα οἷς νόμος τοὺς ἀκουσίους φόνους ἀγνίζεσθαι καθαρμοῖς.*

<sup>395</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 43 s.; G. GROSSO, *Monarchia, 'provocatio' e processo popolare*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano, 1956, 3 ss.; B. SANTALUCIA, *Osservazioni sui 'duumviri perduellionis' e sul procedimento duumvirale*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 35 ss.; ID., *Dalla vendetta*, cit., 22, ove tuttavia, pur mantenendo la convinzione che la *provocatio* fosse dovuta, nella prima età regia, a una benevola concessione del sovrano, afferma che già nell'ultima monarchia sarebbe sorto un vero e proprio diritto a favore dei cittadini.

<sup>396</sup> R. FIORI, *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in *ZSS*, CXXXI, 2014, 173. V. inoltre ID., *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 340 ss., 347 ss.

<sup>397</sup> V., fra gli altri, L. AMIRANTE, *Sulla 'provocatio ad populum' fino al 300*, in *Iura*, XXXIV, 1983, 1 ss.; v. pure C. VENTURINI, *Variazioni in tema di 'provocatio ad populum'*, in *Index*, XXXVII, 2009, 78; ID., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, 13 ss.; ID., *Damnatio iudicium'. Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa, 2008, 19 ss.; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2011, 195.

Un passo di Cicerone<sup>398</sup> è particolarmente importante e pone alcuni problemi interpretativi che è necessario affrontare<sup>399</sup>. Secondo una parte della dottrina, difatti, *‘provocationem autem etiam a regibus fuisse’* andrebbe tradotto con *‘la provocatio si dava anche contro i re’*<sup>400</sup>, sottintendendo che un altro potere, superiore, avrebbe potuto rivedere le decisioni del *rex* indipendentemente dalla sua volontà: chiaramente, sarebbe stato il consesso dei *comitia curiata* a potersi arrogare tale potere, così di fatto potendosi ipotizzare l’esistenza di una qualche ‘sovranità popolare’.

Tale interpretazione si reggerebbe sulla necessità di istituire un parallelismo tra l’*‘a regibus’* e il seguito, *‘ab omni iudicio poenaque’*: nei due casi si dovrebbe tradurre ‘contro i re’ e ‘contro ogni decisione e pena’<sup>401</sup>.

Altri autori hanno, per contro, ipotizzato che la traduzione più corretta sia ‘dall’età dei re’<sup>402</sup> o ‘sotto i re’<sup>403</sup>, o comunque ‘a partire dai re’<sup>404</sup>, che è quanto dire per loro concessione.

Il contesto del brano, tuttavia, può offrire alcuni indizi clarificatori. Va in primo luogo tenuto conto che i libri dei pontefici e quelli degli auguri<sup>405</sup>, i quali possono essere considerati solamente *lato sensu* delle fonti del diritto (a meno

---

<sup>398</sup> Cic. *rep.* 2.31.54: *Provocationem autem etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales, itemque ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII tabulae conpluribus legibus; et quod proditum memoriae est, Xviros, qui leges scripserint, sine provocatione creatos, satis ostenderit reliquos sine provocatione magistratus non fuisse.*

<sup>399</sup> L’approfondimento specifico del brano è frutto dell’analisi condotta a seguito della prospettazione della teoria durante i seminari del Prof. Dr. J. Platschek presso la Ludwig-Maximilian-Universität di Monaco.

<sup>400</sup> Cfr. K. BÜCHNER (hrsg.), *Der Staat*, München, 1993, 147: «Daß es Berufung aber sogar gegen die Könige gab», ma pure E. BRÉGUET (sous la direction de), *La République*, II, Paris, 1980, 37; più neutro il «from the Kings» utilizzato da G.G. HARDINGHAM (ed.), *The Republic of Cicero*, London, 1884, 159 e il «even the King’s verdicts were subject to appeal» di N. RUDD (ed.), *The Republic and the Laws*, Oxford - New York, 2008, 53, come anche il «diritto d’appello dai re al popolo» di L. FERRERO - N. ZORZETTI (a cura di), *Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*, I. *Lo Stato, Le leggi, I doveri*, Torino, 1974, 275.

<sup>401</sup> K. BÜCHNER, *De re publica. Kommentar*, Heidelberg, 1984, 231 s., sostiene infatti che «wird man hier dieses *a regibus* nicht von dem folgenden *ab omni iudicio* trennen dürfen», cosicché viene ipotizzato che l’*a* più ablativo significhi contro qualcuno.

<sup>402</sup> Così traduce R. NICKEL, *Der Staat. ‘De re publica’*, Berlin, 2012, 199.

<sup>403</sup> Cfr. J.E.G. ZETZEL, *Cicero. ‘De re publica’. Selections*, Cambridge - New York - Melbourne, 1995, 210; ID., *On the Commonwealth and On the Laws*, Cambridge - New York - Melbourne, 1999, 50, ove l’autore sottolinea come quello di Cicerone fosse semplicemente «an antiquarian *excursus* on the origins of *provocatio*» (50, nt. 62).

<sup>404</sup> Così traduce M. VON ALBRECHT, *‘De re publica’. Vom Staat*, Stuttgart, 2013, 143: «schon seit der Königszeit».

<sup>405</sup> Citati come ‘nostri’ poiché, come nota A. Mai nella propria edizione del *De re publica* del 1846, 122, nt. 2, «*ita loquitur Scipio, quia in collegio augurum erat*». Del resto, l’immedesimazione con Cicerone, che era a sua volta membro del consesso, risulta palese.

di non qualificarle, secondo un lessico entrato nell'uso, mere fonti di cognizione)<sup>406</sup>, non avrebbero in linea di principio potuto contenere alcuna decisione contro il *rex*, essendo entrambi gli organi di creazione regia (rispettivamente ad opera di Numa e di Romolo). Che si fosse davanti a un'opera di mera ricognizione, del resto, è confermato dall'uso di *declarant*, ben più debole di *indicant*.

L'espressione è peraltro riportata con identico tenore da Seneca<sup>407</sup> che, in combinazione con un altro brano dell'Arpinate<sup>408</sup>, permette forse di risolvere in parte il problema. Come è stato notato<sup>409</sup>, nell'ultimo lacerto il lemma *provocationes* «ben può essere stato usato da Cicerone per alludere al verificarsi, già al tempo dei re, di singoli e concreti casi di *provocatio*, dovuti alla benevolenza dei vari sovrani, piuttosto che alla genesi, legislativa o consuetudinaria, sin da tale epoca, di uno *ius provocationis*, di cui sarebbero stati titolari i *cives*»<sup>410</sup>. A questo punto chiaro risulta che il passo, unitamente tra l'altro ad alcuni altri elementi evidenziati in dottrina<sup>411</sup>, illumina il brano precedentemente analizzato, restituendone il significato favorevole alla *provocatio* in età regia.

In verità, anche il passaggio di Dionigi sopra riportato aiuta nella comprensione della *provocatio* regia: è ben possibile che si dessero – magari tutt'altro che infrequentemente – dei casi in cui il *rex* per clemente concessione (*auctore Tullo, clemente legis interprete*) deferisse il giudizio ai Comizi; a questo

---

<sup>406</sup> Cfr., sul punto, S. MAZZARINO, *Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e critica testuale*, in *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, I, Firenze, 1971, 452, il quale afferma che i libri siano di *ius pontificium* e non invece gli annali *maximi*.

<sup>407</sup> Sen. ep. 108.31.5-108.32.1: *Aequae notat Romulum perisse solis defectione; provocationem ad populum etiam a regibus fuisse; id ita in pontificalibus libris fuit aliqui qui putant et Fenestella*.

<sup>408</sup> Cic. Tusc. 4.1.4-10: *nam cum a primo urbis ortu regis institutis, partim etiam legibus auspicia, caerimoniae, comitia, provocationes, patrum consilium, equitum peditumque discriptio, tota res militaris divinitus esset constituta, tum progressio admirabilis incredibilisque cursus ad omnem excellentiam factus est dominatu regio re p. liberata*

<sup>409</sup> Cfr. L. GAROFALO, *In tema di 'provocatio ad populum'*, in *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997, 46 ss. (che riporta anche l'ampia bibliografia sul punto sino all'anno 1997; v. pure ID., *La competenza giudiziaria dei 'quaestores' e Pomp D. 1,2,2,16 e 23*, in *Appunti*, cit., 81, nt. 26 e 82, nt. 28).

<sup>410</sup> L. GAROFALO, *In tema*, cit., 46.

<sup>411</sup> Cfr. L. GAROFALO, *In tema* cit., 46 ss.

meccanismo dev'essere poi stato sovrapposto quello, per certi versi analogo ma completamente diverso nella sostanza, della *provocatio ad populum*<sup>412</sup>.

Altre fonti coinvolgono addirittura il 'popolo' – inteso sempre come 'popolo in armi' e contrapposto alla globalità dei *Quirites* – nell'elezione del *rex*<sup>413</sup>.

Mentre pare ai più inconcepibile un intervento dei *Comitia* con una simile funzione<sup>414</sup> (e le fonti stesse escludono che questo procedimento si sia svolto col regno di Romolo), di recente parte della dottrina si è schierata in netto favore di una simile procedura, argomentando anche sulla base della continuità che, ad ammettere l'elezione del *rex*, risulterebbe col regime repubblicano<sup>415</sup>.

---

<sup>412</sup> Così ritiene anche B. SANTALUCIA, *Osservazioni*, cit., 44 s. Egli ragiona ritenendo che la forma processuale adottata per il processo contro Rabirio fosse quella più antica, sovrapponibile a quella utilizzata per giudicare l'Orazio superstite; pertanto, non sarebbe stata prevista alcuna *provocatio*, e la *sublatio iudicii*, della quale Labieno accusa in effetti l'Arpinate, sarebbe stata data dal fatto che Cicerone, attraverso l'influenza politica quale magistrato superiore ai *duumviri*, li avrebbe costretti ad ammettere la *provocatio*. Convincenti sono pure gli argomenti dello studioso basati su Liv. 8.33.7-8 e 6.20.11-12 (46 s.): nel primo, il Patavino dimostra di ritenere, di fatto, che la *provocatio* sia del tutto eccezionale nel caso in cui la forma di governo sia monopolizzata da un solo (nella fattispecie, dal dittatore); nel secondo caso, risulta evidente come lo storico ritenga la procedura duumvirale e quella comiziale sostanzialmente estranee l'una all'altra.

<sup>413</sup> Cic. *rep.* 2.13.25: *Qui [Numa Pompilius] ut huc venit, quamquam populus curiatum eum comitiis regem esse iusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit*. Favorevole alla ricostruzione moderata intesa come 'conferimento del potere' è P. CATALANO, *Contributi*, cit., 404, sulla scia di G. NOCERA, *Il fondamento del potere del magistrato*, in *Annali Perugia*, 1946, 156 ss.; ID., *Il potere dei comizi ed i suoi limiti*, Roma, 1940); G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, Torino, 1907, 354; K. LATTE, *Zwei Exkurse zum römischen Staatsrecht*, I, 'Lex curiata' und 'conturatio', in *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe I, Altertumswissenschaft*, III, 1934, 341 ss.; G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni*, cit., 23; ID., *In tema di organizzazioni*, cit., 472; 482; F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 128 s.; P. VOGLI, *Per la definizione dell'imperium*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 73; P. FREZZA, *Corso*, cit., 43 ss.; ID., *La costituzione*, cit., 297 s.; ID., *L'obbedienza al magistrato repubblicano e la fedeltà al principe*, in *RISG*, LXXXIX, 1952-53, 213; A. WATSON, *Roman Private Law*, cit., 105.

<sup>414</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1948, 43; V. ARANGIO-RUIZ - A. GUARINO - G. PUGLIESE, *Il diritto romano. La costituzione, caratteri, fonti, diritto privato, diritto criminale*, Roma, 1980, 18; R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 72. Contro la prospettiva di Cicerone, v. U. COLI, 'Regnum', cit., 43; 98; U. VON LÜBTOW, *Die 'lex curiata de imperio'*, in *ZSS*, LXIX, 1952, 154 ss.; E.S. STAVELY, *The Constitution of the Roman Republic*, in *Historia*, V, 1956, 74 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 156; A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'Imperium. La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris, 1968, 30 ss.; ID., *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris, 1978, 75; A. GUARINO, *Storia*, cit., 94 ss.

<sup>415</sup> Cfr. A. CORBINO, *La capacità*, cit., 73 ss., i cui argomenti tuttavia, pur validi per l'età repubblicana, non sono automaticamente retroapplicabili all'età monarchica; P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto*, cit., 9 ss.

In verità, sul punto, pare da accettare la critica elevata dal Coli. Secondo l'autore, diversamente da quella del magistrato, «la inaugurazione del re aveva ben altra portata», essendo essa «diretta a stabilire se la scelta che s'intendeva fare era approvata o meno da Giove: *si fas est hunc ... regem Romae esse*; e soltanto dopo la risposta favorevole di Giove il prescelto era riconosciuto (*declaratus!*) re»; pertanto, «se la risposta di Giove fosse stata contraria, quella persona non poteva essere re e i *patres* avrebbero dovuto fare un altro nome»<sup>416</sup>. Il *rex* appare quindi maggiormente *creatus* che eletto, e non sembra che l'intervento popolare possa avere un ruolo pregnante<sup>417</sup>.

La presenza di assemblee autonomamente deliberanti nella Roma monarchica va esclusa quindi alla luce delle fonti – l'unica passibile di dubbi rimane quella vertente sulla *adrogatio*, ossia Gell. 13.16.1-3, tuttavia perfettamente riconducibile all'ipotesi ricostruttiva che si va enunciando, pur sussistendo autorevoli dissensi<sup>418</sup> – e anzi, sono le stesse fonti a dare la misura di quale fosse la partecipazione dei *Comitia*: con le parole del Coli, non è «invero ... anacronistico ammettere che i combattenti, distribuiti nelle loro sezioni, si riunissero sulla piazza presso la reggia, convocati dal re per ricevere le sue comunicazioni e presenziare riti, gare, processi e simili», fermo restando che «la riunione era naturalmente limitata ai *virii* delle trenta curie»; l'assemblea, tuttavia, «non votava né prendeva deliberazioni», cosicché «la presenza della moltitudine, quando non aveva lo scopo pratico di assicurare la più larga divulgazione possibile alla comunicazione che il re intendeva fare, serviva ad amplificare e rendere più solenne la parola e l'operato del re»<sup>419</sup>.

---

<sup>416</sup> Cfr. U. COLI, 'Regnum', cit., 89. V. pure Dion. Hal. 4.40.2, nonché la formula della designazione divina, tratta da Liv. 1.18 ed è relativa all'investitura di Numa Pompilio: *Iuppiter pater, si est fas hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae esse, ut tu signa nobis certa adclarassis inter eos fines quos feci*. Sul punto e *contra* Coli v. P. CATALANO, *Contributi*, cit., 398 ss.

<sup>417</sup> F. SINI, 'Initia Urbis', cit., 8 ss.; A. FERRABINO, 'Urbs in aeternum condita', Firenze, 1942, 1 ss.; J. VOGT, *Römischer Glaube und römisches Weltreich*, in *Vom Reichsgedanken der Römer*, Leipzig, 1942, 140 ss.; H. HAFFTER, *Rom und römische Ideologie bei Livius*, in *Gymnasium*, LXXI, 1964, 236 ss. (= ID., *Römische Politik und römische Politiker*, Heidelberg 1967, 74 ss.); M. MAZZA, *Storia e ideologia in Livio. Per un'analisi storiografica della 'praefatio' ai 'libri ab urbe condita'*, Catania, 1966, 129 ss.; G. MILES, 'Maiores', 'Conditores', and Livy's Perspective of the Past, in *TAPA*, CXVIII, 1988, 185 ss.; B. FEICHTINGER, 'Ad maiorem gloriam Romae'. Ideologie und Fiktion in der Historiographie des Livius, in *Latomus*, LI, 1992, 3 ss.).

<sup>418</sup> Cfr. infatti A. CORBINO, *La capacità*, cit., 65 ss.

<sup>419</sup> U. COLI, 'Regnum', cit., 65.

Posta la *potestas* virtualmente illimitata del re, egli ben poteva deferire certi giudizi ai *Comitia*; questi, tuttavia, non potevano certo pretendere che ciò avvenisse, e sicuramente ciò era impossibile per l'età più antica.

Nemmeno alcune apparenti attestazioni delle fonti possono, a parere di chi scrive, smuovere questa interpretazione. Si danno infatti un passo di Gellio e uno di Varrone dai quali può desumersi la distinzione tra i *Comitia calata*<sup>420</sup>, non deliberativi ma non necessariamente 'disordinati' come la *contio*<sup>421</sup>, e i *Comitia curiata*.

Nella prima fonte riportata, Gellio fa riferimento al libro di commento a Quinto Mucio a firma di Lelio Felice, dove è riportata l'opinione di Labeone: i comizi sono 'calati' di fronte al collegio dei pontefici, al fine di inaugurare il *rex* (*sacrorum*) o dei flàmini, e (gli stessi Comizi<sup>422</sup>) si distinguono in curiati, centuriati a seconda che siano convocati dal littore curiato o dal suonatore di corno<sup>423</sup>.

Nella seconda, si afferma che i giorni comiziali sono quelli nei quali il popolo è costituito ai fini di un 'voto', a meno che non vi sia coincidenza con feste mobili (nel qual caso è vietato).

Nulla però implica, per un verso, che la presunta connotazione 'democratica' dei *Comitia* sia di fatto passibile di risalire fino agli inizi di Roma; del resto, ben poteva essere che si fosse gradualmente formata l'abitudine, da parte del *rex*, di far approvare alcuni atti di particolare importanza anche dai *Comitia*, al fine di corroborare il proprio potere. Ciò, peraltro, risulta tanto più credibile da quanto si desume da Gellio e da Varrone, ossia che all'interno dei *Comitia* si vota tramite *suffragium*, che può essere messo in connessione con *fragor*, e rappresentare un'acclamazione<sup>424</sup>.

---

<sup>420</sup> All'interno dei quali, principalmente, si sarebbero tenute le riunioni riguardanti i testamenti: v. Gell. 15.27.3; Gai 2.101; Theoph. I. 2.10.1. Sui *comitia calata* v. P. CATALANO, *Contributi*, cit., 238 ss.

<sup>421</sup> Cfr. quanto si è affermato in M. FALCON, '*Paricidas esto*', cit., 238 s., nt. 97.

<sup>422</sup> Cfr., per quest'opinione, A. CORBINO, *La nozione di 'comitia calata'*, in *Iura*, XLII, 1991, 145 ss., sul punto in parziale contrasto con U. COLI, *Il testamento nella Legge delle XII Tavole*, in *Iura*, VII, 1956, 24 ss.

<sup>423</sup> Gell. 15.27.1-2: 1. *In libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere 'calata' comitia esse, quae pro conlegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa. 2. Eorum autem alia esse 'curiata', alia 'centuriata'; 'curiata' per lictorem curiatum 'calari', id est 'conuocari', 'centuriata' per cornicinem; Varro ling. 6.29: comitiales dicti, quod tum ut fesset populus constitutum est ad suffragium ferendum, nisi si quae feriae conceptae essent, propter quas non liceret, <ut> Compitalia et Latinae.*

<sup>424</sup> Cfr. A. ERNOUT - A. MEILLET, voce '*fragor*', in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1951, 447; M. ROTHSTEIN, *Beiträge zur alten Geschichte*, in *Festschrift zu O. Hirschfelds sechzigsten Geburtstag*, Berlin, 1903, 30 ss.; G.W. BOTSFORD, *The*

Una reale continuità istituzionale tra *regnum* e *respublica*, del resto, risulta del tutto implausibile stando alla ferocissima persecuzione dell'*adfectatio regni*<sup>425</sup>, che risulterebbe invero inspiegabile se non si potesse giustificare anche con una forte rottura interna alla realtà politica.

Il racconto di Livio è, sul punto, inequivoco<sup>426</sup>.

La diagnosi, per vero, non cambia molto a ritenere, come fa la Muroli, che in verità *libertas* e monarchia ben potessero coesistere, a seconda di come il potere regio venisse esercitato (introducendo così peraltro una fortissima componente personale della monarchia che ben si confà alle ricostruzioni

---

*Roman Assemblies: From Their Origin to the End of the Republic*, New York, 1909, 157; A. WALDE - J.B. HOFFMANN, voce 'Suffragium', in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1910, 754; P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 43; R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 208 s.; H.S. VERSNEL, 'Triumphus'. *An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph*, Leiden 1970, 345; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le curie*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, 46; P.M. MARTIN, *L'idée*, cit., 47; L. ROSS TAYLOR, *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Michigan, 1990, 2; A. CORBINO, in *Le strade del potere*, Catania, 1994, 66; M. POLIA, 'Imperium', cit., 11. Cfr. inoltre Quint. *Inst.* 8.3.3, su cui M. ROTHSTEIN, 'Suffragium', in *Festschrift zu O. Hirschfelds*, cit., 32, afferma che «änliches werden auch schon die Römer der ältesten Zeit bei dem *suffragium* empfunden haben, durch das sie ihre Meinung gaben, wie die spartanische Volsversammlung βοῆ καὶ οὐ ψήφῳ Ἐντσχειδουγεν τραφ (Thuc. I 87, dazu Plut. *Lyc.* 26 βοῆ γάρ ὡς τᾶλλα καὶ τοὺς ἀμιλλωμένους ἔκρινον), oder wie Tacitus von den germanischen Volksgemeinden berichtet (*Germ.* 11) *si displacuit sententia, framitu aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt*». *Contra*, A. CORBINO, *La capacità*, cit., 84 ss.

<sup>425</sup> Se non nei bilanciati termini espressi da F. ZUCCOTTI, *Il giuramento*, cit., 6118 ss. Cfr. R. SCEVOLA, *L'adfectatio regni' di Manlio Capitolino*, in *Sacertà*, cit., 175 ss.; M. SORDI, *L'ultima dittatura di Cesare*, in *Aevum*, L, 1976, 151 (ora in EAD., *Scritti di storia romana*, Milano 2002, 251 ss.); P.M. MARTIN, *Distorsions dues à l'idéologie tripartite dans le récit des trois 'adfectationes regni' de la tradition romaine*, in *Études indo-européennes*, VII, 1988, 15 ss.; E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari, 1996, 143 s. (opera originale ID., *Dyonisius and the History of Archaic Rome*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1991); R. FIORI, 'Homo sacer': *dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 325 ss.; B. LIU-GILLE, *La sanction des 'leges sacratae' et l'adfectatio regni'. 'Spurius Cassus, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus'*, in *La parola del passato*, LI, 1996, 161 ss.; R. PESARESI, *Studi sul processo penale in età repubblicana: dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli, 2005, 32 ss.

<sup>426</sup> Liv. 2.1.9: *Omnium primum audium novae libertatis populum, ne postmodum flecti precibus aut donis regis posset, iure iurando adegit neminem Romae passuros regnare*; Liv. 2.8.1-2: 1. *Latae deinde leges, non solum quae regni suspicione consulem absoluerent, sed quae adeo in contrarium verterent ut popularem etiam facerent; inde cognomen factum Publicolae est.* 2. *Ante omnes de provocatione adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset gratae in volgus leges fuere.* V, in proposito, F. ZUCCOTTI, *Il giuramento*, cit., 6115 ss.

propugnate in questo scritto)<sup>427</sup>, giacché anche quell'arcaica forma di *libertas* che è possibile ricondurre ai primi re non si esprimeva certo in termini di voto nell'assemblea<sup>428</sup>.

A proseguire con gli argomenti a favore della radicale diversità dell'età regia dalla repubblica, va detto che lo stesso nome del *regnum* – ed etimologicamente, anche quello del *rex*<sup>429</sup> –, come afferma pure il Coli, è termine pregnante e onnicomprensivo rispetto alla forma di governo monarchica, tant'è che gli autori romano non hanno mai sentito il bisogno di utilizzare una differente espressione per trattare dei regni orientali, all'interno dei quali il regnante viene sempre chiamato *rex*, esattamente come a Roma<sup>430</sup>. Naturalmente non manca nemmeno un'interpretazione in senso diametralmente opposto, poiché autorevoli studiosi hanno sostenuto che proprio questa 'confusione linguistica' abbia erroneamente convinto gli odierni autori a ritenere «la monarchia di Romolo o di Tarquinio Prisco a somiglianza dei reami dei Seleucidi e dei Tolemei»<sup>431</sup>.

Da Pomponio si può trarre qualche informazione ulteriore, leggendo un brano notissimo, cui va aggiunto un frammento di Tacito<sup>432</sup>.

La prima fonte accosta il potere regio alla *manus*<sup>433</sup>, simbolo tipico del potere. Come ha notato l'Orestano, nell'espressione è ricompreso «di tutto: idea di forza, sovranità, potere, comando, *vitae necisque potestas*, appartenenza, gerarchia familiare, rapporti obbligatori, connessioni religiose, fatto, diritto»; essa è «una categoria fondamentale dell'esperienza primitiva, cui venivano rapportate le più diverse situazioni, come una specie di asse intorno a cui ruotavano le più diverse figure, al fondo delle quali vi era un elemento comune

---

<sup>427</sup> Cfr. A. MURONI, *Sull'origine della 'libertas' in Roma antica: storiografia annalistica ed elaborazioni giurisprudenziali*, in *Diritto @ Storia*, XI, 2013, § 3; v. pure J. MARTÍNERZ-PINNA NIETO, *La monarquía romana arcaica*, Barcelona, 2009, 96 ss.

<sup>428</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *'Primordia civitatis'*, cit., 577 ss.

<sup>429</sup> Il quale indicherebbe certamente più un ruolo di guida 'assoluta' che un soggetto costretto a sottoporre le proprie decisioni a un'assemblea: cfr. É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, II. *Pouvoir, droit, religion*, Paris, 1969, 9 ss.; G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea*, II. *Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue indoeuropee*, 2. *Dizionario della lingua latina e di voci moderne*, Firenze, 1994, 545 s.

<sup>430</sup> Cfr. U. COLI, *'Regnum'*, cit., 17 ss.

<sup>431</sup> V. ARANGIO-RUIZ - A. GUARINO - G. PUGLIESE, *Il diritto romano*, cit., 17.

<sup>432</sup> Pomp. *l.s. enchir.* D 1.2.2.1: *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur*; Tac. *Ann.* 3.26: *Nobis Romulus ut libitum imperitaverat: dein Numa religionibus et divino iure populum devinxit, repertaque quaedam a Tullo et Anco. Sed praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit quis etiam reges obtemperarent.*

<sup>433</sup> Cfr. anche Liv. 5.27.4, nonché, nella dottrina, R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 79.

che le dominava, le coordinava, le connetteva, riducendole ad un unico denominatore, un elemento che era realtà e simbolo al tempo stesso e in cui sembra esprimersi addirittura una credenza d'ordine magico: la possanza che l'uomo di imprimere, attraverso l'imposizione della propria mano, qualcosa di sé in ciò che tocca e di operare attraverso di essa la creazione di situazioni o di modificazioni permanenti nel mondo circostante»<sup>434</sup>.

Un esempio è dato dai provvedimenti di concessione della cittadinanza, che in età regia erano costantemente emanati dal *rex* del tutto personalmente, e successivamente venivano invece affidati a *leges* con votazione: segno chiaro, questo, che alcune prerogative che durante la monarchia erano proprie del sovrano divengono poi appannaggio 'popolare'<sup>435</sup>.

Del resto, ancora la Muroli ritiene condivisibilmente che Pomponio racconti che «*ab initio civitatis*, l'incertezza del diritto grava sul *populus Romanus*, giacché tutto si trova nella *manus* del *rex*, il quale governa attraverso un potere che può essere caratterizzato da *vi et armis* privo di limiti al suo esercizio», mentre il brano di Tacito esprimerebbe altrettanto una «manifestazione dell'esercizio del potere scevro da qualsivoglia limitazione esterna»<sup>436</sup>.

Ciò si riconnette largamente alle già menzionate ricostruzioni offerte dal De Francisci e dal Coli le quali, tuttavia, non sono del tutto sovrapponibili. Secondo il primo, due sono le strutture di potere teoricamente possibili nel contesto dell'età regia: quella personale – retta dal 'Führertum'<sup>437</sup> – e quella impersonale, dove la validità dell'autorità va riconosciuta dall'ordinamento<sup>438</sup>. L'assetto monarchico iniziale dovè essere, sempre a seguire il De Francisci, misto: in un primo tempo, difatti, il *rex* avrebbe esercitato il potere quale *ductor* o 'Führer' mentre, man mano che i *patres* prendevano coscienza della comunità e del proprio potere – espresso dal fatto che gli *auspicia* sarebbero poi a loro tornati – si sarebbe potuto parlare di vera e propria organizzazione.

Il fatto è che, diversamente dal Coli, il De Francisci proietta l'esercizio del potere nelle forme del 'Führertum' in epoca precivica<sup>439</sup>, congetturando solo dei relitti di quel modo di governare dopo la fondazione: ciò anche a partire dall'esistenza di plurime figure di ausiliari – 'Unterführer' – che circondavano

---

<sup>434</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 80 s.

<sup>435</sup> Cfr. A. MURONI, 'Civitas Romana', cit., § 3.1 ss.

<sup>436</sup> A. MURONI, *Sull'origine*, cit., § 3.

<sup>437</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 38.

<sup>438</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Dal 'regnum'*, cit., 151 s.

<sup>439</sup> Cfr. infatti U. COLI, 'Regnum', cit., 10, nt. 31.

il *rex* quali i *duoviri perduellionis* o i *quaestores parricidii*<sup>440</sup>. L'argomento, tuttavia, è difficilmente probante: gli ausiliari sono in ogni caso creati dal *rex* che, è da credere, avrebbe ben potuto arrogare a sé o ad altri – come accade nella vicenda degli Orazi – la decisione, senza contare come, nel caso dei *quaestores*, il loro compito si limitasse ad introspicere l'elemento soggettivo del reo<sup>441</sup>.

Così posta la questione, tuttavia, è da notare che, là dove si è individuato il potere del *rex* come autenticamente regio e quindi personale, si è incorsi spesso nell'errore di escludere la presenza di un ordinamento giuridico<sup>442</sup>, che sarebbe tale solo in presenza della *res publica*.

Ciò, peraltro, corrisponde al punto di vista espresso da Cicerone a proposito del tiranno in *rep.* 3.31, ove l'Arpinate afferma che *ubi tyrannus est, ibi non vitiosam, ut heri dicebam, sed, ut nunc ratio cogit, dicendum est plane nullam esse rem publicam*. In realtà, la differenza tracciata nella trattazione sullo stato romano non appare particolarmente coerente: più che sulla concentrazione di tutto il potere in capo a un solo, difatti, la distinzione ciceronina pare, dal complesso dell'opera, doversi far discendere dall'atteggiamento del sovrano stesso<sup>443</sup>.

Come si evince da due altri testi<sup>444</sup>, peraltro, addirittura Cicerone – nelle parole affidate a Scipione – teneva in grande considerazione la monarchia, proprio in quanto governo di un solo: egli, di conseguenza, negava l'esistenza di uno stato non tanto nel caso di accentramento del potere, ma solo quando in esso *cum crudelitate unius oppressi essent universi, neque esset unum vinculum iuris nec consensus ac societas coetus*<sup>445</sup>. Del resto, come si è visto, nulla impedisce di individuare un 'ordinamento giuridico' anche nei casi di esercizio accentrato del potere.

Così percorsi alcuni importanti aspetti della regalità arcaica, è il caso di rivolgere l'attenzione al suo fondamento ordinamentale e al legame del potere sulla città con la religione.

---

<sup>440</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Dal 'regnum'*, cit., 156.

<sup>441</sup> Cfr. M. FALCON, *'Paricidas esto'*, cit., 236 s., nt. 96.

<sup>442</sup> Denuncia il problema U. COLI, *'Regnum'*, cit., 146.

<sup>443</sup> Cfr. in questi termini pure A. MURONI, *Sull'origine*, cit., §3.

<sup>444</sup> V. Cic. *rep.* 1.35.54: *nomen quasi patrium regis, ut ex se natis, ita consulentis suis civibus et eos conservantis stu<dio>sius*; Cic. *rep.* 1.38.59: *si in plures translata res sit, intellegi iam licet nullum fore, quod praesit, imperium, quod quidem, nisi unum sit, esse nullum potest*.

<sup>445</sup> Cic. *rep.* 3.31.43.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

9. *'Fas' e ordinamento: alcune ipotesi sulla sovranità in rapporto col divino.*

«Ohne Gott keine Herrschaft, ohne Herrschaft keine Ordnung».

(J. ASSMANN, *Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa*, 20).

Come è stato scritto, «l'esistenza del popolo romano si fonda sulla volontà divina, manifestatasi storicamente e giuridicamente in un 'punto dello spazio-tempo'»<sup>446</sup>, e la stessa originaria divisione, operata da Romolo, della propria gente in tre tribù non sarebbe altro che «un caso preciso di connessione tra *status* delle persone e aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso»<sup>447</sup>. Una simile osservazione tornerà presto utile, perché la delimitazione territoriale dell'*urbs* non ha soltanto definito il luogo di esercizio del potere, ma pure quello di esercizio del diritto di proprietà<sup>448</sup>.

È difatti chiaro che l'esercizio di una forma primordiale di sovranità rimane, nei fatti, incatenato a quello che è il confine territoriale iniziale di Roma, il quale a sua volta rappresenta aspetto pressoché predominante della vicenda di creazione della città.

Se infatti, come ben nota il De Sanctis, gli auspici presi per la fondazione<sup>449</sup> si erano dimostrati del tutto favorevoli alla sconsecrazione dei santuari<sup>450</sup>, così da rimuovere le divinità che precedentemente occupavano i luoghi, ciò non sarebbe potuto avvenire con *Terminus*, dio dei confini e soprattutto della loro perdurante stabilità, che risultano così sintomi della «solidità e ... fermezza dello Stato»<sup>451</sup>.

La caratteristica inamovibilità di Termine, del resto, fa parte di quell'insieme 'ordinamentale' della Roma originaria, che è di fatto composta da una fitta pluralità di elementi ordinatori sia sotto il profilo giuridico-normativo astratto, sia sotto quello giuridico-spaziale.

Il primo, infatti, è intessuto del *fas*, il quale costituisce la struttura normativa primigenia atta a mantenere la *pax deorum*, nonché il fondo della

---

<sup>446</sup> P. CATALANO, *Aspetti*, cit., 442.

<sup>447</sup> P. CATALANO, *Aspetti*, cit., 506.

<sup>448</sup> Cfr. P. CATALANO, *Aspetti*, cit., 532 ss.

<sup>449</sup> Su cui v., diffusamente, E. TASSI SCANDONE, *'Quodammodo divini iuris'*, cit., 75 ss.

<sup>450</sup> Cfr. Liv. 1.55.3-7, nonché G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 29 e nt. 33, ove si trova l'elencazione delle fonti che narrano l'episodio.

<sup>451</sup> G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 29.

sovranità – intesa quale posizione di norme attraverso la loro emanazione parlata – dell'età arcaica<sup>452</sup>.

In altro scritto, difatti, si è notato come il termine *pax*, unanimemente proveniente da *pactio*, *pacere*<sup>453</sup>, sia connesso alla bilateralità di un patto originario, stipulato con gli dèi, cosicché, a sua volta, *fas* potrebbe corrispondere (o derivare da un vocabolo con analogo significato) al *dictum* degli dèi in sede di pattuizione e di conseguenza rappresentare il lecito e l'illecito considerati quali frutti della pronuncia divina, espressiva delle condizioni dal lato degli dèi. Il sistema di corrispondenza, allora, si svolgerebbe nel modo che segue: stante il *pactum* superiore, espressivo delle condizioni di mantenimento della *pax deorum*, alcune clausole sarebbero poi state tradotte in provvedimenti tali da dettagliarne la disciplina, il che va considerato nient'altro che la precipitazione delle regole del *fas* nelle vere e proprie norme del *ius*<sup>454</sup>.

*Fas* si pone quindi come ciò che è stato fissato dalle divinità ai fini della conservazione della *pax deorum* e risulta un concetto risalente fino agli inizi, certamente già esistente alla fondazione, e regola, ad esempio, l'illiceità dello sconfinamento tra terreni contigui<sup>455</sup>.

Da questo contesto si può altresì desumere la configurazione della sovranità originaria. Una volta riconosciuto il saldo legame che intercorreva tra il *fas* e una sorta di sua ipostatizzazione, Fauno, la cui presenza si manifestava appunto nel *fari*, ossia nell'uso della voce, si scopre l'aspetto sovrano di colui che pone le regole tramite la propria asserzione performativa, che però in Roma, diversamente che in Egitto<sup>456</sup>, trovava anche precipitazione scritta e diveniva quindi divisa dal suo autore.

Non è un caso, difatti, se la conterminazione ha a che fare con l'espressione della regalità per eccellenza, ossia Giove. Come spiega De Sanctis, «*Terminus* recita il ruolo sostitutivo di Giove; sembra quasi essere un suo *kolossós*, il suo equivalente in pietra»: affinità, questa, che «presuppone una somiglianza»<sup>457</sup> tra le due divinità.

---

<sup>452</sup> Di tutti tali argomenti si è avuto modo di parlare in M. FALCON, 'Praetor impius', 203 ss., cui si attinge gran parte degli argomenti versati nel presente capitolo, e al quale si rimanda per la bibliografia integrale.

<sup>453</sup> Cfr. M. FALCON, 'Praetor impius', cit., 213, nt. 94.

<sup>454</sup> Cfr. M. FALCON, 'Praetor impius', cit., 214 ss.

<sup>455</sup> Cfr. M. FALCON, 'Praetor impius', cit., 212 ss.

<sup>456</sup> Cfr. J. ASSMANN, *Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa* 178 ss.; cfr. pure R. HERZOG, *Staaten der Frühzeit. Ursprünge und Herrschaftformen*, München, 1997, 95 ss.

<sup>457</sup> G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 73.

In altri termini, si deve porre una salda correlazione tra l'ordinamento reggente', costituito dal *fas*, e l'esistenza fisica dello stato romano, all'interno dei quali si può svolgere l'antica sovranità del *rex*.

Il problema, tuttavia, è ampio e comincia dalla terminologia. Come si è già evidenziato, l'utilizzo di un concetto 'classico' di sovranità è operazione destinata a non offrire alcun esito apprezzabile<sup>458</sup>, ed è chiaro che la prospettiva evolucionistica, secondo la quale si sarebbe passati da uno 'stato imperfetto' a uno 'stato perfetto', già ampiamente stigmatizzata dalla dottrina<sup>459</sup>, dev'essere per forza abbandonata. In questo senso, va considerato corretto ragionare come propone il Voci, secondo il quale «dato che c'è lo Stato esiste un rapporto di sovranità territoriale, che si deve qualificare secondo il regime giuridico vigente per quello Stato»<sup>460</sup>.

A partire dalla già menzionata ricostruzione offerta da Coli<sup>461</sup>, la regalità originaria sarebbe stata paragonabile – non certo identica – a quella orientale. Si è già avuto modo di prendere posizione sul punto, e ora si può esplicitare maggiormente, tramite il concetto di *fas*, quale concretamente fosse la posizione del re.

È bene in primo luogo constatare che sussiste una notevole connessione tra i concetti di *fas* e quello di *ma'at*<sup>462</sup>, tanto che i due si possono avvicinare anche sotto il profilo etimologico<sup>463</sup>. *Ma'at*, secondo il Pellosi, «quale 'fonogramma simbolico', stilizza un 'basamento' ... rappresenta visivamente e concettualmente il fondamentale presupposto, il caposaldo 'metafisico' – ma da rendere immanente – della vita stessa del cosmo o, meglio, il presupposto indefettibile perché l'essere sia 'cosmo', il quid legante il tutto in una unità incrollabile»<sup>464</sup>. Esso, in particolare, «ist eine regulative Idee, an der sich sowohl die Rechtsprechung der Richter als auch die Unterweisung der sogenannten Weisheitslehrer orientieren soll»; «ist also der Oberbegriff aller Gesetze und Vorschriften, nach denen sich die Richter bei der Rechtsprechung, die Priester bei der Kultausübung, die Beamten bei der Verwaltung und ... jeder Ägypter

---

<sup>458</sup> R. ESPOSITO, *L'itinerario*, cit., 363.

<sup>459</sup> Si v. da ultimo G. COZZI, *La sovranità: una categoria in divenire storico*, in *Cabiers A. Petracchi. Sovranità, legittimazione e stato di eccezione (Atti del Convegno in onore di M.P. Viviani, Como 5 dicembre 2012)*, Firenze, 2014, 203 ss.

<sup>460</sup> P. VOCI, *Esame*, cit., 132.

<sup>461</sup> Cfr. U. COLI, *Regnum*, cit., 22 ss.

<sup>462</sup> Cfr. M. FALCON, *Praetor impious*, cit., 204, nt. 63.

<sup>463</sup> Cfr. M. KARENGA, *Maat'. The Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics*, New York, 2004, 9.

<sup>464</sup> C. PELLOSO, *Ius*, cit., 40.

in einer verantwortlichen Lebensführung zu richten haben», cosicché «der ägyptische Begriff *Ma'at* stellt daher Moral und Recht, soziale Normen und juristische Gesetze in einen viel engeren Zusammenhang»<sup>465</sup>.

Viene allora spontaneo richiamare alla mente quell'«*assise mystique*» di cui parlava Dumézil, «*sans laquelle le ius n'est pas possible, qui soutient toutes les conduites et relations visibles définies par le ius*»<sup>466</sup>.

A questo punto di vista, peraltro, si è avuto modo di aderire, precisando che, data l'*assise* mistica del *fas*, contenitore delle condizioni preservatrici della *pax deorum*, sarebbe stata presente una precipitazione di alcuni dei precetti generalissimi dello stesso *fas* in norme di *ius*, volte a tutelare ulteriormente la persistenza della *pax*: in quell'occasione pure si è aggiunto che certamente, in tutto questo processo, un ruolo di primo piano devono aver svolto prima il *rex* e poi i pontefici<sup>467</sup>.

Sull'argomento è il caso di soffermarsi. Se il concetto di *fas* può coincidere latamente sia con quello di 'Grundgesetz', sia con quello di 'Rechtsordnung', giacché nel primo caso lo si vede nella sua sfumatura di pietra di paragone rispetto al *ius*, e nel secondo quale elemento fondante di ogni potere e azione umani, è dato immaginare che la sovranità del *rex*, colui che in origine era abilitato a distinguere il *fas* dal *nefas* e a dettagliare i contenuti di entrambi, vada ricostruita proprio sulla sua base.

Ciò riporta al parallelismo con *Ma'at*. Secondo Assmann, «das Recht war im Pharaon inkarniert», poiché egli era una sintesi di «Erkenntnis (*Sj3*)» e di «Machwort (*Hw*)», cosicché trovava spazio la credenza «daß dieser Gott selbst dem Herzen des Königs einwohnt und durch den Mund des Königs redet»<sup>468</sup>.

Di conseguenza, nelle sue azioni e nelle sue decisioni si rispecchia un «Ideal der gerechten Ordnung»<sup>469</sup>. Per quanto riguarda il re romano, seppur non si possa parlare con l'assolutezza propria del discorso di Assmann di presenza del dio nel re, ché anzi la separazione è in Roma ben chiara sin dalle origini, le funzioni svolte dal sovrano non sono differenti<sup>470</sup>, in particolare per quanto riguarda la legislazione e l'attività giudiziaria.

---

<sup>465</sup> J. ASSMANN, *Herrschaft*, cit., 185.

<sup>466</sup> G. DUMÉZIL, *La religion romaine Archaïque*, Paris, 1966, 138; sul punto anche G. CASALINO, *Il nome*, 116 ss.

<sup>467</sup> Cfr. M. FALCON, 'Praetor impius', cit., 216 s.

<sup>468</sup> J. ASSMANN, *Herrschaft*, cit., 181 s.

<sup>469</sup> J. ASSMANN, *Herrschaft*, cit., 182.

<sup>470</sup> Anche se non è sempre facile, per l'appunto, distinguere l'esercizio di poteri religiosi e politici: sul punto, v. P. CATALANO, *Contributi*, cit., 521 ss.; E. BIANCHI, *Il 'rex sacrorum'*, cit. 9.

Sotto il primo profilo, infatti, si è già avuto modo di evidenziare come l’emanazione di *leges* da parte del *rex* non necessitava, come risulta chiaro dalle *leges regiae*, della partecipazione del popolo: del resto, l’assetto e l’‘impronta’ della *civitas* nella sua prima conformazione sono stati impressi, in un primo momento, ad opera del re-fondatore, e successivamente grazie all’intervento del re-sacerdote Numa, sino alla ‘rivoluzione ordinamentale’ operata da Servio.

Per quanto riguarda il secondo profilo, è necessario rifarsi alla teoria secondo la quale, nella Roma più antica, l’attività giurisdizionale si svolgeva davanti al *rex*, che fungeva pertanto non soltanto da legislatore ma pure da giudice<sup>471</sup>.

Da questa attività si possono ricavare alcuni dati indicativi su quale fosse il ruolo del re rispetto al *ius*. Se infatti egli, per un verso, era il detentore della potestà normativa, per un altro il suo ruolo all’interno della più antica attività giurisdizionale gli dava altresì modo di creare *ius* secondo un metodo parallelo, ossia tramite la decisione del caso concreto.

Assai discusso è stato, in effetti, se in origine il magistrato – e quindi nel caso più antico, il *rex* – ‘rinvenisse’ il diritto da applicare attraverso l’utilizzo di regole preesistenti o se, al contrario, le regole venissero stabilite proprio all’interno della decisione, che quindi avrebbe funto essa stessa da norma *pro futuro*<sup>472</sup>.

Considerando schmittianamente la sovranità – calata nel suo contesto di ‘teologia politica’ – come «il supremo potere politico che trascende, fonda e governa la norma giuridica, come l’onnipotenza di Dio trascende, fonda e governa la natura»<sup>473</sup>, è chiaro che il potere del *rex* per un verso ‘fonda’ (emana), per un altro ‘governa’ (regola nella pratica) la norma giuridica, come del resto l’‘onnipotenza di Dio’ potrebbe essere considerata, esattamente quale ‘fondamento’ e ‘parametro di governo’ della natura, il *fas*.

---

<sup>471</sup> Di questo argomento mi sono ampiamente occupato in M. FALCON, *Ipsam rem condemnare*, cit., 523 ss.

<sup>472</sup> Ciò coinvolge, invero, la più complessa e ampia questione relativa alla *iurisdictio*, della quale, tuttavia, seguendo l’opinione di C. PELLOSO, *‘Giudicare’ e ‘decidere’ in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8*, ne *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, Padova, 2012, 96, non si dovrebbe discorrere a proposito del processo nel quale era coinvolto il *rex*. Per la bibliografia e le posizioni susseguites in materia, v. M. FALCON, *Ipsam rem condemnare*, cit., 535 ss., nt. 56.

<sup>473</sup> Così sintetizza G. LETTIERI, *Roma, il Principe e il Messia. Fondazione e decostruzione del teologico-politico: Agostino, Machiavelli, Schmitt, Derrida*, in *Religione e politica. Mito, autorità e diritto*, a cura di P. Pisi e B. Scarcia Amoretti, Roma, 2008, 89.

D'altro canto, alla struttura divina e 'celeste' corrisponde altresì la conformazione topografia della Roma più antica che, nella fondazione, circoscrive l'ambito di esplicazione del potere regio. Come non ha mancato di sottolineare il De Sanctis, il quale a più riprese si è occupato dell'intreccio tra i temi della sacertà, del *sulcus primigenius* e dei termini<sup>474</sup>, Roma era un luogo *effatus* e *liberatus*: se il primo costituiva la definizione «attraverso formule e movimenti in aria del lituo» dello spazio cittadino, la seconda costituiva invece la liberazione «dai *numina* ignoti che ne avevano fatto la loro dimora»<sup>475</sup>.

Ebbene, è noto che la fondazione – a seguire il rito etrusco secondo il quale Roma sarebbe stata iniziata<sup>476</sup> – si esprimesse attraverso la proiezione<sup>477</sup> (definita 'dal piccolo al grande'<sup>478</sup>) del *templum* augurale sulla forma urbana<sup>479</sup>, in modo da proiettare lo spazio divino su quello umano e far sì che i due elementi «si definissero seguendo un procedimento proiettivo di trasferimento della prima figura sulla superficie interessata al piano di fondazione, e questo indicherebbe che tra le due figure si dovesse stabilire una relazione di sostanziale identità geometrica o, comunque, di stretta similitudine»<sup>480</sup>. Ciò, mi

---

<sup>474</sup> Cfr. infatti G. DE SANCTIS, 'Qui terminum exarasset', in *Studi italiani di filologia classica*, III, 2005, 73 ss.; ID., *Solco, muro, pomerio*, in MEFRA, CXIX.2, 2007, 503 ss.; ID., *Il salto proibito. La morte di Remo e il primo comandamento della città*, in SMSR, LXXV, 2009, 65 ss.; ID., *La logica*, cit., 17 ss. Diffusamente, sul punto, pure E. TASSI SCANDONE, 'Quodammodo divini iuris', cit., 109 ss. La dottrina è estesa sul punto: si v. in ogni caso A. MAGDELAIN, *Le 'pomerium' archaïque et le 'mundus'*, in 'Ius', cit., 155 ss.; F. COARELLI, 'Palatium', cit., 15 ss. Sul solco cfr. la completa cernita di fonti in E. PERUZZI, *Romulus' Furrow*, in *Lazio arcaico e mondo greco. Il convegno di Roma*, in *La parola del passato*, XXXVI, 1981, 106 ss.

<sup>475</sup> G. DE SANCTIS, *Solco*, cit., 521. Cfr. altresì A. MAGDELAIN, *L'inauguration de l' 'urbs' et l' 'imperium'* in 'Ius', cit., 193 ss.; da ultimo, R. FIORI, *Gli auspici e i confini*, in 'Meditationes de iure et historia'. *Essays in honour of L. Winkel*, in *Fundamina*, ed. spec., XX.1, 2014, 301 ss.

<sup>476</sup> Cfr., sul punto, G. CAPDEVILLE, *Die Rezeption der etruskische Disziplin durch die gelehrten Römer*, in *Die Integration der Etrusker und das Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, Wien, 1998, 385 ss.

<sup>477</sup> Cfr. Varro *ling.* 7.6: *templum tribus modis dicitur: ab natura, ab auspicando, a similitudine, <ab> natura in caelo, ab auspiciis in terra, a similitudine sub terra*, ma pure Plut. *Cam.* 32.6, sulla definizione dello spazio ad opera di Romolo con il *lituus*. Sul passo varroniano e sul procedimento di divisione e trasposizione del *templum* cfr. P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. 'Mundus', 'templum', 'urbs', 'ager', 'Latium', Italia*, in ANRW, II.16.1, Berlin - New York, 1978, 467 ss.

<sup>478</sup> Cfr. A. GOTTARELLI, 'Contemplatio'. *'Templum' solare e culti di fondazione (1998 – 2013). Sulla regola aritmogeometrica del rito di fondazione della città etrusco – italica tra VI e IV secolo a.C.*, 2013, Bologna, 25.

<sup>479</sup> Come sottolinea correttamente E. TASSI SCANDONE, 'Quodammodo divini iuris', cit., 107, «la città e l'area sacra appaiono ... strettamente connesse ed il legame non è urbanistico, ma di natura rituale».

<sup>480</sup> A. GOTTARELLI, 'Contemplatio', cit., 25; v. pure E. TASSI SCANDONE, 'Quodammodo divini iuris', cit., 105 ss.

pare, è pure rafforzato dal fatto che «il dio *Terminus* resta in continua e perpetua relazione con il cielo soprastante per via di un piccolo pertugio lasciato aperto nel tetto del tempio di Giove Ottimo Massimo»<sup>481</sup>, segno, questo, che il sistema dei confini terrestri doveva sempre rimanere in contatto con lo ‘schema’ celeste<sup>482</sup>.

Tanto più si deve ammettere l'importanza di questa corrispondenza e, all'interno di essa, del ruolo di *Terminus*, se si accede a quella ricostruzione, avanzata dal De Sanctis, secondo la quale la prima operazione da compiere era quella di porre le pietre di confine: precisamente, alla luce di una compiuta e approfondita analisi delle fonti inerenti al *pomerium* e al *sulcus primigenius*, lo studioso giunge a inferire che l'aratro potesse essere passato attorno al vero e proprio centro urbano solamente dopo aver prima segnato il tragitto tramite, per l'appunto, i cippi terminali.

Del resto, che la cinta della città avesse una funzione religiosa – seppur non manchino posizioni dottrinarie che, contro la maggioranza degli studiosi, considerano la sazione *capitis* non religiosa<sup>483</sup> –, che si intrecciava, come si è

---

<sup>481</sup> G. DE SANCTIS, *Solco*, cit., 518.

<sup>482</sup> Cfr., sui problemi assai dibattuti della proiezione del *templum* celeste sulla forma della città, A. GOTTARELLI, *Contemplatio*, cit., 31 ss.

<sup>483</sup> Si fa evidentemente riferimento alla recente ricostruzione proposta da E. TASSI SCANDONE, *Quodammodo divini iuris*, cit., 152 ss., basata essenzialmente sul fatto che colui che supera il muro tiene, in buona sostanza, il comportamento di un *hostis* e attenta alla sicurezza della città. Non si vede, peraltro, perché una simile finalità non dovrebbe essere perseguita attraverso una normazione connotata dal carattere della sacralità che, come vedremo, era caratteristica proprio della protezione dei beni fondamentali della *civitas*. In primo luogo, va fatta chiarezza sulle differenti posizioni che l'autrice analizza. La maggioranza degli studiosi abbraccia infatti una qualche origine sacrale della sanzione collegata al muro: vi è tra questi, chi predilige la strada del sacrificio rituale e chi, del tutto diversamente, quella della sacertà che, come testimonia Festo con la frase, riferita al *sacer*, *'neque fas est eum immolari'* – ossia sacrificare: sull'*immolatio* v., diffusamente, V. ROTONDI, *Il sacrificio a Roma. Riti, gesti, interpretazioni*, Roma, 2013, 101 ss.), è esattamente il contrario. Tra i primi si iscrivono in *primis* G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 153 ss., più volte richiamato, ma pure, in modo del tutto differente, T.P. WISEMAN, *'Remus'. A Roman Myth*, Cambridge, 1995, 107 ss. e i numerosi autori citati da E. TASSI SCANDONE, *Quodammodo divini iuris*, cit., 133, nt. 45; tra i secondi si trovano C. GIOFFREDI, *La 'sanctio' della legge e la 'perfectio' della norma giuridica*, in *Arch. pen.*, II.1, 1946, 5 [estratto], il quale apertamente afferma che, le *res sanctae* «non stanno in rapporto con gli dei, ma sono a questi soltanto dedicate e perciò difese; difese però non diversamente dalle *'res sacrae'*: cioè con la *'sacratio capitis'*»; C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, a cura di A. Corbino e A. Metro, Soveria Mannelli, 2002, 72 s.; A. CARANDINI, *Remo*, cit., 292 ss. il quale, tuttavia, confonde apertamente la *sacratio* col *sacrificium* (cfr. 294), che sono, come detto, opposti. Esclusa per certo la conseguenza della sacertà (posizione che sembra, in parte, basarsi sulla perpetuazione dell'«equivoco» di cui tratta C. SANTI, *Alle radici del sacro. Lessico e forme di Roma antica*, Roma, 2004, 20 ss.) che, come si è sostenuto in M. FALCON, *'Praetor impius'*, cit., 229 ss., si ritiene basata sull'attribuzione esplicita dello *status* da

visto, con la tutela della *pax deorum*, è testimoniato sia da Varrone, sia da Plutarco<sup>484</sup>, il quali sottolineano, rispettivamente, il legame della fosse e del muro con l'*auspicatio*, e la santità e inviolabilità delle mura<sup>485</sup> (o, per lo meno, una loro funzione religiosa, sulla quale, pertanto, non era lecito scherzare<sup>486</sup>).

Tale meccanismo è peraltro focale nel dimostrare quanto detto a proposito di *fas* e *ius*: in particolare, a evidenziare che i precetti del *fas*, posti a livello 'generico' e 'imprecisato', possono essere, a opera dei detentori del potere normativo, tradotti in vere e proprie regole del *ius*.

Se si guarda, difatti, alla tradizione che vede la morte di Remo come conseguenza del salto delle mura<sup>487</sup>, può essere notato come tale scomparsa costituisca nient'altro che il nodo di passaggio della prescrizione del *fas* in norma del *ius*, proprio attraverso un 'fatto di normazione' come quelli sopra descritti: com'è stato detto, «la morte di Remo risponde alla necessità di soddisfare la violazione di un principio religioso [ma pur sempre di una norma] (l'inviolabilità del solco/muro), ma al tempo stesso getta le basi perché tale

---

parte della norma incriminatrice, non resta che accedere alla teoria del sacrificio giacché, se per un verso è indubitabile che Remo si comporti come un *hostis*, ciò non può comunque bastare a escludere la caratura sacrale della norma romulea, giacché la *sanctitas* delle mura è a sua volta funzionale alla difesa della città.

<sup>484</sup> Cfr. Varro *ling.* 5.143; Plut. *quest. rom.* 27.

<sup>485</sup> Per quanto riguarda la *sanctitas*, è noto che disponiamo, in particolare, di due fonti. La prima è Gai 2.2-9: 2. *Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini iuris, aliae humani.* 3. *Diuini iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae.* 4. *Sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt; religiosae quae diis Manibus relictas sunt.* 5. *Sed sacrum quidem hoc solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, ueluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto.* 6. *Religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat.* 7. *Sed in prouinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est uel Caesaris, nos autem possessionem tantum uel usumfructum habere uidemur; utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur.* 7a. *Item quod in prouinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur.* 8. *Sanctas quoque res, uelut muri et portae, quodammodo diuini iuris sunt.* 9. *Quod autem diuini iuris est, id nullius in bonis est; id uero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est: potest autem et nullius in bonis esse; nam res hereditariae antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt;* l'altra è invece Ulp. 68 *ad ed. D.* 1.8.9.3: *Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum: interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur,* entrambe commentate in E. TASSI SCANDONE, 'Quodammodo diuini iuris'. Per una stroia giuridica delle 'res sanctae', Napoli, 2013, 15 ss. Sugli aspetti religiosi collegati alle mura cfr. altresì P. CATALANO, *Aspetti*, cit., 479 ss.

<sup>486</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 140 ss.

<sup>487</sup> V. la bibliografia completa in G. DE SANCTIS, *Solco*, cit., 503 ss., nonché una prima analisi in C. CASCIONE, *Romolo 'sacer'?*, in *Index*, XXXIX, 2011, 201 ss. ed E. TASSI SCANDONE, 'Quodammodo diuini iuris', cit., 121 ss.

principio assuma un carattere penale»<sup>488</sup>. Ciò è desumibile anche dal lessico attraverso il quale alcuni autori descrivono l'episodio: è infatti ricorrente, ad esempio in Floro e Properzio, ma pure in Tibullo<sup>489</sup> il lemma *'firmare'*, che «rimanda a un lessico del diritto piuttosto che a quello del sacrificio», e viene utilizzato pure da Ulpiano per indicare «l'effetto che produce la sanzione sulle *res sanctae*»<sup>490</sup>. Non è peraltro un caso se Romolo, all'uccisione del fratello, afferma: *Sic deinde, quicumque alius transiliet moenia mea[!]*<sup>491</sup>.

Ebbene, la morte di Remo – che peraltro s'iscrive perfettamente nel significato che della *sanctitas* tramandano le fonti giuridiche<sup>492</sup> – ha quindi un effetto importante, perché costituisce un fatto di normazione dal quale si ricava la santità delle mura la quale, come diffusamente dimostra il De Sanctis, necessita di uno spargimento di sangue<sup>493</sup>.

Dal pensiero dell'autore poc' anzi menzionato si può trarre uno spunto assai interessante per quanto si va qui dicendo. Secondo quanto egli scrive, in tutti i casi che le fonti attestano «l'oggetto del sancire è un *foedus*»: a proposito di quale patto questo fosse, l'autore afferma che «con l'espressione *suo sanguine consecravit* Floro intendesse dire che il sangue di Remo era servito a 'sancire', ossia a 'rendere santa' la difesa (*munitionem*) della città, proprio come i *foedera* conclusi secondo le regole del diritto internazionale» aggiungendo, inoltre, che «siamo di fronte al *foedus* per eccellenza, al patto primordiale che stabilisce le condizioni di appartenenza ad una nuova forma di aggregazione che risponde al nome di *urbs*»<sup>494</sup>.

---

<sup>488</sup> G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 144.

<sup>489</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 145 ss.

<sup>490</sup> G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 145. Cfr. Ulp. 68 *ad ed.* D. 1.8.9.3, nonché Paul.-Fest. voce *'Sagmina'* (Lindsay 425): *Sagmina dicebant herbas verbenas, quia ex eo sancto arcebantur legatis proficiscentibus ad foedus faciendum bellumque indicendum; vel a sanciendo, id est confirmando*, ma v. pure Cicerone, nelle fonti riportate da ID., *La logica*, cit., 145, ntt. 69 ss.

<sup>491</sup> Liv. 1.7.3.

<sup>492</sup> Si pensi infatti a Marcian. 4 *reg.* D. 1.8.8pr.-2: pr. *Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est. 1. Sanctum autem dictum est a sagminibus: sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicut legati graecorum ferunt ea quae vocantur cerycia. 2. In municipiis quoque muros esse sanctos sabinum recte respondisse cassius refert, prohiberique oportere ne quid in his immitteretur*, peraltro confermato pure da Pomp. 2 *ex var. lect.* D. 1.8.11: *Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet ratione. nam cives romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et romuli frater remus occisus traditur ob id, quod murum transcendere voluerit* e da Theoph. I. 2.1.10, sui quali v. E. TASSI SCANDONE, *'Quodammodo divini iuris'*, cit., 28 ss., la quale evidenzia il legame con Fest. voce *'Sagmina'* (Lindsay 424) e la corrispondente voce di Paolo Diacono.

<sup>493</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 145 ss.

<sup>494</sup> G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 148.

Senza troppo distanziarsi dalle posizioni dello studioso – ma forse, semplicemente, precisandone ulteriormente la portata – è possibile congetturare che l'operazione di porre *firmitas* di Romolo s'inserisse nel contesto della creazione, tramite i varî rituali susseguitisi durante il procedimento di fondazione, della situazione di *pax deorum*, non a caso a seguito dell'aratura del solco con il conseguente muro, che del resto seguiva alla *liberatio*: dopo il momento di 'ripulitura' dell'ambiente dalle eventuali divinità avverse, è il momento di creare uno stato di pacificazione tramite il *pactum*, la cui radice, come si è visto, porta poi a *pax*, un patto rafforzato appunto col sangue dello stesso Remo.

Pur nella consapevolezza della natura altamente congetturale dell'ipotesi, è possibile formulare un certo parallelismo tra la posizione dei confini fisici della città e la fissazione di quelli comportamentali (normativi), tra l'affermazione di un ordinamento terreno – all'interno del quale il *rex* amministra gli affari terreni – e la replicazione di quello divino – le cui propaggini terrene sono, in origine, anch'esse amministrate dal *rex* –, avviluppati tra di loro attraverso una serie di rituali che, nel loro complesso, corrispondono di fatto alla vera e propria fondazione<sup>495</sup>.

In relazione a ciò si può vedere anche la *sanctitas* delle mura, che non a caso non è sovrapponibile alla sacertà<sup>496</sup>. Come si è sostenuto in altra sede, nel caso della sacertà elemento fondamentale è l'individuazione di una divinità destinataria, nonché la consacrazione del soggetto, in analoga a quanto accadeva nel campo delle *res*, attraverso l'autorità della legge<sup>497</sup>.

---

<sup>495</sup> Su cui v., globalmente, D. BRIQUEL, *La leggenda di Romolo e il rituale di fondazione delle città*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 39 ss.; M. POLIA, *Imperium*, cit., 48 s.; 57 ss.; nonché, da ultimo, E. QUADRATO, *'Urbem condere': la «città nuova» tra 'fas' e 'ius'*, in *Religione*, cit., 357 ss.

<sup>496</sup> V., per l'opinione che vede nella santità delle mura una declinazione della sacertà, A. Carandini, *Perché Romolo uccise Remo*, in *Roma. Romolo, Remo*, cit., 138; per l'opinione difesa nel testo, cfr. G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 153 ss.

<sup>497</sup> Cfr. M. FALCON, *'Praetor impius'*, cit., 229 ss. Mi pare accolga la ricostruzione, pur *per incidens* e senza aver visto il lavoro testé citato, pure G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 156 e nt. 9. Del resto, quella sorta di 'principio di legalità' ipotizzato nel lavoro mi pare confermato dalla recente supposizione formulata da R. LAURENDI, *'Leges regiae'*, cit., 156 ss., (e già in ID., *'Leges regiae'*. «Iovi sacer esto» nelle 'leges Numaie': nuova esegesi di Festo s.v. 'Aliuta', in *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiusiniani' (FIRA). Studi preparatori*, I. 'Leges', Torino, 2012, 13 ss.) a proposito del lemma festino 'Aliuta'. Esso infatti recita Fest. voce 'Aliuta' (Lindsay 5): *Aliuta antiqui dicebant pro aliter, ex Graeco ἀλλοίως transferentes. Hinc est illud in legibus Numaie Pompili; "Si quisquam aliuta faxit, ipsos Iovi sacer esto"*. Secondo l'autrice, la disposizione sarebbe da ricondurre a una clausola che chiudeva un'elencazione di condotte

Ciò, evidentemente, non si rinviene nell'uccisione di Remo, il che è del tutto naturale se si pensa, in linea con la ricostruzione proposta, che a) non era ancora presente la fattispecie di *ius* (che nasce, come si è visto, per effetto dell'atto stesso di Romolo), e pertanto la violazione si poneva direttamente in contrasto col *fas* e b) non era presente alcuna divinità destinataria; si potrebbe, forse, ipotizzare, giungendo quindi alla posizione del Carandini, che successivamente alla posizione della norma e all'uccisione di Remo la conseguenza fosse la sacertà, in linea con lo spostamento delle pietre terminali, che pur non è sovrapponibile. Per dimostrare ciò, tuttavia, sarebbe necessario – pur essendo presente, grazie al potere normativo di Romolo, l'aspetto 'legislativo' – individuare la divinità destinataria, cosa che allo stato delle fonti e della tradizione, non è possibile fare.

Per concludere sul punto, la sovranità, nell'età più antica, risulta essere concetto complesso: per un verso, essa è collegata all'elemento del divino e attiene alla posizione di norme del *ius* tramite la conformazione al *fas* ma, altrettanto, anche all'amministrazione delle cose divine e alla detenzione del potere, che è nuovamente riconducibile all'aspetto sacrale perché si estende sulla *civitas* ritualmente conterminata tramite cippi e liturgie fondative. Il forte legame tra potere terreno e divino, d'altro canto, rafforza quanto si è già sopra ipotizzato: l'esistenza, cioè, di un potere forte del *rex* all'interno della Roma più antica.

---

vietate, a dimostrazione del fatto che era necessaria una norma esplicita per la comminatoria della sacertà.



10. Lo 'stato' romano.

Alla luce di quanto sin qui acquisito, si può passare a vedere lo spinoso tema dell'uso dell'attrezzatura dogmatica relativa allo stato nell'analisi degli istituti antichi. Sebbene per lungo tempo la dottrina abbia discorso di 'città-stato'<sup>498</sup>, oggi la nozione sembra incontrare una forte crisi<sup>499</sup>. Se infatti, per quanto riguarda il secondo termine 'stato', è accettabile l'utilizzo di un'accezione lata, per quanto riguarda la città è viceversa indispensabile una forte contestualizzazione la quale, peraltro, suggerisce semplicemente di evitare il termine, perché ancor più vago e incerto per sua natura rispetto al primo<sup>500</sup>.

Del resto, il termine 'stato' viene frequentemente sostituito<sup>501</sup>, nelle opere della romanistica, da *res publica*, che tuttavia si dimostra ampiamente inadeguato alla descrizione della realtà regia – ché anzi, ne rappresenta l'esatto opposto<sup>502</sup> –, a causa delle caratteristiche che la contraddistinguono, relegando

---

<sup>498</sup> Cfr. G. GROSSO, *Lezioni*, cit., 13; T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 81 ss., oggi la terminologia viene ripresa da F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiernci jurídica comparada*, a cargo de B. Periñán Gómez, Madrid - Barcelona - Bueno Aires, 2010, 17 ss.

<sup>499</sup> Le critiche si sono sollevate da ogni dove: cfr. F. DE MARTINO, *Il modello della città-stato*, in *Storia di Roma*, IV. *Caratteri e morfologie*, a cura di A. Schiavone, Torino, 1989, 433 ss. (il quale però limita le proprie considerazioni all'età repubblicana); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma*, cit., 11. Sulla definizione della città per gli antichi cfr. C. AMPOLO, *Le origini*, cit., 568 ss.: da questa, peraltro, emerge la nozione di 'comunità dei cittadini liberi', che non sembra essere calzante per l'epoca di cui si va occupandosi; v. inoltre A. GRANDAZZI, *La fondation*, cit., 195 ss. nonché, da ultimo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Forme*, cit., 43 ss.

<sup>500</sup> V. infatti quanto afferma T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 97 ss., con ampia bibliografia.

<sup>501</sup> Oggi vige, secondo M. PANI, *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma, 1998, 15 e nt. 3, una soluzione di compromesso: si usa il termine 'stato' ma vi si dà un significato differente da quello oggi in uso.

<sup>502</sup> Come è stato inatti notato da A. SACCOCCIO, *Il modello*, cit., 739, il problema focale del termine 'stato' riguarda, essenzialmente, il fatto che esso è «visto come entità astratta e separata dai cittadini che lo compongono, i quali, normalmente, vengono a tutti gli effetti considerati come dei sudditi da parte dei componenti di questa entità astratta, a cui essi stessi hanno conferito mandato con rappresentanza, anziché dei membri costituenti parte integrante dell'entità stessa: ciò determina l'automatica impossibilità di comprendere la nozione romana di *populus*, in cui le decisioni vengono prese dai cittadini, che sono essi stessi 'popolo', e non dai rappresentanti da loro scelti una volta ogni quattro o cinque anni». Sul punto si soffermano analogamente R. ORESTANO, *Il 'problema delle persone giuridiche' in diritto romano*, I, Torino, 1968, 185 ss.; P. CATALANO, *'Populus'*, cit., 97 ss.; P. MADDALENA, *Diritto pubblico ambientale*, Rimini, 1990, 51 ss.; G. LOBRANO, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari, 1994, 5 ss.; ID., *Circa l'uso del diritto pubblico romano: dal 'Contrat social' di J.J. Rousseau alla 'Storia della costituzione romana di F. De Martino*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, XXVII, 2009, 3 ss.

la parola alla situazione formatasi dopo i sommovimenti costituzionali del 509 a.C.<sup>503</sup> Com'è stato notato, le parole *civitas*, *respublica* e *imperium*, tutte afferenti al campo semantico che si va studiando, sono convissute in differenti fasi della storia romana, ma hanno cambiato più volte significato<sup>504</sup>, ad aumentare così la loro già intrinseca incertezza.

La locuzione generica 'stato'<sup>505</sup>, tuttavia, è in grado di racchiudere in sé una molteplicità di significati e realtà, e denota il frutto, chiaro, di una necessità<sup>506</sup>: quella di un potere atto a coagulare le differenti anime della società, che in un momento di sfaldamento o di debolezza permettono la penetrazione di un vero e proprio sistema accentrato.

Certo, in analogia a quanto si è notato, con l'Esposito, sul concetto di sovranità, è pressoché indispensabile chiarire, una volta di più, che tramite la locuzione non si intende indicare lo 'Stato moderno'<sup>507</sup>; pur se, va detto, le caratteristiche 'ordinamentali'<sup>508</sup> e religiose che si sono viste essere proprie dell'organizzazione pubblica romana dell'età regia – e solo di quella – possono far inclinare nel senso dell'esistenza di un ente astratto differente dai suoi

---

<sup>503</sup> Cfr., per un ragguaglio, P. CERAMI, *Potere*, cit., 21 ss. Cfr. pure L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma*, cit., 13, nonché C. PELLOSO, *Tus'*, cit., 29, il quale correttamente afferma che «'Stato', in verità, è – come ha insegnato la più accorta letteratura – un concetto anacronistico le cui 'mitologie giuridiche' risultano impiegabili solo scorrettamente non solo alla 'stirpe primitiva' o ai 'gruppi gentilizi', quali ipotetiche matrici della *civitas Roma* e delle *πόλεις* greche, ma anche a queste due ultime istituzioni (da contemplarsi ovviamente in una con l'esperienza che, storicamente, le ha diversamente connotate *sub specie iuris*)».

<sup>504</sup> Cfr. A. GUARINO, *Stato romano. Storia delle strutture costituzionali*, in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, 4.

<sup>505</sup> Cfr., per la teoria dello stato nel mondo antico, E. MEYER, *Römischer Staat*, cit., 11 ss.; M. ROSTOCK, *Die antike Theorie der Organisation staatlicher Macht. Studien zur Geschichte der Gewaltenteilungslehre*, Meisenheim am Glan, 1975; A. ROSENBERG, *Lo stato degli antichi italici*, trad. it., a cura di L. Cappelletti e F. Senatore, Roma, 2011, spec. 92 ss.

<sup>506</sup> Il che si può affermare anche senza aderire alla tesi, estrema, formulata da G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014, 6 ss., secondo il quale «il diritto romano è ... il diritto dell'antico Stato romano, dalla costituzione della città-Stato fino all'impero romano-bizantino».

<sup>507</sup> Cfr. infatti la critica contenuta in R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 187 s., secondo il quale quello in parola sarebbe, di fatto, «un impiego vago e generico», perché essa avrebbe, di proprio, «quel valore sempre più proprio e specifico che nel linguaggio della politica e poi del diritto è venuta assunto dal XV secolo, in connessione e in riferimento alle strutture sempre più complesse e tipiche di una serie di ordinamenti generali nell'Europa moderna e altrove». Così, secondo lo studioso, la categoria non sarebbe «generalizzabile *ad libitum*». Come affermato nelle premesse, tuttavia, non s'intende qui certo riferirsi alla nozione moderna di stato, bensì soltanto a quella descritta nel testo, che peraltro anche l'Orestano, pur criticandola, riconosce esistente.

<sup>508</sup> Seppur esse, in accordo con l'Orestano, non siano necessariamente indicatrici della sussistenza dell'entità statale: cfr. R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 189 s.

componenti, come l'Orestano sembra individuare, appunto, lo 'Stato moderno'<sup>509</sup>, nel senso che l'entità pubblica, fondata sulla *pax deorum* e sul potere regio assume, proprio per la sua alterità rispetto alla cittadinanza – e anche su questo ci si soffermerà a breve – una dimensione 'altra' rispetto ad essa, che invece non è ugualmente rinvenibile nella *res publica*: questa differenziazione, si crede, mette quanto sin qui espresso al riparo dalle critiche che lo stesso Orestano, che si va citando, muove all'uso del termine, poiché, in accordo con lo studioso, non si ritiene che esso sia indiscriminatamente utilizzabile<sup>510</sup>.

Non pare, pertanto, illecito l'uso del termine stato per definire realtà arcaiche, anche per ordini di motivi ulteriori rispetto a quelli evidenziati: da una parte perché, come ampiamente spiegato, esso è utile all'esposizione; dall'altra e soprattutto giacché, ormai da alcuni anni, l'uso ha trovato ampio spazio, sino alla pubblicazione di un'opera il cui titolo rimanda proprio alle forme di stato antiche<sup>511</sup>.

Ciò anche in vista di un chiarimento sulla possibilità, «che investe alla radice il problema della valutazione e qualificazione ... dell'intera situazione primitiva di Roma»<sup>512</sup>. È stato lucidamente notato che la domanda riguardante l'esistenza, presso i romani, dell'idea di stato «è cosa diversa dal chiedersi se esistesse lo stato». Se ci si affianca al Valditara, che tale osservazione ha espresso, è possibile ritenere «accettabile la nozione più diffusa» di stato, «vale a dire quella di ente sociale che viene a formarsi quando 'su un territorio determinato un popolo si organizza giuridicamente sottoponendosi all'autorità del governo», deducendone che, dati i presupposti, «appare ... pacifico che a Roma esistesse lo stato fin dall'epoca regia»<sup>513</sup>.

Se sulla sovranità ci si è già soffermati, va notato che lo stato romano, già in epoca regia, possedeva gli altri requisiti oggi ritenuti necessari per individuare una realtà di carattere, per l'appunto, statale: il territorio e il popolo.

A proposito del primo, «non si può negare che esso avesse finito con l'assumere una sua propria consistenza al fine della definizione stessa della

---

<sup>509</sup> Cfr. R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 189.

<sup>510</sup> Cfr. R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 190 ss.; 203 s. Non a caso, è lo studioso stesso a lasciare da parte i problemi inerenti all'età più antica, dedicandosi alla *res publica* (204 s.).

<sup>511</sup> Cfr. A. DEMANDT, *Antike Staatformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt*, Berlin, 1995.

<sup>512</sup> R. ORESTANO, *I fatti*, cit., 90.

<sup>513</sup> Così G. VALDITARA, *Lo stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008, 491.

comunità politica romana e della effettività dei poteri dei suoi organi di governo», poiché è sufficiente «pensare al rilievo giuridico oltreché sacrale del *pomerium*, che indicava i confini antichissimi della città ... senza contare il rilievo sacro dei *fines*, dei confini, e le cerimonie che ne legittimavano il superamento o che intendevano scongiurarne la violazione»<sup>514</sup>.

Per quanto riguarda le fonti sul popolo, è possibile consultare la definizione che viene data da Cicerone e da Isidoro di Siviglia della *civitas*<sup>515</sup>, dai quali emerge una concezione profondamente sociale, in cui gli stessi *cives* assumono un ruolo fondamentale in quanto *societas* o in ogni caso come agglomerato fondativo dell'ordinamento: questa, tuttavia, è una conformazione che, se sarà valida per il periodo repubblicano, difficilmente lo può essere per l'età monarchica nella quale, come si avrà modo di evidenziare, non vi era grande spazio per la partecipazione attiva dei *cives* i quali, al contrario, erano talvolta solo dei ratificatori della volontà regia<sup>516</sup>.

Del resto, è stato correttamente evidenziato che nel *De republica* ciceroniano, «l'uso di *res publica* è caratterizzato, per un lato, dalla contrapposizione con le categorie giuridiche greche», e che «la contrapposizione al *regnum*, propriamente romana, ha precisa e costante rilevanza giuridica, quanto meno per il periodo *post regibus exactis*»<sup>517</sup>.

Ciò risulta chiaro sol che si pensi all'utilizzo politico delle categorie all'interno della storiografia romana anche per quanto riguarda la descrizione dell'età regia<sup>518</sup>.

Secondo la ricostruzione offerta da Virginia Fabrizi, difatti, una certa trasposizione di alcuni elementi relativi all'età repubblicana nelle narrazioni a proposito delle origini sia tutt'altro che casuale: l'autrice dedica la propria

---

<sup>514</sup> G. VALDITARA, *Lo stato*, cit., 494.

<sup>515</sup> Cic. *rep.* 1.32.49: *Quid est enim civitas nisi iuris societas civium?*; Cic. *rep.* 6.13.13: *Concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur*; Cic. *leg.* 1.17.15: *Natura enim iuris explicanda nobis est, eaque ab hominis repetenda natura, considerandae leges quibus civitates regi debeant; tum haec tractanda, quae composita sunt et descripta iura et iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae uocantur iura ciuilia*; Isid. *etym.* 15.2.1: *Civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus, id est ab ipsis incolis urbis [pro eo quod plurimorum consciscat et contineat vitas]. Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur.*

<sup>516</sup> Cfr., infatti, A. DEMANDT, *Antike Staatsformen*, cit., 23, il quale, per definire i «römische Staatbegriffe», afferma che «*res publica* bezeichnet im engeren Sinne den nichtmonarchischen Freistaat im Unterschied zum *regnum*, dem Königreich».

<sup>517</sup> G. LOBRANO, *'Res publica res populi'. La legge e la limitazione del potere*, Torino, 59 s.

<sup>518</sup> Su cui v. F. ZUCCOTTI, *Il giuramento*, cit., 6118 ss. R. LAURENDI, *'Leges regiae'*, cit., 10 ss.

opera specificamente ad Ennio, ma è necessario considerare l'operazione culturale assai più vasta. In special modo, secondo la studiosa, l'operazione testé menzionata rappresenta «una costante nell'intera descrizione enniana della vita del re»<sup>519</sup>.

Non è un caso, del resto, se anche Catone «attribuisce al *populus Romanus* nel suo complesso un ruolo di motore dell'evoluzione politico-costituzionale»<sup>520</sup>, ciò che si rinviene, per vero, pure in Cicerone, come si è visto, ma altresì in Livio<sup>521</sup>. Una riprova, dunque, che concetti come quello di *civitas* non possono che essere utilizzati solo *lato sensu* per la Roma più antica.

Al di là della anacronistica socialità nell'età regia – sulla quale si avrà modo di ritornare, esaminando i poteri del *Comitium* – è però chiaro che esisteva un popolo: lo si è visto nella formula relativa a Romani e Quiriti.

Riprendendo il discorso iniziale, se la nozione di stato può, come detto, essere utilizzata per la Roma monarchica, diversi sono invece i criterî per classificare un centro quale città per i moderni, e applicabili alle più varie realtà<sup>522</sup>. Il più recente dato archeologico – ossia la menzionata scoperta delle mura del Palatino –, in verità, farebbe propendere per la presenza di quell'unità tra i consociati che potrebbe considerarsi presupposto indefettibile di una realtà cittadina<sup>523</sup>: senonché far assurgere tale connotato a requisito non solo necessario, ma pure sufficiente per la presenza di un insieme urbano ignorerebbe completamente l'inclinazione assiologica data dalle fonti citate, nonché la specifica caratterizzazione della realtà romana sotto il profilo del rapporto *civitas-cives*<sup>524</sup>.

Del resto, nelle fonti più arcaiche la nozione di *civis* è sostituita da quella *liber*, che potrebbe forse segnare una differenza non soltanto terminologica, ma altresì di carattere sostanziale.

In particolare, ciò risulta chiaramente dalla norma volta a punire – presumibilmente con l'uccisione dell'omicida da parte dei familiari della

---

<sup>519</sup> V. FABRIZI, 'Mores', cit., 88.

<sup>520</sup> Così R. LAURENDI, 'Leges regiae', cit., 45.

<sup>521</sup> Cfr. ancora R. LAURENDI, 'Leges regiae', cit., 45 s.; nelle fonti, v. specialmente Cic. *rep.* 2.1.1-3 e quelle già citate.

<sup>522</sup> Cfr. C. AMPOLO, *La nascita della città*, in *Storia di Roma*, I, cit., 162 s.; T.J. CORNELL, *The Beginnings*, cit., 97 ss.

<sup>523</sup> V. C. AMPOLO, *La nascita*, cit., 164.

<sup>524</sup> Cfr. G. CRIFÒ, 'Civis'. *La cittadinanza tra antico e moderno*, Bari, 2000, in part. 23 ss.

vittima<sup>525</sup> – chi avesse tolto la vita all'*homo liber*<sup>526</sup>. Quest'ultima nozione non va intesa – come la dottrina inizia ad ammettere, in accordo col Garofalo<sup>527</sup> – come opposta a quella di *homo servus*, bensì a quella di *homo sacer*, che indica un'appartenenza di matrice giuridico-religiosa (come *sacer*, del resto, indica separazione<sup>528</sup>), laddove *liber* indica l'appartenenza alla città<sup>529</sup>.

La presenza di un termine chiaramente attestato – la fonte di Festo pare essere almeno parzialmente riportante per l'arcaicità dei vocaboli utilizzati – e differente da *civis* permette di ipotizzare una differenza di regime che possiamo, tuttavia, soltanto costruire a mo' di congettura.

Da un lato, va rimarcato che la sacertà corrisponde a un'appartenenza alla divinità da intendersi in senso iper-pregnante, ossia quale proprietà esclusiva del nume dedicatario<sup>530</sup>; dall'altro lato e per converso, alla nozione di appartenenza non può che corrispondere un'altra analogia, quella cioè nei confronti dell'*urbs*.

Se quindi abbiamo senz'altro, come si è andati sinora dicendo, uno 'stato-struttura' dove è presente un centro di potere che è munito di una forma assai

---

<sup>525</sup> Si rimanda a M. FALCON, 'Paricidas esto', cit., 191 ss.

<sup>526</sup> Paul.-Fest. voce 'Parrici<di> quaestores' (Lindsay 247): *Parrici<di> quaestores appellabantur, qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum. Nam parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque hominem indemnatum. Ita fuisse indicat lex Numa Pompili regis his composita verbis: 'Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto'.*

<sup>527</sup> Cfr. L. GAROFALO, *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, 43 ss. (già in *SDHI*, LVI, 1990, 223 ss., e in ID., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997, 1 ss.), nonché ID., 'Homo sacer' e 'arcana imperii', in *Studi*, cit., 137 ss. (ora anche in *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009, 113 ss.); con copia di argomenti – anche di carattere filologico – v. pure ID., 'Homo liber' et 'homo sacer': *deux archétypes de l'appartenance*, in *RHDFE*, III, 2009, 319 ss. (in italiano in *Studi in onore di A. Metro*, III, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 17 ss.). Adesioni sono contenute in C. BARRIO DE LA FUENTE, 'Sacer esto' y la pena de muerte en la Ley de las XII Tablas, in *Estudios humanísticos. Filología*, XV, 1993, 55; R. LAURENDI, 'Leges regiae', cit., 141 ss. M. FALCON, 'Paricidas esto', cit., 219 ss.; M. FALCON, 'Praetor impius': 'ius dicere' nei 'dies nefasti', in *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, Tricase, 2014, 208, nt. 75; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *À la reconquête du territoire corporel: la 'regula iuris' «Dominus membrorum suorum nem videtur» est-elle mise en question ?*, in *TSDP*, 2015, 12. Nella religione si riscontra *Liber* come dio dei cittadini: cfr. Cfr. A. BRELICH, 'Quirinus', cit., 114; G. RADKE, voce 'Quirinalis', cit., 1306 ss.; V. PISANI, *Le lingue*, cit., 119.

<sup>528</sup> Cfr. M. MORANI, *Lat. 'sacer' e il rapporto uomo-dio nel lessico religioso latino*, in *Aevum*, LV, 1981, 30 ss.

<sup>529</sup> Cfr. A.A. SEMIOLI, 'Liber', 'Libera' e '<'Louzera': le origini di un culto alla luce della comparazione indoeuropea, in *SMSR*, LXXI, 2005, 254; C. DE MEO, *Lingue tecniche del latino*, Bologna, 2005, 39 s.

<sup>530</sup> Ci si è ampiamente soffermati sul problema in M. FALCON, 'Praetor impius', cit., 240 ss., con bibliografia.

peculiare di sovranità, possiamo anche individuare anche uno ‘stato-appartenenza’ i cui membri non sono parte della comunità in quanto elementi deliberanti e partecipanti (*cives*), bensì quali ‘sudditi del regno’<sup>531</sup>, nella più arcaica dicitura di *liberi*, dove il *liber* rappresenta colui che «non versasse in una situazione di soggezione al potere di una divinità»<sup>532</sup>, ma rimaneva, come parte della comunità, soggetto ai poteri del *rex*<sup>533</sup>. Quanto detto, invero, rimane ipotetico: la singolarità, però, sta nel fatto che nelle fonti più arcaiche di cui si dispone – *leges regiae*, XII Tavole – i cittadini siano indicati col termine *liber*, che indica l’appartenenza (quasi passiva) alla comunità (del resto si oppone, con *sacer*, al *dominium* del dio<sup>534</sup>) là dove il *civis* è parte (attiva) della stessa.

---

<sup>531</sup> Sarebbe la cd. *libertas ex iure Quiritium*, della quale trattano R. DANIELI, *A proposito di ‘libertas’*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, cit., 547 ss., nonché F. DE VISSCHER, *‘Ex iure Quiritium’*, in *Études*, cit., 228. Cfr., nelle fonti, Cic. *Caec.* 33.96.

<sup>532</sup> L. GAROFALO, *Sulla condizione*, cit., 47.

<sup>533</sup> Sull’*homo liber* come parte della comunità v., ancora, L. GAROFALO, *L’‘homo liber’ della ‘lex Numae’ sull’omicidio volontario*, in *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008, 16 ss., nonché ID., *‘Homo liber’*, cit., 319 ss.

<sup>534</sup> Cfr. quanto detto in M. FALCON, *‘Praetor impius’*, cit., 224 ss. e, nelle fonti, Macr. *Sat.* 3.3.2, su cui L. GAROFALO, *L’‘homo liber’*, cit., 13.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

## Capitolo II

### *La proprietà della terra e dei beni nell'antico regno.*

#### 11. *Premessa: il 'nomos' della terra.*

Esaurita l'analisi dell'aspetto giuspubblicistico, è necessario volgere lo sguardo all'altra faccia del 'potere' arcaico. Il 'ponte' tra le due aree è evidentemente segnato proprio dal concetto di potere, declinato ora in sovranità regia, ora in signoria o proprietà sulla terra. L'ambiguità terminologica con cui ciò si esprime – nella varietà dei termini impiegati dai romani, come *manus*, *potestas*, ecc. – ha condotto gli autori già visti (e sopra tutti il Bonfante) a ipotizzare e cercare unità di significato. Se non va dimenticato, per un verso, che un parallelismo esiste ed è ben evidente, è per un altro però chiaro che una cosa è la guida della *civitas*, per quanto degli inizi, e altra cosa è la guida della 'Hausgemeinschaft'<sup>535</sup>: si è già avuto modo di considerare, peraltro, che le differenti interpretazioni dipendono, in larga parte, dalla prospettiva interpretativa che si adotti per 'leggere' la natura dell'ordinamento (o degli ordinamenti), e che tuttavia, a parere di chi scrive, quella volta a valorizzare le decisioni e le rotture di potere è certamente quella più calzante per l'epoca di cui si tratta.

La linea che collega l'ambito 'pubblicistico' a quello 'privatistico', peraltro, è sempre stata individuata nel regime delle terre, purché si riesca a vedere «un duplice aspetto della questione: in primo luogo dobbiamo riconoscere l'occupazione di terra come una fattispecie storico-giuridica, come un grande evento della storia, e non come una mera costruzione del pensiero», tenendo presente, in secondo luogo, che «questo processo di occupazione di terra, fondamentale sia all'interno sia all'esterno, precede anche la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, tra signoria e proprietà privata, tra *imperium* e *dominium*», ed è quindi «l'archetipo di un processo giuridico costitutivo»<sup>536</sup>.

Staccare la sovranità propriamente intesa dalle potestà del *pater*, tuttavia, non significa ignorare i molteplici legami che intercorrono tra le due sfere:

---

<sup>535</sup> La terminologia è quella di M. KASER, *Eigentum*, cit., 2 ss., e di F. WIEACKER, 'Societas'. *Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrecht*, Weimar, 1936, 126 ss.

<sup>536</sup> Così C. SCHMITT, *Il 'nomos'*, cit., 25.

legami che si fanno più forti in materia di proprietà, e in specie di proprietà della terra. Non a caso, è stato notato che «la terra è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto»<sup>537</sup>, a indicare che il problema della distribuzione degli agri (e infine del mezzo principale di sostentamento dell'uomo, vuoi per il pascolo, vuoi per l'agricoltura) è sempre stato intensamente percepito come strettamente connesso alle più basilari necessità umane.

In questo contesto, peraltro, non è inutile ricordare che tutta la ricostruzione offerta nella prima parte trova il suo puntuale contrappunto nelle teorie che si sono susseguite a proposito della proprietà: da una parte la teoria politica, dall'altra quella economica<sup>538</sup>.

Senza ulteriori indugi, pertanto, è il caso di analizzare, *in primis*, quale fosse la situazione della distribuzione delle terre nella Roma degli inizi.

---

<sup>537</sup> C. SCHMITT, *Il 'nomos'*, cit., 19.

<sup>538</sup> La bibliografia, pressoché sconfinata, è già stata in gran parte citata; per un ragguglio si rinvia a R. SANTORO, *Potere*, cit., 104 ss., ntt. 2 e 3.

12. *La situazione dell'ager' e la condizione dei clienti. Ancora sulla politica romulea.*

Si è già tratteggiata la ricostruzione sia della nascita della *patria potestas* – che si può, in buona sostanza, ricondurre a una precisa operazione politica iniziata da Romolo – sia della vicenda relativa alle *gentes*; è necessario, ora, calare queste circostanze all'interno dei rapporti sociali tra le varie componenti della Roma più arcaica, e ulteriormente inserire tali risultati nel sistema di appartenenza delle terre nell'età più antica (nonché, di conseguenza, cominciare a vedere cosa corrisponda, concretamente, la discussa categoria dell'*ager gentilicius*, in controverso rapporto con l'*ager publicus*)<sup>539</sup>.

Alla fondazione Romolo separa dagli altri un nucleo di soggetti – i *patres familiarum* – che dota di poteri inusuali per l'epoca, nei confronti dei figli<sup>540</sup> e della moglie<sup>541</sup>, delineando così una struttura 'minuta' – rispetto a quella statale – di carattere familiare; contestualmente, tuttavia, vengono nello stesso torno di tempo recuperati o rifondati i modelli – come detto, forse 'precivici' poiché legati alla realtà gentilizia – della clientela<sup>542</sup>, istituendo così una seconda e più ristretta gerarchia, quella tra patroni e clienti<sup>543</sup>, ripresa verosimilmente per dare una qualche forma di soddisfazione alle *gentes*, e così a quelle consorterie che, secondo il punto di vista sin qui espresso, il nuovo *rex* voleva però in altro modo limitare, fermo restando che esse – pur munite, com'è stato detto, di un

---

<sup>539</sup> La questione, peraltro, vede sul proprio sfondo quella della proprietà 'collettiva', che trae ispirazione dalla tradizione giuridica germanica della 'Gesamthand': v., sul punto e con bibliografia, L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 24. Cfr. anche la terminologia, per l'appunto, collettivistica, utilizzata da G. GROSSO, *Schemi*, cit., 146 ss.

<sup>540</sup> Cfr. Dion. Hal. 2.26.1 ss.; Coll. 4.8.1.

<sup>541</sup> Cfr. Dion. Hal. 2.26.1; 2.25.2-4; Plut. *Rom.* 22.3; 19.9.

<sup>542</sup> Che ha, in ogni caso, un a '(ri) fioritura' dopo la fondazione della città: cfr. B. LINKE, *Die Väter*, cit., 72 s.

<sup>543</sup> Su cui v. TH. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano*, Milano, 1943, 39; con alcune precisazioni, v. altresì A. VON PREMERSTEIN, voce '*Cientes*', in *RE*, IV.1, 1900, 48 ss.; L. ZANCAN, '*Ager publicus*'. *Ricerche di storia e di diritto romano*, Padova, 1935, 13 ss.; F. SERRAO, *Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano, 1982, 293 ss.; A.W. LINTOTT, voce '*Clients, clientes*', in *NRE*, III, Stuttgart - Weimar, 1997, 32; K.S. VERBOVEN, voce '*Clientela*' [Roman Republic], in *The Encyclopedia of Ancient History*, Oxford, 2013, 1577 ss. Da ultimo, in argomento, cfr. J.C. TELLO LÁZARO, *La clientela romana y el cleintelismo político*, in *Derecho*, cit., 335 ss., nonché ID., *Los efectos jurídicos de la clientela romana*, Granada, 2011, con recensione di C. MASI DORIA, *Rec. a J.C. TELLO LÁZARO, La clientela*, cit., in *Iura*, LXIII, 2015, 248 ss.; A. GANTER, *Was die römische Welt zusammenhält. Patron-Klient-Verhältnisse zwischen Cicero und Cyprian*, Berlin - Boston, 2015.

certo «peso politico»<sup>544</sup> – non sono certo inquadrabili come entità di carattere statale.

Vale la pena di soffermarsi brevemente, a questo punto, sullo statuto della clientela, prima di approfondire il suo rapporto con la plebe. Secondo il racconto di Dionigi di Alicarnasso<sup>545</sup> – unico autore che si soffermi sul punto concreto del contenuto dei doveri reciproci delle parti<sup>546</sup> – «i patroni dovevano interpretare il diritto ed assistere e difendere i clienti in giudizio; i clienti dovevano contribuire a dotare le figlie dei patroni, a riscattare i patroni o i loro figli eventualmente fatti prigionieri dal nemico, a pagare le multe inflitte ai patroni, a pagare le spese sostenute dai patroni nell'esercizio delle cariche pubbliche», e ancora «gli uni non potevano accusare gli altri o render testimonianza o votare contro gli altri o porsi dalla parte dei nemici»<sup>547</sup>.

Quali 'candidati ideali' a divenire clienti, secondo la lucida elencazione elaborata dal De Francisci, si trovano «il piccolo proprietario, il cui modesto avere non è sufficiente al sostentamento della famiglia, che ha invece braccia esuberanti in confronto all'esiguità del suo campicello, l'ospite povero, l'individuo espulso da un altro gruppo [non del gruppo stesso, come crede invece il Franciosi<sup>548</sup>], l'artigiano emigrante che vuol garantirsi il lavoro»,

---

<sup>544</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *Un'ipotesi sull'origine della clientela*, in *Ricerche*, cit., II, 129.

<sup>545</sup> Cfr. Dion. Hal. 2.10.3: κοινή δ' ἀμφοτέροις ο τε ὄσιον ο τε θέμις ἦν κατηγορεῖν ἀλλήλων ἐπὶ δίκαις ἢ καταμαρτυρεῖν ἢ ψῆφον ἐναντίαν ἐπιφέρειν ἢ μετὰ τῶν ἐχθρῶν ἐξετάζεσθαι. εἰ δέ τις ἐξελεγχθεῖ τούτων τι διαπραττόμενος ἔνοχος ἦν τῷ νόμῳ τῆς προδοσίας, ὃν ἐκύρωσεν ὁ Ῥωμύλος, τὸν δὲ ἀλόντα τῷ βουλομένῳ κτείνειν ὄσιον ἦν ὡς θῦμα τοῦ καταχθονίου Διός. ἐν ἔθει γὰρ Ῥωμαίοις, ὄσους ἐβούλοντο νηποῖνι τεθνάσαι, τὰ τούτων σώματα θεῶν ὀτωδῆτινι, μάλιστα δὲ τοῖς καταχθονίοις κατονομάζειν· ὁ καὶ τότε ὁ Ῥωμύλος ἐποίησε.

<sup>546</sup> Cfr. Dion. Hal. 2.9.1-2: Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπειδὴ διέκρινε τοὺς κρείττους ἀπὸ τῶν ἡττόνων, ἐνομοθέτει μετὰ τοῦτο καὶ διέταττεν, ἃ χρὴ πράττειν ἑκατέρους· τοὺς μὲν εὐπατρίδας ἱεραῖσθαι τε καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν καὶ μεθ' ἑαυτοῦ τὰ κοινὰ πράττειν ἐπὶ τῶν κατὰ <τὴν> πόλιν ἔργων μένοντας, τοὺς δὲ δημοτικούς τούτων μὲν ἀπολελύσθαι τῶν πραγματειῶν ἀπείρους τε αὐτῶν ὄντας καὶ δι' ἀπορίαν χρημάτων ἀσχόλους, γεωργεῖν δὲ καὶ κτηνοτροφεῖν καὶ τὰς χρηματοποιούς ἐργάζεσθαι τέχνας, ἵνα μὴ στασιάζωσιν, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ἢ τῶν ἐν τέλει προπηλακίζόντων τοὺς ταπεινοὺς ἢ τῶν φαύλων καὶ ἀπόρων τοῖς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς φθορῶντων. παρακαταθήκας δὲ ἔδωκε τοῖς πατρικίοις τοὺς δημοτικούς ἐπιτρέψας ἐκάστῳ τῶν ἐκ τοῦ πλήθους, ὃν αὐτὸς ἐβούλετο, νέμειν προστάτην, ἔθος Ἑλληνικὸν καὶ ἀρχαῖον, ᾧ Θετταλοὶ τε μέχρι πολλοῦ χρώμενοι διετέλεσαν καὶ Ἀθηναῖοι κατ' ἀρχάς, ἐπὶ τὰ κρείττω λαβῶν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοῖς πελάταις ἔργα τε ἐπιτάττοντες οὐ προσήκοντα ἐλευθέρους, καὶ ὅποτε μὴ πράξειάν τι τῶν κελευομένων, πληγὰς ἐντείνοντες καὶ ἄλλα ὥσπερ ἀργυρωνήτοις παραχρῶμενοι. ἐκάλουν δὲ Ἀθηναῖοι μὲν θήτας τοὺς πελάτας ἐπὶ τῆς λατρείας, Θετταλοὶ δὲ πενέστας ὀνειδίζοντες αὐτοῖς εὐθὺς ἐν τῇ κλήσει τὴν τύχην. Cfr. altresì, sul punto, l'approfondimento di A. WATSON, *Roman Private Law*, cit., 100 ss., nonché, di recente, A. GANTER, *Was die römische Welt*, cit., 75 ss.

<sup>547</sup> Così F. SERRAO, *Patrono*, cit., 293.

<sup>548</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *La famiglia*, cit., 147.

poiché «tutti costoro non possono possedere sicurezza di vita se non affidandosi all'aiuto o alla tutela di una *gens*»<sup>549</sup>.

Dalla prima elencazione citata risulta peraltro chiaro che, malgrado Romolo abbia diviso i più umili dai più potenti, tra le due categorie non era presente in via assoluta un rapporto di subordinazione economica: i primi, infatti, sono a più riprese chiamati ad ausiliare i secondi nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'inadempimento alle prescrizioni, la sua sanzione sembra doversi rinvenire, concordando sul punto con il Ramon, nella *consecratio capitis*, malgrado l'espressione utilizzata da Dionigi non sia totalmente univoca: la non perfetta coincidenza tra le categorie greche utilizzate nelle *Antiquitates* (in particolare, per il caso specifico, *θῦμα τοῦ καταχθοωνίου*) e i riferimenti romani dello scrittore è infatti sufficiente a giustificare la lieve forzatura linguistica<sup>550</sup>. Come ben evidenziato dal Serrao Dionigi (cui va affiancato in ciò Plutarco) offre una 'versione' della *lex* riferita all'età regia, là dove Servio e Aulo Gellio riportano una diversa norma duodecimtabulare<sup>551</sup>.

Come felicemente sottolineato dall'autore poc' anzi citato<sup>552</sup>, i due gruppi di norme sembrano fare riferimento a fattispecie differenti, ma il primo merita alcune ulteriori annotazioni.

In primo luogo, è rimarchevole che la disposizione venga attribuita alla fase più antica della *civitas*, quindi al Romolo fondatore. Ciò può evidentemente essere letto in due modi contrapposti: o si ritiene che il primo *rex* recuperasse e cristallizzasse una norma già nata in via consuetudinaria (o comunque un *mos* di più antica creazione), oppure si ritiene che l'introduzione della *lex* costituisse un elemento di novità<sup>553</sup>. In realtà, una lettura intermedia può dare alcune

---

<sup>549</sup> Così P. DE FRANCISCI, *'Primordia civitatis'*, cit., 187.

<sup>550</sup> Così A. RAMON, *'Verberatio parentis'*, cit., 173 s.

<sup>551</sup> Cfr. Dion. Hal. 2.10.3; Serv. *Aen.* 6.609: *'aut fraus innexa clienti' ex lege XII tabularum venit, in quibus scriptum est 'patronus si clienti fraudem fecerit sacer esto'*; Gell. 20.1.40: *sic clientem in fidem acceptum cariorem haberi quam propinquos tuendumque esse contra cognatos censuit, neque peius ullum facinus existimandum est quam si qui probaretur clientem divisui habuisse*; Plut. *Rom.* 13.7-8: *καὶ τοῦτο μὲν ἦν ὄνομα σεμνότερον αὐτῷ τῆς πρὸς τὸ δημοτικὸν τοῦ βουλευτικοῦ διαφορᾶς· ἑτέροις δὲ τοὺς δυνατοὺς ἀπὸ τῶν πολλῶν διήρει, πάτρωνας ὀνομάζων, ὅπερ ἐστὶ προστάτας, ἐκείνους δὲ κλιέντας, ὅπερ ἐστὶ πελάτας· ἅμα δὲ πρὸς ἀλλήλους θαυμαστὴν ἐνοίαν αὐτοῖς καὶ μεγάλων δικαίων ὑπάρξουσιν ἐνεποίησεν. οὗτοι μὲν γὰρ ἐξηγητὰς τε τῶν νομίμων καὶ προστάτας δικαζομένοις συμβούλους τε πάντων καὶ κηδεμόνας ἑαυτοῦς παρεῖχον, ἐκεῖνοι δὲ τούτους ἐθεράπευον, οὐ μόνον τιμῶντες, ἀλλὰ καὶ πενομένοις θυγατέρας συνεκιδόντες καὶ χρέα συνεκτίνοντες, καταμαρτυρεῖν τε πελάτου προστάτην ἢ προστάτου πελάτην οὐ νόμος οὐδεὶς οὐτ' ἄρχων ἠνάγκαζεν.*

<sup>552</sup> Cfr. F. SERRAO, *Patrono*, cit., 297 ss.

<sup>553</sup> Cfr. F. SERRAO, *Patrono*, cit., 301 ss.

spiegazioni interessanti. Partendo dal presupposto, ormai più volte affiorato nel corso del presente lavoro, secondo il quale Romolo – e così gli altri *reges* successivamente intervenuti – avrebbe probabilmente utilizzato le *leges regiae* come *instrumentum* volto a forgiare alcuni aspetti dell'ordinamento *in fieri*, si potrebbe ritenere che la situazione della clientela, ove preesistente alla fondazione, dovesse essersi regolata soprattutto in via di fatto. In particolare, anche in questo caso sembra di poter dire che la regolamentazione dei rapporti preesistenti tramite *lex* rappresenta un ulteriore caso di ingerenza del potere 'statale' nelle strutture preesistenti, che vengono 'ingabbiate' dal potere normativo il quale, a poco a poco, le muta e le distrugge, esattamente come fa la *familia proprio iure*, basata sul potere del *pater*, con la *gens*. Ulteriore versante di attacco, pertanto, sarebbe stato proprio quello della gestione della clientela, che per la prima volta veniva attinta da una norma di 'rango' superiore e di carattere generale come una *lex regia*, evidentemente di ben altro valore rispetto a qualunque *mos* o *decretum gentilicium*. L'appropriazione del potere da parte del fondatore, pertanto, passa per la creazione di strutture nuove da un lato, e per l'appropriazione di quelle preesistenti da un altro lato.

In questo ordine di idee risulta meno singolare che sia, come scrive Serrao, proprio la legge di Romolo a riportare «tutte le violazioni specificamente indicate sotto il termine tradimento», là dove «la norma decemvirale si limita ad enunciare il fatto ... e la sacertà del colpevole»<sup>554</sup>. La tecnica legislativa più raffinata è, infatti, quella cui si rifà Dionigi riportandola alle *leges regiae* per cui, di fatto, con la trasposizione all'interno del codice decemvirale si sarebbe avuto il singolare effetto di peggiorare la tecnica normativa.

A ciò si aggiunga un altro problema di non facile soluzione, che il Serrao individua al termine della sua trattazione: nessuno degli autori di una tradizione fa alcun cenno all'altra, perciò si ha, a una prima lettura, la netta sensazione che una tradizione escluda l'altra. È evidente che questo costituisce un forte segnale a favore di una qualche unitarietà delle due varianti, e del fatto che esse siano parte di una stessa tradizione o, meglio ancora, della convinzione che, pur essendo esistite due disposizioni successive, la norma sia tuttavia sostanzialmente la stessa. Ciò spiegherebbe anche il primo problema prospettato – quello del peggioramento della tecnica legislativa –, poiché il concetto di *fraus* al tempo in cui il versetto veniva inserito nelle XII Tavole doveva essere letto proprio e solo alla luce dell'elencazione dei doveri reciproci che fa Dionigi, e quindi di una *interpretatio* lentamente affastellatasi fin dalla

---

<sup>554</sup> F. SERRAO, *Patrono*, cit., 299.

promulgazione della *lex regia*. A ragione, quindi, possiamo dire, con Serrao, che le *leges* sono due, seppur la seconda altro non faccia, a parere dello scrivente, che recuperare la prima.

La vistosa eccezione a ciò è che con le XII Tavole non si fa più riferimento alla frode del cliente nei confronti del patrono, ma solo al suo esatto contrario.

Va notato, tuttavia, che la temperie all'interno della quale le XII Tavole sono state approvate è nota, e le spinte della plebe alla messa per iscritto del diritto fondamentale della *civitas* non sono oscure, anche se sono oggetto di interpretazioni di carattere variegato e contrastante<sup>555</sup>. La mancata riproduzione del precetto relativo alla frode del cliente, all'interno del carne duodecimtabulare, potrebbe pertanto essere frutto di due distinti fattori. Sotto un primo profilo, è molto verosimile che la situazione originaria dei clienti non fosse deplorabile come la si è immaginata, ma che essa si sia deteriorata col passare degli anni (e ciò, si badi, è coerente con la successione delle disposizioni in discussione: prima una tutela bilaterale, poi una tutela unilaterale). Ciò risulta chiaro, come si è peraltro già avuto modo di notare, dal fatto che Dionigi espone una realtà all'interno della quale i clienti aiutano, anche economicamente, i loro patroni.

In un secondo momento, tuttavia, la disponibilità della forza lavoro clientelare deve aver reso sempre più potente l'informale struttura gentilizia la quale, parallelamente al programma di indebolimento voluto dal *rex*, si manteneva economicamente forte col proprio potere di fatto in virtù del quale «poteva reprimere ... le mancanze e le insubordinazioni dei propri soggetti»<sup>556</sup>; parallelamente, la situazione dei clienti, in una con quella degli altri individui in situazione di dipendenza economica – principalmente *addicti* e *nexi*<sup>557</sup> – portò a un graduale impoverimento della classe clientelare, che si affastella in plebe e comincia a portare avanti le proprie istanze, culminanti, per un verso, nella secessione del *sacer mons* e, per un altro, nell'emanazione stessa delle XII Tavole, nelle quali non a caso la tutela del patrono non è più menzionata.

Così ragionando, ovviamente, si rigettano alcuni degli assunti posti da Serrao al fondo delle proprie ipotesi: in primo luogo, che la norma sia nata «*ex parte gentium*», tendendo così a punire il solo cliente. Non solo, com'è chiaro

---

<sup>555</sup> Cfr. A. GUARINO, *Storia*, cit., 149 ss.; v. anche le prudenti osservazioni di V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957, 55 ss.; F.M. D'IPPOLITO, *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, Napoli, 2003, 5 s.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Sino alle XII Tavole ed oltre*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 367 ss.

<sup>556</sup> P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 187.

<sup>557</sup> Su cui cfr. M. FALCON, *Il corpo*, cit., 81 ss.

da quanto sin qui congetturato, non si può infatti accettare l'ipotesi di una norma della *civitas* forgiata unilateralmente dalla *gens*<sup>558</sup> (tanto meno consacrata in una *lex regia: i mores gentium*, dei quali – si è già ricordato – abbiamo solo una minima traccia, avevano in ogni caso un'efficacia limitata all'interno della stessa gente), ma non si può nemmeno dimenticare che secondo Dionigi e Plutarco (che pur non fa cenno della sanzione) le condotte di patroni e clienti sono bilaterali, così come la possibilità di incorrere in responsabilità per l'infrazione degli obblighi è del tutto paritaria.

Il Serrao, invero, pone la norma in epoca precivica, inferendo così che, in tale tempo, la condizione dei clienti fosse persino maggiormente tutelata di quella dei patroni, ma non sussistono elementi di alcun genere a favore di una simile congettura. Va altresì sottolineato, a suffragio di quanto sin qui detto, che la norma come delineata dal Serrao risulterebbe del tutto *sui generis*, vero e proprio *hapax* nel panorama della sacertà, ricadendo non a tutela dell'intero gruppo – e anzi, portando alla 'sanzione' dell'esclusione dallo stesso – ma soltanto di una specifica parte di esso, la *gens* appunto. Ciò è ulteriormente contestabile sulla base del fatto che il meccanismo volto a far ricadere un soggetto nella sacertà si presta assai meglio – anche senza abbracciare la specifica teoria dei 'vuoti di potere' propugnata da Roberto Fiori<sup>559</sup> – alla tutela di chi non ha altro mezzo per (re)agire, e non di chi ne ha molti: in altri termini, appare assai più coerente alla struttura della sacertà che essa si inserisca (*ipso facto* com'è sua natura<sup>560</sup>) a mo' di rimedio rispetto alla 'Hilflosigkeit' insita nella condizione di cliente, e non invece come ulteriore tutela della (già palesemente sperequata in positivo) condizione di patrono: solo la tutela di *fides*<sup>561</sup> – che però è sempre reciproca – giustifica pertanto l'introduzione del precetto con *lex regia* e con una sacertà che non sancisce altro rispetto alla violazione del rapporto fiduciario stesso (cosa peraltro non rara nell'ordinamento arcaico<sup>562</sup>).

La presenza dello schema oppositivo tra *gentes* e *clientes* è chiara nelle fonti<sup>563</sup>, ma risulta quasi sempre espressa attraverso una terminologia

---

<sup>558</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sui 'mores'*, cit., 525.

<sup>559</sup> Cfr. R. FIORI, *'Homo sacer'*, cit., 523 ss.

<sup>560</sup> Su questo cfr., per tutti, L. GAROFALO, *Sulla condizione*, cit., 33 ss.

<sup>561</sup> V., sul punto, A. GANTER, *Was die römische Welt*, cit., 103.

<sup>562</sup> Cfr. infatti le considerazioni svolte in M. FALCON, *'Praetor impius'*, cit., 229 ss.

<sup>563</sup> Cic. *rep.* 2.9.16; Dion. Hal. 2.9.1; 2.1.0.1-3; Plut. *Rom.* 13.5-7; Paul.-Fest. voce *'Patrocinia'* (Lindsay 262).

successiva, tramite l'utilizzo dello schema patrizi-plebei<sup>564</sup>, ciò che, come si andava poc'anzi dicendo, crea il problema della definizione dei reciproci spazi concettuali.

Il De Martino dà ad esempio per certo «che la clientela non si identifica con la plebe; essa è una classe di sottoposti all'interno della *gens*, come la plebe è una classe di sottoposti all'interno della *civitas*; le origini sono diverse e diverse le funzioni sociali e politiche»<sup>565</sup>. È noto, tuttavia, che non mancano prese di posizione a favore della piena coincidenza (*rectius*, derivazione) dell'una dall'altra, come ebbe a sostenere vigorosamente Mommsen, affermando che «clientela e plebeità combaciano nel concetto e nella realtà delle cose; clientela è la effettiva dipendenza, plebeità la dipendenza nominale», financo esplicitamente affermando che «la plebe si è sviluppata dalla clientela: questa costituisce il contrapposto del diritto di cittadinanza nell'originario Stato gentilizio; quella, in antitesi alla vecchia cittadinanza alla nobiltà, è titolare del diritto di cittadinanza romana all'epoca storica»<sup>566</sup>.

Anche in tempi più recenti, del resto, non manca chi ritiene di avvicinare i due gruppi, sostenendo che ai plebei era concesso «di legarsi ai *patricii* attraverso lo speciale vincolo di *clientela* e di conseguire, per tale via, la possibilità di sub-occupare (per concessione del *patronus* patrizio cui si sono appunto legati) l'*ager publicus*»<sup>567</sup>; così come il parallelismo è chiaramente sottinteso in altri testi<sup>568</sup>, pur non mancando posizioni diverse assai autorevoli<sup>569</sup>.

In molti casi, tuttavia, la distinzione tra clientela e plebe si fonda sull'opinione che vuole la *gens* come autorità caratterizzata da sovranità antecedente alla fondazione; non a caso, si è detto che «i clienti vivono già prima dello stato cittadino, sono intimamente collegati alla esistenza della comunità gentilizia: niente fa supporre che essi possano identificarsi con la classe dei plebei, successiva, che costituisce una categoria di sottoposti

---

<sup>564</sup> In generale sul punto v. K.A. RAAFLAUB (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Oxford, 2005, *passim*.

<sup>565</sup> F. DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 32.

<sup>566</sup> TH. MOMMSEN, *Disegno*, cit., 39; con alcune precisazioni, v. altresì A. VON PREMERSTEIN, voce '*Clientes*', cit., 48 ss.

<sup>567</sup> Così P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto*, cit., 8.

<sup>568</sup> Cfr. S. TONDO, *Profilo*, cit., 63 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma*, cit., 32.

<sup>569</sup> Cfr. F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 199; G. FRANCIOSI, *Un'ipotesi*, cit., 141 ss.

nell'ambito dello Stato mentre i clienti lo erano e sono solo nell'ambito della *gens*»<sup>570</sup>.

Alcune fonti sono state sempre richiamate per avvalorare la tesi della coincidenza tra clientela e plebe<sup>571</sup>, e in particolare Cic. *rep.* 2.16<sup>572</sup>.

Secondo la ricostruzione del Franciosi, la coincidenza tra la massa di clienti prima e la plebe poi sarebbe avversata da più fattori, in particolare giacché «i clienti rappresentano una classe di sottoposti all'interno della *gens*, mentre i plebei sono una classe di sottoposti all'interno dello Stato-città», giacché «in occasione delle lotte sociali del V secolo, lungi dal far causa comune con la plebe ..., la clientela spalleggia le *gentes* patrizie, nelle cui mani talvolta, per la sua posizione socialmente ambigua, costituisce un elemento subdolo di lotta nei confronti delle rivendicazioni plebee», nonché siccome «la contrapposizione di classe tra plebe e patriziato è netta: la propria organizzazione politica (assemblee e magistrature), i culti diversi da quelli patrizi non consentono alcuna confusione al riguardo»; infine, afferma l'autore che «i clienti portano in antico il nome della *gens* di appartenenza, e i nomi di origine patrizia che si riscontrano più tardi (e solo più tardi) tra la plebe rappresentano delle eccezioni, non certo la regola»<sup>573</sup>.

Dall'altra parte, ammette lo studioso, rimane il fatto che le fonti, sul punto monolitiche, danno per certo il legame tra le *gentes* e i clienti. Secondo Franciosi, la soluzione del problema si trova nella «seconda fase dell'organizzazione gentilizia», ossia in quella relativa allo «scontro di classe della prima metà del V secolo e nel clima creato da quella che è stata definita la 'serrata del patriziato'»<sup>574</sup>: nessuna soluzione offre l'autore, tuttavia, per l'età più antica, a proposito della quale i dati «che si trovano nelle fonti ... sono scarsi e di attendibilità per lo meno dubbia»<sup>575</sup>.

In fin dei conti, la misurata valutazione del Grosso sembra la più plausibile: secondo l'autore, difatti, «l'origine della plebe ... deve essere composita; essa andava dai clienti che avevano rotto i rapporti di clientela colle *gentes*, ad immigrati che compivano vari servizi e lavori artigiani in città; e anzi le varie attività economiche esercitate ... avevano creato, in taluni, condizioni di

---

<sup>570</sup> L. BOVE, voce 'Clientela' ('*Clientes*'), in *NNDI*, III, Torino, 1974, 369.

<sup>571</sup> Oltre a Dion. Hal. 2.9.1-2 e Plut. *Rom.* 13.7-8, già visti.

<sup>572</sup> Cic. *rep.* 2.9.16: *habuit plebem in clientelas principum discriptam*.

<sup>573</sup> G. FRANCIOSI, *Un'ipotesi*, cit., 141.

<sup>574</sup> G. FRANCIOSI, *Un'ipotesi*, cit., 142.

<sup>575</sup> Così E. RERENCZY, *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, in *Index*, VIII, 1978-1979, 168.

benessere economico, così che la plebe, e gli stessi filoni delle rivendicazioni di questa, si ponevano su piani diversi per quella che possiamo dire l'alta plebe e per la plebe minuta»<sup>576</sup>.

Si può però ricostruire in qualche modo la struttura primitiva anche facendo uso dei dati offerti dall'archeologia, anche prescindendo dallo specifico rapporto della clientela con la plebe, tema che meriterà compiuto approfondimento in sede monografica. Secondo quanto riporta il Carandini, «ai 100 uomini della curia romulea avrebbero corrisposto, secondo i gromatici, 100 lotti ereditari, *bina iugera* o *heredia*, venendo in tal modo a costituire una centuria territoriale di 200 iugeri»; l'autore sottolinea che, con grande probabilità, nella normazione molto gioca la «razionalizzazione dovuta ai gromatici stessi», poiché, a parere dello studioso, «la misura standard dei grandi centri proto-urbani si aggira ... intorno ai 150 ettari ed anche il secondo *Septimontium*, che raggiunge l'enorme dimensione di 250 ettari, mai avrebbe potuto contenere *bina iugera* per tutti i maschi adulti»; «ciò significa che eventuali *bina iugera* distribuiti nell'abitato devono aver riguardato solo i *patres* a capo delle famiglie allargate e cioè a dire i 300 decurioni», e pertanto che «all'origine ... il *numerus clausus* dei lotti doveva riguardare tutti gli adulti e militi»<sup>577</sup>.

Ciò che conta, detto in altre parole, come ha ripetutamente precisato anche il Gabba, è che la ricostruzione totalmente egualitaria proposta, a suo tempo, dal Mommsen<sup>578</sup> – e per vero già molti anni or sono oppugnata dal Pöhlmann<sup>579</sup> –, non regge al vaglio critico; al contrario, «sono ... connaturate al sorgere stesso dell'organizzazione statale con il primo re quelle disuguaglianze sociali nel corpo civico, che verranno poi inserite in un contesto organico con l'ordinamento serviano»<sup>580</sup>.

La conseguenza di una disuguaglianza – la quale, come si vedrà, non è necessariamente connessa a una sperequata distribuzione ai *viri* –, è che doveva essere presente un nucleo di *patres* interessato a mantenere un forte potere nel centro cittadino, nonché una più ristretta porzione di soggetti, ancorché divenuti *patres* i quali, viceversa, pur avendo ricevuto i terreni dal *rex*, puntava

---

<sup>576</sup> G. GROSSO, *Schemi*, cit., 149 s.

<sup>577</sup> A. CARANDINI, *La nascita*, cit., 436.

<sup>578</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Storia di Roma*, I, trad. it., Milano, 1963, 95 ss.

<sup>579</sup> R. VON PÖHLMANN, *Geschichte der sozialen Fragen und des Sozialismus in der antiken Welt*, II, München, 1912, 415 ss. Sulla 'querelle' intercorsa tra Mommsen e Pöhlmann v. G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 32 s.

<sup>580</sup> Cfr. E. GABBA, *Roma arcaica*, cit., 227 ss.

a un mantenimento dello *status quo ante*, e alla valorizzazione dell'antica primazia gentilizia tramite la valorizzazione delle proprie terre poste all'esterno del ristretto centro cittadino e intenta, com'è facile intuire, ad accrescere il proprio potere di patrono incrementando, pertanto, il novero dei clienti; infine, doveva essere presente una nutrita schiera di clienti, che erano costretti – versando nelle condizioni già enumerate sopra – a sottomettersi, tramite *applicatio*<sup>581</sup>, al potere di un *pater*<sup>582</sup>.

Alla fondazione, pertanto, assistono plurimi insiemi di soggetti: da una parte coloro che hanno la funzione di patroni – e tra questi i veri e propri fondatori, che coadiuvano Romolo nel governo della città<sup>583</sup>, oltre, con grande probabilità, ai più prominenti dei Quiriti – e coloro che, invece, erano considerati *clientes*, non abbastanza forti da potersi, per così dire, reggere da sé, e conseguentemente bisognosi della tutela offerta dall'istituto del patronato.

In questa situazione possiamo calare la rinnovata veste della *gens* che si è sopra ipotizzata, all'interno di una struttura sociale in cui alto è il valore attribuito all'essere 'patroni', quella parte di popolazione si riammanta della propria antica nobiltà, ricostruendo le proprie antiche origini (o inventandone di presunte). Il fenomeno può pertanto essere collocato, a parere di chi scrive, del tutto *a latere* rispetto alla cd. 'costituzione' impressa da Romolo alla propria città, giacché, come ha avuto a dire Capogrossi Colognesi, il «sistema giuridico cittadino a noi noto» è «tutto essenzialmente orientato verso la figura del singolo *pater familias*»<sup>584</sup>, e quindi risulta una creazione di carattere fattuale delle famiglie 'patrizie' delle origini.

Posta una simile premessa, si può passare ad analizzare *funditus* l'*ager gentilicius*, da lungo tempo oggetto di dibattito e intimamente connesso, nelle ricostruzioni dei suoi sostenitori, al fenomeno della clientela.

Secondo un'opinione, sarebbe possibile ipotizzare che permanessero delle terre arabili e da pascolo al di là delle distribuzioni e quindi che, di fatto, non

---

<sup>581</sup> È peraltro controverso che tale procedimento fosse realmente collegato al fenomeno della clientela: v. in merito B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 362 s.

<sup>582</sup> Cfr. Procul. 8 *epist.* D. 49.15.7.1: *Clientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viribus nobis pares sunt.* Si percepisce nel brano, pur ovviamente assai tardo rispetto all'oggetto della ricerca, un'antica percezione di forte disparità tra patrono e cliente.

<sup>583</sup> Cfr. Eutrop. 2.1: *Condita civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, haec fere egit. Multitudinem finitimorum in civitatem recepit, centum ex senioribus legit, quorum consilio omnia ageret, quos senatores nominavit propter senectutem.*

<sup>584</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma, 1994, 49.

tutto ciò che prima era *omnium* fosse stato privatizzato. In particolare, ciò sarebbe evincibile da Dion. Hal. 2.7.4<sup>585</sup>, mentre la correlativa concessione delle terre comuni ai clienti dovrebbe essere testimoniata da Paul.-Fest. voce ‘*Patres*’ (Lindsay 289)<sup>586</sup>.

Come si legge nel primo testo, due sarebbero state le esclusioni dalla distribuzione delle terre operata da Romolo. Sotto un primo profilo, egli avrebbe infatti riservato della terra ai tempi e ai recinti sacri; sotto un secondo, una parte sarebbe stata separata in favore della collettività.

In verità, nessuna prova si rinviene direttamente che la terra ‘comune’ fosse riservata alle *gentes*, né l’*ager gentilicius* viene mai esplicitamente menzionato (del resto, si è notato, degli *agri gentilicii* «sembrano forse parlare più i moderni che non le fonti antiche»<sup>587</sup>); correlativamente, l’altrettanto discussa «concessione di terre a precario dalla *gens* ai clienti ... ha al suo attivo solo una generica plausibilità storica, perché la testimonianza di Festo ... oltre a contenere poco più di un gioco di parole ... non fa riferimento, per lo meno esplicitamente, ai *clientes*»<sup>588</sup>.

A ciò si aggiunga che non sussistono nemmeno prove dell’esistenza di un agro davvero ‘comune’, ossia considerato quale *res communis* nell’appartenenza, poiché, al contrario, le fonti mostrano quest’aspetto solamente nell’uso<sup>589</sup>; l’*ager*, pertanto, quando lo si chiama ‘agro comune’ e con espressioni simili, va inteso come comune sempre e soltanto nel suo utilizzo aperto *omnibus*, ma non nella proprietà.

---

<sup>585</sup> Dion. Hal. 2.7.4: διήρηντο δὲ καὶ εἰς δεκάδας αἱ φράτραι πρὸς αὐτοῦ, καὶ ἡγεμῶν ἐκάστην ἐκόσμηι δεκάδα, δεκουρίων κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν προσαγορευόμενος. ὡς δὲ διεκρίθησαν ἅπαντες καὶ συνετάχθησαν εἰς φυλάς καὶ φράτρας, διελὼν τὴν γῆν εἰς τριάκοντα κλήρους ἴσους ἐκάστη φράτρα κληρὸν ἀπέδωκεν ἓνα, ἐξελὼν τὴν ἀρκοῦσαν εἰς ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπὼν. μία μὲν αὕτη διαίρεσις ὑπὸ Ῥωμύλου τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῆς χώρας <ἡ> περιέχουσα τὴν κοινὴν καὶ μεγίστην ἰσότητα, τοιάδε τις ἦν (trad. it. F. CANTARELLI, cit., 148 «Le fratrie furono poi da lui divise in dieci parti e vi era un capo che comandava su ciascuna di esse; questi nella lingua locale era detto decurione. Quando ebbe distinto e disposto tutti in tribù e fratrie, divise la terra in trenta ripartizioni uguali, assegnandone una ad ogni fratria, lasciando al di fuori di queste assegnazioni un’estensione di terra sufficiente per i templi e i recinti sacri e riservandone una certa quantità anche per la collettività. Questa era dunque la divisione unitaria operata da Romolo della popolazione e della regione, la quale tendeva ad una generale e grandissima uguaglianza»).

<sup>586</sup> Paul.-Fest. voce ‘*Patres*’ (Lindsay 289): *Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum patres adtribuerant tenuioribus ac si libertis propriis*; cfr. anche l’originale e simile versione, tuttavia mutila, di Fest. voce ‘*Patres*’ (Lindsay 288).

<sup>587</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà*, cit., 59.

<sup>588</sup> Così G. FRANCIOSI, *Un’ipotesi*, cit., 134 s.

<sup>589</sup> Cfr. G. POLARA, *La controversia*, cit., 71.

Per quanto riguarda il problema della concessione di terre da parte dei *patres* ai *clientes*, esso è stato tradizionalmente inquadrato nel più ampio problema dell'origine del *precarium*: opinione ormai tralatizia<sup>590</sup>, sebbene bilanciata da una diametralmente opposta<sup>591</sup> è, difatti, che l'istituto abbia preso piede proprio dalla concessione di terre da parte dei *patres* ai *clientes*, andando poi, nel corso della storia, viepiù definendosi anche attraverso le tutele rimediali.

Della portata del lemma festino poc'anzi riportato in tal senso si dubita, tuttavia, almeno a partire da Vittorio Scialoja il quale, sin dalla tesi di laurea poi pubblicata<sup>592</sup>, evidenziava che sono incerti «1) la presenza di un riferimento al precario nella glossa festina; 2) il significato di *tenuioribus*; 3) l'incisività dell'espressione *perinde ac liberis propriis*»<sup>593</sup>.

Il termine tecnico del precario, difatti, non viene utilizzato nella voce; né, tantomeno, quello di cliente: il primo è sostituito da un riferimento all'attività di *adtribuere*, il secondo dall'evocazione dei *tenuiores*.

Con riguardo al primo termine, è già stato sottolineato dalla Biavaschi<sup>594</sup>, sulla scorta dei precedenti studi del Lambert e di altri autori<sup>595</sup>, che esso sembra avere un carattere ben più pregnante rispetto a *precarium dare*. Anche senza voler richiamare l'etimologia, pur credibile, che riconnette *precarium* a *prex-preces* e quindi alla preghiera<sup>596</sup>, si può notare come, mentre il precario ha certamente una connotazione 'debole', il conferimento connotata dal verbo *adtribuere* appare stabile. Si può certamente imputare la discrepanza di significato a una presunta atecnicità del linguaggio utilizzato da Festo o dalle sue fonti, ma tale congettura dev'essere dichiarata altamente ipotetica almeno quanto il suo contrario, ossia l'esclusione di ogni riferimento al *precarium* dal passo analizzato.

Per quanto riguarda la definizione dei *tenuiores*, è noto che tale espressione è spesso trattata in collegamento coi relativi *collegia*<sup>597</sup>: «secondo un

---

<sup>590</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 29.

<sup>591</sup> Sulla 'querelle' v. P. ZAMORANI, *Precario habere*, Milano, 1969, 1 ss.

<sup>592</sup> V. SCIALOJA, *Sopra il 'precarium' nel diritto romano*, in *Studi giuridici*, I, Roma 1934, 1 ss.; v. altresì ID., *Il possesso del precarista*, in *Studi*, cit., 341 ss.

<sup>593</sup> Così P. BIAVASCHI, *Ricerche sul 'precarium'*, Milano, 2006, 66.

<sup>594</sup> Cfr. P. BIAVASCHI, *Ricerche*, cit., 69 s.

<sup>595</sup> Cfr. J.-N. LAMBERT, *Les origines*, cit., 352 ss.; cfr. pure gli autori citati a P. BIAVASCHI, *Ricerche*, cit., 69, nt. 104.

<sup>596</sup> Cfr. Ter. *Anph.* 24: *Verum profecto hoc petere me precario: A vobis iussit leniter dictis bonis*. V. sul punto P. ZAMORANI, *Precario habere*, cit., 13; P. BIAVASCHI, *Ricerche*, cit., 44 s.

<sup>597</sup> V., sul punto, S. RANDAZZO, *I 'collegia tenuiorum' fra libertà di associazione e controllo senatorio*, in *SDHI*, LXIV, 1998, 229 ss.; R. SCEVOLA, *'Utilitas publica'*, cit., II, 177 ss.

insegnamento consolidato ..., l'espressione '*collegia tenuiorum*' indicherebbe associazioni di povera gente, di soggetti di umile condizione e sprovvisti di mezzi di fortuna che si riunivano per scopi religiosi e, principalmente, funerari», i quali «venivano avvantaggiati da una normativa più permissiva»<sup>598</sup>.

A parere della dottrina maggioritaria, accolta oggi dal Randazzo, *tenuiores* andrebbe quindi interpretato «nel senso di povera gente, anche di *servi*, di persone comunque di modeste condizioni economiche»<sup>599</sup>.

La definizione dei *tenuiores* si fa quindi più chiara, e può essere ulteriormente rischiarata dall'uso che l'Arpinate – cronologicamente più vicino a Festo<sup>600</sup> rispetto a Marcian. 3 *inst.* D. 47.22.1, ove il diritto associativo dei *collegia tenuiorum* è compendiato<sup>601</sup> – fa del termine<sup>602</sup>. Rilevante è pure una voce di Nonio<sup>603</sup>, che dà una misura alla povertà della classe in parola. A ciò si aggiunga che Svetonio, in *Iul.* 46, usa l'espressione '*tenuem adhuc et obaeratum*', così a sottolineare e rafforzare la deplorable condizione, prima di tutto economica, del *tenuis*.

Il significato del lemma festino sopra analizzato giungerebbe allora a indicare che i senatori sono chiamati padri perché, come questi ultimi fanno coi propri figli, attribuiscono delle terre ai più poveri, agli indigenti. Se

---

<sup>598</sup> S. RANDAZZO, I '*collegia tenuiorum*', cit., 229.

<sup>599</sup> Così S. RANDAZZO, I '*collegia tenuiorum*', cit., 232; si trascende in questa sede dal problema se ai *collegia* partecipassero pure soggetti muniti di una qualche disponibilità economica, su cui v. F.M. DE ROBERTIS, *Dai 'collegia cultorum' pagani alle medievali 'congregationes fratrum' attraverso il superamento della discriminazione giustiniana in 'pro' dei 'teniores'*, in *SDHI*, LXI, 1995, 433 ss.; cfr. le vaste osservazioni di G. FALCONE, *Ricerche sull'origine dell'interdetto 'uti possidetis'*, in *AUPA*, XLIV, 1996, 180 ss., ove l'autore, a partire dall'analisi di Non. voce '*Plebitatem*' (Lindsay 217), dimostra che, in verità, il termine *plebitas* va precisamente sovrapposto a *tenuis*, inteso come 'gente povera'.

<sup>600</sup> Per gli aspetti biografici su Festo cfr. P. BIAVASCHI, *Ricerche*, cit., 53 ss.

<sup>601</sup> Marcian. 3 *inst.* D. 47.22.1 pr.: *Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia neve milites collegia in castris habeant. sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. quod non tantum in urbe, sed et in italia et in provinciis locum habere divus quoque severus rescripsit. 1. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur. 2. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fratribus: et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit.*

<sup>602</sup> Cfr. Cic. *inv.* 1.25.35: *servus sit an liber, pecuniosus an tenuis*, cui vanno aggiunti Cic. *Verr.* 55.138: *locupletissimi cuiusque census extenuarant, tenuissimi auxerant*; Cic. *sest.* 48.103: *fortuna constitui tenuiorum videbantur.*

<sup>603</sup> Non. voce '*Proletarii*' (Lindsay 228): *PROLETARII cives dicebantur qui in plebe tenuissima erant et non amplius quam mille et quingentos aeris in censum deferebant.* Cfr. altre fonti in G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 182.

consideriamo che il gruppo senatorio doveva essere composto in maggior parte da chi aveva partecipato alla presa del potere in Roma con lo stesso fondatore, risulta evidente che questo è l'atto di appropriazione della terra che poi viene suddivisa, secondo uno schema che Schmitt, in uno dei suoi lavori, aveva già evidenziato<sup>604</sup>.

Del resto, ciò si pone in linea con quanto affermano le testimonianze di cui disponiamo, che non a caso indicano costantemente il senato – menzionato anche dalla voce dell'epitomatore di Verrio Flacco – quale titolare del potere decisionale in merito all'esercizio del potere di revoca dell'*ager*<sup>605</sup>.

Quanto sin qui ricavato, peraltro, sembra poter trarre delle conferme da quanto afferma Dionigi di Alicarnasso il quale, nelle sue *Antiquitates*, e precisamente a 2.63.4, descrive alcuni provvedimenti umani: «avendo trovato lo stato vacillante nel mezzo della tempesta, per prima cosa risollevò le sorti dei poveri tra i plebei distribuendo loro una piccola parte delle terre che Romolo aveva posseduto e della terra pubblica; e in seguito senza togliere nulla ai patrizi di cui facevano parte i fondatori della città, ma dando ai nuovi abitanti alcuni altri onori, pose fine ai contrasti»<sup>606</sup>. Lo spunto può essere tratto dal passaggio in cui si dice che tutto avvenne «senza togliere nulla ai patrizi di cui facevano parte i fondatori della città», possibile memoria di un'attribuzione a spese dei fondatori (e forse anche dei Quiriti), quale quello di cui è discorso.

Per vero, nemmeno l'avvicinamento tra il *precarium* e l'utilizzo dell'*ager gentilius* (o *publicus* delle origini), il cui «fascino ... è evidentemente assai grande»<sup>607</sup>, tanto da rendere la tentazione di collegarli «facile, immediata e irresistibile»<sup>608</sup>, risulta, in dottrina, particolarmente verosimile (contro l'istituzione del parallelismo tra la concessione dell'*ager* e il *precarium* milita, da una parte, il silenzio delle fonti sul punto<sup>609</sup> e, dall'altra, nonché il fatto, già da tempo notato in dottrina, che là dove *possidere* – derivante dalla qualificazione dell'occupazione dell'*ager publicus* in termini di *possessio* – equivale a esercitare

---

<sup>604</sup> Cfr. C. SCHMITT, *Appropriazione / divisione / produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico sociale, a partire dal 'nomos'*, in *Le categorie*, cit., 300 s.

<sup>605</sup> Cfr. CIL II.5041.

<sup>606</sup> Così nella traduzione di F. CANTARELLI, Milano, 1984, 196. Dion. Hal. 2.63.4: Ἀγγέλλε Ῥωμαίοις Ἰούλιε τὰ παρ' ἐμοῦ, ὅτι με ὁ λαχὼν ὄτ' ἐγενόμην δαίμων εἰς θεοὺς ἄγεται τὸν θνητὸν ἐκπληρώσαντα αἰῶνα: εἰμὶ δὲ Κυρῖνος. περιλαβὼν δὲ ἅπασαν τὴν περὶ τὰ θεῖα νομοθεσίαν γραφαῖς διεῖλεν εἰς ὀκτὼ μοίρας, ὅσαι τῶν ἱερῶν ἦσαν αἱ συμμορίαί.

<sup>607</sup> In questi termini P. ZAMORANI, *'Precario habere'*, cit., 14.

<sup>608</sup> P. ZAMORANI, *'Precario habere'*, cit., 4.

<sup>609</sup> Cfr. P. ZAMORANI, *'Precario habere'*, cit., 12.

una signoria, *precarium* vale il contrario<sup>610</sup>); per quanto riguarda quanto sin qui detto, scopo non era – né potrebbe essere nel presente scritto – dimostrare l'origine del *precarium*, quanto far vedere, in accordo con lo Scialoja, che la voce festina 'Patres' indica un'antica distribuzione di terreno, e non fa di per sé riferimento alla concessione di terra ai clienti.

Tornando quindi al problema della fondatezza all'*ager gentilicius*, a favore della sua esistenza vengono solitamente richiamati alcuni passi<sup>611</sup>, che nominano alcuni *agri* specificamente recanti i nomi di talune *gentes*.

Dell'*ager Tarquinorum* rinveniamo difatti notizia in Livio<sup>612</sup>, ed è ancora il Patavino a parlare dei *Mucia prata*, assieme ad altri autori<sup>613</sup>; infine, vi è menzione dei *Quinctia prata* ancora una volta in Livio, in Festo e in Plinio<sup>614</sup>.

Vanno immediatamente fatte alcune precisazioni rispetto a queste testimonianze. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'*ager Tarquinorum*, esso non può essere richiamato a proposito dell'*ager gentilicius*. Essendo stato Tarquinio l'ultimo re, con suo nome si indicò semplicemente la terra regia che Dionigi ci dice essere stata, in verità, distribuita da Tullo Ostilio<sup>615</sup>; è tuttavia

---

<sup>610</sup> Cfr. P. ZAMORANI, 'Precario habere', cit., 11 s., con bibliografia.

<sup>611</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, *La Famiglia*, cit., 149; C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership*, cit., 61 ss.

<sup>612</sup> Liv. 2.5.1-2: 1. *De bonis regis, quae reddi ante censuerant, res integra refertur ad patres. Ibi vicit ira; vetuere reddi, vetuere in publicum redigi. Diripienda plebi sunt data, ut contacta regia praeda spem in perpetuum cum iis pacis amitteret.* 2. *Ager Tarquiniorum qui inter urbem ac Tiberim fuit, consecratus Marti, Martius deinde campus fuit. Forte ibi tum seges farris dicitur fuisse matura messi.*

<sup>613</sup> Liv. 2.13.5: *Patres C. Mucio virtutis causa trans Tiberim agrum dono dedere, quae postea sunt Mucia prata appellata*; Fest. voce 'Mucia prata' (Lindsay 131): *Mucia prata trans Tiberim, dicta a Mucio, cui a populo data fuerant pro eo, quod Porsenam, Etruscorum regem, sua econstantia ab Urbe dimovit*; Dion. Hal. 5.35.1: Ἡ δὲ τῶν Ῥωμαίων βουλή μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν Τυρρητῶν συνελθοῦσα ἐψηφίσαστο Πορσίνα μὲν πέμψαι θρόνον ἐλεφάντινον καὶ σκῆπτρον καὶ στέφανον χρυσοῦν καὶ θριαμβικὴν ἐσθῆτα, ἧ οἱ βασιλεῖς ἐκοσμοῦντο· Μουκίῳ δὲ τῷ προελομένῳ περὶ τῆς πατρίδος ἀποθανεῖν αἰτιωτάτῳ δόξαντι γεγονέναι τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου χώραν ἐκ τῆς δημοσίας δοθῆναι πέραν τοῦ Τεβέριος ποταμοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ Ὀρατίῳ τῷ πρὸ τῆς γεφύρας ἀγωνισαμένῳ πρότερον, ὅσῃν ἂν ἀρότρῳ περιλαβεῖν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ δύνηται; [Auct.] *vir. ill.* 12.4: *Unde cum misericordia regis abstraheretur, quasi beneficium referens ait trecentos adversus eum similes coniurasse.* 5. *Qua re ille territus bellum acceptis obsidibus deposuit.* 6. *Mucio prata trans Tiberim data, ab eo Mucia appellata.*

<sup>614</sup> Liv. 3.26.8: *Spes unica imperii populi Romani, L. Quinctius trans Tiberim, contra eum ipsum locum ubi nunc navalia sunt, quattuor iugerum colebat agrum, quae prata Quinctia vocantur*; Paul.-Fest. voce 'Quinctia prata' (Lindsay 307): *Quinctia prata trans Tiberim a Quinctio Cincinnato cuius fuerant, dicta sunt*; Plin. *nat. hist.* 18.4: *aranti quattuor sua iugera in Vaticano, quae prata Quintia appellantur, Cincinnato viator attulit dictaturam et quidem, ut traditur, nudo, plenoque nuntius morarum.*

<sup>615</sup> Dion. Hal. 3.1.5: ταύτην ὁ Τύλλος ἐπέτρεψε τοῖς μηδένα κληρὸν ἔχουσι Ῥωμαίων κατ' ἄνδρα διανεῖμασθαι, τὴν πατρώαν αὐτῷ κτήσιν ἀρκοῦσαν ἀποφαίνων εἰς τε τὰ ἱερὰ καὶ τὰς τοῦ

probabile che o non abbia realmente distribuito tutte le terre regie, oppure che quelle che pur aveva mantenuto per sé si fossero poi trasmesse agli altri re (o, anche, che la terra fosse semplicemente quella dei Tarquini intesi come dinastia regia). In ogni caso, da tenore del brano di Livio, che insistentemente parla di *bona regia*, sembra potersi inferire che il riferimento all'*ager Tarquinorum* costituisca in verità un cenno relativo alla terra regia, personalizzata, forse, in ricordo dell'antica costumanza inaugurata da Romolo per cui i beni regi e quelli pubblici si confondevano almeno concettualmente.

Anche per quel che concerne i *prata Mucia*, del resto, è facile osservare che, se da un lato la tradizione in parola non può in ogni caso essere fatta risalire oltre il V sec. a.C., pare invero che i Mucii appaiano nei Fasti Romani per la prima volta nel 220 a.C.<sup>616</sup>.

Per quanto riguarda i *Quinctia prata*, infine, dalle fonti non traspaiono elementi rifacentesi a una supposta proprietà collettiva, bensì a quella, personale, di Cincinnato<sup>617</sup>.

Altro riferimento costante, all'interno delle trattazioni sul punto, è quello all'arrivo in Roma della *gens Claudia*, che implicherebbe, secondo alcuni<sup>618</sup>, addirittura la prova dell'attribuzione di terre non solamente alla *gens*, ma pure al cd. *pater* o *princeps gentis*<sup>619</sup>.

---

βίου δαπάνας. ταύτη δὲ τῇ φιλανθρωπία τοὺς ἀπόρους τῶν πολιτῶν ἀνέλαβε παύσας λατρεύοντας ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις· ἵνα δὲ μηδὲ οἰκίας ἄμοιρος εἶη τις προσετείχισε τῇ πόλει τὸν καλούμενον Καίλιον λόφον, ἔνθα ὅσοι Ῥωμαίων ἦσαν ἀνέστοι λαχόντες τοῦ χωρίου τὸ ἀρκοῦν κατεσκευάσαντ' οἰκίας, καὶ αὐτὸς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τὴν οἰκισιν εἶχεν.

<sup>616</sup> Cfr. R.E.A. PALMER, *The Archaic Community*, cit., 94.

<sup>617</sup> Cfr. B. CAMPBELL, *Rivers and the Power of Ancient Rome*, Chapel Hill, 2012, 19.

<sup>618</sup> Cfr. M. VINCI, 'Fines regere'. *Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano, 2004, 194 ss.

<sup>619</sup> Liv. 2.16.4: *namque Attius Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, cum pacis ipse auctor a turbatoribus belli premeretur nec par factioni esset, ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. 5. his ciuitas data agerque trans Anienem; Dion. Hal. 5.40.3-5: οἱ μὲν δὴ περὶ ταῦτ' ἦσαν· τύχη δὲ τις ἐξισῶσαι βουλομένη ταῖς βλάβαις τῶν Ῥωμαίων τὰς ὠφελείας ἀντὶ τῶν καταλιπόντων αὐτοὺς συμμάχων ἐτέραν οὐκ ἠλπισμένην ἐκ τῶν πολεμίων βοήθειαν προσέθηκε τοιάνδε. ἀνὴρ τις ἐκ τοῦ Σαβίνων ἔθνους πόλιν οἰκῶν Ῥήγγλλον εὐγενῆς καὶ χρήμασι δυνατὸς Τίτος Κλαύδιος, αὐτομολεῖ πρὸς αὐτοὺς συγγενεῖαν τε μεγάλην ἐπαγόμενος καὶ φίλους καὶ πελάτας συχνοὺς αὐτοῖς μεταναστάντας ἐφεστίως, οὐκ ἐλάττους πεντακισχιλίων τοὺς ὄπλα φέρειν δυναμένους. ἡ δὲ καταλαβοῦσα αὐτὸν ἀνάγκη μετενέγκασθαι τὴν οἰκισιν εἰς Ῥώμην τοιαύτη λέγεται γενέσθαι. οἱ δυναστεύοντες ἐν ταῖς ἐπιφανεστάταις πόλεσιν ἀλλοτρίως ἔχοντες πρὸς τὸν ἄνδρα τῆς εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίας, εἰς δίκην αὐτὸν ὑπῆγον αἰτιασάμενοι προδοσίαν, ὅτι τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον ἐκφέρειν οὐκ ἦν πρόθυμος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ κοινῷ μόνος ἀντέλεγε τοῖς ἀξιοῦσι τὰς σπονδὰς λελύσθαι, καὶ τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας οὐκ εἶα κύρια εἶναι τὰ δόξαντα τοῖς ἄλλοις ἡγεῖσθαι. ταύτην ὀρρωδῶν τὴν δίκην· ἔδει γὰρ αὐτὴν ὑπὸ τῶν ἄλλων δικασθῆναι πόλεων· ἀναλαβὼν τὰ χρήματα καὶ τοὺς φίλους τοῖς Ῥωμαίοις προστίθεται ῥοπήν τ' οὐ μικρὰν εἰς τὰ πράγματα παρέσχε καὶ τοῦ κατορθωθῆναι τόνδε τὸν πόλεμον ἀπάντων ἔδοξεν αἰτιώτατος γενέσθαι· ἀνθ' ὧν ἡ βουλή καὶ ὁ δῆμος εἰς τε τοὺς πατρικίους αὐτὸν ἐνέγραψε*

Da quest'ultima testimonianza, correttamente il Vinci trae, nella propria monografia sui *fines*, che «il dato saliente che emerge dalla fonte greca è ... quello dell'indicazione della misura del terreno attribuito sia ai singoli componenti della *gens* sia di quello del *pater gentis*»<sup>620</sup>.

Al di là della specifica credibilità con riguardo alla figura del *pater gentis*, nessuna delle due fonti afferma che la terra fu distribuita alla *gens*, ma solo che ognuno ebbe un pezzo di terra (l'unico con qualche ambiguità è Dionigi, il quale istituisce una sorta di doppia distribuzione: a Clauso in primo luogo, il quale avrebbe dovuto poi suddividere la terra tra i suoi).

Un'ipotesi formulabile in coerenza con quanto sin qui sostenuto può essere la seguente. Accogliendo la ricostruzione del Polara<sup>621</sup> che, sulla base di un rigoroso vaglio delle fonti, giunge a concludere per l'inconsistenza storica del supposto *ager gentilicius*<sup>622</sup>, si può tuttavia immaginare che esso sia stato

---

καὶ τῆς πόλεως μοῖραν εἶασεν ὄσσην ἐβούλετο λαβεῖν εἰς κατασκευὴν οἰκιῶν χώραν τ' αὐτῷ προσέθηκεν ἐκ τῆς δημοσίας τὴν μεταξὺ Φιδίης καὶ Πικετίας, ὡς ἔχοι διανεῖμαι κλήρους ἅπασιν τοῖς περὶ αὐτόν, ἅφ' ὧν καὶ φυλὴ τις ἐγένετο σὺν χρόνῳ Κλαυδία καλουμένη καὶ μέχρις ἐμοῦ διέμεινε τὸ αὐτὸ φυλάττουσα ὄνομα; Suet. *Tib.* 1: *Patricia gens Claudia (fuit enim et alia plebeia, nec potentia minor nec dignitate) orta est ex Regillis oppido Sabinorum. Inde Romam recens conditam cum magna clientium manu con migravit auctore Tito Tatius consorte Romuli, vel, quod magis constat, Atta Claudio gentis principe, post reges exactos sexto fere anno; atque in patricias cooptata agrum insuper trans Anienem clientibus locumque sibi ad sepulturam sub Capitolio publice accepit; Plut. Publ.* 21.9-10: ταῦτα πολλάκις διασκοποῦντι τῷ Κλαύσῳ βέλτιστα τῶν ἀναγκαίων ἐφαίνετο, καὶ τοὺς φίλους συμπαρακαλῶν, ἐκείνων τε πολλοὺς ὁμοίως συναναπειθόντων, πεντακισχιλίους οἴκους ἀναστήσας μετὰ παιδῶν καὶ γυναικῶν, ὅπερ ἦν ἐν Σαβίνοις ἀθόρυβον μάλιστα καὶ βίου πρᾶου καὶ καθεστῶτος οἰκεῖον, εἰς Ῥώμην ἦγε, προειδότης τοῦ Ποπλικόλα καὶ δεχομένου φιλοφρόνως καὶ προθύμως ἐπὶ πᾶσι δικαίοις. τοὺς μὲν γὰρ οἴκους εὐθὺς ἀνέμειξε τῷ πολιτεύματι, καὶ χώραν ἀπένειμεν ἐκάστῳ δυεῖν πλῆθρων περὶ τὸν Ἀνίωνα ποταμόν, τῷ δὲ Κλαύσῳ πλῆθρα πέντε καὶ εἴκοσι γῆς ἔδωκεν, αὐτὸν δὲ τῇ βουλῇ προσέγραψεν, ἀρχὴν πολιτείας λαμβάνοντα ταύτην, ἣ χρώμενος ἐμφρόνως ἀνέδραμεν εἰς τὸ πρῶτον ἀξίωμα, καὶ δύναμιν ἔσχε μεγάλην, καὶ γένος οὐδενὸς ἀμαυρότερον ἐν Ῥώμῃ τὸ Κλαυδίων ἅφ' αὐτοῦ κατέλιπε (trad. it. in A. TRAGLIA, *Vite Parallele*, I, Torino, 2012, 347 s.: «A Clauso queste proposte, dopo che le ebbe più volte esaminate, parvero offrire, nelle condizioni di necessità del momento, la risoluzione migliore. Avendo riunito gli amici e questi a loro volta 5.000 famiglie con donne e bambini, quel che c'era tra i Sabini di più pacifico e di più abituato a una vita tranquilla e stabile, e li condusse a Roma. Publicola, messo in precedenza al corrente del loro arrivo, li accolse con benevolenza e cordialità, ammettendoli con pieni diritti. Infatti incorporò subito le loro famiglie nello Stato romano e distribuì a ciascuno un terreno di 2 iugeri nei pressi del fiume Aniene. A Clauso assegnò 25 iugeri di terreno, iscrivendolo fra i senatori. Questi cominciò così a prender parte all'attività politica con un inizio che mise saggiamente a profitto e arrivò rapidamente alla più alta dignità e ad avere una grande potenza. La gente dei Claudii, a nessuna inferiore a Roma, discende da lui»).

<sup>620</sup> Così M. VINCI, *'Fines regere'*, cit., 194.

<sup>621</sup> Cfr. G. POLARA, *La 'controversia de fine'. Struttura, 'ars' e diritto nella pratica agraria romana*, Urbino, 1990, 65 ss.

<sup>622</sup> Cfr. G. POLARA, *La 'controversia'*, cit., 65 ss.; G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., 89; G. FALCONE, cit., 172 ss., entrambi assai dubbiosi sull'effettività storica dell'*ager gentilicius*. Del

collocato in una fase storica in cui non poteva più esistere. Si è infatti supposto che le fonti – come la voce *patres* di Festo – indicassero uno *status* post-fondativo, da collocare dopo Romolo. La spiegazione, tuttavia, può divenire semplice sol che si guardi all’ipotizzato ‘programma politico’ di Romolo, che ha innervato anche i paragrafi precedenti.

In particolare, si può congetturare che prima della fondazione romulea – come si è visto, indiscussamente considerato un punto di rottura nella storia, benché la sua portata sia assai controversa – esistesse effettivamente un ordinamento di carattere gentilizio, come del resto già proposto dal Fiorentini con la teoria di un duplice ordine di *gentes*. Tra tali gentili, allora, sono i *patres*, coloro che hanno partecipato, al fianco del fondatore, all’istituzione della *civitas* primitiva, e che presumibilmente volevano, come poi è accaduto, porre fine proprio al ‘regime gentilizio’, che doveva trovare la sua capitolazione con le ‘riforme’ romulee, volte specificamente ad accentrare il potere in capo al *pater* e a istituire una primigenia e incerta idea di proprietà individuale tramite la distribuzione dei *bina iugera*.

Tali piccoli appezzamenti di terra dovevano essere invero l’espressione di uno schema complesso, fondato sulla disuguaglianza della distribuzione e sul monopolio, da parte dei *patres*, di appezzamenti più ampi rispetto a quelli attribuiti ai *tenuiores*: ecco allora che il passo festino sopra analizzato – la voce festina ‘*Patres*’ – va affiancato, invero, non alle norme sulla clientela (posto che non si parla di clienti, né l’attribuzione tecnica di terreni a questi ultimi sembra possedere un senso) bensì alla *lex* di Romolo con la quale venivano distribuite le terre. La prospettiva dei due brani è differente, perché nell’uno si sottolinea che i *patres*, titolari del potere su tutte le terre, ne attribuiscono una parte ai *tenuies*, alla parte povera della popolazione; nell’altro si evidenzia invece che l’iniziativa ‘legislativa’ di un simile atto è partita, come ovvio, dal *rex*.

La forza ‘gentilizia’, pertanto, trova un momento di soluzione di continuità nella fondazione cittadina<sup>623</sup>, ove si spacca l’assetto precedente per dar corso a

---

resto, già M. KASER, *Die Typen der römischen Bodenrechte in der späteren Republik*, in *ZSS*, LXII, 1942, 3, affermava che «in der Frage nach dem Bodeneigentum gab es für die Römer von Haus aus nur eine zwifache Wahl: Der Boder war entweder *ager privatus*, dann stand er im quiritischen Eigentum des einzelnen; oder er war *ager publicus*, dann gehörte er dem römischen Staate».

<sup>623</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008, 91, il quale, elogiando il lavoro dello Jhering, afferma che questi diede «una più chiara definizione delle logiche che definiscono il sistema di sfruttamento delle terre, della forza lavoro dei clienti etc., del tutto separate dal ‘diritto’ della città», ma basate

quello successivo, basato su un'organizzazione differente, la si voglia chiamare stato<sup>624</sup>, *civitas*, 'commonwealth'<sup>625</sup>, stato-città o in altro modo.

Ciò emerge, peraltro, anche da quanto afferma il Burdese, sostenendo che seppur l'agro originario «potrebbe essere considerato in origine il territorio di ... singoli agglomerati gentilizi costituenti vere e proprie organizzazioni politiche indipendenti e sovrane», «è oltremodo dubbio che su di esso ..., una volta creatosi uno Stato unitario, le genti e a maggior ragione le famiglie abbiano ancora potuto esplicare un potere di carattere sovrano»<sup>626</sup>.

A questo punto, diviene legittimo immaginare che siano alcuni dei (futuri) *patres* a ricoprire un ruolo fondamentale nell'ambito della fondazione con Romolo, probabilmente perché con lui membri della 'banda'<sup>627</sup> che riuscì a prendere il potere nel territorio di Roma<sup>628</sup>; costoro allora, naturali detentori delle terre *publicae*, ne distribuirono benevolmente una parte – in 'proprietà privata', su ciò si tornerà – ai *tenuiores*, una parte la tennero per sé in quanto *patres familiarum* e una parte rimase quale *ager publicus*: su questo elemento si soffermerà pertanto ora l'attenzione.

---

«sulla capacità di autoorganizzazione del gruppo gentilizio, sottratto ad ogni superiore autorità: di qui la natura 'fattuale' (in quanto anteriori al diritto della città) dei rapporti gentilizi».

<sup>624</sup> La pervasività delle critiche opposte alle tesi 'stataliste' proposte, per primo, dal Meyer e compiutamente elaborate in E. MEYER, *Geschichte des Altertums*, I.1, Stuttgart-Berlin, 1925, ha forse oscurato la possibilità di vedere non soltanto uno 'stato' – che può essere così indicato esclusivamente alla luce delle premesse che si sono fatte sopra – ma anche un qualsiasi 'centro di potere' nella *civitas* delle origini. Come si sarà ormai capito, tuttavia, pare a chi scrive che anche nell'età più antica, in rigetto delle teorie di stampo 'evoluzionistico', si possano rinvenire centri di forza anche complessi, pur con le caratteristiche proprie delle rispettive epoche. Per la critica all'impostazione 'statalista' e per un'analisi delle sue ragioni storiche, cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia*, cit., 261 ss.

<sup>625</sup> Cfr. le considerazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma*, cit., 12.

<sup>626</sup> Così A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, 34.

<sup>627</sup> Cfr. anche P. DE FRANCISCI, *Sintesi*, cit., 38.

<sup>628</sup> La connotazione in questo senso della monarchia romulea risulta infatti chiara anche senza accedere alle tesi estreme esposte da F. BOZZA, *La 'possessio' dell'ager publicus*, Napoli, 1938, 89 ss., ove la studiosa afferma, in buona sostanza, che tutta la fase della monarchia latina sarebbe stata 'precivica', perché anteriore a una qualsiasi forma di governo accentrato, ma improntata a un esercizio del potere di tipo 'federale' con al vertice un *rex* inteso quale *caput* di una lega. Pur vedendone i tratti per più versi interessanti, l'ipotesi ella Bozza va infine respinta, stante che oggi non è più revocabile in dubbio l'affidabilità – pur con tutte le cautele necessarie – della tradizione delle *leges regiae*.



13. *L'ager publicus antiquus' e il suo regime: un tentativo ricostruttivo.*

Esclusa la sussistenza di un vero e proprio *ager gentilicius* nell'età monarchica di Roma, va tuttavia dato conto di quale fosse la forma 'collettiva' dell'attribuzione terriera. Quanto si qui detto, infatti, non comporta in alcun modo la svalutazione delle fonti, le quali sono chiare nell'indicare questo tipo di potere sulla terra, che tuttavia, a questo punto, va indicato in un altro soggetto: nello 'stato'.

Non molti studiosi – seppure le eccezioni siano rimarchevoli, che si vedranno nel corso della presente trattazione – si sono invero cimentati nell'approfondimento dello statuto dell'*ager publicus* in età monarchica, e ciò risulta ovvio sotto due differenti versanti. Per quanto riguarda il primo, è evidente che una volta abbracciata la teoria di derivazione espressa dal Capogrossi Colognesi si rende non solo inutile, ma logicamente impossibile uno studio di questo tipo per la prima età monarchica. Scaturendo, a seguire tale ricostruzione<sup>629</sup>, l'*ager publicus* da quello cd. *gentilicius*, non potrebbe che riconoscersi come l'unico studio fruttuoso, per l'età più antica, sia quello appunto di quest'ultimo; salvo, infine, ammettere che nulla ne sappiamo né possiamo saperne, giacché le fonti sono del tutto – e si crede qui, non a caso – mute sul punto.

Ancora differente risulta, per altro verso, la ricostruzione offerta dal Serrao il quale, lungi sia dal far coincidere l'*ager gentilicius* con quello *publicus*<sup>630</sup>, sia dall'escludere l'esistenza del primo, ne ammette senza riserve una lunga convivenza – che potremmo far coincidere con l'intera età monarchica – atta, per vero, a ingenerare alcune incongruenze, che saranno a breve analizzate.

Sotto un secondo versante, del resto, anche ammessa come qui si fa la sostanziale insussistenza di un *ager gentilicius*, rimangono i problemi connessi all'alta arcaicità degli istituti e al carattere marcatamente congetturale delle ricostruzioni ipotizzabili sul punto. Ciononostante è possibile, sulla scorta di alcuni studi – peraltro ammantati di grande autorevolezza – tentare una seppur presuntiva raffigurazione dello statuto relativo all'*ager publicus antiquus*.

Come è stato notato, «quasi tutti i regimi dell'*ager publicus* di cui ci parlano le fonti ... presentano caratteristiche strutturali tali da farne escludere *a priori* il carattere originario: in epoca primitiva non esistevano invero necessità

---

<sup>629</sup> Ma v. sul punto C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership*, cit., 73.

<sup>630</sup> Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 290 ss.

finanziarie statuali che potessero suggerire l'applicazione di siffatti regimi, né concezioni evolute che ne permettessero l'elaborazione», cosicché «originari sembrerebbero tutt'al più potersi considerare, tra i regimi ricordati nelle fonti, quello dell'*ager compascuus* e quello dell'*ager occupatorius*», e in specie «solo quest'ultimo però viene menzionato dai testi che accennano alla storia primitiva dell'*ager publicus*»<sup>631</sup>.

Secondo l'ipotesi ricostruttiva del Burdese, tratto primevo della *possessio* dell'*ager publicus* era la sua revocabilità, che tuttavia, «anche se sentita», doveva rimanere «puramente teorica», cosicché «le *possessiones* permangono solitamente durante secoli presso la medesima famiglia; gli *heres sui* continuano senz'altro il possesso del dante causa, gli *extranei* lo possono reclamare, probabilmente *ab antiquo*»<sup>632</sup>.

Ancora, è unanimemente da escludere che si pagasse, in antico, un *vectigal*, giacché va posta fuori questione, più in generale, una qualsivoglia imposizione tributaria nel corso dell'età più antica<sup>633</sup>.

In linea con quanto affermato dallo studioso, del resto, si pone parzialmente la ricostruzione offerta da Francesca Bozza. A valle di una breve ma incisiva trattazione sullo statuto politico-sociale della Roma delle origini (i cui risultati non sono qui condivisi ma che non inficiano invero la congettura dell'autrice relativamente all'*ager*)<sup>634</sup>, viene infatti tracciato dall'autrice uno schizzo su 'origine e struttura della *possessio* dell'*ager publicus*'.

Punto di partenza è ciò, che essa sarebbe sorta nell'ambito della 'Roma latina', intesa dalla studiosa come fase 'precittadina' rispetto a quella 'cittadina' della monarchia etrusca<sup>635</sup>. Malgrado, come si accennava, tale ricostruzione cozzi coi presupposti qui assunti sulla fondazione, esso è pienamente accoglibile – sia quanto a collocazione cronologica, sia quanto contenuti dogmatici – per quel che concerne il regime giuridico dell'*ager publicus*. Ciò perché l'autrice assume che «l'economia degli antichi villaggi fosse pastorale, e la pastorizia, non importando impiego di lavoro e di denaro nella coltivazione del suolo, non richiede la proprietà di esso, ma si addice benissimo alla forma

---

<sup>631</sup> A. BURDESE, *Studi*, cit., 13 s.

<sup>632</sup> A. BURDESE, *Studi*, cit., 33; M. KASER, *Die Typen*, cit., 1 ss.

<sup>633</sup> Cfr. A. BURDESE, *Studi*, cit., 35; F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 152 s.; G. GROSSO, *Schemi*, cit., 156. Per una panoramica di ampio respiro sul *vectigal*, cfr. R. SCEVOLA, 'Venditio nummo uno', in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 427 ss., nt. 7.

<sup>634</sup> Cfr. F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 89 ss.

<sup>635</sup> Cfr. F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 146.

di una mera signoria di fatto, per la quale il pastore può pascolare le sue greggi quando lo voglia»<sup>636</sup>. Non sembra infatti plausibile per il tempo della fondazione l'opinione, pur autorevolmente sostenuta, secondo la quale «tale occupazione ... poteva avvenire per una superficie che ciascuno aveva la possibilità di coltivare»<sup>637</sup> (che pur sarà invece valida successivamente), giacché accedendo a simile congettura dovremmo immaginare una conterminazione dell'*ager publicus antiquus*, assai più verosimilmente utilizzato, anche per l'economia dell'epoca<sup>638</sup>, a mo' di pascolo comune<sup>639</sup> e ciò, s'intende, pur non ignorando che l'agricoltura era sicuramente già conosciuta da età remote<sup>640</sup>, e che peraltro dev'essersi considerevolmente espansa in un breve periodo di tempo proprio nel senso di un controllo 'efficientista' sulle coltivazioni.

Autorevole dottrina ha, non a caso, sostenuto che esisteva una «coexistence de l'élevage et de l'agriculture; cette dernière montre un caractère 'de subsistance' et apparaît très simple avec l'utilisation de céréales inférieures et de légumes associés, et donc de rendement qui n'étaient pas élevés; seulement

---

<sup>636</sup> F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 146.

<sup>637</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 291.

<sup>638</sup> Cfr., per un ragguaglio, F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979, 1 ss.

<sup>639</sup> Cfr. L. AMIRANTE, *Una storia*, cit., 9.

<sup>640</sup> A. CARANDINI, *La nascita*, cit., 189, nota che all'epoca di Fauno «sembra ormai svolgere un nuovo ruolo l'arboricoltura, forma sviluppata di coltivazione che dovette per la prima volta implicare un controllo stabile della terra da parte di primissime famiglie gentilizie di tipo pre-urbano, reso necessario dalla crescita lenta delle piante e dal conseguente sfruttamento graduale e di lunga durata degli alberi e degli arbusti». Del resto, dirimenti sono i riscontri rinvenibili nelle fonti, su cui v. A. MARCONI, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma, 1997, 102 ss., il quale ammette un punto di vista mediano, che oblitera certamente l'opinione secondo la quale Roma era, alle origini, una città di pastori, ma non ignora come tale occupazione fosse, tuttavia, importante. Tra i giuristi, v. A. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., 76, il quale ammette che «la vita economica della *civitas Quiritium* era molto elementare ... La produzione era incentrata sulla pastorizia (particolarmente bovini e ovini) e su una agricoltura estremamente limitata e primitiva, sopra tutto dedicata al farro», nonché F. DE MARTINO, *Storia economica*, I, cit., 7. Cfr. sul tema pure A. GIARDINA, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*, in *Società romana e produzione schiavistica*, I. *L'Italia: insediamenti e forme economiche*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma - Bari, 1981, 87 ss.; N. TURCHI, *La religione in Roma antica*, Bologna, 1939, 81 ss.; D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica: dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano, 1988, 28 ss., 90 ss., 126 ss., 152 ss., 171 ss., 248 ss., 302 ss.; 338 ss., 362 ss., 424 ss.; G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*, cit., 102; C. DE MEO, *Lingue tecniche del latino*, cit., 25 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le condizioni economiche e l'ambiente materiale del Lazio arcaico*, in *Lineamenti*, cit., 3 ss.; E. PAIS, *Storia di Roma*, I, Roma, 1928, 224, 258; C. AMPOLO, *Le condizioni materiali della produzione. Agricoltura e paesaggio agrario (Atti del convegno 'La formazione della città nel Lazio, Roma 24 - 26 giugno 1977')*, in *DialA*, II, 1980, 15 ss.; G. BERGONZI - A.M. BIETTI SESTIERI, *Periodi I e II A*, 47 ss.; A.M. BIETTI SESTIERI, *Periodo II B*, in *DialA*, II, 1980, 79 ss.; EAD., *Aggiornamento per i periodi I e II A*, in *DialA*, II, 1980, 65 ss.

les cultures plus spécialisées de la vigne et de l'olivier (probablement dans une mesure encore réduite à l'époque archaïque) attestent un progrès à partir de 700 av. J.-C. et la présence de la triade classique des cultures méditerranéennes»<sup>641</sup>.

A ben vedere, la ricostruzione della Bozza risulta pregevole anche alla luce della 'querelle' relativa alla sufficienza o no dell'*heredium* per il sostentamento per le necessità della famiglia la quale, forse, è stata oggetto di eccessiva attenzione: bene sottolinea il Capogrossi Colognesi, difatti, che «questa 'necessità' ... è essa stessa il risultato della storia, indotta dal contesto produttivo in cui si collocano il sistema agrario e la realtà territoriale»<sup>642</sup>, ed è estremamente complesso penetrare il concreto sostentamento della *familia* 'media' in età arcaica.

La situazione tratteggiata dallo studioso, in ogni caso, è connotata da alta probabilità: a seguire il suo pensiero, difatti, «agli albori della *civitas*, appare ... possibile immaginare l'esistenza di un sistema economico ancora quasi esclusivamente fondato sull'allevamento, oltre che su attività 'primitive', come la raccolta e la caccia», all'interno del quale «viene conquistando i primi spazi ... un'agricoltura stanziale mediante la 'creazione' di piccoli terreni i cui prodotti sono destinati a restare, per un certo periodo di tempo, meramente integrativi di altre forme su cui si fondano prevalentemente la possibilità di sostentamento della comunità»<sup>643</sup>.

In questo punto, la ricostruzione del Capogrossi e quella della Bozza smettono peraltro di coincidere. Mentre il primo ipotizza, in età romulea, una «fase più avanzata» rispetto a quella prettamente pastorale – come anche fa il Serrao<sup>644</sup> –, la Bozza, tutt'al contrario, ritiene che essa sia precisamente il regno della pastorizia, e che non a caso, afferma, «il termine più antico per designare l'*ager publicus* è proprio *pascua*»<sup>645</sup>.

Non è impossibile, in verità, immaginare in quest'epoca una certa evoluzione dell'agricoltura – come quella congetturata dal Capogrossi

---

<sup>641</sup> C. AMPOLO, *Rome archaïque: une société pastorale?*, in *Pastoral economies in classical antiquity*, ed by. C.R. Whittaker, Cambridge, 1988, 127 s. Cfr. pure P. RESINA SOLA, *La propiedad de la tierra en roma*, Granada, 1975, 3 ss.

<sup>642</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà*, cit., 57.

<sup>643</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà*, cit., 58. V. del resto Serv. *Aen.* 4.58: *sed hoc ideo fingitur, quia ante inventum frumentum a Cerere passim homines sine lege vagabantur: quae feritas interrupta est invento usu frumentorum, postquam ex agrorum divisione nata sunt iura.*

<sup>644</sup> Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 291.

<sup>645</sup> F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 148; v. sul punto Plin. *nat. hist.* 18.11.6.

Colognesi per l'evo più antico –, la quale si sarebbe accompagnata alla divisione delle terre in *agri privati*: in quelle aree, difatti, più facile sarebbe stato procedere a un'agricoltura 'integrativa' del pascolo, là dove quest'ultimo avrebbe potuto essere più conforme al regime dell'*ager publicus*, giacché non sarebbe stato presente il bisogno di minuziose delimitazioni tra lotti assegnati<sup>646</sup>. Questa, peraltro, come si vedrà trattando delle *res Mancipi*, era probabilmente la situazione anche prima della fondazione di Roma: l'agricoltura doveva in ogni caso rivestire già una certa importanza.

Del resto, così ipotizzando si arriva a una ricostruzione dotata di credibilità fattuale. Se s'immagina infatti che la naturale area di occupazione doveva essere quella limitrofa ai *bina iugera* che erano stati assegnati<sup>647</sup>, l'assetto diventa, oltreché logico, del tutto chiaro: i singoli *patres* disponevano, difatti, del loro appezzamento di terra coltivata, al quale aggiungevano – non potendo certo far calpestare i campi coltivati agli animali pascolanti – le terre limitrofe, occupate fattualmente tramite il pascolo e, in prosieguo di tempo, tramite la coltivazione.

La datazione dell'*ager occupatorius*, inteso come adibito all'agricoltura, risale comunemente almeno sino al IV sec. a.C.<sup>648</sup>, e per vero di ciò non si dubita; si può tuttavia immaginare che essa – e ciò già al tempo di Romolo – fosse una disciplina esercitata soprattutto negli *iugera*, mentre la forma predominante negli *agri* doveva rimanere quella della pastorizia, in principio aperta a tutti. Col trascorrere del tempo e la somma degli *iugera* – di cui si passerà a parlare nel prosieguo –, nondimeno, dev'essersi avverata anche una

---

<sup>646</sup> In questo senso interessanti sono le considerazioni fatte da F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 10, il quale afferma che «l'*ager publicus* era ... visto strumentalmente soprattutto all'allevamento del bestiame, e si concretizzava quindi in un territorio da sfruttare in maniera necessariamente itinerante senza che la singola porzione di esso di volta in volta effettivamente adibita a pascolo assumesse per l'interessato uno specifico valore spazialmente individuato e dunque di per sé rilevante in maniera definitiva», aggiungendo che questa visuale, del resto, parrebbe tra l'altro accordarsi con la conformazione oroidrografica del territorio laziale che circonda immediatamente Roma, che consiste in un ambiente nelle sue parti collinose per lo più roccioso, scosceso ed irto di selve, e nelle zone pianeggianti tendenzialmente acquitrinoso». Ammettendo quindi che la prima funzione dell'*ager publicus* fosse quella di *compascuus* – le due nozioni dovevano infatti, in un primo momento, coincidere – si deve per forza rifiutare l'esistenza dell'uno parallelamente all'altro, congetturata invece da F. SERRAO, *Diritto*, cit., 304 ss. Pare tuttavia da conservare la collocazione cronologica offerta dal Serrao, il quale ammette correttamente che «il termine *ager compascuus* proveniva da epoca molto antica» e anzi probabilmente, nei primi tempi dopo la fondazione, tale doveva essere il termine utilizzato per indicare lo statuto relativo all'utilizzo dell'*ager* là dove, invece, *ager publicus* (che indica semplicemente l'appartenenza allo stato romano, ma nulla dice sui modi di sfruttamento) non doveva essere in uso.

<sup>647</sup> Cfr. G. POLARA, *La controversia*, cit., 89 ss.

<sup>648</sup> Cfr. G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 190.

pastorizia accostata all'agricoltura all'interno degli stessi, e contestualmente l'avvio dell'agricoltura – a quel punto prevalentemente da parte dei *patres* – nell'*ager publicus*, che così divenne (anche) *occupatorius*.

Affiancandosi questa forma in età assai arcaica – presumibilmente, già al tempo di Numa – doveva prendere avvio il meccanismo di espulsione dall'*ager* stesso dei *tenuiores*, i quali non avrebbero più avuto la forza di rispettare l'antico *mos* – introdotto con riguardo all'agricoltura<sup>649</sup> – secondo il quale si sarebbe potuto occupare solamente tanto terreno quanto se ne sarebbe potuto coltivare<sup>650</sup>.

Su tale ipotesi si avrà modo di diffondersi. Tornando al regime giuridico dell'*ager* più antico, va considerato che, secondo la ricostruzione della Bozza, l'utilizzo del primigenio *ager publicus* costituiva una «mera signoria di fatto», corrispondente a un'antica *possessio*<sup>651</sup> la quale «essendo fondata sulla forza, sulla imposizione del rispetto, non ha il carattere di diritto privato, né di diritto in genere, ma quello di una situazione di fatto rientrante nel campo dei rapporti pubblicistici ed appartiene al singolo quale membro del gruppo di modo che è una signoria comunitaria del gruppo, del villaggio»<sup>652</sup>.

L'utilizzo del termine *possessio*, tuttavia, è sempre foriero di gravi dubbi, e merita di essere preso criticamente in considerazione. L'autrice il cui pensiero si sta ripercorrendo afferma che «l'antichissima *possessio* è una *res facti* nel senso più pieno della parola e consta di due elementi: intenzione signorile; disponibilità della cosa», deducendo che «la corrispondenza di questi caratteri strutturali con quelli non solo della *possessio* dell'*ager publicus*, ma della *possessio* di diritto privato, è sintomatica»<sup>653</sup>: è quindi utile comprendere cosa debba intendersi per *res facti* nel contesto specifico.

In realtà, in questo punto pare annidarsi una confusione terminologica di fondo, portata dall'alta arcaicità degli istituti che conduce, automaticamente, a immaginare che molte siano le '*res facti*' e che il sistema in generale si debba per forza rivelare a-giuridico<sup>654</sup>. Com'è noto, la *possessio* viene, anche in età più

---

<sup>649</sup> Cfr. G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 196.

<sup>650</sup> Cfr., sul punto, G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 192. Correttamente l'autore afferma che il differente criterio della *spes colendi* è successivo: cfr. 192 ss.

<sup>651</sup> Per una prima bibliografia e panoramica delle posizioni della dottrina sul possesso, cfr. M. LAURIA, *Possessiones*, I. *Età repubblicana*, Napoli, 1953; G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., 7 ss. e, da ultimo, P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova, 1998.

<sup>652</sup> Così F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 146 s.

<sup>653</sup> F. BOZZA, *La 'possessio'*, cit., 148.

<sup>654</sup> V., nello stesso senso, A. BURDESE, *Studi*, cit., 26 e nt. 36.

tarda, qualificata più come *res facti* che come *res iuris*<sup>655</sup>. È altresì e tuttavia risaputo come sia «necessario, però, delimitare la portata di questa differenza», poiché «il possesso è una *res facti*, ma è anche un istituto regolato dal diritto: dal punto di vista della produzione degli effetti giuridici non v'è, in questo caso, una differenza essenziale con le altre fattispecie»<sup>656</sup>.

Affermare, pertanto, all'interno del contesto monarchico che la *possessio* è una *res facti* o un 'potere di mero fatto' non può portare alla conseguenza estrema dell'estraneità del problema al diritto, per lo stringente motivo che già attribuire delle caratteristiche un istituto (per quanto nascente in via fattuale) lo 'giuridicizza'.

Altro è poi, evidentemente, ritenere che col termine possesso si stia indicando qualcosa di stringentemente comparabile all'istituto romano come si è compiutamente affermato in età assai più tarda rispetto a quella qui in analisi: non a caso, alcuni autori hanno rinunciato *in toto* all'utilizzo del lemma, ritenendolo foriero di incomprensioni siccome basato, nella sua connotazione, proprio sull'opposizione con il paradigma proprietario, che di conseguenza non potrebbe in nessun caso precedere<sup>657</sup>. Per tali motivazioni, conclude il Capogrossi Colognesi, «è certo possibile accettare le varie teorie circa la natura 'possessoria' dell'originaria proprietà romana, a condizione di tener presente il fatto che un'esperienza giuridica irriflessa quale appunto quella dei più antichi romani, ben difficilmente potesse permettere una netta e precisa distinzione tra situazione effettiva di godimento di un potere e nozione astratta di tale potere, indipendentemente dal suo reale esercizio»<sup>658</sup>.

Anche lo Zuccotti, per parte sua, allude a una «signoria di fatto ... impossibile da ricondurre agli schemi del diritto privato in senso proprio che si sarebbe poi imposto a Roma, il quale, anzi, avrebbe appunto teso a cancellarlo a vantaggio delle categorie individualistiche della proprietà e del possesso ad esso legate, imperniate sul riferimento strutturale a un singolo soggetto titolare di ogni posizione giuridica: una forma di appartenenza, dunque, superata dalla storia ed ormai incommensurabile rispetto ai nuovi assetti del sistema giusprivatistico, e anzi poi sentita, anche da un punto di vista sociale ed economico, come alquanto di obbiettivamente ingiusto e da abolire», tale da

---

<sup>655</sup> Cfr. Paul. 54 *ad. ed. D.* 41.2.1.3; il problema era del resto già denunciato quale annoso da A. BURDESE, *Studi*, cit., 26, nt. 36. Farla di «faktische Gewalt» pure M. KASER, *Neue Studien zum altrömischen Eigentum*, in *ZSS*, LXVIII, 1951, 133.

<sup>656</sup> Così M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 485.

<sup>657</sup> In questo senso cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 389 ss.

<sup>658</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 393 s.

apparire «un residuo del passato da cancellare ... sostituito da una distribuzione dell'*ager publicus* ai singoli *paterfamilias*, istituendo così un rapporto diretto tra essi e la *civitas*, che divenne per tal via, abolita ogni intermediazione clanica, l'esclusivo punto di riferimento di ogni diritto spettante ai privati sulla terra»<sup>659</sup>.

La questione terminologica, tuttavia, ha più ampio respiro (e del resto sarebbe non solo impossibile, ma temerario, tentare anche solo di abbozzare, per giunta *per incidens*, una soluzione a un problema della portata di quello accennato). Come nota il Serrao, il lessico utilizzato dalle nostre fonti è atto a dischiudere alcuni degli aspetti salienti del regime primigenio del 'modo di appartenenza' relativo all'*ager publicus*.

In particolare, è noto come l'etimo di *possidere* sia pressoché unanimemente ricondotto a due termini che formano un composto, e precisamente «da *sedere* unito al prefisso *pots* (da cui anche *potis*, *posse*, *potestas*), denotante l'idea di potere», là dove «si considera scientificamente inaccoglibile la definizione che le fonti fanno risalire a Labeone»<sup>660</sup>, contenuta nel Digesto<sup>661</sup>; pertanto, si giunge al significato, nell'ambito della proprietà terriera, di «'occupo (ad es. un fondo) come mio proprio'»<sup>662</sup>.

A partire da quest'etimologia, ben contraddittorio sembrerebbe ricondurre a un autentico possesso il semplice pascolo libero degli animali in un terreno comune, del tutto in assenza dell'*animus possidendi*<sup>663</sup>, ma anzi usando la cosa come altrui, nel probabile divieto di coltivarne appezzamenti: questo ragionare, peraltro, porterebbe assai vicino alla similitudine della *possessio* dell'*ager publicus* col *precarium*<sup>664</sup>.

È chiaro, del resto, che di vera e propria *possessio* non è qui possibile trattare, o almeno non nei termini nei quali i testi di cui disponiamo se ne interessano, perché nel torno di tempo che si va analizzando la questione della tutela tramite interdetto non si pone, risultando invece focale proprio per la delimitazione del concetto. In breve, quindi, nell'arco cronologico di cui ci si

---

<sup>659</sup> F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 16.

<sup>660</sup> Così P. LAMBRINI, *L'elemento*, cit., 25; v., sul punto, già P. BONFANTE, *Il punto di partenza nella teoria romana del possesso*, in *Studi senesi in onore di L. Moriani*, Torino, 1906, 171 ss.; M. KASER, *Eigentum*, cit., 239; G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 102, nt. 288; F. SERRAO, *Diritto*, cit., 293.

<sup>661</sup> Paul. 54 *ad. ed. D.* 41.2.1 pr.: *Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit, quam Graeci κατοχήν dicunt.*

<sup>662</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 293.

<sup>663</sup> Il quale peraltro rappresenta, secondo la dottrina ormai unanime, un elemento non originario del possesso: v., sul punto, P. LAMBRINI, *L'elemento*, cit., 1 ss., con bibliografia.

<sup>664</sup> V. sul punto P. ZAMORANI, *'Precario habere'*, cit., 1 ss., con ampia bibliografia.

occupa, non è presente la prospettiva interdittale: non lo è tanto più perché quell'eventuale esercizio del potere di ritirare l'*ager publicus* cui si faceva precedentemente cenno seguendo il Burdese doveva rappresentare, come ipotizza lo studioso, un'eventualità alquanto rara, in ogni caso attuata, in caso di inottemperanza, *manu militari* tramite intervento regio.

Le più note testimonianze in materia di *possessio* ci sono riportate da Festo<sup>665</sup>, rispettivamente nella voce '*Possessio*' e in quella '*possessiones*'. Nella prima, Elio Gallo illustra le caratteristiche della *possessio*, chiudendo il breve passaggio con la formula relativa all'interdetto possessorio. Già si è detto che quest'ultima parte non è interessante per l'epoca di cui si tratta, ma dal primo frammento del brano possiamo cogliere informazioni peraltro già note in dottrina<sup>666</sup>: che la *possessio* è l'uso – e ciò ben si inferisce anche dalla seconda fonte –, e non si confonde con il bene che ne è oggetto; che il possessore non ha la possibilità di utilizzare la *legis actio sacramento in rem* per tutelare la propria posizione, perché gli manca il fondamento *ex iure Quiritium*.

Si trae, si diceva – lo riporta espressamente il testo – che la *possessio* è un mero *usus*<sup>667</sup>, privo pertanto della caratteristica della signoria sul bene, ma dotato solo dell'elemento fattuale, anche nella consapevolezza di utilizzare senza escludere ogni altro dallo stesso uso (ed ecco che la mancanza di terminazione degli *agri publici* prende un significato giuridico pregnante).

Vanno quindi presi in considerazione i seguenti fattori: prima di tutto, il fatto che l'originario *ager* non fosse oggetto di *possessio* in senso tecnico nella sua prima configurazione di *compascuus*<sup>668</sup>; la circostanza per cui, in un breve torno di tempo, una vera e propria *possessio* si dev'essere tuttavia configurata, virando l'*ager publicus* verso l'*occupatorius*; il fatto che esistesse un *mos*,

---

<sup>665</sup> Fest. voce '*Possessio*' (Lindsay 260 ss.): *Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager. Non enim possessio est ..... rebus quae tangi possunt ..... qui dicit se possidere, ꝑhis vereꝑ potest dicere. Itaque in legitimis actionibus nemo es ꝑhis quiꝑ possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit, ut praetor his verbis tatus: "Uti nunc possidetis eum fundum quo de agitur, quod [nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis, adversus ea vim fieri veto.]"*; Fest. voce '*Possessiones*' (Lindsay 277): *Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, qui[a] non mancipatione, sed usu tenebantur, et ut quisque occupaverat, possidebat.*

<sup>666</sup> Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 294.

<sup>667</sup> Cfr. per tutti M. KASER, *Eigentum*, cit., 313 ss.

<sup>668</sup> Sul *compascuus*, ma in età più tarda, v. per tutti U. LAFFI, *L'ager compascuus*, in *REA*, C.3, 1998, 533 ss.

attestato da Siculo Flacco, che prevedeva lo spossessamento in caso di incapacità nella coltivazione<sup>669</sup>.

La sussistenza di una simile norma – pur non scritta, è evidente – si suffraga osservando che, almeno dall'epoca in cui il *mos* doveva esistere (si ipotizza, quella postnumana, nella quale deve aver cominciato ad affermarsi l'occupazione agricola dei terreni pubblici), esso fosse ricondotto alla capacità di coltivare l'*heredium*. Accedendo infatti a quella ricostruzione<sup>670</sup> che separa l'*hortus* di casa (ricomprendendo per vero la casa stessa) dal primo, che avrebbe al contrario funzioni agricole, è possibile sostenere che la capacità produttiva, la quale doveva essere valutata ai fini della concreta concessione dell'*ager publicus*, fosse quella dell'*heredium*.

La formulazione di tale tesi, tuttavia, non dev'essere troppo nettamente abbracciata: è assai probabile che una simile configurazione – che vede una valutazione della capacità produttiva all'interno del proprio campo e solo successivamente la concessione del terreno pubblico – sia frutto di un'evoluzione, a monte della quale sta probabilmente la valutazione delle produttività *in loco*. Del resto, non si può negare che le due siano legate, stante il fatto che il medesimo è il coltivatore: la *civitas*, tuttavia, ha plausibilmente prima permesso ai propri membri l'occupazione e poi valutato la loro produttività, riservandosi invece in prosieguo di tempo una valutazione *ex ante* volta a evitare inutili diminuzioni di produttività dei campi a scapito di chi, più esperto, avrebbe potuto trarre frutti assai maggiori<sup>671</sup>.

Proprio a causa dell'ipotizzato svolgimento – il cui dipanarsi sembra peraltro condiviso dal Polara<sup>672</sup> – pare difficile se non impossibile accogliere l'interpretazione dell'autore citato, secondo la quale «non può disconoscersi

---

<sup>669</sup> Cfr. Sicul. Flacc. *cond. agr.* (Thulin 100.3-6): (*Graccus*) *praetera legem tulit, ne quis in Italia amplius quam ducenta iugera possideret: intellegabat enim contrarium esse morem, maiorem modum possidere quam ab ipso possidente coli possit.*

<sup>670</sup> Ci si riferisce all'ipotesi formulata da G. POLARA, *La controversia*, cit., 80 ss.

<sup>671</sup> Cfr. G. POLARA, *La controversia*, cit., 84, che correttamente, tramite l'analisi di Fest. voce '*Possessiones*' (Lindsay 277) giunge alla conclusione per cui «il principio indicato nel testo può certamente essere riferito all'*occupatio* dell'*ager publicus* ed il rapporto *usus-occupatio-possessio* appare corretto anche se, com'è ovvio, in un periodo molto antico la situazione possessoria poteva essere fattuale», cosicché all'evoluzione, a parere di chi scrive, si riferisce Pomponio in Ulp. 69 *ad. ed. D.* 43.17.3.4: *Item videamus, si auctor vicini tui ex fundo tuo vites in suas arbores transduxit, quid iuris sit. et ait pomponius posse te ei denuntiare et vites praecidere, idque et Labeo scribit, aut uti eum debere interdicto uti possidetis de eo loco, quo radices continentur vitium: nam si tibi vim fecerit, quo minus eas vites vel praecidas vel transducas, vim tibi facere videtur, quo minus possideas: etenim qui colere fundum prohibetur, possidere prohibetur, inquit Pomponius.*

<sup>672</sup> Cfr. G. POLARA, *La controversia*, cit., 65 ss.

innanzitutto la valenza politica che presenta l'assegnazione dei *bina iugera*, atto con cui i Quiriti attribuiscono al *civis* il potere di esercitare il dominio sulla terra ... di conseguenza, potere sull'*heredium* e occupazione dell'*ager publicus* sono strettamente collegati da un nesso di causalità essendo il primo il presupposto del secondo»<sup>673</sup>: se per un verso la 'burocratizzazione' della Roma più arcaica non può punto convincere, per un altro pare contraddittorio ritenere che, inizialmente, la situazione fosse meramente fattuale, salvo poi invece far risalire il meccanismo giuridico ipotizzato – peraltro piuttosto raffinato – alla più alta antichità, come il riferimento ai 'Quiriti' farebbe ipotizzare.

Tornando all'occupazione dell'*ager*, si è detto che, secondo la *vulgata*, solo le *gentes* avrebbero potuto occupare le terre comuni; se così fosse, tuttavia, non si capirebbe come gli altri avrebbero potuto sopravvivere. La domanda è stringente, perché si dovrebbe presumere che i più poveri vivessero in condizioni di stenti tali da dover, per forza, soccombere. Dalla natura di asignoria dell'*ager*, tuttavia, si potrebbe trarre uno spunto interessante. Lungi cioè dal congetturare una norma del *mos* volta a riservare lo sfruttamento delle terre comuni ai *patres* (come fa, ad esempio, il Serrao<sup>674</sup>), si potrebbe inclinare nel senso che uno sfruttamento così generico – volto alla pastorizia, senza la necessità di stabilire confini tra i lotti utilizzati – dovesse essere *omnibus* – e che tale, giuridicamente, sia rimasto –, e che solo successivamente il ceto più elevato abbia cominciato a riservare a sé, anche abusivamente<sup>675</sup>, le terre comuni.

Conviene prendere le mosse dall'ampio e approfondito studio condotto dal Falcone sul punto, dando preliminarmente uno sguardo alla fonte principale rilevante, tratta dall'opera di Nonio<sup>676</sup>, dalla quale si apprende che si può essere espulsi dall'*ager publicus* a causa della propria *plebitas*.

Secondo la lettura 'classica' della dottrina più antica, giunta per vero fino ai giorni nostri <sup>677</sup>, tale brano sarebbe assolutamente probante riguardo

---

<sup>673</sup> Così G. POLARA, *La controversia*, cit., 84.

<sup>674</sup> Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 291.

<sup>675</sup> Così infatti ci si esprimerà ai tempi della lotta per le terre, in Liv. 6.37.2: *Haec indigna miserandaque auditu cum apud timentes sibimet ipsos maiore audientium indignatione quam sua increpuissent, atqui nec agros occupandi modum nec fenore trucidandi plebem alium patribus unquam fore, adfirmabant, nisi alterum ex plebe consulem, custodem suae libertatis, [plebi] fecissent.*

<sup>676</sup> Non. voce 'Plebitatem' (Lindsay 217): *PLEBITATEM, ignobilitatem. Cato pro Veturio: 'propter tenuitatem et plebitatem'. – Hemina in Ann.: 'quicumque propter plebitatem agro publico eiecti sunt'.*

<sup>677</sup> Cfr. l'ampia bibliografia in G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 180, nt. 110. Tra tutte, spicca l'adesione alla tesi tradizionale di A. BURDESE, *Le vicende delle forme di appartenenza e*

all'esclusione – che apparrebbe invero esplicita – della *plebs* intesa quale classe dall'uso dell'*ager publicus*.

A uno sguardo più approfondito, tuttavia, si nota che «l'equivoco che sta alla base della lettura corrente consiste ... nella convinzione che '*plebitas*' sia un termine antico e diffuso», là dove i linguisti, viceversa, ritengono che esso non lo sia per nulla, ma che al contrario rappresenti un'invenzione catoniana proprio nel passo riportato da Nonio, e che esso indichi «non lo stato di plebeo (né, dunque, l'appartenenza alla plebe), bensì la condizione di indigenza, la povertà»<sup>678</sup>, giungendo inoltre a concludere che tale espressione sia stata tratta proprio da Catone nell'utilizzo che ne fa Emina, sempre nel lemma noniano.

Così, lo studioso giunge alla conclusione per cui Emina trattava, per l'appunto, «non di un'espulsione della plebe *qua talis*, bensì di un allontanamento dall'*ager publicus* in conseguenza della condizione di povertà»<sup>679</sup>.

Del resto, che la povertà – e non un generico *status* – fosse alla base dell'espulsione dall'*ager* può ben essere congetturato, come ben nota, ancora una volta, il Falcone.

Va prima di tutto considerata la testimonianza concorde di Dionigi di Alicarnasso e di Plutarco<sup>680</sup>: nelle due fonti si tratta della divisione delle terre in

---

*sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C.*, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 28-31 maggio 1986)*, Napoli, 1988, 69.

<sup>678</sup> G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 181.

<sup>679</sup> G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 183.

<sup>680</sup> Dion. Hal. 2.76.1: Ἄ δὲ μέλλω νῦν λέγειν ἐπιμελῆ τε αὐτὴν ἀπέδωκε τῶν ἀναγκαίων καὶ τῶν ἀγαθῶν ἐργάτιν. ἐνθυμούμενος γὰρ ὁ ἀνὴρ, ὅτι πόλιν τὴν μέλλουσαν ἀγαπήσειν τὰ δίκαια καὶ μενεῖν ἐν τῷ σώφρονι βίῳ τῆς ἀναγκαίου δεῖ χορηγίας εὐπορεῖν, διεῖλε τὴν χώραν ἅπασαν εἰς τοὺς καλουμένους πάγους καὶ κατέστησεν ἐφ' ἐκάστου τῶν πάγων ἄρχοντα ἐπίσκοπόν τε καὶ περίπολον τῆς ἰδίας μοίρας (trad. it. F. CANARELLI, cit., 210: «divise tutta quanta la regione nei cosiddetti *pagi* e istituì un magistrato per ciascuno dei *pagi* che controllasse e ispezionasse il proprio settore. Costoro infatti giravano spesso e prendevano nota dei buoni e cattivi lavoratori dei campi e ne mettevano al corrente il re, che ricompensava gli agricoltori diligenti con lodi e favori, mentre biasimava quelli oziosi e li puniva perché si risolvessero a coltivare meglio la terra. Appunto per questo coloro che erano sciolti dagli obblighi bellici o dagli affari di stato, avevano sì molto tempo libero ma pagavano con disonore il fio della loro oziosità e mollezza, e divennero tutti operosi e stimavano la ricchezza derivata dal lavoro della terra, che è la più giusta di tutte, più dolce di quella derivata dalla vita militare, che non offre risorse in modo sicuro»); Plut. *Numa* 16.6: διὸ καὶ τὴν γεωργίαν ὁ Νομᾶς οἶον εἰρήνης φίλτρον ἐμμίξας τοῖς πολίταις καὶ μᾶλλον ὡς ἠθοποιὸν ἢ πλουτοποιὸν ἀγαπήσας τέχνην, εἰς μέρη τὴν χώραν διεῖλεν, ἃ πάγους προσηγόρευσε, καὶ καθ' ἕκαστον ἐπίσκοπους ἔταξε καὶ περιπόλους (trad. it. A. MERIANI - R. GIATTANASIO ANDRIA, Torino, 1998, 169 ss.: «Ecco perché Numa, somministrando ai concittadini l'agricoltura come un filtro di pace, e apprezzandola più come

*pagi* da parte di Numa Pompilio, il quale avrebbe a essi preposto dei magistrati che controllassero la produttività delle colture<sup>681</sup>. La notizia «costituisce un riscontro dell'antichità della sorveglianza, in seguito attribuita ai censori, sulla lavorazione della terra»<sup>682</sup>.

A questo punto, non difficile è immaginare che che «i patrizi avranno ... strumentalizzato un meccanismo, in sé privo di connotazioni politiche, piegandolo agli interessi della lotta di classe»<sup>683</sup>: quello della revoca *ad nutum* dell'*ager publicus*.

Vittime di questa esclusione fattuale, che dev'esse cominciata proprio dopo l'introduzione del sistema numano, le *familiae communi iure* più povere potrebbero aver sviluppato, per reazione, forme di solidarietà che permettessero di operare delle 'economie di scala' e di ovviare alle difficoltà provocate dall'appropriazione sempre più ampia delle terre da parte del patriziato: in realtà, si potrà subito vedere come istituti ben precisi esistessero, già in quel tempo, proprio a questo scopo.

Si devono tenere presenti, a questo proposito, due fattori ben testimoniati dalle fonti. Un primo è costituito dalle distribuzioni di terre che sono state poste in essere dai varî re che si sono susseguiti dopo Romolo nel corso della monarchia.

Si rinvencono molteplici testimonianze sia per quel che riguarda Numa<sup>684</sup>, sia per quanto attiene a Servio Tullio<sup>685</sup>: in esse non sono più, per un verso,

---

formatrice del carattere che come generatrice di ricchezza, divise il territorio in parti, che chiamò *pagi*, e per ciascuno di essi istituì supervisor e ispettori»).

<sup>681</sup> Cfr. E. PERUZZI, *Il catasto di Numa Pompilio*, in *Studi Micenei ed Egeo-anatolici*, XIII, 1971, 188 ss.

<sup>682</sup> G. FALCONE, *Ricerche*, cit. 187.

<sup>683</sup> G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 188.

<sup>684</sup> Cic. *rep.* 2.14.26: *Ac primum agros, quos bello Romulus ceperat, divisit viritim civibus*; Dion. Hal. 2.62.4: ἐν τοιοῦτῳ δὴ κλύδωνι τὸ πράγματα τῆς πόλεως σαλεύοντα ὁ Νόμας καταλαβὼν, πρῶτον μὲν τοὺς ἀπόρους τῶν δημοτῶν ἀνέλαβε διανείμας αὐτοῖς ἀφ' ἧς Ῥωμύλος ἐκέκτητο χώρας καὶ ἀπὸ τῆς δημοσίας μοῖραν τινα ὀλίγην· ἔπειτα τοὺς πατρικίους οὐδὲν μὲν ἀφελόμενος ὧν οἱ κτίσαντες τὴν πόλιν εὗροντο, τοῖς δ' ἐποίκοις ἑτέρας τινὰς ἀποδοὺς τιμάς, ἔπαυσε διαφορομένους (trad. it. G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, Napoli, 2003, 119: «Numa, avendo trovato in tale tempesta la situazione della città, innanzitutto risolvè i plebei indigenti distribuendo loro una piccola parte dei campi che erano stati di Romolo e della terra pubblica»); Zonar. 7.5: Καὶ τὴν χώραν δὲ ἦν αἰχμηὶ Ῥωμύλος ἐκτήσατο διένειμεν οὗτος τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν (trad. it. G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 119 s.: «Egli distribuì ai cittadini indigenti la terra che Romolo aveva conquistato in guerra»);

<sup>685</sup> Cfr. Dion. Hal. 4.10.3: ταῦτα διαπραξάμενος ἐξέθηκεν ἐν φανερῷ διάταγμα βασιλικόν, ἐκχωρεῖν τῆς δημοσίας γῆς τοὺς καρπούμενους τε καὶ ἰδίᾳ κατέχοντας αὐτὴν ἐν ὀρισμένῳ τινὶ χρόνῳ, καὶ τοὺς οὐδένα κληρὸν ἔχοντας τῶν πολιτῶν πρὸς ἑαυτὸν ἀπογράφεσθαι: νόμους τε συνέγραψεν οὓς μὲν ἐκ τῶν ἀρχαίων καὶ παρημελημένων ἀνανεοῦμενος, οὓς Ῥωμύλος τ'

menzionati i *bina iugera* – il che fa immaginare che le assegnazioni potessero essere anche più ampie – e per un altro che, pian piano, una base sempre più ampia di *cives* andava acquistando piccoli appezzamenti di terreno.

A tale dato deve aggiungersi la presenza determinante dell'istituto chiamato *consortium ercto*<sup>686</sup> *non cito*. Com'è noto, la nostra conoscenza su di esso è piuttosto lacunosa, e si è accresciuta relativamente di recente col ritrovamento, presso Antinoe in Egitto, di una pergamena recante nuove informazioni<sup>687</sup>, che si sono aggiunte a quelle che già fornivano Gaio e Gellio<sup>688</sup>.

---

εισηγήσατο καὶ Νόμας Πομπήλιος, οὗς δ' αὐτὸς καθιστάμενος (trad. it. G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 189: «Fatte queste cose, stabilì pubblicamente con provvedimento reale che lasciassero la terra pubblica in un tempo determinato coloro che ne usufruivano e la possedevano privatamente, e che venissero registrati quei cittadini che non avevano alcun appezzamento di terra»); Dion. Hal. 4.13.1-2: Εὐθύς ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχὴν διένειμε τὴν δημοσίαν χώραν τοῖς θητεύουσι Ῥωμαίων· ἔπειτα τοὺς νόμους τοὺς τε συναλλακτικοὺς καὶ τοὺς περὶ τῶν ἀδικημάτων ἐπεκύρωσε ταῖς φράσαις· ἦσαν δὲ πεντήκοντά που μάλιστα τὸν ἀριθμὸν, ὧν οὐδὲν δέομαι μεμνήσθαι κατὰ τὸ παρόν. τῇ τε πόλει προσέθηκε δύο λόφους, τὸν τε Οὐμινάλιον καλούμενον καὶ τὸ Ἴσκυλῖνον, ὧν ἑκάτερος ἀξιολόγου πόλεως ἔχει μέγεθος, καὶ διένειμεν αὐτοὺς τοῖς ἀνεστίοις Ῥωμαίων οἰκίας κατασκευάσασθαι· ἔνθα καὶ αὐτὸς ἐποίησατο τὴν οἰκισιν ἐν τῷ κρατίστῳ τῆς Ἴσκυλίας τόπῳ (trad. it. G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 189: «Appena assunse il potere distribuì la terra pubblica tra i salariati romani ... Aggiunse alla città due colli, quello chiamato Viminale e l'Esquilino, ciascuno dei quali ha la grandezza di una città importante, e ne distribuì il terreno ai Romani privi di abitazione, perché vi costruissero case»). *Adde Zonar.* 7.9.

<sup>686</sup> Sul problema della forma v. V. ARANGIO-RUIZ, *Il nuovo Gaio. Discussioni e revisioni*, in *BIDR*, XLII, 1934, 574; P. FREZZA, *Il 'consortium'*, cit., 29; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'cosortium'*, cit., 65 ss.

<sup>687</sup> Cfr., immediatamente dopo il ritrovamento, la sua pubblicazione da parte di V. ARANGIO-RUIZ, *Il nuovo Gaio*, cit., 571 ss. V. inoltre L. MONACO, *'Hereditas' e 'mulieres'. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli, 2000, 31, nt. 1.

<sup>688</sup> Cfr. Gai 3.154-154b: *Sed ea quidem societas, de qua loquimur, id est quae nudo consensu contrahitur, iuris gentium est; itaque inter omnes homines naturali ratione consistit. 154a. Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. Olim enim, mortuo patre familias, inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diuiso; erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur; ciere autem diuidere est, unde caedere et secare dicimus. 154b. Alii quoque qui uolebant eandem habere societatem, poterant id consequi apud praetorem certa legis actione. In hac autem societate fratrum ceterorumue qui ad exemplum fratrum suorum societatem coierint, illud proprium erat, quod uel unus ex sociis communem seruum manumittendo liberum faciebat et omnibus libertum acquirebat. Item unus rem communem mancipando <eius faciebat qui mancipio accipiebat>; Gell. 1.9.12: *Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes simul atque a Pythagora in cohortem illam disciplinarum recepti erant, quod quisque familiae pecuniae habebat, in medium dabat, et coibatur societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum consortium quod iure atque verbo Romano appellabatur ercto non cito*. Per una panoramica delle fonti in materia di *consortium*, cfr. da ultimo M. EVANGELISTI, *'Consortium', 'erctum citum': etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica*, in *Diritto @ Storia*, VI, 2007, § 1. Sul tema altresì F. WIEACKER, *'Societas'*, cit., 126 ss.; B. ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*, XX, 1949, 9 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano. Corso di lezioni svolto**

Definito «uno dei temi più affascinanti relativi al diritto privato romano dell'età arcaica»<sup>689</sup>, il *consortium* è istituito per molti versi misterioso: quanto possiamo inferire da queste fonti è che nel *consortium ercto non cito*, evidentemente afferente al più antico diritto successorio<sup>690</sup>, «erano ricomprese tutte le cose che rientravano nell'eredità e, quindi, tutto il patrimonio dei *sui heredes*, che, come *filiifamilias* sprovvisti di capacità giuridica, non potevano aver altri beni al momento dell'apertura della successione»<sup>691</sup>.

Il profilo che interessa qui, tuttavia, è quello relativo alle vicende successive all'apertura del *consortium*: esso – come lo definisce il Talamanca – costituisce una «società universale», poiché «si estendeva ... a tutti gli acquisti che facessero successivamente i singoli *consortes*, senza che per ciò fosse necessario un atto di conferimento», cosicché era, in definitiva, «una comunione dinamica»<sup>692</sup>; la sua formazione doveva essere, inoltre, nel tempo più antico, del tutto coattiva<sup>693</sup>.

All'interno di questo agglomerato, «ogni *frater* ... poteva utilizzare e persino disporre dell'intero patrimonio, salvo, si ritiene in dottrina, da parte dei più, un *ius prohibendi* in capo agli altri *fratres* con cui eventualmente impedire il

---

*nell'Università di Roma (anno 1949-1950)*, Napoli, 1950, 3 ss; A. TORRENT, '*Consortium ercto non cito*', in *Anuario de historia del derecho español*, XXXIV, 1964, 485 s. D. STOJCEVIC, '*Gens, consortium, familia*', in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano, 1971, 425 ss.; J. GAUDEMET, '*Les communautés*', cit., 63 ss.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971, 99 s.; G. ARICÒ ANSELMO, '*Societas inseparabilis*' o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno, in '*Turis vincula*'. *Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, 151 nt. 2; J. PARICIO, *El contrato de sociedad en derecho romano*, Madrid, 2002, 480 ss.; F.-S. MEISSEL, '*Societas*'. *Struktur und Typenveifalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am Main, 2004, 9 ss.; M. SALAZAR REVUELTA, *Análisis de la copropiedad romana a través de las acciones divisorias*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli, 2003, 310 nt. 11. Per una bibliografia completa cfr. M. FUENTESECA DEGENEFEE, *La formación*, cit., 121, nt. 224. Va avvertito che non ci si soffermerà, qui, sul pur interessante parallelismo istituito da Gellio tra il *consortium* e l'*ordo atque ratio Pythagorae*: sul punto, cfr. diffusamente O. BUCCI, '*Ordo atque ratio Pythagorae*' e l'*anticum consortium quod iure atque verbo romano appellabatur ercto non cito*' (Gellio, '*Noctes Atticae*', I, 9, 12), in *Annali dell'Università degli Studi del Molise Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'amministrazione*, X, 2008, 25 ss.

<sup>689</sup> M. EVANGELISTI, '*Consortium*', cit., § 1.

<sup>690</sup> La norma infatti, relativa alla comunione ereditaria, deve per forza essere antecedente al V sec.: cfr. le considerazioni svolte da M. EVANGELISTI, '*Consortium*', cit., § 1, nt. 32.

<sup>691</sup> M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 408.

<sup>692</sup> M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 408 s.

<sup>693</sup> Cfr. sul punto C.W. WESTRUP, *Family*, cit., 11 ss.; L. MONACO, '*Hereditas*', cit., 35 ss.

compimento di quell'atto i cui effetti si sarebbero riprodotti sulla comunità stessa»<sup>694</sup>.

Insomma, è ben ipotizzabile che la funzione prima del *consortium* fosse quella di mantenere l'unità del patrimonio familiare<sup>695</sup>, al fine di affrontare la

---

<sup>694</sup> Così P.P. ONIDA, *'Fraternitas' e 'societas': i termini di un connubio*, in *Diritto @ Storia*, VI, 2007, § 3.

<sup>695</sup> Come ritiene G. FRANCIOSI, *La famiglia*, cit., 25. La funzione non era invece quella, ipotizzato da G. GROSSO, *Problemi generali*, cit., 148. Con una differente prospettiva, che parte dallo scopo di mantenere l'unità della compagine gentilizia, svolge delle considerazioni assai pregevoli L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 105 ss.; 116 ss., adombrando proprio l'idea che il patrimonio debba rimanere indiviso per mantenere la propria 'forza economica'. L'etimologia, del resto, indica esattamente la strada: Serv. *Aen.* 8.642: *Donatus hoc loco contra metrum sentit dicens: "citae", divisae, ut est in iure "ercto non cito", id est patrimonio vel hereditate non divisa; nam "citus", cum divisus significat, ci longa est. Ergo "citae" veloces intellegamus*. Sulla veridicità di questa spiegazione si mostra scettica M. EVANGELISTI, *'Consortium'*, cit., § 1; cfr. tuttavia anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 414 ss. Come nota L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 66, «la palabra *citus*, participio pasado del verbo *ciere*» (rinvenibile, oltreché in Gaio, pure in Fest. voce *'Erctum citumque'* (Lindsay 72): *Erctum citumque fit inter consortes, ut in libris legum Romanorum legitur. Erctum a coercendo dictum. Unde et erciscendae et ercisci. Citum autem est vocatum a ciendo*) ha «el significado de dividido», come del resto attesta anche Non. voce *'Citum'* (Lindsay 405): *Citum: celer. Sallustius in Catilinae Bello: 'citus modo, modo tardus incessus'. Citum, divisum vel separatum: unde et oscitare dictum est*. Quello che, tuttavia, crea qualche difficoltà nell'etimologia riportata da Servio, è che in realtà la corrispondenza tra *erus* e *dominus* è lungi dall'essere unanimemente accolta, anzi è avversata da buona e autorevole parte della dottrina (che v. in L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 67, nt. 167), la quale, al contrario, ritiene che anche *ercisci* indichi dividere, sulla scorta di Fest. voce *'Disertiones'* (Lindsay 63): *Disertiones divisiones patrimoniorum inter consortes* e di Fest. voce *'Inercta'* (Lindsay 97): *Inercta indivisa*. A questo punto si giungerebbe, stando a L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 67, alla stravagante traduzione «división no dividida», difesa a suo tempo da V. ARANGIO-RUIZ, 1182. *Framenti di Gaio*, in *Papiri greci e latini*, XI, Firenze, 1935 e ulteriormente difesa in ID., *Il nuovo Gaio. Discussioni e revisioni*, in *BIDR*, XLII, 1935, 596. Per la verità, la traduzione dello studioso non è quella riportata dall'autrice citata: egli infatti, nell'ultima pubblicazione sul punto, individua esplicitamente quale propria proposta – accolta altresì dal Devoto, che non avrebbe dato spazio all'ossimorica 'divisione non divisa' – 'divisione non provocata' a indicare che, malgrado le quote ideali siano tracciate, salda è la volontà di rimanere nella comunione. Certo va notato, ai fini del presente lavoro, che V. ARANGIO-RUIZ, 1182, cit., 36, nt. 3, dà «per certo che la norma di legge sul *consortium*, alla quale Gaio accenna quando parla di *legitima ... societas*, non obbligasce i *sui heredes* all'indivisione, ma solo riconoscesce a coloro che preferissero l'indivisione certi vantaggi». Questa facoltatività, in ogni caso, non è incompatibile con quanto detto nel testo, poiché ciò che rileva ai fini della conservazione delle terre è la possibilità di mantenere uniti i patrimoni, cosicché l'agglomerato familiare non cadesse in disgrazia dividendosi forzosamente. In assenza dell'azione di divisione, peraltro, almeno per il tempo più antico, essa sarebbe stata virtualmente impossibile, e avrebbe quindi funto da garanzia per la perpetuazione del gruppo. Vanno per altro verso accantonate quelle interpretazioni (raccolte in L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 69 ss.), che vedono il *consortium* come insieme delle sole *res Mancipi* (o, per converso, delle sole *nec Mancipi*, ma ad esclusione degli immobili: S. TONDO, *Il consorzio domestico nella Roma antica*, in *Atti e memorie dell'accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombara'*, XL, 1975, 146 ss.

mancanza di terra che altrimenti si sarebbe certamente verificata stante la fattuale esclusione dei *tenuiores* dalle terre comuni<sup>696</sup>. In altre parole, il sistema manteneva uniti i nuclei indipendentemente dalla volontà degli eredi, in modo da assicurare, principalmente, l'unità dei vari *heredia* compresi nello stesso gruppo familiare, e consentendone anche una certa espansione. Anzi, si può ancora congetturare, proprio questo meccanismo dev'essere stato la chiave, per alcuni soggetti con poche risorse ma grande capacità gestionale, per passare dalla povertà a una qualche forma di ricchezza, in prosieguo di tempo.

L'ottica qui seguita, peraltro, si registra nella concezione 'sociale' a suo tempo offerta dal De Francisci a proposito dell'istituto in discorso, il quale riteneva che il *consortium* dovesse «riguardare gli animali, gli schiavi, il terreno destinato a pascolo (se esso non era *compascuus* a favore di tutti i *patres* del villaggio) e quei tratti di terra arativa e seminativa che venivano coltivati in comune dai *consortes*», i quali «lavoravano come quando era vivente il padre: ma dividevano i frutti che prima venivano accumulati e amministrati dal *pater*»<sup>697</sup>.

---

Come si vedrà nel testo, altra è la conformazione qui data a quel tipo di beni, mentre per converso il *consortium* doveva esistere, nel suo primo incedere, per evitare lo smembramento degli *heredia*. Le critiche di L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 71, del resto, colgono nel segno: prima di tutto alcune delle *res*, sia *mancipi* sia *nec mancipi*, sono strumentali al fondo, e assurdo sarebbe pertanto far circolare le une ma non l'altro; inoltre, la studiosa accede a una ricostruzione simile a quella qui propugnata, affermando che il *consortium* serviva a «proteger al *privus* representado por la propiedad fundiaria, por el agricultor medio».

<sup>696</sup> Così anche S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, *Propiedad colectiva, familiar e individual: antecedentes del condominio y la sociedad. en la experiencia jurídica romana*, in *Libro homenaje al profesor M. Albaladejo García*, coord. por J.M. González Porrás, F.P. Méndez González, I, Murcia, 2004, 910, il quale afferma che «el *consortium* era una situación fáctica que nacía de circunstancias económicas, sociales y morale de la época. La tradición y los antiquísimos *mores* prácticamente constreñían a los herederos a mantener la situación y modo de vida anteriores y no modificar las estructuras comunitarias, pues esas alteraciones podían provocar la disgregación del patrimonio familiar, y con ella, la ruina material y moral de la comunidad doméstica. Piénsense, como ya se dijo, que en vida del *pater* los miembros de la familia disfrutaban del los bienes de forma colectiva, y era ese patrimonio familiar uno del los cimientos en que se sostenía su fuerza como grupo. La continuidad de esa célula en la vieja sociedad romana se consideraba lo más acirde con los *mores*, la ética, la fraternidad y la política económica antigua». Del resto, anche in prosieguo di tempo, come nota P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2010, 247, «accanto al grande sistema produttivo della *villa*, non deve essere trascurato il fatto che, come provano i resti archeologici, buona parte della popolazione delle campagne visse in piccole fattorie, nelle quali la coltivazione della terra veniva realizzata attraverso l'impiego di asini e solo nei casi più fortunati buoi».

<sup>697</sup> P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 157.

È probabilmente in un momento successivo che, prendendo avvio l'abitudine di coltivare l'*ager publicus* (uso che è certo per il V sec.<sup>698</sup>), è divenuto a quel punto necessario confinare i terreni dei varî utilizzatori e apportare una protezione in termini rimediali.

Il fenomeno, del resto, dev'essersi espanso parallelamente alla terminazione dei terreni – indice di una certa incipiente litigiosità – della quale abbiamo testimonianza già al tempo di Numa.

Dopodiché, il V sec. – al di fuori del campo visuale qui prefisso – rappresenterà probabilmente un momento di svolta: nello stesso torno di tempo, difatti, il Serrao colloca anche l'ipotetica introduzione dell'interdetto *uti possidetis*, atto a offrire protezione al possessore rispetto alle turbative e allo spoglio clandestino<sup>699</sup>.

---

<sup>698</sup> V. infatti Dion. Hal. 8.73.3.

<sup>699</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 299; G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 157 ss., con ampia bibliografia.

14. 'Bina iugera' ed 'heredium'.

Come si è già detto, a seguire la dottrina preponderante, la proprietà delle terre sarebbe rimasta incentrata in capo alla *gens* o comunque all'ente collettivo, mentre la coppia di iugeri altro non avrebbe rappresentato che l'orticello di casa – Plin. *nat. hist.* 19.4.50 lo intende come *hortus* –, il quale avrebbe altresì costituito, come testimonia il suo stesso nome (*heredium*), un bene ereditario<sup>700</sup>.

A monte di questo principio, peraltro, si pone la nota 'querelle' tra il Mommsen<sup>701</sup> e il Pöhlmann<sup>702</sup>: il primo fiero sostenitore dell'esistenza di una proprietà comune, il secondo del tutto contrario. Il problema, tuttavia, non sposta di molto l'indagine: questa «common property»<sup>703</sup>, difatti, può egualmente essere declinata come gentilizia o come pubblica, non dandosi certamente ancora, nella prima Roma, una categoria di beni autenticamente comuni (ossia rispondenti al paradigma 'adespota' delle *res communes omnium* versate in Marc. 3 *Inst. D.* 1.8.2 pr.-1).

Le prime fonti consultabili in materia di proprietà<sup>704</sup> riguardano dei provvedimenti (*leges regiae*) attribuiti ai primi due re di Roma, attraverso i quali si sarebbe suddivisa per la prima volta della terra ai *cives*, quantificandola nei celeberrimi *bina iugera* – corrispondenti a unità provenienti dalla cultura etrusca<sup>705</sup> – e qualificandola col nome di *heredium*, cui si è già più di una volta fatto cenno. Le testimonianze in questo senso sono quelle di Varrone, Plinio e Cicerone, che attribuiscono alternativamente l'operazione di spartizione a Romolo o a Numa Pompilio<sup>706</sup>.

---

<sup>700</sup> Così pure E. GABBA, *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, in *Roma arcaica*, cit., 227.

<sup>701</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III, cit., 22 ss.

<sup>702</sup> Cfr. R. VON PÖHLMANN, *Geschichte*, cit., 327 ss.

<sup>703</sup> Cfr. G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 36.

<sup>704</sup> Esclusi alcuni brani letterari e gromatici: Verg. *georg.* 1.126-127; *ecl.* 4; *Aen.* 8.314-327; 8.896-897; ancora, Tib. 1.3.35 ss., nonché Ov. *met.* 1.135-136; Horat. *car.* 3.24, 11.14; infine la nota profezia di Vegoia raccolta in *Grom. Vet.* (Lachmann I.350) che sembrano fare allusione a un fumoso tempo del mito (*regna Saturni*), dal quale non possono trarsi direttrici giuridiche, se non una vaga conferma di una primigenia proprietà collettiva. Così anche G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 34 e nt. 23.

<sup>705</sup> Cfr. C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership*, cit., 68 ss.

<sup>706</sup> Varro *rust.* 1.10.2: *Bina iugera, quod a Romulo primum divisa dicabantur virilim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt*; Plin. *nat. hist.* 18.2.7: *Bina tunc iugera populo romano satis erant nullique maiorem modum adtribuit (Romulus)*; Cic. *rep.* 2.14.26: *(Numa) primum agros, quos bello Romulus ceperat, divisit viritim civibus*.

La misura dei due iugeri, com'è testimoniato a più riprese da Tito Livio<sup>707</sup>, rimane anche connessa ad alcune operazioni di fondazione coloniale, e la divisione sulla base dell'unità di misura descritta viene peraltro collegata alla centuriazione da Festo e Siculo Flacco<sup>708</sup>: secondo i due autori, Romolo (Siculo Flacco si riferisce genericamente a un accadimento antico, senza riportarne l'autore) attribuì duecento iugeri a cento cittadini, così confermando la 'particella' dei *bina iugera*. Va detto, tuttavia, che l'operazione di centuriazione è considerata, da gran parte della dottrina, assai più tarda rispetto all'epoca del fondatore<sup>709</sup>.

Da tali informazioni si è usi ricavare la più antica conformazione del diritto di proprietà: in specie, prima dell'avvento della *lex regia* poco sopra menzionata – romulea o numana che sia – sarebbe esistito solamente un dominio indiviso in capo – a seconda dell'opzione preferita – allo stato o alle *gentes*, e di conseguenza un dominio in forma collettiva (alcuni, per vero, come il Bonfante, ritengono che la *communio bonorum* esistente nel primo momento fosse proprio la perfetta negazione della proprietà, risultando una comunione universale tra tutti gli uomini<sup>710</sup>).

Non a caso si è affermato che «prima della fondazione della città non vi sarebbe stata proprietà individuale», poiché solo «con l'origine della città, e ad opera del suo mitico fondatore, sorge una prima forma di proprietà individuale dei *patres familiarum* limitata ad un lotto di due iugeri»<sup>711</sup>.

Come già si è visto, tuttavia, sembra che si siano affiancate, nell'età più antica e dopo la fondazione, le due forme di proprietà: quella cd. collettiva (in realtà pubblica), e quella privata, che si evince dalle fonti sopra enumerate<sup>712</sup>.

Alcuni, come il Voigt<sup>713</sup> e, in tempi recenti, il Polara<sup>714</sup>, hanno ipotizzato che l'*heredium* fosse un campo con funzioni agrarie – dimostrate, il che è

---

<sup>707</sup> V., *ex multis*, Liv. 4.47.7: *coloni ab urbe mille et quingenti missi bina iugera acceperunt*.

<sup>708</sup> Cfr. Fest. voce 'Centuriatus' (Lindsay 47): *Centuriatus ager in ducena iugera definitus, quia Romulus centenis civibus ducena iugera tribuit*; Sicul. Flacc. *cond. agr.* (Thulin 118): *Centuriis, quarum mentionem nunc facimus, vocabulum datum est ex eo, <quod> cum antiqui [Romanorum] agrum ex hoste captum victori populo per bina iugera partiti sunt, centenis hominibus ducentena iugera dederunt: et ex hoc facto centuria iuste appellata est*.

<sup>709</sup> Cfr., sul punto, G. POLARA, *La 'controversia'*, cit., 67 e nt. 11.

<sup>710</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 2.

<sup>711</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 45.

<sup>712</sup> Così pure V. SCIALOJA, *Teoria*, cit., 244.

<sup>713</sup> Cfr. M. VOIGT, *Ueber die bina iugera der ältesten römischen Agrarverfassung*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, XXIV, 1869, 52 ss.

<sup>714</sup> Cfr. G. POLARA, *La 'controversia'*, cit., 72.

innegabile, dalla sua stessa conformazione<sup>715</sup> –, sufficiente per soddisfare i pochi e frugali bisogni di una famiglia romana del tempo.

Quest'ultima inferenza, tuttavia, non è per nulla condivisa: anzi, come accennato, praticamente tutta la dottrina tradizionale, a partire dal Mommsen<sup>716</sup> e arrivando oggi al Serrao<sup>717</sup>, reputa che l'*heredium* (anche indipendentemente dal fatto che esso fosse, concretamente, un vero e proprio *hortus* di casa come Plinio lo riteneva<sup>718</sup>), fosse del tutto insufficiente per il sostentamento di un'intera famiglia, anche se votata al valore della morigeratezza, ancorché gli autori latini, come nota il Kaser, tramandino i *bina iugera* «nicht als Garten-, sondern als Ackerland»<sup>719</sup>.

Non si può far altro che abbracciare quest'ultima opinione: dal momento che ancora forte doveva essere la componente costituita dall'allevamento, è per lo meno – anche senza prendere posizione sulla sua sufficienza a livello agricolo – assai probabile che all'interno dei *bina iugera* non sarebbe stato possibile esercitarne alcuna forma<sup>720</sup>, il che è coerente con l'esistenza di un antichissimo compascuo, configurato come si è poc'anzi descritto.

In verità, un primo problema – che ben ha posto il Gabba e, pur con differenti tratti, il Carandini<sup>721</sup> – è capire chi era concretamente il destinatario della distribuzione, in diretta correlazione all'uguaglianza o disuguaglianza della stessa; in altre parole, comprendere se le classi dei gentili e quelle dei clienti (o dei 'patrizi' e dei 'plebei', per quanto la distinzione non sembri, come si è visto, risalire agli albori della *civitas*) abbiano entrambe ricevuto un appezzamento di terreno o se, diversamente, la distribuzione sia stata diseguale.

---

<sup>715</sup> V. infatti G. POLARA, *La controversia*, cit., 71 ss., il quale sottolinea la funzione pienamente agraria, tale da permettere al bue di percorrerne la lunghezza mentre sta arando.

<sup>716</sup> Così ritenne TH. MOMMSEN, *Storia di Roma*, I, cit., 233 e nt. 3, ripreso, pur con precisazioni, da P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 10 s., il quale però apre alla possibilità di sostentamento di una «modesta famiglia»; oggi v. F. DE MARTINO, *Storia economica*, I, cit., 4; G: DIÓSDI, *Ownership*, cit., 35, con bibliografia. Le fonti, in effetti, lasciano più di una volta trasparire un simile parallelismo: cfr. Tab. 7.3a: *nusquam nominatur uilla, semper in significatione ea 'hortus', in horti uero 'heredium'*; Fest. voce 'Heredium' (Lindsay 89): *Heredium praedium parvulum*; Fest. voce 'Hortus' (Lindsay 91): *Hortus apud antiquos omnis villa dicebatur quod ibi, qui arma capere possint, orirentur*. Sul punto anche C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership*, cit., 55 s.

<sup>717</sup> Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 46.

<sup>718</sup> V., sulla problematica in parola, M. VINCI, 'Fines regere', cit., 189 ss., che riporta l'ampia bibliografia sul punto.

<sup>719</sup> M. KASER, *Eigentum*, cit., 232.

<sup>720</sup> Così pure F. SERRAO, *Diritto*, cit., 46.

<sup>721</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, in *Roma arcaica*, cit., 227 ss.

Tale domanda viene posta dalle fonti stesse, che vedono fronteggiarsi due tradizioni parallele: da un lato, infatti, sta quella proposta da Varrone, Festo e Plinio, i quali trattano dei *bina iugera* e presuppongono – in particolare Plinio – una divisione del tutto paritaria delle terre; al contrario, la tradizione di Dionigi e Cicerone ignora i *bina iugera* e mostra una popolazione già assai sperequata.

Com'è stato tuttavia di recente notato, «il riportare all'età romulea la sperequazione economica fra i cittadini» non è di per sé impeditivo all'ipotesi di «una distribuzione paritaria di *ager* nella misura di due iugeri»<sup>722</sup>, giacché la differenza avrebbe potuto giocarsi su altri terreni, e precisamente, secondo l'autore, sull'*ager gentilicius*; secondo quanto qui sostenuto, evidentemente, sull'occupazione dell'*ager publicus*.

Va peraltro evidenziato che «lo stesso Dionigi, a cui pur sono ignoti i *bina iugera*, presenta le distribuzioni romulee come volte a tutti i cittadini, in quanto costituite da trenta parti uguali assegnate alle trenta curie»<sup>723</sup>.

Insomma, è evidente che la differenza sociale – certamente esistente, anche sulla scorta del fatto che coloro i quali avevano partecipato alla fondazione dovevano godere di ben differente *honoris* rispetto agli altri – non dev'essere necessariamente basata su una diseguale assegnazione di terreni, e può al contrario ben esprimersi, in definitiva, con l'utilizzo dell'*ager publicus*<sup>724</sup>.

A riprova di ciò, può consultarsi uno squarcio di Plinio<sup>725</sup>: l'orto viene chiamato 'il campo dei poveri'. Con ciò, a parere di chi scrive, Plinio non intendeva affermare che *horus* fosse per definizione il campo dei poveri quanto, invece, che i poveri avevano solo quello, e perciò era il loro *ager* dopo che i più ricchi – che come noto accedevano al vero e proprio *ager publicus* – avevano estromesso da questo tutti gli altri soggetti, secondo quel meccanismo che si è già avuto agio di mostrare.

Va inoltre rilevato che, secondo una notazione di Plut. *Numa* 16.3<sup>726</sup>, le terre sarebbero state distribuite ai poveri per eliminare l'indigenza, il che

---

<sup>722</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 279.

<sup>723</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 282.

<sup>724</sup> V., sul punto, pure F. SERRAO, *Diritto*, cit., 283.

<sup>725</sup> Plin. *nat. hist.* 19.4.52: *Romae quidem per se hortus ager pauperis erat. Ex orto plebei macellum.*

<sup>726</sup> Plut. *Numa* 16.3: και ταύτην πᾶσαν ὁ Νομᾶς διένειμε τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ὡς ἀνάγκη τῆς ἀδικίας ἀφαιρῶν τὴν ἀπορίαν, καὶ τρέπων ἐπὶ γεωργίαν τὸν δῆμον ἅμα τῇ χώρᾳ συνεξημερούμενον. οὐδὲν γὰρ ἄλλο τῶν ἐπιτηδευμάτων οὕτως ἔρωτα δριμύνην εἰρήνης ἐργάζεται καὶ ταχὺν ὡς ὁ ἀπὸ γῆς βίος, ἐν ᾧ καὶ τῆς πολεμικῆς εὐτολμίας τὸ μὲν ὑπερμαχητικὸν τοῦ οἰκείου διαμένει καὶ πάρεστι, τὸ δὲ εἰς ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν ἀνεμῆνον ἐκκέκοπται.

presupporrebbe che i ricchi ne avessero già in abbondanza<sup>727</sup>: ulteriore elemento, questo, che svela una sostanziale diseguaglianza sociale già al tempo degli inizi della città.

Un'ulteriore discussione, va di poi sottolineato, si è accesa rispetto al regime di circolazione della terra dei *patres*, per lo meno in epoca romulea. In particolare, è ormai *communis opinio* che l'*heredium* – come spiegherebbe anche il nome – potesse essere ricevuto solo per successione *mortis causa*, là dove ne sarebbe stata, invece, esclusa l'alienabilità *inter vivos*.

Malgrado ritenga gli indizi testuali sinora spesi a favore di questa ricostruzione piuttosto deboli, il Serrao<sup>728</sup> giunge infine ad ammettere la possibilità dell'inalienabilità dell'*heredium* per l'età più antica (anche se, per vero, egli la ammette 'al massimo' per quel tempo).

La dottrina, in generale, si è tuttavia schierata a favore di questa posizione<sup>729</sup>, rinvenendoli sostanzialmente nella denominazione<sup>730</sup>, nel particolare rispetto che circonda l'*heredium*<sup>731</sup> e in altri, più indiretti, ritrovi testuali<sup>732</sup>. Tra questi, tuttavia, ne spicca uno che si avrà modo di analizzare solo

---

<sup>727</sup> Su questo punto v. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 275 ss., con ampi riferimenti alle fonti.

<sup>728</sup> Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 284 s.

<sup>729</sup> Abbraccia la tesi L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Des 'consortium'*, cit., 55; *contra* P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 12 s.; G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 40. *Sui generis* la posizione di M. KASER, *Eigentum*, cit., 236, il quale ritiene esistente una sola irrevocabilità rispetto alla famiglia, non una vera e propria irrevocabilità. V. altresì T. MAYER-MALY, *Studien zur Frühgeschichte der 'usucapio'*, I, in *SZ*, LXXVII, 1960, 16 ss.; J.-N. LAMBERT, *Les origines*, cit., 348 ss.

<sup>730</sup> Cfr. Varro *rust.* 1.10.2.

<sup>731</sup> Cfr. Plin. *nat. hist.* 19.50.

<sup>732</sup> Cfr. la trattazione condotta da A. CORBINO, *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà*, cit., 21 s., ove peraltro l'autore rivede la propria posizione, contraria invece all'intrasmissibilità, precedentemente espressa in ID., *Il rituale della 'mancipatio' nella descrizione di Gaio ('Rem tenens' in Inst., 1, 119 e 2, 24)*, in *SDHI*, XLII, 1976, 179, nt. 80. Secondo il Kaser, «entweder war der übrige Boden nicht der privaten Erbfolge zugänglich ... oder aber, das *heredium* mußte notwendig den Erben folgen, während der übrige private Boden veräußerlich war» (M. KASER, *Eigentum*, cit., 234). Ebbene, pare in realtà che la questione possa essere posta in termini differenti. In particolare, l'autore sembra sottintendere – con la contrapposizione 'mußte' ... 'veräußerlich' – che il terreno privato dovesse seguire l'erede contro il normale regime, e ciò che fosse una limitazione della normale alienabilità; l'altra opzione, enumerata per prima dall'autore, vede per contro la semplice negazione della necessaria ereditarietà. Il Kaser legge la norma non nel senso che il pezzo di terra fosse ereditario, di contro alla normale inalienabilità delle terre, bensì (se capisco correttamente) ritenendo che, nella cornice di una generale non ereditarietà, «nur dieser Boden vererblich war und darum als Erbbesitz in der Familie bleiben sollte» (235). Si può, tuttavia, ritenere che il fatto che l'*heredium* vada ricondotto all'ereditarietà del terreno non sia per forza da rapportare all'alternativa ipotizzata dallo studioso, e che tantomeno sia necessario risolvere la questione nel senso da lui prospettato. Al contrario, l'ereditarietà, nel venire specificata,

nel prosieguo della presente trattazione, ossia il fatto che la *mancipatio* nacque nel campo delle cose mobili.

Pare in ogni caso che la posizione della dottrina vada abbracciata in quanto essa appare, oltre che giustificata dagli elementi dei quali disponiamo, anche sensata alla luce della temperie culturale più arcaica<sup>733</sup>; è altresì evidente, come ha già notato il Carandini, che una simile conformazione mette in crisi il concetto di proprietà come si è abituati a intenderlo, ossia come *ius utendi et abutendi*<sup>734</sup>.

---

potrebbe non aver preso a paragone la normale alienabilità, ma proprio il contrario: per meglio dire, insomma, il passaggio *mortis causa* è pur sempre una forma di trasferimento, che in quanto tale costituisce eccezione alla normale inalienabilità. Vista la situazione da una simile prospettiva, il meccanismo risulta assai semplificato: non si ipotizza un regime di intrasmissibilità ereditaria del quale non abbiamo testimonianze certe (cfr. B. ALBANESE, *La successione*, cit., 254) ma, viceversa, si ritiene che solo i terreni privati – cioè quelli frutto delle varie divisioni susseguite a opera dei *varî re* – non potessero essere oggetto di alienazione e che, quindi, la loro trasmissibilità in via ereditaria derogasse a siffatto principio, proprio in vista dell'unità del patrimonio familiare.

<sup>733</sup> Su cui v., in generale, R. MACMULLEN, *The Earliest Romans. A Character Sketch*, Ann Arbor, 2011.

<sup>734</sup> Cfr. A. CARANDINI, *La nascita*, cit, 437 s.

15. *Il 'mancipium', le 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'.*

Per quanto riguarda la conformazione del potere del *pater* posto, come si è visto nei capitoli precedenti, da parte del fondatore a capo della *familia*, esso è stato oggetto di un consistente dibattito, che corre sostanzialmente sul filo differenziale tra unicità dei poteri del *pater* – titolare di un' autorità indistinta sulle persone e sulle cose, chiamata, a seconda delle preferenze *mancipium*<sup>735</sup>, *potestas*<sup>736</sup>, o ancora *manus*<sup>737</sup> (se non addirittura *imperium*<sup>738</sup>; termini la cui pluralità, peraltro, sembra indicare la non unitarietà del potere<sup>739</sup>), ipotesi supportata da più di uno squarcio di Gaio<sup>740</sup> – e loro multiformità, che rivelerebbe, viceversa, un coacervo di differenti conformazioni giuridiche a seconda del destinatario dell'esercizio del potere stesso; ipotesi, quest'ultima, che conduce inevitabilmente ad attribuire significati del tutto differenti al lemma *mancipium*<sup>741</sup>.

Non è peraltro mancato chi, come il Capogrossi Colognesi, ha sostenuto che termini quali quelli poc' anzi citati «rappresentano momenti notevolmente diversi ... nella storia di una data organizzazione sociale e culturale», poiché «*manus* e *potestas* corrispondono a fasi completamente diverse nella evoluzione di una società arcaica: col secondo termine siamo ormai completamente fuori

---

<sup>735</sup> Sul punto v. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 95 ss.; F. DE VISSCHER, *'Mancipium'*, cit., 193 ss.; G. GROSSO, *Problemi generali*, cit., 21 e 143 ss.

<sup>736</sup> Cfr. R. SANTORO, *Potere*, cit., 112 ss.; F. GALLO, *Osservazioni sulla signoria del 'pater familias' in epoca arcaica*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, cit., 201 ss.; ID., *'Potestas'*, cit., 1970, 38 ss. Sulla *potestas* v. pure F. FABBRINI, *'Auctoritas', 'potestas' e 'iurisdictio' in diritto romano*, in *Apollinaris*, LI, 1978, 492 ss. (anche in ID., *La definizione del potere in Roma antica*, Roma, 1983).

<sup>737</sup> In questo senso v. L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I. *Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig, 1908, 75; C. FADDA, *Diritto*, cit., 150. V. pure l'opinione 'sincretista' espressa da O. BUCCI, *Dalla famiglia*, cit., 78 ss., nonché le osservazioni di J. GAUDEMET, *Observations sur la 'manus'*, in *RIDA*, II, 1953, 323 ss.

<sup>738</sup> Cfr. infatti J.C. DUMONT, *L' 'imperium' du 'pater familias'*, in *Parenté*, cit., 475 ss.

<sup>739</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 263 nonché, fuggevolmente, M. TALAMANCA, *Considerazioni conclusive*, in *La proprietà*, cit., 187; diversamente R. SANTORO, *Potere*, cit., 414, che vede nei tre poteri una situazione di scissione rispetto a una primitiva unitarietà. V., sul punto e diffusamente, G. GROSSO, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritto reali e obbligazioni*, Torino, 1970, 138 ss.

<sup>740</sup> V. Gai 1.116; 1.123.

<sup>741</sup> È interessante notare come, nel linguaggio dei pratici, la para-traduzione 'mancipio' si sia imposta per indicare qualcosa che sta a mezza via tra un potere e una proprietà, un'attribuzione: cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 novembre 2008, n. 43302; Cass. pen., Sez. Unite, 8 marzo 2005, n. 9163.

di una concezione ‘primitiva’ del sistema dei poteri esistente all’interno di una data organizzazione sociale e ci troviamo di fronte alla testimonianza di un’esperienza giuridica ormai autonoma», laddove, «rispetto a questi due termini, *mancipium* presenta a sua volta una storia e problemi notevolmente diversi»<sup>742</sup>. In verità, il trinomio poc’anzi menzionato non pare risalire alla più alta antichità<sup>743</sup>. Andiamo però con ordine.

La prima tesi menzionata, è noto, è stata sostenuta con forza da Fernand De Visscher, il quale riteneva il *mancipium* prima di tutto «un droit, une puissance»<sup>744</sup>, che «désigne ... une puissance unique embrassant une série d’objects extrêmement divers, personnes libres et esclaves, fonds de terre et animaux»<sup>745</sup>, un potere di carattere anche politico e del tutto unitario<sup>746</sup> in opposizione alle teorie maggiormente patrimonialistiche del Bonfante<sup>747</sup> (fondate come immaginabile sulla sua ricostruzione relativa alla famiglia e alla *gens*<sup>748</sup>), il quale pur parla, a sua volta, di una «potestà sovrana del *paterfamilias*, distinta nel diritto classico ne’ suoi tre aspetti di *manus*, *patria potestas* e *dominica potestas*, ma una sola nel diritto antico: la *manus* o *potestas* in generale»<sup>749</sup>. L’autore, per vero, distingue invece in altri luoghi il potere a

---

<sup>742</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 153 s.

<sup>743</sup> Si badi, difatti, che, come sottolineato da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 247 ss., la datazione della terminologia in parola non riporta a età di grande antichità, poiché assai incerta risulta anche solo la possibilità di datarla all’età arcaica.

<sup>744</sup> F. DE VISSCHER, ‘*Mancipium*’ et ‘*res Mancipi*’, in *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano, 1949, 209. La posizione di De Visscher è poi stata variamente seguita: per una prima bibliografia, v. G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 52, nt. 19.

<sup>745</sup> Così F. DE VISSCHER, ‘*Mancipium*’, cit., 224, nonché ID., *La notion de puissance*, cit., 265 ss.; ID., *Observations sur les origines du ‘dominium’ romain*, in *Études de droit romain public et privé*, Milano, 1966, 209 ss., seguito, oggi, da J.G. WOLF, ‘*In mancipio esse*’, in ‘*Ars Iuris*’, cit., 611 ss. Dell’autore v. pure ID., *Individualismo ed evoluzione della proprietà nella Roma repubblicana*, in *SDHI*, XXII, 1957, 26 ss. Alla tesi aderiscono variamente G. CORNIL, *Du ‘Mancipium’ au ‘Dominium’*, in *Festschrift P. Koschaker*, I, Berlin, 1939, 405 ss.; R. PARIBENI, *La famiglia romana*, Bologna, 1948, 31 ss.; G. GROSSO, *Le cose*, cit., 68 ss.; ID., *I problemi dei diritti reali nell’impostazione romana*, Torino, 1944, 5 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, I, Napoli, 1954, 34 e nt. 1; R. MONIER, *Du ‘Mancipium’ au ‘dominium’*, Paris, 1947, 13 ss.

<sup>746</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 262 ss.

<sup>747</sup> Il quale pur, in ipotesi, riteneva invero che il *mancipium* costituisse la proprietà del gruppo: cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 95; S. ROMEO, *L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano, 2010, 66. Il problema che il De Visscher rinviene nella teoria bonfantiana è che, in fin dei conti, l’identificazione del *mancipium* nella proprietà è «più apparente che sostanziale» (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 169), giacché la proprietà stessa si riflette poi nella sovranità.

<sup>748</sup> Sul punto v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 155.

<sup>749</sup> P. BONFANTE, *Corso*, II, cit., 127. In adesione alla teoria del Bonfante, v. A. MARCHI, ‘*Res Mancipi*’ e la proprietà della ‘*gens*’, in *AG*, LXXXVI, 1921, 60 ss.; E. ALBERTARIO, *Il*

seconda che sia esercitato sulle cose o sulle persone<sup>750</sup>: quest'ultima era in effetti la ricostruzione proposta – come si vede, non senza oscillazioni – dallo studioso, il quale «si staccava ... dall'idea assai diffusa ai suoi tempi, che *manus* potesse designare un potere unitario del *pater* su uomini e cose», giacché «le potestà del *pater* si qualificavano diversamente a seconda che gravassero sulla moglie, sui figli o sulle *res*»<sup>751</sup>. Anzi, nel pensiero dell'autore la specificità del *mancipium* si coglie proprio nel suo contrasto con *manus* e *potestas*, la prima riservata ai beni, là dove le altre invece insisterebbero sulle persone, e sarebbero quindi estrinsecazioni di potere<sup>752</sup>.

Non va sottaciuto, peraltro, che alcuni aspetti della teoria di De Visscher, nata, come s'accennava, in parziale polemica con quella del Bonfante, anche se per certi versi ad essa vicina<sup>753</sup>, hanno fatto parlare di «un momento involutivo nella storiografia della proprietà romana», dato dal fatto che l'autore francese, rispetto a quello italiano, avrebbe valorizzato plurimi elementi di «metafisica»<sup>754</sup>, rendendo pertanto ancor più indistinte le già imprecise categorie necessarie per discorrere del fenomeno del potere detenuto dal *pater*, e obliterando le motivazioni sociologiche individuate dal Bonfante a fondamento della distinzione tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*.

Del resto, pure il De Francisci, nella sua ponderosa opera sui *primordia civitatis*, attribuiva al *pater* una potestà unitaria e assoluta, trattando di «un potere generale, indifferenziato, che si esercita sulle persone e sulle cose, sia ai fini dell'ordine interno ... sia ai fini dell'organizzazione del gruppo, sia per lo sviluppo economico, sia per la difesa del gruppo e dei suoi beni»<sup>755</sup>: forti riecheggiano, è evidente, i tratti fondamentali della teoria politica, che pure lo studioso, astrattamente, rigetta<sup>756</sup>.

---

*possessione romana*, in *BIDR*, XL, 1932, 116 (ora in *Studi di diritto romano*, II, Milano, 1941); C. LONGO, *Corso di diritto romano. Le cose - la proprietà e i suoi modi di acquisto*, Milano, 1938, 2 ss., 133 ss.; P. HUVELIN, *Cours de droit romain*, I, Paris, 1927, 426 ss.; A. D'ORS, *Elementos de derecho romano*, Pamplona, 1960, 97 s.; E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris, 1928, 242.

<sup>750</sup> Cfr., *ex multis*, P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 88 ss.

<sup>751</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 101.

<sup>752</sup> Cfr., incisivamente, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 101; sulla *manus*, diffusamente, v. O. BUCCI, *Dalla famiglia*, cit., 90 ss.

<sup>753</sup> Essendo entrambe le ricostruzioni fondate sulla «diversa struttura dei diritti costituiti su tali beni» (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 110).

<sup>754</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 109.

<sup>755</sup> Così P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 152. Tra le adesioni recenti a questa tesi, v. A. RAMON, *Verberatio parentis*, cit., 164; per le adesioni più risalenti nel tempo cfr. S. ROMEO, *L'appartenenza*, cit., 25 ss.

<sup>756</sup> Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 152 ss.

Così anche il Gallo – come prima di lui l’Ambrosino<sup>757</sup> – aderisce alla posizione in parola, prima in uno scritto a ciò dedicato<sup>758</sup> e, poi, polemizzando col Capogrossi Colognesi<sup>759</sup>, abbraccia la posizione sin qui sunteggiata relativamente all’unitarietà dei poteri del *pater*, ritenendo che, in un’epoca nella quale non fosse presente una chiara disciplina in materia di *usus*, volta «ad assicurare ... la certezza dei diritti, le posizioni giuridiche paiono effettivamente raffigurabili, secondo le nostre attuali concezioni, come caratterizzate della relatività»<sup>760</sup>.

Contro questa dottrina si sono schierati in un primo momento il Capogrossi Colognesi – il quale, tuttavia, ha successivamente rivisto la propria posizione inserendosi, nella sostanza, nel filone maggioritario<sup>761</sup> – e il Corbino, che in un denso articolo analizza, punto per punto, i varî poteri attribuiti, stando alle fonti disponibili, al *paterfamilias*, evidenziando come, se è vero per un verso che «lo *status* di *pater* comportava già in antico una gamma diversa di poteri», per un altro «l’esperienza romana arcaica offre ... all’osservatore l’esistenza di una pluralità di schemi, non solo nel senso della loro riconducibilità ad almeno due gruppi fondamentali (schemi relativi a *personae* e *res* che legittimano un’affermazione di appartenenza e schemi che invece la escludono), ma persino ... nel senso di una varietà all’interno di ciascuno dei due gruppi»<sup>762</sup>.

In verità, non pare che un antico uso di determinati rimedi – come, tra gli altri, l’*actio furti*<sup>763</sup> – non indicano necessariamente una vera e propria identità di regime, e gli stessi assertori della tesi ammettono che esistono delle posizioni differenti riservate «alla *res*, allo schiavo, al figlio, ecc. nell’ambito della *familia*»<sup>764</sup>, pur continuando a conciliare tali differenze con l’unitarietà del potere: la posizione mediana accolta in effetti dal Capogrossi Colognesi pare allora essere la più plausibile. In particolare, lo studioso, nella revisione della

---

<sup>757</sup> Cfr. R. AMBROSINO, *Le applicazioni innovative della ‘mancipatio’*, in *Studi in onore di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 597 ss.

<sup>758</sup> Cfr. F. GALLO, *Osservazioni*, cit., 195 ss.

<sup>759</sup> Cfr. F. GALLO, *‘Potestas’ e ‘dominium’ nell’esperienza giuridica romana*, in *Labeo*, XVI, 1970, 17 ss. Aderiscono poi al pensiero dello studioso pure G. GROSSO, *Schemi*, cit., 119 ss.; A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali*, cit., 51 ss.

<sup>760</sup> Così F. GALLO, *‘Potestas’*, cit., 20.

<sup>761</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ancora sui poteri del ‘pater familias’*, in *BIDR*, LXXIII, 1970, 357 ss.

<sup>762</sup> Così A. CORBINO, *Schemi*, cit., 37 s.

<sup>763</sup> Cfr. F. GALLO, *Idee vecchie e nuove sui poteri del ‘pater familias’*, in *Poteri, ‘negotia’, ‘actiones’ nella esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 12-15 maggio 1952)*, Napoli, 1984, 32.

<sup>764</sup> Cfr. F. GALLO, *Idee*, cit., 35 ID., *Osservazioni*, cit., 195 ss.; ID., *‘Potestas’*, cit., 49 ss.

propria precedente tesi, afferma che si potrebbe accettare «una signoria unitaria del *pater familias* su tutti gli elementi del gruppo familiare, uomini, animali, cose», purché s'intenda detta unitarietà «non già come l'esistenza di un regime giuridico unitario, ma partendo dal presupposto «che la precisa differenziazione dei poteri, salvo una distinzione nel loro regime ... per lungo tempo sia restata del tutto implicita: in questo senso – e solo in questo – il 'meum esse' dell'affermazione processuale era in grado di ricomprendere situazioni differenti, sentite come tali solo in modo episodico, tutte facenti capo alla posizione del *pater*»<sup>765</sup>. Solo tale tesi, difatti, mette al riparo da quello che è il naturale sconfinamento della concezione unitaria, ossia la concezione del *pater* sovrano: non è un caso, difatti, se il Grosso sosteneva «un'idea di potere unitario del *pater*, con un certo carattere di sovranità»<sup>766</sup>

Ciò posto, va messo in luce che la congettura del *mancipium* come «*imperium domestique*»<sup>767</sup> trae largo spunto dalle fonti che fanno trasparire la derivazione del termine da '*manu capere*'<sup>768</sup>.

Secondo il De Visscher, di conseguenza, «on appelle *mancipium* tout ce qui peut-être saisi par la main et assujetti à notre volonté»<sup>769</sup>. Nell'opinione del Gallo – assai critico nei confronti questa ricostruzione, che vede, evidentemente, l'origine di *mancipium* in *manu capere*, definita «sicuramente erronea, o almeno imprecisa»<sup>770</sup> condivisa peraltro pure dal Bonfante<sup>771</sup> e dal De Visscher<sup>772</sup> –, il secondo testo, come lo riporta Isidoro di Siviglia, «racchiude in se stesso un numero veramente eccezionale di incongruenze e di inesattezze e la sua interpretazione dà luogo, per conseguenza, alle più gravi

---

<sup>765</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ancora sui poteri*, cit., 417 s.; v. inoltre le successive considerazioni in ID., *Idee vecchie e nuove sui poteri del 'pater familias'*, in *Poteri*, cit., 53 ss.

<sup>766</sup> G. GROSSO, *Schemi*, cit., 122.

<sup>767</sup> F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 227.

<sup>768</sup> Varro *ling.* 6.85: *A manu manupretium; mancipium, quod manu capitur; quod coniungit plures manus, manipulus ... manubrium, quod manu tenetur ...*; Isid. *etym.* 9.4.45: *mancipium, quidquid manu capi subdique potest, ut homo, equus, ovis. haec enim animalia statim ut nata sunt mancipium esse putantur. nam et ea, quae in bestiarum numero sunt, tunc videntur mancipium esse, quando capi sive domari coeperunt*; Gai 1.21: *unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur; praedia vero absentia solent mancipari*; Tit. Ulp. 19.6: *Res mobiles non nisi praesentes mancipari possunt, et non plures quam quot manu capi possunt. Immobiles autem etiam plures simul et quae diversis locis sunt mancipari possunt*. Cfr., sul punto, J. ELLUL, *Étude sur l'évolution et la nature juridique du 'mancipium'*, Bordeaux, 1936, 29 ss.

<sup>769</sup> F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 227.

<sup>770</sup> F. GALLO, *Studi*, cit., 69.

<sup>771</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 13 ss.

<sup>772</sup> Cfr. F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 228.

difficoltà»<sup>773</sup>. È d'uopo qui ricordare, difatti, che l'autore in parola ritiene che il primo e pregnante significato del *mancipium* sia la derivazione dall'operazione stessa di *mancipatio*, cosicché egli afferma che «le radicali di 'mancipatio' sono senza dubbio 'man(u)' e 'cap(ere)', ma il termine non è derivato direttamente da tali radicali, bensì ... dal verbo 'mancipare'»<sup>774</sup>.

In verità, il punto di partenza del Gallo è assai incerto, perché elementi che militino per la presunta originarietà del *mancipium* quale antica versione di *mancipare* non constano<sup>775</sup> né, per converso e come ha notato, pur *per incidens*, lo Zuccotti, l'etimologia del *manu capere* è insuscettibile di ulteriori, ipotetiche interpretazioni<sup>776</sup>.

Va notato, inoltre, che esistono fonti che riprendono l'espressione *manu capere*, pur utilizzandola sicuramente in modo difforme da quello che originariamente le era proprio; un esempio calzante è quello offerto da un brano riportante l'*opinio* di Trebazio Testa.

---

<sup>773</sup> F. GALLO, *Studi*, cit., 85.

<sup>774</sup> F. GALLO, *Studi*, cit., 69.

<sup>775</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*', cit., 376. Per la verità, sembra più logico immaginare che il *mancipium*, qualunque cosa rappresenti, preceda logicamente e storicamente il modo di alienazione che è proprio delle *res Mancipi*: ciò anche per il fatto che tali *res* sono tali prima della costituzione del *mancipium* dell'acquirente tramite, appunto, la *mancipatio*. V., al proposito, anche sull'intento meramente didattico di Gaio nel trattare delle *res Mancipi*, S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, I, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, 154 ss. In ogni caso, *mancipium* potrebbe essere, come sostiene G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*', cit., 376 ss., un termine ambivalente (ma originariamente 'indistinto': cfr. 378), indicante sia l'atto sia il rapporto proveniente.

<sup>776</sup> Cfr. F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 5, il quale afferma che «non sembra del tutto corretto postulare tout court una derivazione di 'mancipium' da 'manu capere' – "prendere con la 'manus'" o "in 'manus'", indipendentemente dal valore di 'manus' –, senza fermarsi alla più neutra considerazione di come tale termine provenga più semplicemente dalle radici di 'manus' e 'capere': infatti, se 'mancipium' risulta nascere da una forma *\*manucapim* – con sincope della "ū" ed indebolimento della sillaba "cā" e quindi con passaggio di "ā" in "i", le forme con 'mancip-' ['mānū-cāp-'] costituiscono una vera e propria parola composta – come ad esempio il termine '*philosophia*' in greco –, e non un sintagma cristallizzato o "sinapsia" – come '*terraemotus*' o '*manūmissio*', che infatti conserva la "ū" lunga –, cosicché, da un punto di vista semantico, non è affatto da escludere che 'mancip-', piuttosto che un originario valore di "prendere con la 'manus'" ovvero "in 'manus'", significasse invece, come avviene in molti altri composti analoghi, "prendere la 'manus'", ossia "*manum capere*". Anche P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 14, del resto, aveva affermato che «più facilmente che all'afferrabilità, la parola allude alla conquista, e precisamente alla conquista del territorio». Di recente, J.G. WOLF, '*In Mancipio esse*', cit., 611, ha affermato che «*mancipium* ist neben oder nächst *mancupium* die älteste Bezeichnung der *mancipatio*. Das Wort ist von *manceps* abgeleitet, dessen Vorderglied *man-* eine Verkürzung der Stammform *manu-* ist und wahrscheinlich nicht den instrumentalen Ablativ *manu*, sondern den Akkusativ *manum* vertritt».

Nel lacerto, difatti, il ‘*manu capere*’ viene riferito a un immobile: tale modalità espressiva, basata essenzialmente su Varrone<sup>777</sup>, e traducibile con ‘prendere con la mano’<sup>778</sup>, non può corrispondere – ove riferita a beni inamovibili – all’ambiente culturale all’interno del quale il binomio verbale è sorto<sup>779</sup>, perché frutto di una già raffinata astrazione<sup>780</sup>.

Come si nota da quanto sin qui detto, la drammaticità della questione inerente all’unitarietà dei poteri del *pater*, e quindi relativa al *mancipium*, è ben poca cosa rispetto al comprendere poi le singole sfaccettature in cui il potere del *pater* si declina, dal che alcuni hanno, si crede correttamente, desunto «il carattere sovrastrutturale ed epifenomenico del dissenso sulla qualificazione»<sup>781</sup> del potere stesso.

Proprio nel legame del lemma ‘*mancipium*’ con le *res Mancipi* e *nec Mancipi* sta il cuore del problema da risolvere. In linea con quanto è stato recentemente notato, in questo campo si apre immediatamente una dicotomia importante, capace di ricondurre, da una parte, il significato di *mancipium* ad ‘atto traslativo’ (come *mancipatio*), mentre dall’altra parte potrebbe altrettanto venir allacciato al concetto di potere<sup>782</sup>. Giacché «dal punto di vista linguistico le due opzioni sono equivalenti, ... è l’interpretazione complessiva prescelta a condizionare la soluzione del problema terminologico, e non viceversa»<sup>783</sup>, avverte il Talamanca: difatti è stata evidenziata già da tempo la molteplicità di significati della parola<sup>784</sup>.

È bene, a questo punto, intendersi sulla collocazione storica del problema: tra gli studiosi dell’argomento è infatti ormai praticamente acquisito che la *mancipatio* nella sua conformazione come pervenutaci presupporrebbe una certa evoluzione nel pensiero, nelle forme e nell’economia, poiché dovrebbe

---

<sup>777</sup> Cfr. Varro *ling.* 6.85.

<sup>778</sup> V., in questo senso, PH. MEYLAN, *Essai d’explication sémantique du mot ‘mancipare’*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, cit., 65 ss., ma pure F. DE VISSCHER, *La notion de puissance dans l’organisation de l’ancien droit romain*, in *BAB*, XXXI, 1935 (ma che leggo in ID., *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Paris, 1949, 265 ss.); R. AMBROSINO, *Le applicazioni*, cit., 579.

<sup>779</sup> Non mi sembra, per converso, che una simile testimonianza si possa invocare, assieme al brano tratto da Gai 1.121, *praedia absentia solent Mancipari*, per svalutare l’originaria inalienabilità – e non comprensione, pertanto, nel catalogo delle *res Mancipi* – dei terreni, come invece fa F. DE VISSCHER, ‘*Mancipium*’, cit., 240, nt. 122.

<sup>780</sup> Così ritiene anche G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 36.

<sup>781</sup> M. TALAMANCA, *Considerazioni*, cit., 191.

<sup>782</sup> Potrebbe invero essere riportato a entrambi i concetti secondo G. FRANCIOSI, ‘*Res Mancipi*’, cit., 376.

<sup>783</sup> M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 430.

<sup>784</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 88 ss.

essere almeno successiva all'introduzione dell'*aes rude* (che si può far risalire al VII sec. a.C., come sembra testimoniare Plin. *nat. hist.* 34.1.7-8<sup>785</sup>, ove si narra della creazione, da parte di Numa, del collegio dei fonditori di rame; il Talamanca, al contrario, congettura una risalenza precivica dell'*aes rude*<sup>786</sup>, che quindi riporterebbe l'intera liturgia alle realtà precittadine; l'uso rituale si conclude in ogni caso attorno alla metà del III sec.)<sup>787</sup>.

Va tuttavia ammesso con Ferdinando Zuccotti che, di fatto, almeno i germi delle forme di trasferimento formalizzate sia nell'atto di cessione, sia nella pronuncia di *certa verba (nuncupatio)* dovessero essere esistite ben prima della *civitas*<sup>788</sup>: e ciò per un argomento stringente, ossia che tali riti dovevano essere forniti di grandissima autorevolezza e di lunga tradizione per essere applicati alle cessioni dei beni *pretiosiores* da un giorno all'altro. Ma ciò non significa, si badi, né che in una fase estremamente arcaica le forme in discorso avessero precisamente la stessa funzione che assunsero in prosieguo di tempo, né tantomeno che fosse già per forza implicato, in specie nella *mancipatio*, l'*aes rude* e l'intero rituale che dipinge Gaio.

La questione relativa alla *mancipatio* è stata posta, in un primo momento, in questi termini: per ottenere la proprietà 'in senso proprio', essa avrebbe dovuto essere conseguita attraverso un procedimento valido *iure civili*, e cioè mercé una *mancipatio*; con la *traditio* – modalità alternativamente ricondotta allo *ius naturale* o allo *ius gentium*<sup>789</sup> – non si sarebbe potuto conquistare, viceversa, nulla più dell'*in bonis habere*, di un *meum esse* che, tuttavia, non avrebbe avuto corrispondenza nel *ius Quiritium*. Ben lungi quindi dall'evoluzione successiva, in cui la *iusta causa traditionis* avrebbe fatto da 'Grund' per il passaggio del *dominium* delle *res nec mancipi*<sup>790</sup>.

Questa specifica declinazione dell'ipotesi, tuttavia, è stata presto abbandonata, per essere rimpiazzata in tempi relativamente recenti da una non del tutto dissimile: quella più volte citata del Bonfante, il quale riconduce il concetto di *res mancipi* e *nec mancipi* alla propria ricostruzione della conformazione primigenia della famiglia.

---

<sup>785</sup> Plin. *nat. hist.* 34.1.7-8: *a rege Numa collegio tertio aerarium fabrum instituto.*

<sup>786</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 433.

<sup>787</sup> Per alcune indicazioni cronologiche, cfr. J.G. WOLF, *Funktion und Struktur der 'mancipatio'*, in *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain*, Paris, 1998, 504 e nt. 25.

<sup>788</sup> Cfr. F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 23.

<sup>789</sup> Cfr. Gai 2.65: *Ergo ex his quae diximus apparet quaedam naturali iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alienantur.*

<sup>790</sup> Per la ricostruzione del complesso percorso delle opinioni sul punto v. la puntuale ricostruzione di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 18 ss.

Come è stato evidenziato dal Capogrossi Colognesi, «lo stesso Bonfante era pienamente consapevole che l'aspetto più originale della sua ricerca fosse rappresentato dalla individuazione di questa diversa rilevanza dell'interesse sociale e individuale delle due categorie di *res*»<sup>791</sup>, e in tale cornice elaborava la sua teoria sugli ordinamenti pre- e post-civici.

In particolare, a parere dello studioso, la proprietà (di carattere eminentemente 'sociale'<sup>792</sup>) delle *res Mancipi* era da attribuire al capo del gruppo familiare, che risultava essere, come detto nella prima parte del presente lavoro, sovrano sulla propria compagine agnaticia: è quindi attraverso la proprietà fondiaria che si esprime la potestà territoriale del *pater*, indistinguibile da una vera e propria potestà di governo<sup>793</sup>. Per converso, i singoli membri del gruppo avrebbero avuto la proprietà sui beni ricadenti nella categoria delle *res nec Mancipi*<sup>794</sup>.

Tale insieme, peraltro, avrebbe in sé racchiuso le cose inerenti all'attività agricola, governate pertanto a livello familiare; in ciò la teoria si distanzia da quella del De Visscher il quale, coerentemente con la propria ricostruzione in merito al *mancipium*, ritiene che le *res Mancipi* fossero quelle, appunto, a esso sottoposte, instaurando pertanto una differenziazione di carattere politico<sup>795</sup>.

Distaccandosi dall'autorevole posizione del Bonfante il Gallo, in un'ampia trattazione, ha ripreso interamente in considerazione le categorie delle *res Mancipi* e *nec Mancipi*, in particolare basandosi sulla rivalutazione dei brani gaiani, variamente accantonati dalla dottrina precedente<sup>796</sup>: in particolare, fronteggiando le opinioni, in diversi modi decisamente 'interpolazionistiche' del Solazzi<sup>797</sup>.

---

<sup>791</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 97 s.

<sup>792</sup> Così pure G. LONGO, *Diritto romano*, cit. 69.

<sup>793</sup> Cfr. per tutti, P. BONFANTE, *Diritto Romano*, Firenze, 1900, 262 ss. Nota peraltro L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 168, nt. 32, che l'opinione del Bonfante su questo punto, contrariamente ad altri, si è mantenuta costante nel tempo (v. con bibliografia).

<sup>794</sup> P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 175 ss.

<sup>795</sup> Cfr. F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 227. Non troppo differentemente A. GUARINO, *Diritto privato romano*, 1994, 505 ss.

<sup>796</sup> Cfr., sul punto, G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*' e '*nec Mancipi*', in *Labeo*, V, 1959, 371.

<sup>797</sup> Cfr. F. GALLO, *Studi*, cit., 55, nonché S. SOLAZZI, *Glosse*, cit., 154 s. Per i problemi presenti nell'opera di Solazzi e per un confronto con le opinioni del Gallo, v. G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*', cit., 371. Degna di nota è l'osservazione secondo la quale l'opera del Solazzi è inficiata da un'eccessiva stima per Gaio, il quale, come si è già accennato, non ne merita forse così tanta. In ogni caso, come nota ancora il Franciosi, i problemi di Gai 2.22 non sono dirimenti per la questione che si va trattando.

Il problema filologico di fondo, dal quale non è possibile prescindere per la soluzione del problema, presenta un bivio: da una parte, la possibilità di ricondurre – come sovente è stato fatto – la parola *mancipi* a un genitivo<sup>798</sup> di *mancipium* laddove, da un'altra parte, si potrebbe invece tenere *mancipi* per un dativo<sup>799</sup> o, come si vedrà meglio nel prosieguito, come una forma verbale<sup>800</sup>.

A questa partizione, peraltro, si ricollega a stretto giro quella che viene a crearsi immediatamente dopo la scelta, che vede la maggior parte degli autori incline a propendere per il genitivo<sup>801</sup>: l'espressione 'cose del mancipio' può essere difatti intesa «o come 'cose che vengono trasferite mediante il *mancipium*' o come 'cose che sono in *mancipium*' (nel senso di proprietà o potere)»<sup>802</sup>.

Riservando alla fine del presente capitolo la soluzione del punto filologico, basti qui dire che il Bonfante, pur aprendo sulla forma genitivale<sup>803</sup>, riteneva che *res mancipi* costituisse «una reliquia del *mancipio* nella significazione più antica»; l'autentico significato di quest'arcaica operazione di *mancipium* sarebbe quindi quello di «dare, ricevere in proprietà»<sup>804</sup>. Di più, una tale proprietà avrebbe costituito, in linea con la ricostruzione della *familia* offerta dall'autore, il «patrimonio familiare, la vera proprietà della famiglia e la potestà del capocasa su questo patrimonio»<sup>805</sup> cosicché, in definitiva, le *res mancipi* «sarebbero quegli oggetti che soli fanno parte del patrimonio della famiglia», il cui atto di alienazione «si disse parimente *mancipium* per la generale usurpazione della parola indicante il diritto a indicare il modo di costituzione del diritto: *mancipare*, *emancipare* denotarono il passaggio attivo o passivo dal

---

<sup>798</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 288; G. LONGO, *Diritto romano*, cit., 67; F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 209; F. GALLO, *Studi*, cit., 62, seppur come genitivo dichiarativo (cfr. quest'ultima opera per una più completa bibliografia).

<sup>799</sup> Come proponeva già P. FERRARINO, '*Res mancipi, res nec mancipi*', in *SDHI*, III, 1937, 434 ss. Sulla dottrina più risalente sul punto v. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 69 ss.; per una discussione cfr. in ogni caso L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 288 ss.

<sup>800</sup> J. REINACH, *Ébauche d'une mancipation*, Paris, 1960, 30 ss.

<sup>801</sup> V. le convincenti argomentazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, cit., 288 s.

<sup>802</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 289.

<sup>803</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 75.

<sup>804</sup> P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 93; come nota L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 302, l'opinione del Bonfante è, come spesso accade, altalenante: in alcuni casi, difatti, egli ammette anche il significato di 'dare-ricevere con la *mancipatio*'.

<sup>805</sup> P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 93 s.

*mancipium* di una casa o di un capocasa al *mancipium* di un'altra casa o di un altro capocasa»<sup>806</sup>.

Con ciò appare già chiara la posizione dello studioso sul punto – evidentemente nevralgico ai fini del presente lavoro – della più o meno alta risalenza nel tempo della distinzione tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*, che egli colloca ancor prima degli albori cittadini<sup>807</sup>.

Come si vede, il problema è carico di risvolti: primo tra tutti, il fatto che «se l'esistenza della *mancipatio* o del *mancipium* è anteriore alla formazione dello Stato romano, la sua funzione di garentia sociale doveva esercitarsi rispetto a un altro gruppo sociale più antico, rappresentato dalle comunità gentilizie del Lazio»<sup>808</sup>.

Una soluzione di tal fatta – che segue per vero schemi di recente stigmatizzati dallo Zuccotti, secondo il quale «l'idea complessiva della Roma dei *primordia* risulta per vari versi perdersi nella notte dei tempi in una temperie culturale pressoché 'adamitica'»<sup>809</sup> – merita tuttavia di essere vagliata alla luce delle testimonianze di cui disponiamo, vedendo se la distinzione davvero debba affogare nelle acque del tempo, o se in esse si possano ritrovare spunti e influssi, senza collocare l'intero inizio dell'istituto nell'indeterminato; del resto, si potrebbe anche scoprire che esso deve davvero essere collocato prima del sorgere della *civitas*, ma non nell'indeterminata realtà gentilizia, della quale abbiamo notizie pressoché nulle.

Ai fini di un più chiaro inquadramento è necessario affrontare i testi che danno testimonianza dell'istituto in discorso. L'elenco delle *res* in parola si rinviene in Gaio, in Ulpiano e in Papiniano<sup>810</sup> e, nello specifico, lo statuto

---

<sup>806</sup> P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 96.; in adesione cfr. A. MARCHI, '*Res Mancipi*' e la proprietà della 'gens', in *AG*, LXXXVI, 1921, 60 ss.; E. ALBERTARIO, *Il possesso romano*, in *BIDR*, XL, 1932, ora in *Studi di diritto romano*, II, Milano, 1941, 116; C. LONGO, *Corso*, cit., 2 ss., 133 ss.; P. HUVELIN, *Cours de droit romain*, I, Paris, 1927, 426 ss.; A. D'ORS, *Elementos de derecho romano*, Pamplona, 1960, 97 s.; E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris, 1928, 242; in aperta critica al Bonfante, cfr. G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo stato*, Bologna, 1948, 25 ss.; U. COLI, '*Regnum*', cit., 135 ss.; variamente E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Padova, 1942, 358 ss.; P. FREZZA, *La costituzione*, cit., 276 ss.

<sup>807</sup> V. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 124 s.

<sup>808</sup> P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 136.

<sup>809</sup> F. ZUCCOTTI, *I glittodonti*, cit., 3. Cfr. anche P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 125 s.

<sup>810</sup> Gai 2.14a-15: 14a. .... aut Mancipi sunt aut nec Mancipi sunt .....  
*item aedes in Italico solo* .....  
*servitutes praediorum urbanorum nec Mancipi sunt.* 15. *Item stipendiaria praedia et tributaria nec Mancipi sunt. Sed quod diximus* ..... *Mancipi esse* .....  
..... *statim ut nata sunt Mancipi esse putant; Nerua uero et Proculus et ceteri diuersae scholae auctores non aliter ea*

peculiare delle *res Mancipi* sarebbe dovuto al loro essere *res pretiosiores*, come afferma Gai 1.192<sup>811</sup>.

Il passo è tratto dal primo libro delle Istituzioni: il giureconsulto antoniniano, trattando della tutela delle donne, spiega che tutori patroni e ascendenti non potevano essere costretti, fra l'altro, ad autorizzare l'alienazione di *res Mancipi*; ciò perché, altrimenti, gli stessi tutori avrebbero potuto ricevere un'eredità meno cospicua<sup>812</sup>, in caso di morte della donna in assenza di testamento, mercé l'alienazione delle *res pretiosiores*, le cose di grande valore o quelle di maggior valore<sup>813</sup>.

---

*Mancipi esse putant, quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc uideri Mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem peruenerint, qua domari solent. 16. Item ferae bestiae nec Mancipi sunt uelut ursi, leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero sunt, ueluti elephanti et cameli; et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorsoue domari solent; nam ne nomen quidem eorum animalium illo tempore <notum> fuit, quo constituebatur quasdam res Mancipi esse, quasdam nec Mancipi; Tit. Ulp. 19.1: Omnes res aut Mancipii sunt aut nec Mancipii. Mancipii res sunt praedia in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus: item iura praediorum rusticorum, uelut uia iter actus aquaeductus: item serui et quadrupedes, quae dorso colloue domantur, uelut boues muli equi asini. Ceterae res nec Mancipii sunt. Elefanti et cameli, quamuis collo dorsoue domentur, nec Mancipii sunt, quoniam bestiarum numero sunt; Vat. Frag. 259: Item. Mulier sine tutoris auctoritate praedium stipendiarium instructum non mortis causa Latino donauerat. Perfectam in praedio ceterisque rebus nec Mancipii donationem esse apparuit, seruos autem et pecora, quae collo vel dorso domarentur, usu non capta. Si tamen voluntatem mulier non mutasset, Latino quoque doli profuturam duplicationem respondi; non enim mortis causa capitur quod aliter donatum est, quoniam morte cincia remouetur.*

<sup>811</sup> Gai 1.192: *Sane patronorum et parentum legitimae tutelae vim aliquam habere intelleguntur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum neque ad res Mancipi alienandas neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna causa alienandarum rerum Mancipi obligationisque suscipiendae interueniat. eaque omnia ipsorum causa constituta sunt, ut quia ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per testamentum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptoque aere alieno minus locuples ad eos hereditas perueniat.*

<sup>812</sup> In questo punto, peraltro, che viene considerato coerente da F. GALLO, *Studi*, cit., 39 ss., correttamente nota G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*', cit., 373, che «la giustificazione data da Gaio alla mancanza di un tale obbligo ... appare ... a noi semplicistica ed incongruente», poiché non si vede «come l'alienazione di *res Mancipi* e, più ancora, l'assunzione di obbligazioni possa rendere '*minus locuples*' l'*hereditas*, mentre questo effetto sarebbe escluso per l'alienazione di *res nec Mancipi*»: dirimente l'esempio dell'obbligazione di dare cento sesterzi o un animale *res Mancipi* del medesimo valore. Del resto, ancora bene dice G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*', cit., 373 s., affermando che certamente la preziosiorità delle *res Mancipi* non può essere chiamata a giustificazione della prestazione dell'*auctoritas*, istituto sicuramente ancora inesistente all'epoca della nascita della distinzione.

<sup>813</sup> V., nel primo senso, M. BALZARINI (a cura di), *Le istituzioni di Gaio. Traduzione italiana*, Torino, 1998, 63; U. MANTHE (hrsg.), *Gaius. Institutionen*, Stuttgart, 2004, 107. Preferisce *-ior* come superlativo relativo A.M. GIOMARO, *Spunti per una lettura critica di Gaio 'Institutiones'*, I. *Il testo. Versione illustrata e ipotesi interpretative*, Urbino, 1994, 66. V. inoltre F. SERRAO, *Diritto*, cit., 319.

Solo questa categoria di oggetti avrebbe potuto essere, ancora alla stregua del pensiero del Bonfante – in questo coerente col pensiero più antico sul punto –, oggetto di una proprietà autentica talché esso sarebbe effettivamente stato, per l'evo più antico, l'unico valido modo di instaurazione del *dominium*: quest'ultimo, peraltro, riservato al *pater familias*<sup>814</sup>.

Una serie d'intuizioni si concatena, partendo da quanto appena sunteggiato, nel pensiero dell'autore citato: posto che solo la *mancipatio* poteva attribuire, in antico, la vera proprietà – che, a sua volta, sarebbe stata quella riguardante i beni della *familia*, soggetti alla *potestas* del *pater* –, risultava altrettanto logico che le *res Mancipi*, oggetto di catalogazione tassativa sin dal principio, fossero anche le *pretiosiores*. Ancora e di più, è logico e ovvio, sempre nella ricostruzione bonfantiana, che la *rei vindicatio*, in antico *legis actio sacramento in rem*, fosse per conseguenza originariamente riservata alla tutela delle sole *res Mancipi*, le *pretiosiores*, le uniche, per seguire la suggestione riportata poc'anzi, secondo la quale una teoria della proprietà deve certamente muovere dalla sua configurazione in capo alle classi più agiate, atte a fungere da paradigma della proprietà.

Non è da dimenticare, tuttavia, che la dottrina oggi maggioritaria non propende per la ricostruzione del Bonfante (la quale, com'è stato evidenziato<sup>815</sup>, riprende fortemente motivi assai più antichi), per una serie di motivi tutt'altro che marginale. In primo luogo, difatti, è ormai *communis opinio* che, come la *mancipatio* trasferiva il *dominium ex iure Quiritium* delle *res Mancipi*, così la *traditio* sarebbe stata sufficiente a trasferire la medesima proprietà sulle *res nec Mancipi*<sup>816</sup>: ragionando in tal senso, ovviamente, è giocoforza escludere anche l'originaria 'riserva azionale' in favore delle prime, ammettendo quindi che anche la *rei vindicatio* più antica potesse essere esperita a tutela delle *res nec Mancipi*<sup>817</sup>.

Lo stesso brano di Gaio, peraltro, non sembra intrinsecamente probante: come sostiene il Franciosi, il giurista antoniniano sembra accampare una

---

<sup>814</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 23.

<sup>815</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 75 s.

<sup>816</sup> Sui problemi relativi all'uso della *mancipatio* per le *res nec Mancipi* e della *traditio* per le *res Mancipi* v. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 129 ss.

<sup>817</sup> Menre P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 175 ss. proprio queste due posizioni sosteneva: che 1) il trasferimento importasse un semplice *meum esse*, non però *ex iure Quiritium* e 2) che non vi fosse tutela azionale tramite *rei vindicatio* rispetto alle *res nec Mancipi*.

spiegazione per nulla convincente nell'incapacità di darne una migliore, forse a causa dell'antichità dell'istituto<sup>818</sup>.

Anche a osservare la trattazione gaiana, in effetti, non sembra a prima vista possibile escludere dall'applicazione della *legis actio sacramento in rem* le *res nec Mancipi*, fosse solo per il fatto che, pur non qualificandosi come *pretiosiores*, esse sono pur sempre *res*, e l'azione si rivolge indistintamente a tutti gli oggetti rientranti nella categoria; sul punto, tuttavia, si avrà agio di ritornare.

In relazione a questo problema, la qualificazione delle *res Mancipi* come *pretiosiores* riguarda – come ha notato il Gallo, in ciò seguito dal Talamanca – esclusivamente il loro valore economico o la loro utilità sociale, senza tangerne invece la tutela processuale: è all'opposto il solo regime di circolazione a essere attinto dalla distinzione tratteggiata da Gaio<sup>819</sup>.

Ebbene, proprio il Gallo offre una ricostruzione la quale ha pure il pregio di attribuire al giurista antoniniano sia un interesse storico per altri versi evidente nella sua opera, sia quell'imprecisione che, da molte parti, comunemente gli si riconosce<sup>820</sup>.

A più riprese l'autore sostiene difatti come *mancipium* costituisca la forma originaria di *mancipatio*, e cioè l'operazione *per aes et libram* necessaria per il trasferimento della proprietà delle *res Mancipi*<sup>821</sup>, aggiungendo che, con ogni probabilità, il sorgere della *traditio* fu precedente a quello del *mancipium*, poiché originariamente le cose dovevano scambiarsi col baratto, e solo dopo l'avvento della forma 'speciale' si dev'essere aggiunta a tutela di quelle ritenute *pretiosiores*<sup>822</sup>.

Così, che «le *res Mancipi* dovevano essere trasferite con la *mancipatio*», era «la conseguenza originaria (e quindi la sola nell'epoca primitiva) ricollegata

---

<sup>818</sup> Cfr. G. FRANCIOSI, 'Res Mancipi', cit., 376.

<sup>819</sup> V. Gai 2.22: *Mancipi uero res sunt, quae per mancipationem ad alium transferuntur; unde etiam Mancipi res sunt dictae. quod autem ualet Mancipatio, idem ualet et in iure cessio*. Cfr., sul punto, C. LONGO, *Corso*, cit., 12 ss.

<sup>820</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Forme*, cit., 223, il quale, trattando delle fonti sulle *res Mancipi* e *nec Mancipi*, afferma che esse sono forse «troppo squilibrate dalla massiccia presenza della sistematica di Gaio con vere e proprie deformazioni presenti nei suoi tentativi di sistemazione», giungendo addirittura ad affermare: «Mi chiedo ... se per i medievali che ... non disponevano di Gaio ... non fosse un vantaggio questa loro lacuna». L. GAROFALO, *Gratuità e responsabilità contrattuale*, in *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova, 2011, 54 ss. (ora in ID., *Figure e tutele contrattuali fra diritto romano e contemporaneità giuridica*, Santiago de Compostela, 2015, 103 ss.), nonché M. FALCON, 'Ipsam rem condemnare', cit., 541 e nt. 65.

<sup>821</sup> Cfr. F. GALLO, *Studi*, cit., 71.

<sup>822</sup> V. pure G. LONGO, *Diritto romano*, cit., 68.

dall'ordinamento giuridico alla distinzione», cosicché essendo essa «derivata, secondo quanto risulta da Gaio, dall'introduzione della *mancipatio*, risale, con ogni probabilità, alla stessa stregua di quest'ultima, all'epoca precivica»<sup>823</sup>.

È il caso, in relazione a quanto si va osservando e per verificare la consistenza dell'antica categorizzazione, di vagliare su cosa si basasse la differenza tra le due categorie di cose.

Se è vero che le *res Mancipi* si distinguevano dalle *nec Mancipi* per la loro intrinseca importanza, tratto specifico primo non può essere il regime di circolazione, che deve per forza derivarne<sup>824</sup>. È questo, in effetti, un punto estremamente controverso<sup>825</sup>.

Lo scenario delle origini risulta, però, estremamente complesso: pur nella diversità di prospettive, il Gallo fa una notazione del tutto corretta poiché, a seguire l'autore, la provenienza delle *res Mancipi* dev'essere rinvenuta all'interno dei beni di proprietà privata.

Dando infatti uno sguardo all'elenco delle *res Mancipi* – come noto, fondi rustici e urbani siti in Italia, schiavi, animali che *collo dorsove domari solent* (buoi, cavalli, asini e muli), servitù rustiche – balza all'occhio la concreta possibilità che, pur essendo esso 'da sempre' tassativo<sup>826</sup>, non sia tuttavia necessariamente rimasto sempre uguale a sé stesso nel corso dei secoli<sup>827</sup>.

Facendo riferimento a quanto sopra ipotizzato in materia di *ager*, difatti, è chiaro che la cessione delle terre – in origine non permessa – fu regolata solo in un momento recenziore. Non è infatti nuova l'osservazione secondo cui la presenza della *res* al rituale avrebbe reso impossibile, senza giungere a un certo

---

<sup>823</sup> F. GALLO, *Studi*, cit., 43; sulle opinioni più risalenti riguardo alla datazione della distinzione *res Mancipi* v. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 117 ss.

<sup>824</sup> Così anche P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 132.

<sup>825</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 129 ss.

<sup>826</sup> Poco penetrante la critica di P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 104, il quale afferma che, siccome l'elenco è ripetuto ugualmente da Gaio in varie fonti materiali, «il dubbio che l'elencazione non sia tassativa non dovrebbe più sorgere». È chiaro che l'elenco era tassativo per Gaio e al suo tempo, ma può non aver avuto sempre il medesimo contenuto.

<sup>827</sup> Lo spunto metodologico è condiviso da F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 199 il quale, correttamente, afferma che «la composition de cette catégorie des *res Mancipi* il est une difficulté d'ordre historique que l'on souhaiterait pouvoir résoudre au préalable. La composition de cette catégorie n'a pas été nécessairement identique à toutes les époque, et l'on ne saurait a priori écarter l'hypothèse de certains développements». Del resto, evidenzia correttamente e con la consueta 'verve' polemica A. GUARINO, *Elefanti che imbarazzano*, in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, 322, nt. 32, che Gaio, nelle fonti delle quali disponiamo, utilizza sempre un tono esemplificativo, anche tramite l'ausilio di '*veluti*', che nel lessico gaiano denota, solitamente, un'elencazione non esaustiva. V. altresì le considerazioni di F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 240.

livello di astrazione certamente non originario, la cessione tramite *mancipatio* degli immobili; correlativamente, del resto, ne sarebbe risultata impossibile la *vindicatio*<sup>828</sup>.

Non è solo questo l'argomento che convince dell'assenza degli immobili nell'elenco trasmessoci da Gaio. Oltre a quanto si dirà nel prosieguo, difatti, considerazioni di ordine economico, dipanate dal Guarino, fanno chiaramente intendere l'impossibilità di annoverare la parte 'immobiliare' dell'enumerazione del giurista antoniniano tra le *partes* altamente risalenti del suo discorso.

Precisamente, l'autore in parola afferma che la categoria avrebbe subito plurimi ampliamenti nel tempo, e che quando parla del *fundus* su suolo italico «egli non si richiama ad una situazione costituzionale antica e anteriore alla metà del sec. II a.C., ma si riferisce ad una situazione costituzionale prodottasi nel sec. I a.C. e consolidatasi nel primo secolo dell'era volgare»<sup>829</sup> e principalmente dopo il riconoscimento della cittadinanza agli Italici e dello *ius Italicum* alle loro *civitates*.

In conseguenza di ciò, evidente risulta che, in origine, i fondi e gli immobili non erano parte della lista delle *res Mancipi*. Anche a non accedere alla teoria del Gallo – su questo punto, in effetti, difficilmente accettabile – secondo la quale la distinzione tra *res Mancipi* e *nec Mancipi* farebbe riferimento alla modalità di trasmissione dei beni, e non a un loro tratto maggiormente intrinseco, è pur vero che l'istituto della *mancipatio* dev'essere necessariamente collegata alle *res Mancipi*: se un bene non era trasferibile (in generale e) tramite *mancipatio*, modo naturale di trasferire, appunto, le *res Mancipi*, sembra impossibile che esso potesse essere compreso nel relativo elenco. Va però aggiunta un'ulteriore notazione relativamente all'estensione che quest'ultimo aveva nel tempo più antico.

---

<sup>828</sup> V. diffusamente M. KASER, *Eigentum*, cit., 224 ss. il quale, tuttavia, struttura di poi una complessa teoria connotata dall'idea che il diritto di proprietà delle terre fosse originariamente pubblico. In particolare, prendendo l'abbrivio dall'assenza di azioni a tutela del diritto stesso, l'autore sostiene che tutto il diritto dei privati sui terreni costituisse, in origine, una *possessio* dell'*ager publicus*. V., da ultimo, F. GALLO, *Studi*, cit., 76, il quale a sua volta segue P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà*, Milano, 1952, 41 e C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Romae, 1955, 267, nonché, da ultimo (e pur nell'ambito di una ricostruzione priva di solido fondamento), G. SABBATINI, *Appunti di preistoria del diritto romano*, Torino, 2014, 77 ss. Sulla base di argomentazioni assai interessanti pure J. REINACH, *Ébauche*, cit., 31, mentre *contra* v. F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 228; F. SERRAO, *Diritto*, cit., 319.

<sup>829</sup> Così A. GUARINO, *Elefanti*, cit., 326.

La ‘querelle’ sulla presenza o no di schiavi nella fase più antica di Roma è cosa nota e, in alcuni scritti precedenti il presente lavoro, si è già avuto modo di prendere posizione su ciò: precisamente, a favore dell’assenza di un vero e proprio fenomeno servile nell’età regia, per lo meno nella prima<sup>830</sup>.

Anche non condividendo la posizione di tendenziale esclusione del fenomeno qui abbracciata, non si rinverrà – almeno per quanto ne sa lo scrivente – alcun contributo che ipotizzi un utilizzo massiccio del lavoro servile nella Roma dei re. Il dato si pone in evidente contraddizione con quanto proposto dal Gallo il quale, in buona sostanza, ricostruisce il primo insieme delle *res Mancipi* includendovi sia schiavi sia animali.

Ammessa la qualità di insieme *in fieri* nel corso della storia romana relativamente all’elencazione delle *res Mancipi*, non si potrà, alla luce di quanto sin qui detto, sottrarsi ad un dato stringente: esse, in origine, erano composte dai soli animali. Bisogna allora comprendere quali essi fossero.

Certamente non si può dubitare del bove<sup>831</sup>: esso, difatti, gode di uno *status* del tutto eccezionale fin da antico poiché, per un verso, egli viene quasi personalizzato venendo fatto destinatario della sacertà ove avesse *exarati* i cippi di conterminazione dei campi<sup>832</sup>; dall’altra parte, tuttavia, l’uccisione del *bos domitus* è, a parere unanime delle fonti, duramente perseguita (come *crimen*) in prosieguo di tempo<sup>833</sup>.

---

<sup>830</sup> In relazione alle *res Mancipi* ciò è trattato da G. FRANCIOSI, ‘*Res Mancipi*’, cit., 374 s., il quale inclina, sulla scia di H. LÉVY-BRUHL, *Théorie de l’esclavage*, in *Quelques problèmes du très ancien droit romain*, Paris, 1934, 15 ss. e di F. DE VISSCHER, *Nouvelles études*, cit., 244, a ritenere che la schiavitù non fosse presente nei primi secoli di Roma. Cfr. quanto si è affermato in M. FALCON, ‘*Paricidas esto*’, cit., 212, riprendendo la tesi di L. GAROFALO, *Sulla condizione*, cit., 46. Cfr. inoltre H. LEVY-BRUHL, *Esquisse d’une théorie sociologique de l’esclavage*, in ID., *Quelques problèmes du très ancien droit romain. Essai de solutions sociologiques*, Paris, 1934, 15 ss.; G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961, 1 ss.; ID., voce *Schiavitù (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 622 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia sociale di Roma. Le classi inferiori. Contributi varii alla storia economica e sociale di Roma*, Roma, 1981, 20. Aderisce all’opinione qui espressa, da ultimo, R. D’ALESSIO, *Studii sulla ‘capitis deminutio minima’*. Dodici tavole giurisprudenza editto, Napoli, 2015, 35.

<sup>831</sup> Così anche F. DE VISSCHER, ‘*Mancipium*’, cit., 200.

<sup>832</sup> Il *bos* risultava invero già altrimenti tutelato dalle norme del *ius sacrum*, come stanno a dimostrare Varro *rust.* 2.5.4; Cic. *nat. deor.* 2.63.154; Val. Max. 8.1. *damn.* 8; Plin. *nat. hist.* 8.180. Cfr. pure P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*, XIX, 1953, 59, nt. 68; P. DE FRANCISCI, ‘*Primordia civitatis*’, cit., 260.

<sup>833</sup> Cfr. Plin. *nat. hist.* 8.45.180; Colum. *praef.* 7; fondamentali Val. Max. 8.1. *damn.* 8: *Non subprimenda illius quoque damnatio, qui pueruli sui nimio amore correptus, rogatus ab eo ruri ut omasum in cenam fieri iuberet, cum bubulae carnis in propinquo emendae nulla facultas esset, domito boue occiso desiderium eius expleuit eoque nomine publica quaestione adflictus est, innocens, nisi tam prisco saeculo natus esset* e Varro *rust.* 2.5.3-4: *Nam bos in pecuaria maxima debet esse auctoritate, praesertim in Italia, quae a bubus nomen habere sit existimata. Graecia*

È poi noto che il bove era destinatario di un trattamento *sui generis*, considerato da molti una vera e propria ‘personalizzazione’ del bue nell’ambito della struttura domestica<sup>834</sup>, poiché esistevano delle norme di carattere medico-sacrale per la loro assistenza sanitaria; è stato notato, inoltre, che esso viene definito, in passaggi di Varrone (ma pure considerato in Plinio e di Columella)<sup>835</sup>, come ‘*socius hominum in rustico opere et Cereris minister*’<sup>836</sup>.

Tale ultima descrizione, come non ha mancato di evidenziare l’Onida<sup>837</sup>, rispecchia una concezione antica, nella quale rara era la macellazione degli animali, che costituivano per l’appunto *res pretiosiores* per la loro utilità nel lavoro agricolo e per la fornitura di pelli, carne, latte e formaggi<sup>838</sup>. Buoi, in primo luogo, ma anche pecore e ovini, utili per i latticini, e cavalli, che «erano allevati o a fini militari o come mezzi di trasporto», pur se all’uopo «erano impiegati anche asini e muli»<sup>839</sup>.

Il problema che tuttavia salta all’occhio è che pure altri animali erano assai importanti in età arcaica<sup>840</sup>: così la *porca* e il *sus*, di grande importanza per i rituali di purificazione<sup>841</sup>, ma pure gli *oves* che rivestono un ruolo importante nei *suovetaurilia*<sup>842</sup>.

---

*enim antiqua, ut scribit Timaeus, tauros vocabat italos, a quorum multitudine et pulchritudine et fetu uitulorum Italiam dixerunt. Alii scripserunt, quod ex Sicilia Hercules persecutus sit eo nobilem taurum, qui diceretur italus. Hic socius hominum in rustico opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, siquis occidisset. Qua in re testis Attice, testis Peloponnesos. Nam ab hoc pecore Athenis Buzyges nobilitatus, Argis Bomagiros. Novi, inquit ille, maiestatem boum et ab his dici pleraque magna, ut busycon bupaeda bulimon boopin, uvam quoque bumammam.*

<sup>834</sup> Cfr. sul punto F. GALLO, *Osservazioni*, cit., 217 ss.; G. FRANCIOSI, ‘*Res Mancipi*’, cit., 383 s., nonché l’approfondita trattazione sul punto di P.P. ONIDA, *Studi*, cit., 214 ss. Da ultimo v. G. SABBATINI, *Appunti*, cit., 255 s.

<sup>835</sup> Cfr. Varro *rust.* 2.5.3-4; Colum. 6 pr.; Plin. *nat. hist.* 8.45, nonché Cato *agr.* 70-71, 83, 131.

<sup>836</sup> Cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., 20, il quale sottolinea il ruolo delle bestie qui menzionate come *res Mancipi*.

<sup>837</sup> Cfr. P.P. ONIDA, *Studi*, cit., 209 ss.

<sup>838</sup> Tutto ciò che richiedeva l’utilizzo del latte, tuttavia, come ancora ben nota P.P. ONIDA, *Studi*, cit., 247, doveva riguardare precipuamente gli animali diversi dalla vacca, in quanto il suo latte era normalmente impiegato per nutrire i vitelli: v. Plin. *nat. hist.* 29.94.

<sup>839</sup> P.P. ONIDA, *Studi*, cit., 246 s. I buoi, le pecore e i cavalli sono in effetti menzionati tutti nel *corpus* delle *leges regiae*.

<sup>840</sup> Nota il problema anche G. FRANCIOSI, ‘*Res Mancipi*’, cit., 375.

<sup>841</sup> Cfr. J. POU CET, *Le motif de la truie romaine aux trente goretts*, III, in *Folia Electronica Classica*, VII, 2004, (<http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/07/TRUIE/Gesine23.htm>), e, nelle fonti, Varro *rust.* 2.4.9-10; Liv. 1.24.7-9.

<sup>842</sup> Cato *agr.* 141. Varro *rust.* 2.1.10. Per quanto riguarda l’impiego alimentare nel Lazio primitivo di capre, pecore, maiali, cfr. M. PALLOTTINO, *Origini*, cit., 135. Per contro, non è escluso il toro, che è solo un bovino in età: Varro *rust.* 2.5.6: *quae sterilis est vacca, taura*

Il problema relativo agli animali ricompresi nell'elenco gaiano, peraltro, si collega naturalmente al dubbio sulla necessità di domare gli animali, e a che cosa questo concretamente significhi per quanto concerne la distinzione originaria tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*. I termini della 'querelle' tra la *secta* dei proculiani e quella dei sabiniani è nota: mentre i primi ritenevano che gli animali *qui collo dorsove domantur* fossero da tenersi quali *res Mancipi* soltanto una volta addestrati o raggiunta l'età dell'addestramento, i secondi al contrario consideravano i suddetti animali – con grande probabilità indipendentemente dall'essere stati o no domati, data la differenza per tratti intrinseci – quali *res Mancipi* già dal momento della nascita<sup>843</sup>.

Non si intende qui soffermarsi sulla questione di quale fosse l'*opinio* più antica<sup>844</sup>, problema sul quale la dottrina si è già ampiamente soffermata, lasciando aperte numerose questioni<sup>845</sup>, ma sondare quale poteva essere, tra i due proposti, il regime vigente in antico.

Da una parte, nella tesi proculiana viene, è evidente, fortemente valorizzato l'elemento rappresentato dal contributo – sia esso genericamente economico-sociale<sup>846</sup> o più squisitamente agricolo<sup>847</sup> – fattivo dato dalla bestia; dall'altra parte, la tesi sabiniana sembra evidenziare un qualche tratto intrinseco di quegli specifici animali, che quindi sarebbero *pretiosiores* rispetto agli altri per caratteristiche specifiche, e non per una particolare attitudine a diventare *domiti*.

Le tesi della dottrina, per vero, si sono variamente sparpagiate, facendo leva a volte sull'ambigua distinzione tra *familia* e *pecunia*, i cui margini rimangono tuttora incerti<sup>848</sup>.

---

*appellata*; Varro rust. 2.5.6: *in bubule genere aetatis gradus dicuntur quatuor, prima vitulorum, secunda iuvenorum, tertia bovum novellorum, quarta vetulorum. Discernuntur in prima vitulus et vitula, in secunda iuventus et iuventa, in tertia et quarta taurus et vacca*; Colum. 6.22.1.

<sup>843</sup> V., sul punto, P.P. ONIDA, *Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati*, in *Diritto @ Storia*, VII, 2008, II.2.c. Nelle fonti, cfr. Gai 2.15.

<sup>844</sup> Il che, peraltro, come ha sottolineato A. GUARINO, 'Collo dorsove domantur', in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 528 ss., sembra operazione che ha poco a che fare con la concezione più antica dell'istituto delle *res Mancipi*, ma al contrario corrisponde a una mera diatriba tra scuole.

<sup>845</sup> V., per un esaustivo resoconto, P.P. ONIDA, *Studi*, cit., 209 ss.

<sup>846</sup> Cfr. G. LONGO, *Diritto romano*, cit., 69; F. GALLO, *Studi*, cit., 21.

<sup>847</sup> V., tra gli altri già variamente citati, F. SERRAO, *Diritto*, cit., 319.

<sup>848</sup> Come nota, di recente, P.P. ONIDA, *Studi*, cit., 215. Per un primo approccio al problema cfr. G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 19 s. In sintesi, secondo una prima tesi, *familia* indicherebbe i soggetti facenti parte del consesso domestico, *pecunia*, da *pecus* (su cui v. L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 88, ma anche *contra*, É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des*

A parere di chi scrive, tuttavia, non è stata forse data sufficiente importanza al fatto che le *res Mancipi*, al loro sorgere, dovevano coincidere con gli animali, a riprova della natura integralmente agro-pastorale della comunità degli inizi.

Si sarebbe tentati, a questo punto, di accedere pianamente alla tesi del Sacchi, il quale afferma che la *familia* costituirebbe un «insieme di coloro che rendevano produttivo un fondo», estendendo la nozione anche agli animali *quae collo dorsove domantur*<sup>849</sup> (mentre gli altri sarebbero rimasti relegati nella *pecunia*), o addirittura a una ricca congettura del Pellosi, tuttora inedita<sup>850</sup>,

---

*institutions indo-européennes*, I. *Économie, parenté, société*, Paris, 1969, 47 ss.; A. MARCONE, *Storia*, cit., 102 s.; M.-A. MARECOS CASQUERO, 'Pecunia', *historia de un vocablo*, in *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, I, 2005, 1 ss.; C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership*, cit., 59). Secondo una differente opinione, il termine farebbe invece riferimento agli *animalia* (così G. BESELER, *Glossen zum Privatrecht der römischen Republik*, in *ZSS*, LIV, 1934, 322 ss.; W. KUNKEL, *Römisches Privatrecht*, Berlin, 1949, 63 s.; I. PFAFF, *Zur Lehre vom Vermögen nach römischem Recht*, in *Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte. Festschrift für G. Hanausek zu seinem 70. Geburtstag am 4.9.1925, überreicht von seinen Freunden und Schülern*, Graz, 1925, 95; in termini non dissimili, M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971, 44 ss., modificando l'opinione precedentemente espressa in *Das altrömische 'ius'. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen, 1949, 159 ss.; E. BETTI, *Wesen*, cit., 7; G. DIÓSDI, 'Familia pecuniaque'. *Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum*, in *AA*, XII, 1964, 91). Secondo una diversa posizione, viceversa, *familia* sarebbe sinonimo delle *res Mancipi*, mentre *pecunia* coinciderebbe con *res nec Mancipi* (cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 1 ss.; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2002, 486 ss.; B. BIONDI, *Appunti intorno alla 'donatio mortis causa'*, in *AUPE*, 1914, 11 ss.; G. CORNIL, *Du 'Mancipium'*, cit., 423; R. HENRION, *Des origines du mot 'familia'*, in *Antiquité Classique*, X, 1940, 68; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, 1901, 73 ss.; L. KUHLENBECK, *Die Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts*, Leipzig - Erlangen, 1925, 37 s.; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht*, I, Leipzig, 1908, 79 ss.; in senso analogo, cfr. M.N. ANDREEV, *Les notions 'familia' et 'pecunia' dans le textes des XII Tables*, in *Acta Antiqua Philippopolitana*, I, 1963, 173 ss). Sul punto cfr. pure M.F. LEPRI, *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano*, I. *Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone*, Firenze, 1942, 20; A. ERNOUT - A. MEILLET, voce 'Familia', in *Dictionnaire étymologique*, cit., 383; A. WALDE - J.B. HOFFMANN, voce 'Famulus', in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1910, 270; G. SEMERANO, voce 'familia', in *Le origini della cultura europea*, II. *Dizionario della lingua latina e di voci moderne*, Firenze, 2002, 396, che discorre di «persone sotto la tutela di un capofamiglia»; ID., voce 'pecunia', in *Le origini*, cit., 510; G. FRANCIOSI, *Famiglia*, cit., 25; J. ZLINSKY, 'Familia pecuniaque', in *Index*, XXVI, 1988, 39 ss.; F. GNOLI, *Di una recente ipotesi sui rapporti tra 'pecus' e 'pecunia'*, in *SDHI*, XLIV, 1978, 204 ss.; A. ERNOUT - A. MEILLET, voce 'pecunia', in *Dictionnaire étymologique*, cit., 746; B. ALBANESE, *La successione*, cit., 298 ss. Diffusamente si sofferma sulle tesi susseguite e sulle critiche che possono essere opposte alle varie ricostruzioni L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 85 ss.

<sup>849</sup> O. SACCHI, *Il mito*, cit., 266.

<sup>850</sup> Consultata per gentile concessione dell'autore sotto il titolo provvisorio di 'Res Mancipi': *ipotesi sulle origini e sul regime giuridico arcaico*.

secondo la quale le originarie *res Mancipi* e la *familia* avrebbero coinciso l'una con l'altra.

Non è dubbio, peraltro, che delineando la *familia* come fa il Sacchi, le *res Mancipi* debbano essere a quella interne: la domanda che sorge, allora, sta nell'alternativa tra far coincidere *in toto* i due concetti e invece distinguerli quali insiemi concentrici.

Sembra che solamente all'interno della *familia*, e non in coincidenza con essa, possa scorgersi la particolare categoria delle *res Mancipi*. Ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, il 'prosciugamento' della categoria delle *res Mancipi* che si è effettuato indica un regime di specialità degli *animalia* in essi – originariamente unici – ricompresi: sembra allora proficuo tentare una valorizzazione – come tra breve si passerà a fare – di tale isolamento, che si può fondare sui processi storico-sociali arcaici e sulle fonti.

Del resto, si rigetta la coincidenza tra *familia* e *Mancipia* anche perché pare ben più difficile l'inserimento di soggetti quali *fili* e la *uxor*, i quali mai nelle fonti sono ricondotti a *Mancipia*, termine peraltro che le fonti non contemplano nel senso personale, rinviando sempre a *res* che, se con qualche forzatura possono contenere i soggetti *in Mancipio* o *in causa Mancipi*, certamente non è termine atto a indicare i soggetti *alieni iuris* poc'anzi menzionati<sup>851</sup>.

Con uno sguardo all'elencazione degli animali, tuttavia, è anche da dubitare che essi siano accomunati da una presunta 'utilità' o speciale importanza per l'azienda familiare', all'interno della quale sarebbero quindi tenuti in speciale considerazione.

L'esclusione degli ovini e, per converso, l'inclusione degli equini suscitano peraltro infatti più di un interrogativo. A seguire il De Visccher, che a sua volta riprende un'idea del Perozzi<sup>852</sup>, «la vérité est que jamais dans l'antiquité le cheval n'a été employé au travail agricole», essendo invece il cavallo, presso greci e romani, «le cheval est à l'origine exclusivement un animal de guerre destiné soit à traîner de légers chars de combat, comme à l'époque homérique, soit à

---

<sup>851</sup> Alcune risalenti opinioni, tuttavia, accoglievano simile ricostruzione: cfr. P. BONFANTE, *Forme primitive*, cit., 34 s.

<sup>852</sup> Cfr. S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928, 605, nt. 1.

prendre un guerrier en selle»<sup>853</sup>; le stesse considerazioni valgono peraltro, almeno in parte, anche per asini e muli<sup>854</sup>.

In particolare, l'inidoneità del cavallo per tirare l'aratro era talmente proverbiale da essere consacrata da Orazio in un motto anche oggi ripetuto<sup>855</sup>, e altre fonti, peraltro, confermano questo assunto<sup>856</sup>. Ulteriore problema si pone rispetto agli ovini. Come si è visto, il latte di vacca dovè essere per un certo periodo – e soprattutto in quello più risalente del tempo – riservato prevalentemente ai vitelli, mentre il consumo umano dovè orientarsi maggiormente verso il latte di pecora: è stato in questo senso notato che «nel podere romano ... tutta l'organizzazione dell'allevamento bovino, non essendo considerate le attitudini alla produzione del latte né della carne, era finalizzata alla produzione di buoi»<sup>857</sup>, per cui stravagante sembra, nell'ottica della massima utilità, stavolta, alla *familia*, il mancato inserimento, tra le *res Mancipi*, degli ovini, principali produttori di latte per l'epoca antica.

Sempre più difficoltoso risulta, alla luce di tali dati, individuare il 'trait d'union' che lega le poche specie animali menzionate dalle fonti tra di loro.

Conviene tornare all'etimologia della provenienza da *manu capere*. Ora, *manu capere* significa ghermire, 'prendere con la mano', etimologia che, pur vituperata da parte della dottrina, si rinviene nelle fonti<sup>858</sup>.

La *consertio*<sup>859</sup>, per come la riporta Gellio, sembra riguardare soprattutto o solo gli immobili; per vero, tuttavia, dottrina anche autorevole ha sostenuto la sua applicabilità anche (e in origine, probabilmente, solo) ai beni mobili<sup>860</sup>.

---

<sup>853</sup> Così F. DE VISSCHER, 'Mancipium', cit., 200; nello stesso senso G. NICOSIA, 'Animalia quae collo dorsove domantur', in *Iura*, XVIII, 1967, 59 ss.

<sup>854</sup> Cfr. F. DE VISSCHER, 'Mancipium', cit., 202 ss.; F. DE MARTINO, *Storia economica*, I, cit., 3; G. NICOSIA, 'Animalia', cit., 59.

<sup>855</sup> Hor. ep. 1.14.43: *Optat ephippa bos piger, optat arare caballus. Quam scit uterque, libens, censebo, exercent artem.*

<sup>856</sup> Cfr. F. DE VISSCHER, 'Mancipium', cit., 201 ss.

<sup>857</sup> F. MALOSSINI, *Gli allevamenti animali nel fondo rustico dell'antica Roma*, in *Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali*, I, 2011, 160; cfr. pure A. MARCONE, *Storia*, cit., 96 s.

<sup>858</sup> Cfr. Gell. 20.10.7-9: 'Manum conserere' ... *Nam de qua <re> disceptatur in iure <in re> praesenti, siue ager siue quid aliud est, cum adversario simul manu prendere et in ea re sollemnibus uerbis uindicare, id est 'uindicia.'*

<sup>859</sup> Per un ragguaglio sull'istituto cfr. M. FALCON, 'Ipsam rem condemnare', cit., 547 ss.

<sup>860</sup> Cfr. G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I. Le 'legis actiones', Roma, 1962, 44; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *La ritualización de la violencia en el derecho romano arcaico*, in *Index*, XXVIII, 2000, 260 s.

Altra fonte degna d'attenzione è Gai 4.21<sup>861</sup>, ove il giurista antoniniano descrive la procedura della *manus iniectio*.

Le due testimonianze sono di grande interesse, poiché l'uso della *manus* viene sempre in rilievo relativamente alla rivendicazione o all'appropriazione di un bene (o di una persona) e mostra due esempi (tentativo e effettivo esperimento del) *manu capere*.

Riconducendo questo discorso agli animali – il che non è per nulla singolare, se si pensa che, com'è stato detto, «la principal fuente de riqueza para los romanos era el ganado», per cui «consecuencia inmediata de la economía ganadera fue la importancia de los animales, que se convirtieron en el punto inicial de la riqueza privada»<sup>862</sup> – che si 'prendono con la mano' e quindi sono in questo senso *res Mancipi*<sup>863</sup>, va detto che essi rappresentavano altrettante 'Vorbilder' delle occupazioni, del resto rese evidenti da un lacerto di Columella<sup>864</sup>: il bove per l'agricoltura, il cavallo e il mulo per la guerra, l'asino per il (trasporto finalizzato al) commercio<sup>865</sup>. Per tale motivo alla qualificazione di cose che si prendevano con la mano<sup>866</sup> – e sulle quali quindi ricadeva, valorizzandole, l'autentico potere del soggetto, che al contrario non era necessario per molti altri beni di minor valore – s'accompagnava (come conseguenza, e non come causa della distinzione) l'impossibilità di cederle se non tramite forme ritualizzate le quali, di poi, sono state con alta probabilità

---

<sup>861</sup> Gai 4.21: *Per manus iniectioem aequae de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, uelut iudicati lege XII tabularum. quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat: QVOD TV MIHI IVDICATVS siue DAMNATVS ES SESTERTIVM X MILIA, QVANDOC NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SESTERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius predebatur; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed uindicem dabat, qui pro se causam agere solebat. qui uindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur.*

<sup>862</sup> L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 45 s. Del resto, come evidenzia F. LUCREZI, *Il furto*, cit., 6 s., il furto di animali era considerato, già nella più alta antichità, illecito gravissimo.

<sup>863</sup> Cfr. E. BETTI, *La 'vindicatio'*, cit., 11, nt. 1.

<sup>864</sup> Cfr. Colum. 6 pr.: *Igitur cum sint due genera quadrupedum, quorum alterum paramus in consortium operum, sicut bovem, mulam, equum, asinum; alterum voluptatis ac redditus et custodiae causa, ut ovem, capellam, suem, canem; de eo genere prius dicemus, cuius usus nostri laboris est particeps.*

<sup>865</sup> Come è stato notato da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 358, pur riconoscendosi l'importanza dell'agricoltura nella realtà romana arcaica, non è possibile stupirsi delle altre attività, «come se anche in un'economia agricola non si fosse avvertita in modo primario l'esigenza di garantire un sia pure rudimentale sistema di comunicazioni». Del resto, anche alla nascita dello stato, così ammette pure L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 45, seguendo così F. DE MARTINO, *Storia economica*, I, cit., 3 ss,

<sup>866</sup> Cfr. L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 46.

raffinate col tempo fino all'avvento dei re, giacché si tratta, come in effetti è stato spesso congetturato, di istituto precivico inerente al *ius Quiritium*, e facente quindi parte di uno strato giuridico degli abitanti preromani.

Di conseguenza, l'importanza economico-sociale risultava ben più ampia di quella solamente agricola<sup>867</sup>.

L'esclusione degli ovini, cui sopra si è fatto cenno, si può spiegare in differenti modi. Si può infatti immaginare che essi non corrispondessero, da una parte, all'ipostatizzazione di un'attività<sup>868</sup>, come le bestie sopra enumerate e, dall'altra parte, che avessero – come è certo – una pregnante funzione religiosa, che poteva impedire le affermazioni di appartenenza troppo nette su beni i quali, comunque, sono oggetto di interesse per le divinità<sup>869</sup>; oppure – ma in tal senso non mi sentirei di propendere –, sulla scorta di letture differenti da quelle di Mommsen del brano di cui a Isid. *etym.* 9.4.45, più semplicemente, che essi fossero originariamente ricompresi<sup>870</sup>. Del resto, più semplice ancora appare seguire il Reinach, il quale nota che erano compresi nell'elenco delle *res Mancipi* «les animaux qui peuvent être employés aux travaux agricoles de la famille ou au transport de la famille (ce qui explique l'exclusion des chiens) et qui de plus exigent d'être domestiqués pour pouvoir rendre des services (ce qui explique l'exclusion de ceux des animaux qui sont déjà domestiqués de naissance)»<sup>871</sup>.

Alla luce di questi risultati è il caso di affrontare il problema relativo al *mancipium* e al suo significato. Ormai assodato, sulla scia di numerosi studi, che il termine '*dominium*', ancorché accompagnato a *ex iure Quiritium*, è in realtà un'acquisizione tarda<sup>872</sup>, è il caso di approfondire l'aspetto del nome

---

<sup>867</sup> Così pure G. FRANCIOSI, '*Res Mancipi*', cit., 385.

<sup>868</sup> Del resto, è stato correttamente notato da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 356 s., che «un trattore, un autoveicolo possono in sé essere meno costosi di molti altri beni mobili ma possono rappresentare tuttavia un'utilità sociale assai più rilevante in quanto partecipano direttamente alla produzione economica o, come nel caso di una normale autovettura, sono caratterizzati da un elevatissimo grado di diffusione, tanto da rappresentare ormai uno strumento abituale di locomozione per la maggior parte dei membri di una moderna società industrializzata».

<sup>869</sup> Cfr. M. FALCON, '*Praetor impius*', cit., 250 s.

<sup>870</sup> V., sul punto, J. REINACH, *Ébauche*, cit., 21.

<sup>871</sup> J. REINACH, *Ébauche*, cit., 32.

<sup>872</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 151 s.; E. BETTI, *La 'vindictio' romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*, ne *Il Filangieri*, 1915, 9, nt. 2 [estratto]; M. KASER, *Eigentum*, cit., 6; R. SANTORO, *Potere*, cit., 334 e nt. 1, con bibliografia; G. GROSSO, *Schemi*, cit., 140 s.; G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 51; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del 'consortium'*, cit., 23; sotto un differente profilo, F. DE VISSCHER, '*Mancipium*', cit., 256.

relativo all'istituto che ci occupa, pur ricordando che autorevoli studiosi hanno ritenuto che «fehlte im älteren Recht ein technischer Name für das Eigentum», pure se invero «konnten vor allem die alten Spruchformlen für die Zwecke des Rechtsverkehrs und Rechtsstreites eine Wendung, die die Rechtliche Sachgewalt ausdrückt, nich entbehren»<sup>873</sup>.

In un'epoca «caratterizzata da una concezione prevalentemente dinamica»<sup>874</sup> è stato dato valore terminologico a *mancipium*, ritenendo che *potestas* rappresentasse, viceversa, l'aspetto 'statico' del potere: in altre parole, il primo termine corrisponderebbe all'atto di esercizio del potere stesso, mentre il secondo rappresenterebbe la sua mera titolarità<sup>875</sup>; sempre a seguire quest'opinione, peraltro, il lemma *manus* sarebbe invece da scartare, «in quanto non ne è dimostrata l'alta risalenza e l'applicazione estesa ad entità meramente patrimoniali»<sup>876</sup>.

Due sono le considerazioni da svolgere sul punto. Sotto un primo profilo, non è detto che la recenziarietà del termine impedisca il suo uso, se esso si riveli utile allo studio: il problema si è già affrontato e, nel caso specifico si tratta, all'evidenza, di una parola latina comunque risalente nel tempo<sup>877</sup>, e connessa pure all'istituto, sopra analizzato, del *consortium erctum non cito*<sup>878</sup>. Sotto un secondo profilo, non si vede come si possa escludere l'antichità del termine *manus*, che è invece indubbia<sup>879</sup>, soprattutto alla luce dell'evidente legame con

---

<sup>873</sup> M. KASER *Eigentum*, cit., 6.

<sup>874</sup> R. SANTORO, *Potere*, cit., 345.

<sup>875</sup> Cfr. R. SANTORO, *Potere*, cit., 346 ss.

<sup>876</sup> R. SANTORO, *Potere*, cit., 335.

<sup>877</sup> Cfr. S. RANDAZZO, 'Mandare'. *Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano, 2005, 11 ss. e nt. 28.

<sup>878</sup> Cfr. Varro *ling.* 6.6; in dottrina, S. RANDAZZO, 'Mandare', cit., 12.

<sup>879</sup> La presenza della *manus* nelle più antiche azioni rende infatti certa l'antichità del termine *manus* utilizzato, peraltro, sia come 'potere' utilizzato sulla persona del debitore, sia come forma di appropriazione sui beni; com'è stato notato da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 279, «*manus* è un termine che appartiene indubbiamente alla più antica esperienza dei popoli indeuropei. Cfr. Gai 4.21: *Per manus iniunctionem aequae de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, uelut iudicati lege XII tabularum. quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat: QVOD TV MIHI IVDICATVS siue DAMNATVS ES SESTERTIVM X MILIA, QVANDOC NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SESTERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius predebatur; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed uindicem dabat, qui pro se causam agere solebat. qui uindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur; Gell. 20.10.7-9: 'Manum conserere' ... Nam de qua <re> disceptatur in iure <in re> praesenti, siue ager siue quid aliud est, cum adversario simul manu prendere et in ea re sollemnibus uerbis uindicare, id est 'uindicia.' Correptio manus in re atque in loco praesenti apud praetorem ex duodecim tabulis fiebat, in quibus ita scriptum est: 'si qui in iure manum conserunt.' Sed postquam praetores propagatis Italiae finibus datis iurisdictionibus negotiis occupati proficisci*

*mancipium*, che viene viceversa preso dal Santoro a modello della più antica forma di potere ‘dinamico’.

Il significato di ‘*manum inicere*’ è incerto nelle fonti giuridiche: ebbene, interessante è osservare come esso è sopravvissuto nelle fonti letterarie, e in particolare in Seneca<sup>880</sup>, che ne restituisce il senso genuino: «perché la sua vita non si disperda, Lucilio deve ‘mettere le mani’ sulle ore che passano e mai più torneranno; con un’espressione che appartiene alla terminologia giuridica (*manum inicere alicui rei*) Seneca invita Lucilio a reclamare in proprio il possesso del tempo»<sup>881</sup>. Non si può infatti scindere l’affermazione relativa al *meum esse* dal potere della *manus*, termine che, a sua volta, rimanda «all’esercizio di un potere giuridicamente fondato»<sup>882</sup>, significato che, peraltro, non doveva essere quello più antico, giacché nello stesso impiego del termine *manus* «sopravvive una dimensione che trascende la sfera meramente giuridica e che corrisponde a un momento anteriore, legato ancora ad una concezione nella quale viene a giuocare il più immediato valore del termine riferito ad una parte del corpo umano atta a esprimere significati non meramente materiali»<sup>883</sup>. Un uso antico, difatti, sarebbe rinvenibile in manifestazioni unilaterali e autoritative, come quella che è stata riconosciuta, nel senso di ‘Urbedeutung’, in *mandare*, inteso quale «espressione di potere, di volontà autoritativa finalizzata a conferire un incarico, configurandosi, in sintesi, come manifestazione di una volontà di imperio»<sup>884</sup>.

Del resto, come ha più volte notato il Capogrossi Colognesi, la teoria incline a individuare proprio nel termine *manus* la più antica indicazione del potere del *pater* ha trovato terreno fertile presso la dottrina tedesca, almeno prima della formulazione dell’ipotesi sulla ‘relatives Eigentum’ – della quale si farà cenno –, e lo stesso autore poc’anzi citato non manca di evidenziare come quest’ipotesi, dovendo scegliere un vocabolo atto ad additare l’intera sfera di

---

*uindiciarum dicendarum causa <ad> longinquas res grauabantur, institutum est contra duodecim tabulas tacito consensu, ut litigantes non in iure apud praetorem manum consererent, sed ‘ex iure manum conserutum’ uocarent, id est alter alterum ex iure ad conserendam manum in rem, de qua ageretur, uocaret atque profecti simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid ex eo, uti unam glebam, in ius in urbem ad praetorem deferrent et in ea gleba tamquam in toto agro uindicarent.*

<sup>880</sup> Sen. ep. 1.2: *Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris.*

<sup>881</sup> V. VIPARELLI, *Seneca e Agostino alla ricerca della sapienza: la scrittura di sé e il problema del tempo* (Sen. ep. 1 e Aug. conf. XI 2, 2-3), in *L’adorabile vescovo d’Ippona* (Atti del Convegno di Paola, 24-25 maggio 2000), a cura di F.E. Consolino, Soveria Mannelli, 2001, 267.

<sup>882</sup> Così S. RANDAZZO, ‘Mandare’, cit., 8.

<sup>883</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 279.

<sup>884</sup> S. RANDAZZO, ‘Mandare’, cit., 10.

potenza del *pater*, costituirebbe certamente l'opzione più valida<sup>885</sup>, pur rivedendo ampiamente, nel prosieguo dell'opera, tale affermazione<sup>886</sup>.

Gli argomenti spesi contro la possibilità di rinvenire una caratterizzazione comune delle potestà del *pater* sotto tale termine sono essenzialmente compendiabili nel fatto che esso non sarebbe mai riferibile al contesto degli oggetti e degli animali, ma solo a quello relativo alla donna nell'ambito del matrimonio<sup>887</sup>. A un secondo sguardo, tuttavia, un'affermazione in termini così secchi non pare condivisibile. Il termine *manus*, difatti, indica indiscussamente il potere sulla donna, ma pure il potere sui beni trova una connessione nel lessico processuale e la sua palese radicazione in *mancipium* lascia persino trasparire un punto di contatto con gli animali.

Si è peraltro già anticipato come l'ipotesi di un'unitarietà sostanziale cozzi, a parere di molti autori, contro la pluralità di regime, altrettanto sostanziale, che emerge evidente dalle fonti. Se si guarda, a mo' di esempio alla disciplina di *filii* e *servi*, a loro volta distinti dalle donne – distinzione, come si vede, pur sempre interna alle *personae alieni iuris* –, risulta chiaro quali e quanti siano i problemi in discorso.

Lo stesso Capogrossi Colognesi nota che, alla morte del *pater*, là dove il *filius* gli sarebbe subentrato, lo schiavo sarebbe rimasto nella potestà del secondo<sup>888</sup>. Si potrebbe obiettare, invero, che il problema qui risulta non tanto relativo al potere esercitato dal padre, quanto alla disciplina giuridica dei figli e degli schiavi (mentre certo più forte è l'argomento, sempre del Capogrossi Colognesi, riferito alla trasmissibilità e all'acquisto della *potestas*<sup>889</sup>); un altro esempio, tuttavia, pare a chi scrive di cristallina chiarezza, e in qualche modo poter essere chiamato a complemento di quanto affermato dall'autore sin qui più volte citato.

Se, difatti, il *tollere liberos* costituiva il rituale portante dell'ingresso del *puer* all'interno del consesso familiare<sup>890</sup> – aspetto, questo, che già di per sé lo differenzia dallo schiavo –, ancor più interessante è osservare quale ne sia l'atto di (patologica) uscita. Secondo una recente intuizione, l'atto di *plorare*,

---

<sup>885</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 264.

<sup>886</sup> Sul punto L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 281.

<sup>887</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 280.

<sup>888</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 265.

<sup>889</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 266 ss.

<sup>890</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 265 s.; ID., *'Tollere liberos'*, in *MEFRA*, CII.1, 1990, 107 ss. (con bibliografia); A. RAMON, *'Verberatio parentis'*, cit., 184 ss.

contenuto in alcuni frammenti di *leges regiae* sino a noi pervenuti<sup>891</sup>, avrebbe costituito nient'altro che «una maledizione che il *pater verberatus* compiva per sciogliere il vincolo di *patria potestas*, in modo che il figlio passasse in proprietà della divinità»<sup>892</sup>, e così anche per quanto riguardava la *nurus* la quale, col matrimonio, compiva il rito di passaggio<sup>893</sup> da *filia* a, per l'appunto, *nurus*<sup>894</sup>.

Ora, da tutto ciò può essere ricavato che certamente la condizione servile, anche per l'epoca in cui essa ebbe un rilievo, fu del tutto differente da quella dei figli e delle mogli: come non era uguale il modo di precipitare sotto la *patria potestas*, tanto meno lo era quello di uscirne, che poteva avvenire, per i figli, in modi diversi rispetto alla *mancipatio* e dalla morte del *pater*<sup>895</sup>.

Tornando al potere del *pater*, come si è già avuto modo di notare, la parola *manus* è presente in *mancipium*: Varrone ne riconduce l'origine al *manu capere*, e lo stesso *mancipium* viene indicato ora come potere indistinto del *pater*, ora come diritto di proprietà arcaico. Se il primo utilizzo si è già escluso – sarebbe più appropriato, semmai, utilizzare proprio *manus* – va indagato se il secondo sia più calzante.

In linea con quanto nota il Capogrossi Colognesi<sup>896</sup>, per dare una definizione di *mancipium* è necessario tenere in considerazione le varie espressioni in cui viene utilizzato, come *mancipio dare-accipere, in causa mancipii, res mancipi-nec mancipi*.

---

<sup>891</sup> Cfr. Fest. voce 'Plorare' (Lindsay 260): *plorare, flere [inclamare] nunc significat, et cum praepositione implorare, id est invocare: at apud antiquos plane inclamare. In regis Romuli et Tatii legibus: 'si nurus ... , <nurus> sacra divis parentum estod'. In Servi Tulli haec est: 'si parentem puer verberit, ast olle plorassit paren<s>, puer divis parentum sacer esto'. Id est <in>clamarit, dix<erit diem>.* Cfr., sui testi, M. BETTINI, *Affari*, cit., 87 ss., nonché R. LAURENDI, 'Leges regiae', cit., 70 ss.

<sup>892</sup> Così A. RAMON, 'Verberatio parentis', cit., 186 s. Sembra forse che l'atto del *pater*, volto ad abdicare alla propria *potestas* dal *filius*, non fosse propriamente necessitato, ma costituisse un prudente ritirarsi dalle vicende del passaggio in proprietà del *sacer* al dio. Ciò pare coerente con le logiche che guidavano la prudenza utilizzata dai romani rispetto a quanto potesse anche solo sembrare empiricamente contrario a questo tipo di trasferimenti, come si è affermato in M. FALCON, 'Praetor impius', cit., 250 ss.

<sup>893</sup> Che, come sottolinea L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 268 s., aveva un formulario del tutto diverso da quello della normale *mancipatio*.

<sup>894</sup> Cfr. A. RAMON, 'Verberatio parentis', cit., 187; similmente pure R. LAURENDI, 'Leges regiae', cit., 77. Diametralmente opposta la ricostruzione di M. VOIGT, *Ueber die 'leges regiae'*, I, cit., 597 ss., il quale ipotizza una norma inerente al divorzio; contro questa ricostruzione v. già T. TRINCHERI, *Le consacrazioni di uomini a Roma*, Roma, 1889, 63, nonché L. LAURENDI, 'Leges regiae', cit., 72 s., con bibliografia sulla ricostruzione paleografica della norma.

<sup>895</sup> Come noto, anche il regime della *mancipatio* si diversificò presto per i figli tramite la regola duodecimtabulare *si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*.

<sup>896</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 288 ss.

Va sin d'ora detto, alla luce della disamina condotto poc'anzi, che si propende per una ricostruzione aderente al significato letterale dell'espressione: le *res Mancipi* iniziali, tutte appartenenti al mondo animale e connesse alla realtà economica del loro tempo, erano *collo dorsove domatae*, e molto probabilmente dopo tale operazione, che le rendeva atte ai varî lavori che si sono enumerati, divenivano effettivamente *Mancipi*<sup>897</sup>.

L'operazione di domatura con la *manus* – espressione che rimanda pertanto all'imposizione simbolica del potere dominicale – è ben espressa proprio da *manu capere*, che come nell'istituto della *pignoris capio* si riconduce a un impossessamento di alcuni beni da parte dell'agente<sup>898</sup>; come nell'*usu capere*, tuttavia, tale impossessamento comporta anche il conseguimento della proprietà, ossia della tutela processuale<sup>899</sup>.

Se quindi il *manu capere* richiama un atto di impossessamento, *Mancipatio* non può che corrispondere, in perfetto parallelismo con *usucapio*<sup>900</sup>, allo stesso significato<sup>901</sup>, accompagnato dalla *nuncupatio*<sup>902</sup>: come era abbinata alla *nuncupatio* (o almeno da *certa verba*), secondo la più affidabile dottrina<sup>903</sup>, la *pignoris capio*.

---

<sup>897</sup> Ciò è del resto confermato da Isid. *etym.* 9.4.45, sopra riportato; l'interpretazione accennata nel testo sarebbe suffragata da Varro *rust.* 2.6.3; 7.8.3. C. LONGO, *Corso di diritto romano. Distinzioni delle cose. La proprietà*, Milano, 1935, 9, oblitera la fonte 'tout court', considerandola non una definizione giuridica, bensì una mera notazione di fatto e così opponendosi all'interpretazione data da M. VOIGT, *Das 'jus naturale, aequum et bonum' und 'jus gentium' der Römer*, IV. *Die gemeinsame Tendenz des 'jus naturale, aequum et bonum' und 'jus gentium' der Römer*, Leipzig, 1875, 567 ss.

<sup>898</sup> Del resto, già E. BETTI, *La 'vindictio'*, cit., 7 ss. (e in part. v. pure 11), afferma che «soprattutto notevole il carattere unico dell'atto reale formalizzato in queste *legis actiones* o *negotia*: esso consiste sempre in un *adprehendere*, *prendere*, *manu capere* (di cui *manu mittere* è il *contrarius actus*), *ducere*, *manum inicere*, come pure in un *capere*, *occupare*, *sumere*, esso consiste nella *pignoris capio*, nell'acquisto del legato o dell'eredità da parte dell'estraneo, nella *usucapio*, atti o fatti anche questi estragiudiziali come la *Mancipatio*», aggiungendo altresì che «'dare' significa appunto per la concezione primitiva il puro e semplice contegno passivo del possessore della cose che non si oppone alla *vindictio* altrui».

<sup>899</sup> Del resto, il parallelismo tra l'acquistare *manu* e l'acquistare *usu* è già stato ampiamente marcato dalla dottrina: si v., per tutti, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 342.

<sup>900</sup> Cfr. le considerazioni di J. REINACH, *Ébauche*, cit., 13 nonché, nelle fonti, *Lucr. rer. nat.* 3.971: *vitaque Mancipio nulli datur, omnibus usu*; *Arn. adv. nat.* 2.27: *usu et illis est vita, non Mancipio tradita*.

<sup>901</sup> Si tratta, naturalmente, di un significato assai arcaico, che prescinde dalle plurime evoluzioni subite poi dall'espressione, su cui v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 288 ss.

<sup>902</sup> Che corrispondeva e una *lex Mancipii*: sul problema cfr. S. RANDAZZO, *'Leges Mancipii'*. *Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano, 1998.

<sup>903</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 295.

La spiegazione della differenza terminologica tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi* risiede proprio in quest'ordine di idee. Secondo il Reinach – il quale riprende a sua volta ipotesi più vetuste<sup>904</sup> –, che sul punto non ha registrato significative adesioni successive, malgrado il valore dell'ipotesi, la forma *Mancipi* contenuta nelle due formule testé menzionate «ne se présente pas comme un complément obligatoirement accolé à un substantif», perché esso «a toutes les apparences d'un composé nomino-verbal analogue en tous points (forme et sens) à *usucapi*»<sup>905</sup>, e andrebbe di conseguenza tradotto con 'cose da prendere con la mano'<sup>906</sup>.

La *Mancipatio*, allora, dovrebbe intendersi non come l'atto di alienazione della *res Mancipi*, quanto come la sua appropriazione<sup>907</sup>: questa, in un primo momento, avveniva su animali presenti in natura, e in prosieguo di tempo era consensuale e divenne quindi *imaginaria venditio*.

È del resto noto che la formula della *Mancipatio*, riportata da Gai 1.119, rappresenta proprio la sequenza di *certa verba* pronunciata da colui che riceve, non da colui che dà<sup>908</sup>, a conferma che l'atto è tutto prospettato dal lato dell'acquirente.

Bisogna vedere se una simile lettura possa essere sposata coerentemente con le espressioni che si sono sopra menzionate. In primo luogo, il binomio *Mancipio dare-accipere* – che non può corrispondere, almeno *sic et simpliciter*, a dare o ricevere in proprietà, come ha mostrato Capogrossi Colognesi<sup>909</sup> né, analogamente, 'dare o ricevere in potenza'<sup>910</sup>, come riteneva De Visscher – null'altro potrebbe significare, in questa prospettiva, che dare o ricevere attraverso il *Mancipium*, e cioè l'atto di appropriazione<sup>911</sup> (o, in alternativa,

---

<sup>904</sup> Per esempio, quella di J. CHRISTIANSEN, *Die Wissenschaft der römischen Rechtsgeschichte im Grundrisse*, Altona, 1838, 354, ripresa peraltro da ultimo da G. SABBATINI, *Appunti*, cit., 86.

<sup>905</sup> J. REINACH, *Ébauche*, cit., 30.

<sup>906</sup> Cfr. J. REINACH, *Ébauche*, cit., 31, ma pure E. BETTI, *La 'vindictio'*, cit., 8; da ultimo, O. BUCCI, *Dalla famiglia*, cit., 90 s.

<sup>907</sup> A questo proposito v., per tutti, F. GALLO, *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Torino, 1955, 15 ss. ha parlato di «crisi del concetto di trasferimento»: cfr., sul punto, R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, II.2, Leipzig, 1883, 525 ss.; E. BETTI, *La 'vindictio'*, cit., 3 ss.; P. DE FRANCISCI, *Trasferimento della proprietà. Storia e critica di una dottrina*, Padova, 1924, 121 ss. Per una bibliografia aggiornata sulla questione cfr. S. ROMEO, *L'appartenenza*, cit., 81 ss.

<sup>908</sup> Con la formula che riporta Gai 1.119: *HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA*.

<sup>909</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 298 ss.

<sup>910</sup> Cfr. F. DE VISSCHER, *'Mancipium'*, cit., 211.

<sup>911</sup> Cfr. J. REINACH, *Ébauche*, cit., 20 ss.

volendo maggiormente separare *mancipium* da *mancipatio*, si potrebbe altresì ritenere che sia l'oggetto dell'appropriazione<sup>912</sup>); come a dire, in ultima analisi, che la cessione avveniva tramite quell'atto di appropriazione icasticamente compendiato nel rituale della *mancipatio* (o che veniva dato o ricevuto l'oggetto dell'appropriazione)<sup>913</sup>.

In linea con quanto sinora detto, anche l'espressione *mancipium facere* è di facile spiegazione: esso equivale, come ammettono la Belloci<sup>914</sup> e, con sfumature differenti, il Randazzo<sup>915</sup>, a prendere con la mano.

È chiaro che, in questi termini, si comprende come lo sconfinamento di *mancipium* in oggetto della proprietà sia relativamente facile. La dimostrazione del Capogrossi Colognesi testé menzionata è di per sé salva, perché *mancipium* non si riferisce direttamente alla proprietà, ma solo per metonimia; è immediato però immaginare che, col trascorrere dei secoli, la relazione tra *mancipium* e proprietà si sia stretta. Per l'età più arcaica, quindi, *mancipium* doveva fare esclusivo riferimento all'atto di appropriazione, per poi modificarsi in tempi recenziori.

Né, mi pare, incontra problemi la ricostruzione proposta in relazione alle *personae in causa mancipii*<sup>916</sup>: prendendo a prestito le parole dell'Albanese, «le persone *in mancipio* uscivano, in sostanza, dalla loro *familia* ed entravano, restando *alieni iuris*, nella *familia* del titolare del *mancipium*»<sup>917</sup>. Anche questo

---

<sup>912</sup> I due sensi convivono secondo J. REINACH, *Ébauche*, cit., 20; v. pure F. DE VISSCHER, 'Mancipium', cit., 210.

<sup>913</sup> Come è stato evidenziato da J. REINACH, *Ébauche*, cit., 20, «*mancipium*, ainsi reconnu comme issu de *manu* et de *capere*, a un triple sens : il désigne en premier lieu cette capture par la main, geste qu'il est commode, comme je l'ai déjà fait ailleurs sur le traces de Cornil, d'appeller mainprise ; en second lieu, tout être animé qui en est l'objet ; en troisième lieu, et par une extension commune aux mots de même genre, tant en latin qu'en français (*dominium*/domaine ; *imperium*/empire), l'état de cet être animé, animal ou serf». Seguendo l'interpretazione prospettata, per riprendere il discorso che L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 341 ss. propone, *mancipio* si configura certamente come un ablativo, come anche *usu*. Per le molteplici configurazioni di *mancipium*, v. altresì il differente punto di vista di F. DE VISSCHER, 'Mancipium', cit., 220.

<sup>914</sup> N. BELLOCCI, *La struttura del negozio della 'fiducia' nell'epoca repubblicana*, I. *Le 'nuncupationes'*, Napoli, 1979, 75, con recensione di S. DI SALVO, 'Nuncupare', in *Index*, XII, 1983-1984, 570 ss.

<sup>915</sup> Cfr. S. RANDAZZO, 'Leges', cit., 59 s., il quale sottolinea che, pur nella presenza del *gestum*, la *mancipatio* sia però *ritus*, comprendente di conseguenza anche l'uso di *verba*. Del resto, l'aspetto era già stato segnato da A. CORBINO, *La struttura della dichiarazione di acquisto nella 'mancipatio' e nella 'in iure cessio'*, in *Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>ème</sup> anniversaire*, I, Amsterdam, 1995, 85.

<sup>916</sup> Su cui v., diffusamente, J. ELLUL, *Étude*, cit., 85 ss.

<sup>917</sup> B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 305.

passaggio si configura, nei fatti, come atto di appropriazione, condotto a termine proprio tramite *mancipatio*: la dicitura *in causa mancipii* – che possiamo ricollegare all’affermazione processuale, contenuta in Gai 4.16, ‘*secundum suam causam*’ – nel momento in cui si esibiva «l’assunto per il quale si agiva»<sup>918</sup>. In particolare, se il soggetto *in causa mancipii* fosse stato rivendicato, il *meum esse ex iure Quiritium* sarebbe stato giustificato *secundum causam mancipii*, ossia con l’appropriazione dovuta alla *mancipatio*.

---

<sup>918</sup> Così A. CORBINO, *La struttura dell’affermazione contenziosa nell’agere sacramento in rem* (‘*secundum suam causam*’ in Gai. 4.16), in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VII, Milano, 1987, 162.

16. Tutela processuale arcaica e 'meum esse'.

Non ci si può ora esimere dall'analizzare l'aspetto della tutela processuale rispetto ai beni. Soprattutto nell'ambito delle *res Mancipi* e *nec Mancipi*, difatti, grande è stato il dibattito sul punto.

La 'querelle', in effetti, si è consumata proprio sulla possibilità di tutelare anche le *res nec Mancipi* con l'azione *in rem*, che è quanto dire configurare come proprietà o come 'vera proprietà' solamente il diritto del *pater* sulle *res Mancipi*<sup>919</sup>; a fronte di questa posizione, tuttavia, si è opposta fieramente la dottrina avversa, ritenendo che il cd. *dominium ex iure Quiritium* potesse sussistere tanto sulle *res Mancipi*, quanto sulle *nec Mancipi*<sup>920</sup>.

Conseguenza della presa di posizione sul punto, evidentemente, è considerare la questione di grande importanza per lo studio della proprietà romana – poiché essa sarebbe strettamente collegata alla storia delle *res Mancipi* – o ritenerla, al contrario, marginale<sup>921</sup>.

È noto che Gaio descrive, a 4.16, la *legis actio sacramento in rem*<sup>922</sup>, nella cui formula compare il *meum esse*, considerata la prima espressione concretamente connessa, anche in senso terminologico, all'appartenenza<sup>923</sup>;

---

<sup>919</sup> Cfr. P. BONFANTE, 'Res Mancipi', cit., 205 ss.

<sup>920</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 172 ss.

<sup>921</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 365, aspramente criticato da F. GALLO, 'Potestas', cit., 33.

<sup>922</sup> Gai 4.16: *Si in rem agebatur, mobilia quidem et mouentia, quae modo in ius adferri adduciae possent, in iure uindicantur ad hunc modum: qui uindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, uelut hominem, et ita dicebat: HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO SECVNDVM SVAM CAVSAM; SICVT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSVI, et simul homini festucam imponebat. aduersarius eadem similiter dicebat et faciebat. cum uterque uindicasset, praetor dicebat: MITTITE AMBO HOMINEM, illi mittebant. qui prior uindicauerat, ita alterum interrogabat: POSTVLO, ANNE DICAS, QVA EX CAUSA VINDICAVERIS? ille respondebat: IVS FECI, SICVT VINDICTAM INPOSVI. deinde qui prior uindicauerat, dicebat: QVANDO TV INIVRIA VINDICAVISTI, QVINGENTIS ASSIBVS SACRAMENTO TE PROVOCO; aduersarius quoque dicebat similiter: ET EGO TE; aut si res infra mille asses erat, quinquagenarium scilicet sacramentum nominabant. deinde eadem sequebantur, quae cum in personam ageretur. postea praetor secundum alterum eorum uindicias dicebat, id est interim aliquem possessorem constituebat, eumque iubebat praedes aduersario dare litis et uindiciarum, id est rei et fructuum; alios autem praedes ipse praetor ab utroque accipiebat sacramenti causa, quia id in publicum cedebat. festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti domini, quando iusto dominio ea maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent; unde in centumuiralibus iudiciis hasta proponitur.*

<sup>923</sup> Così infatti M. KASER, *Eigentum*, cit., 6 ss., anche se, come noto, nella teoria dello studioso l'espressione, almeno nella *legis actio sacramento in rem*, «ist mit dem absoluten Eigentum nicht zu vereinigen».

come compare, del resto, pure presso l'espressione rituale contenuta nella *mancipatio* e consacrata in Gai 1.119<sup>924</sup>:

Com'è stato notato, il processo si svolge, da una parte, come cerimonia di ricomposizione di un ordine preesistente, di carattere divino, rotto dalla controversia stessa<sup>925</sup>, e risolubile, pertanto, solo con un provvedimento di tenore (anche) sacrale (non a caso, nel processo più antico si decide tramite *sacramentum*<sup>926</sup>) ma, da un'altra parte, esso richiama la formula, strettamente giuridica, del *meum esse ex iure Quiritium*, segnatamente *secundum suam causam*<sup>927</sup>.

È di tutta evidenza, peraltro, che la situazione di base nella quale si cala l'affermazione di spettanza è una situazione di violenza: per meglio dire, la situazione di scontro che sarebbe potuta scaturire dalla situazione controversa viene sterilizzata attraverso la sua rappresentazione 'scenica' all'interno del processo, che aiuta quindi, attraverso la *fictio* e la successiva decisione del magistrato, a evitare che i *cives ad arma ruant*<sup>928</sup>.

In tale cornice si cala l'affermazione di appartenenza: si tratta, allora, di comprendere se essa sia solo contingentemente affermata ma preesistente<sup>929</sup> – quindi: il 'diritto di proprietà' esiste a monte dell'azione – o se invece, come pare sostenere il Santoro nell'ampia opera dedicata al tema<sup>930</sup>, potere e azione coincidano.

Come si è già in altra sede sostenuto, peraltro, la questione della preesistenza o no del *ius* rispetto al processo è assai ampia<sup>931</sup>, e richiede, a parere di chi scrive, una soluzione mediana. Nello specifico, va immaginato che il *ius*

---

<sup>924</sup> Gai 1.119: *Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio: Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco.* V., per un inquadramento, S. RANDAZZO, 'Leges', cit., 39 ss.

<sup>925</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 378.

<sup>926</sup> Cfr. M. FALCON, 'Ipsam rem condemnare', cit., 540 ss., cui si rimanda anche per la bibliografia relativa alla *legis actio sacramento in rem*.

<sup>927</sup> Come nota L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 379, questa parte doveva essere 'personalizzabile' in base alla situazione concreta: v. l'adesione che si è prestata a questa tesi in M. FALCON, 'Ipsam rem condemnare', cit., 562 s., nt. 124.

<sup>928</sup> V., in proposito, le considerazioni svolte in M. FALCON, 'Ipsam rem condemnare', cit., 550 ss.

<sup>929</sup> In questo senso v., per tutti, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 381.

<sup>930</sup> Cfr. R. SANTORO, *Potere*, cit., 5 ss.

<sup>931</sup> V. i termini della 'querelle' in M. FALCON, 'Ipsam rem condemnare', cit., 537 ss., nt. 56.

fosse certamente preesistente, ma che contemporaneamente le soluzioni individuate in giudizio formassero un insieme di precedenti i quali, a loro volta, andavano a formare un sistema normativo: è indubbio, tuttavia – e lo è in particolare nel caso della proprietà – che il diritto sottostante, pur in assenza di una sua elaborazione teorica, esistesse prima e al di là del giudizio.

Questo, difatti, pare confermato dall'attribuzione delle terre di cui si è già ampiamente discusso: esse, in origine non circolanti sul mercato, difficilmente potevano formare l'oggetto di una controversia, eppure erano sicuramente attribuite in via stabile, come dimostrano le fonti sopra esaminate. Ciò, sembrerebbe, depona a favore della sussistenza del diritto prima del processo.

Quel che è tuttavia indubbio – e che ben nota il Capogrossi Colognesi<sup>932</sup> – è che la *legis actio* costituisca «l'occasione in cui viene espressa, sia pure in modo meramente simbolico, la nozione dell'appartenenza»<sup>933</sup>: nozione, peraltro, esternata in chiave assai pragmatica, posto che il latino non era, certamente, munito di alta complessità nell'epoca di cui ci si occupa<sup>934</sup>.

Correlativamente, si è detto che il diritto non sarebbe tuttavia esistito, stante il fatto che sia nella *mancipatio*, sia nella *in iure cessio*, l'affermazione 'meum esse' non potrebbe essere riferita a uno *status* precedente alla contesa stessa, ma esclusivamente a quello, formando, successivo alla cessione<sup>935</sup>.

È bene tuttavia precisare – come, del resto, la più attenta dottrina ha da tempo fatto – che più di un profilo di prima-dopo e quindi di diritto preesistente da realizzare o diritto acquisendo, quanto conta nel più antico assetto giuridico è la contrapposizione di pretese<sup>936</sup>: si è già detto, infatti, che anche nel rituale della *mancipatio* la prospettiva è sempre quella di un'appropriazione di carattere violento (almeno nel suo schema) pur essendo, in concreto, una *imaginarium venditio*.

Proprio a questo proposito, peraltro, il Kaser ha affermato che la pronuncia ricadente sul *sacramentum* non avrebbe potuto connettersi a un diritto di carattere assoluto, poiché se l'idea che «der Richter, der keine der beiden Parteien als Eigentümer erkannte, habe beide *sacramenta* für *iniusta* erklärt»

---

<sup>932</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 381.

<sup>933</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 381; non a caso, a nt. 55, l'autore qualifica la posizione come di 'diritto soggettivo'.

<sup>934</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 407 ss., nonché M. FALCON, 'Paricidas', cit., 226 e nt. 23.

<sup>935</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 382; R. SANTORO, *Potere*, cit., 274, nt. 2.

<sup>936</sup> Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 383.

«widerstreitet dem klaren Bericht der Gaius»<sup>937</sup>, e bisognerebbe di conseguenza, a parere dell'autore, abbracciare l'idea che il diritto affermato dalle parti «nur ein relatives sei», cosicché «konnte der Richter nur wählen, wessen Behauptung er für wahr hielt»<sup>938</sup>.

A questo proposito, Giovanni Pugliese ha incisivamente notato che i romani, nel processo delle *legis actiones*, «anziché volere riconoscere alla sentenza l'effetto di attribuire o di togliere la proprietà, prescindevano dalla distinzione tra effetti dichiarativi e costitutivi, onde per essi attribuire la proprietà della cosa al vincitore del processo e attestare, con valore vincolante, che la cosa apparteneva al vincitore era tutt'uno, così come era tutt'uno privare una persona della proprietà a dichiarare che la cosa non era sua»<sup>939</sup>.

Il problema relativo al filone capeggiato, appunto, dal Kaser, che ha sostenuto l'esistenza di una 'relatives Eigentum', elaborata sulla scorta della «posizione paritaria in cui i contendenti venivano a trovarsi nella *legis actio sacramento in rem*»<sup>940</sup> è tuttavia più ampio.

In particolare, secondo il corifeo della teoria in parola, il cui pensiero è brevemente riassunto dal Talamanca, «nel diritto arcaico non si identificava il concetto di proprietà con quello della signoria assoluta sulla cosa, bensì si conosceva un diritto relativo di proprietà, inteso come legittimazione poziore, in concreto, rispetto alla controparte, alla signoria sulla cosa, non rilevando il fatto che altri avesse una legittimazione ulteriormente poziore»<sup>941</sup>.

La ricostruzione di Kaser prende piede da una concezione della *familia* secondo la quale essa sarebbe una comunione di persone e cose ('Hausgemeinschaft') tenuta assieme dall' 'Hausgewalt', formata da *manus*, *potestas* e *mancipium*, variamente coniugate tra di loro a formare rispettivamente, la 'Personengewalt' e la 'Sachgewalt'<sup>942</sup>, e prevede – nella sua versione matura – tre livelli di sviluppo dell'appartenenza, in concatenazione

---

<sup>937</sup> M. KASER, *Eigentum*, cit., 7. In ogni caso, come nota P. VOCI, *Modi*, cit., 283, non si sa cosa il giudice avrebbe dovuto fare, nel caso di due *sacramenta* entrambi *iniusta*.

<sup>938</sup> M. KASER, *Eigentum*, cit., 8.

<sup>939</sup> G. PUGLIESE, *Sentenza di rivendicazione e acquisto della proprietà in diritto romano*, in *RIDA*, VI, 1959, 360; in una prospettiva simile si pone anche E. BETTI, *La 'vindictio'*, cit., 21 ss., nonché G. GROSSO, *Schemi*, cit., 190 s.

<sup>940</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 396.

<sup>941</sup> M. TALAMANCA, *Rec. a M. KASER, Eigentum*, cit., in *TJ*, XXVI, 1958, 243.

<sup>942</sup> Cfr. M. KASER, *Eigentum*, cit., 2 ss.; cfr. anche F. BOZZA, *Rec. a M. KASER, Eigentum*, cit., in *Iura*, I, 1950, 401; M. FUENTESECA DEGENEFEE, *La formación romana del concepto de propiedad ('dominium', 'proprietas' y 'causa possessionis*, Madrid, 2004, 83 ss.; tratta sempre di 'Hausgemeinschaft', ma in modo radicalmente differente, pure F. WIEACKER, *'Societas'*, cit., 126 ss.

cronologica tra loro: «uf der ersten und primitivsten ist das Eigentum, oder besser, sein Vorläufer, noch gleich dem Besitz», «die älteste Gewalt über die Sache ist ihre bloß tatsächliche, juristisch noch undifferenzierte Beherrschung»; successivamente, «die zweite Stufe ist dann die des 'relativen' Eigentums», dove «das Eigentum ist ... schon ein Recht, aber es bedeutet nur soviel, daß jemand einem konkreten Gegner gegenüber besser zum Haben der Sache berechtigt ist als dieser, womit indes nicht ausgeschlossen ist, daß ein Dritter ein noch besseres Recht habe, das gleichfalls Eigentum ist»; infine, si giunge al terzo livello, che «entspricht dem klassischen und modernen 'absoluten' Eigentumsbegriff»<sup>943</sup>.

L'idea di fondo, in buona sostanza, è quella di un giudizio in cui non si bada, come invece si fa nella proprietà (per definizione 'assoluta'), a chi abbia il titolo *erga omnes* migliore, bensì al titolo migliore tra i contendenti: il che significa che, in giudizio, la domanda di rivendica passa immediatamente da autodeterminata a eterodeterminata<sup>944</sup>. In realtà, va notato che (anche oggi) pure nelle domande autodeterminate è necessario – ai fini della decisione sulla fondatezza della domanda<sup>945</sup> – esibire un titolo acquisitivo: ciò non dimostra nemmeno oggi, naturalmente, la natura relativa del diritto di proprietà<sup>946</sup>.

La ricostruzione in parola poggia, secondo il Kaser, su alcuni pilastri, prendendo in particolare le mosse da una concezione unitaria della *potestas* paterna coniugata, in sostanza, con una concezione politica alla Bonfante, i cui punti deboli si sono già visti e affermando, sul versante processuale, che le due affermazioni contrapposte delle parti sarebbero «incompatibili con un diritto valevole *erga omnes*»<sup>947</sup>.

---

<sup>943</sup> M. KASER, *Neue Studien*, cit., 131.

<sup>944</sup> Cfr. M. KASER, *Eigentum*, cit., 8, nonché M. TALAMANCA, *Rec. a M. KASER*, cit., 244; su questa terminologia, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I. *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Padova, 2008, 240 ss.: «il singolo fatto originatore della proprietà ... su un certo bene non rileva già per la individuazione del rapporto giuridico che si vuol rendere nel giudizio ... i diritti soggettivi, e così le correlate domande giudiziali, che rispondono a tale logica ... si dicono auto-determinate, vale a dire individuati anche a prescindere dal titolo e dal fatto acquisitivo», mentre «i diritti e le domande che, per la loro virtuale molteplicità fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, esigono invece ... il concorso della indicazione di un certo specifico titolo acquisitivo si dicono etero-determinati».

<sup>945</sup> Cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., 240.

<sup>946</sup> Come sembra invece sottintendere L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 400 s.

<sup>947</sup> Così F. BOZZA, *Rec. a M. KASER*, cit., 402; v. naturalmente M. KASER, *Eigentum*, cit., 50 ss.

Quanto al primo aspetto, esso si lega al possesso dell'*ager*, che a parere del Kaser avrebbe costituito l'unica forma di appartenenza delle terre nell'età più antica (come si è già rilevato), e che, sempre secondo questa ricostruzione, avrebbe sostanziato il riflesso sulle terre del potere del *pater*, donando così alla 'Privateigentum' una caratura 'politico-sacrale'<sup>948</sup>.

Sul versante processuale, la ricostruzione del Kaser si basa, essenzialmente, sull'assunto secondo il quale il processo sarebbe la derivazione di una scena reale – identificata come «außergerichtliche Vorverfahren» –, nella quale «der Verfolger erschient bewaffnet»<sup>949</sup> a casa del possessore<sup>950</sup>; frutto di una simile origine è pertanto la perfetta bilateralità, segno della parità delle posizioni in giudizio e della relatività del diritto vantato, che non avrebbe potuto essere assoluto.

Va in primo luogo rilevato come si sia già espressa in altra sede una posizione negativa rispetto alla possibilità di accettare una diretta derivazione della struttura processuale dallo scontro fisico reale, sia esso concepito come zuffa per il recupero di un bene o come 'prova ordalica'.

In special modo si andava analizzando il noto brano scolpito in Gai 4.48<sup>951</sup>, ove il giurista antoniniano tratta della struttura della formula e di come essa fosse sempre volta a una condanna in denaro.

Il brano è stato oggetto d'innumerabili critiche poiché, a seconda che si collochi un *sed* – il quale costituisce peraltro un'integrazione ricostruttiva – prima di *sicut* o prima di *aestimata*, com'è riportato, il significato cambia radicalmente, opponendo od omologando il regime antico a quello attuale all'epoca di Gaio.

Molteplici aspetti del processo romano, tuttavia, depongono a favore di una cd. *condemnatio in ipsam rem* – ossia di un provvedimento atto a far conseguire al vincitore il bene, la cosa controversa, in natura – all'epoca delle *legis actiones* e in specie della variante *in rem*: in primo luogo, la sua originaria celebrazione a opera del *rex*, il quale disponeva certamente del potere di riassetare la realtà anche nei termini di chi fosse il proprietario di un bene, e sarebbe stato assurdo

---

<sup>948</sup> Cfr. M. KASER, *Eigentum*, cit., 240.

<sup>949</sup> M. KASER, *Eigentum*, cit., 51.

<sup>950</sup> Cfr. M. KASER, *Eigentum*, cit., 50 ss.

<sup>951</sup> Gai 4.48: *Omnium autem formularum, quae condemnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est. itaque et si corpus aliquod petamus, uelut fundum, hominem, uestem, aurum, argentum, iudex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, sed aestimata re pecuniam eum condemnat.*

limitarne poi le possibilità dispositive in sede di pronuncia. D'altra parte, il *dictum* stesso cadeva sul *sacramentum*, decretando quale dei due opposti giuramenti risulti *iustum*, così, di fatto, aprendo la strada all'appropriazione, anche *manu militari*, del bene da parte del vincitore. Il processo reale originario, oltretutto, si svolgeva con ogni probabilità indiviso, giacché prima si pronunciava il *rex*, e anche dopo l'introduzione del *praetor* un *iudex privatus* non avrebbe avuto il potere di pronunciare i *tria verba*, dei quali l'*addictio* – intesa nel senso originario festino di '*adprobare dicendo*' – chiudeva necessariamente il processo reale<sup>952</sup>.

In occasione di tale studio si era avuto modo, come si diceva, di soffermarsi sulla possibilità che il processo delle *legis actiones* derivasse in via immediata da uno scontro fisico<sup>953</sup>, e a tale questione si era data risposta recisamente negativa, contestando sul punto l'ampia congettura propugnata da Giovanni Nicosia<sup>954</sup>.

Per la precisione, analizzando le fonti sul punto, è facile accorgersi del legame del rituale conservato nelle forme della *legis actio* con la violenza fisica; questa, tuttavia, ad avviso di chi scrive, entrerebbe nel rituale non come ipostatizzazione dello stato di cose precedente, bensì con funzione apotropaica, stilizzando quel confronto che le parti avrebbero avuto se non avessero fatto ricorso al processo<sup>955</sup>.

Va oltre a ciò notato che, contro la ricostruzione del Kaser, si può citare un'obiezione la quale, pare, rimane ancora non superata<sup>956</sup>: quella elevata in un primo momento dalla Bozza<sup>957</sup> e ripresa, nella sua successiva recensione, dal Talamanca<sup>958</sup>.

---

<sup>952</sup> Sulle ragioni e sui caratteri dell'iniziale conformazione del processo, v. il mio M. FALCON, '*Ipsam rem condemnare*', cit., 523 ss.

<sup>953</sup> Cfr. M. FALCON, '*Ipsam rem condemnare*', cit., 543 ss.

<sup>954</sup> G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, I. *Le origini*, Catania, 1980.

<sup>955</sup> Questa la sintesi di quanto affermato in M. FALCON, '*Ipsam rem condemnare*', cit., 550 ss.

<sup>956</sup> La risposta dell'autore, come nota M. TALAMANCA, *Rec. a M. KASER*, cit., 246, non convince: egli difatti richiama la circostanza per cui, a differenza che nella proprietà, l'appartenenza a una *familia* sarebbe di facile prova; il problema, tuttavia, rimane, come nota ancora il Talamanca, che «o l'applicazione della *l.a.sacr. in rem* ai rapporti di potestà familiare esclude il carattere assoluto di questi, il che non sappiamo se alcuno vuole sostenere; o tale bilateralità non è argomento sufficiente per affermare la relatività del diritto fatto valere». Molte altre sono, per vero, le notazioni che offre il Talamanca a confutazione della ricostruzione dello studioso, e in particolare, tra le altre, la struttura della *legis actio per sponsionem*, che sarebbe improvvisamente volta a tutelare la proprietà in via assoluta, dopo che la *sacramento in rem* non lo faceva e l'inconsistenza del parallelismo tra '*Anefang*' germanica e *vindicatio*.

<sup>957</sup> Cfr. F. BOZZA, *Rec. a M. KASER*, cit., 402.

<sup>958</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Rec. a M. KASER*, cit., 246.

Secondo i due autori, difatti, la struttura della *legis actio sacramento in rem*<sup>959</sup> non può in alcun modo essere considerata probante a favore della relatività della proprietà: ciò perché, così ragionando, si finirebbe a dover considerare anche la *patria potestas*, la *manus* e il *mancipium* – che il Kaser pur considera diritti assoluti – quali diritti relativi, perché tutelati attraverso la *legis actio* citata.

Ciò posto, va considerata la domanda più pressante che si è aperta, senza dare una risposta, al precedente capitolo, riguarda evidentemente la possibilità di utilizzare la *legis actio* non soltanto per le *res Mancipi*, ma anche per quelle *nec Mancipi*. A favore della soluzione affermativa milita la natura di *res* di entrambe, che renderebbe stravagante l'assenza di tutela per una delle due; sotto un altro versante, tuttavia, si potrebbe valorizzare il fatto che il *meum esse* processuale, contenuto nella formula riportata da Gaio, è *ex iure Quiritium*: espressione, questa, che sarebbe astrattamente riconducibile solo alle *res Mancipi*, proprio perché circolanti secondo il diritto dei quiriti. È già stato del resto ricordato come tale ricostruzione sia tralattizia e attraverso molti secoli per arrivare a essere sostenuta anche in tempi recenti, tra gli altri, proprio dal Kaser<sup>960</sup>.

Se si immagina che la *manus* fosse portatrice di un'affermazione di appartenenza (*meum esse aio ex iure Quiritium*<sup>961</sup>, che poi è affermato con la *festuca*, di valore sostanzialmente equivalente all'imposizione della *manus*) si potrebbe infatti giungere a ritenere che le prime *res Mancipi* fossero quelle – uniche – sulle quali essa poteva essere avanzata<sup>962</sup>.

---

<sup>959</sup> Sulla quale, da ultimo, A. CORBINO, *Riflessioni sul problema della continuità del pensiero giuridico romano, tra risalenza di discipline e modernità della loro configurazione teorica. Il caso del processo 'per legis actiones'*, in *'Meditationes'*, cit., 175 ss.

<sup>960</sup> Cfr. M. KASER, *Neue Studien*, cit., 149, il quale si dichiara incline a ritenere «daß ... die *vindicatio* im Sinne des förmlichen Sachstreitverfahens auf die *res Mancipi* beschränkt war», anche se poi precisa che «während aber die *mancipatio* stets auf den Kreis der *res Mancipi* beschränkt blieb, wurde die *vindicatio* mit der Weiterbildung dieses Verfahrens auf alle Sachgütergruppen ausgedehnt» (150). Sulla storia della ricostruzione v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, I, cit., 36 ss. il quale, a 40, ricorda addirittura come secondo i Cuiacii esistessero «due forme di proprietà: il *dominium ex iure Quiritium* da una parte, e un *dominium in bonis iure naturali*», collegando «l'acquisto del primo tipo di dominio alla *mancipatio* e quello del secondo alla *traditio*». Anche successivamente, nelle teorie pre-bonfantiane, la ricostruzione si ripresenta salda, per poi perdere forza nella ricostruzione del Bonfante stesso, che distingue sì tra due tipi di proprietà, ma fa correre la differenza tra quella 'individuale' e quella 'gentilizia'.

<sup>961</sup> V. in tema R. SANTORO, *Potere*, cit., 103 ss., 142 ss.

<sup>962</sup> Per le varie opinioni di chi nega la possibilità di una vera e propria appartenenza sulle *res nec Mancipi* e la relativa critica, cfr. G. DIÓSDI, *Ownership*, cit., 58 ss.

Come del resto notato, l'affermazione *ex iure Quiritium* mal si attaglia a ciò che non era oggetto di *meum esse*: e tali non avrebbero potuto essere le cose la cui proprietà si trasmetteva tramite *traditio*, che non comportava alcuna consegna e non afferiva al nucleo dello stesso *ius Quiritium*<sup>963</sup>, secondo la comune ricostruzione (e soprattutto osservando il parallelismo di formule che presentano la *mancipatio* e la *legis actio sacramento in rem*).

Una simile teoria, che è stata in effetti abbandonata da larga parte della più recente dottrina, omette tuttavia di prendere in considerazione un elemento cronologico che potrebbe incidere non poco sul significato da attribuire alla formula *ex iure Quiritium*. Come si è detto, la formula sembra attestare uno stato di cose presente prima della nascita di Roma, cioè istituti presenti presso i quiriti, popolazione organizzata antecedente ai romani. Se certamente il punto è corretto, non è però detto né che la formula *ex iure Quiritium* non potesse comprendere, in un senso specifico, anche la *traditio*, né che siano stati proprio i romani a espungere alcuni istituti dallo stesso diritto dei quiriti; per lo meno, non è certo che il 'diritto dei Quiriti'

Il punto è focale, perché l'affermazione *meum esse ex iure Quiritium* non permette, in realtà altra soluzione che scegliere tra escludere dalla tutela azionale le *res nec mancipi* o ammettere, viceversa, che siano anch'esse oggetto di quello stesso *meum esse*, e che pertanto anche la *traditio* sia istituto del diritto quiritario, cosa della quale, sino a tempi recenti come s'è visto, la dottrina ha assai dubitato.

A seguire la congettura del Gallo<sup>964</sup> e in generale della dottrina maggioritaria<sup>965</sup>, tuttavia, la *traditio*, come suggerisce anche la logica, dovrebbe essere antecedente alla *mancipatio*; cessioni di vario tipo, difatti, si sono sempre dovute effettuare. Questo significherebbe che la *traditio* avrebbe ben potuto fare parte del diritto quiritario – naturalmente soltanto per i Quiriti prima, per i Romani poi<sup>966</sup> –, ma non spiegherebbe perché essa non sia poi più stata a esso ricondotta.

In realtà, quello riportato è solo un falso problema: è chiaro difatti che i romani, dovendo riconoscere degli istituti provenienti dall' 'esterno', dall' 'antico' rispetto a loro e assumendoli come propri, hanno adottato la denominazione *ex iure Quiritium* solamente per quelli che non sembrassero

---

<sup>963</sup> V. G. FRANCIOSI, *Res mancipi*, cit., 382.

<sup>964</sup> Cfr. F. GALLO, *Studi*, cit., 93.

<sup>965</sup> V. bibliografia in S. ROMEO, *L'appartenenza*, cit., 265, nt. 1.

<sup>966</sup> Cfr. G. GROSSO, *Schemi*, cit., 199 s.; 201 ss.

riconducibili a situazioni perfettamente da loro conosciute. Ora, la *traditio*, che per propria natura è deritualizzata e ad altro non corrisponde che alla consegna non necessita, all'evidenza, di alcuna dicitura, perché non fa parte di un patrimonio alieno, bensì di quello che potremmo chiamare 'nazionale' romano o, meglio ancora, di tutti: non a caso viene ricondotta ora al *ius naturalis*, ora al *ius gentium*.

La conseguenza stringente, allora, è che la stessa *traditio* non fosse per nulla esclusa dal novero del diritto dei quiriti per come veniva inteso all'interno della *legis actio sacramento in rem*, e che per conseguenza nessuno mai – presso i romani, s'intende – avesse dubitato dell'applicabilità dell'azione anche alle *res nec Mancipi*. Gli unici casi di non applicabilità della tutela rimediale corrispondono *in toto* a quelli di non circolabilità, e cioè, agli inizi, ai *bina iugera* e all'*ager publicus*.

Quanto sin qui detto, del resto, è provato da quanto nota il Grosso, e cioè che non soltanto le *res Mancipi* si rivendicano *ex iure Quiritium*, bensì qualunque cosa, tra cui almeno vino, olio, frumento e denaro<sup>967</sup>.

---

<sup>967</sup> Cfr. G. GROSSO, *Schemi*, cit., 195 ss., nonché, in senso parzialmente dubitativo ma certo nell'acquisizione della piena proprietà, V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, I, cit., 41 ss. nonché, nelle fonti, Gai 2.82; 2.194; 2.196; 2.222; 3.80; 4.45; 4.86.

17. *Le tutele della sacertà: una tecnica legislativa per difendere gli assetti della neonata 'civitas'.*

Analizzando la protezione degli assetti di potere sinora visti – segnatamente, quello inerente alla sovranità del *rex*, quello riguardante il potere del *pater*, la spartizione dei campi e del loro sfruttamento – si può facilmente notare una dicotomia interessante: da una parte stanno quegli ‘assetto di potere’ che sono tutelati dalla *civitas* per il tramite della più antica tecnica di protezione di beni fondamentali – ossia la sacertà, che trova un valido parallelismo, come si vedrà a breve, l'*atimia* greca; da un'altra parte, si colloca la tutela del *ius privatum* appena vista, cioè quella che richiede l'attivazione di un procedimento *per legis actionem*.

Se quest'ultimo era, sicuramente, utilizzato per la rivendica dei beni che fosse possibile commerciare e avere in proprietà, la prima era posta a garanzia, diversamente, di quei beni che, in alcuni casi, erano *extra commercium* – i confini dei campi e, quindi, la consistenza material-territoriale degli stessi<sup>968</sup> –, in altri casi erano addirittura strutture della neonata città, come la *patria potestas*<sup>969</sup>, ma pure il rapporto di clientela e addirittura il *locus* dove Romolo avrebbe dovuto essere sepolto<sup>970</sup>.

In estrema sintesi e a riprova di ciò si può guardare alla cernita di fonti operata dal Garofalo, il quale ricomprende nella categoria le seguenti fattispecie: 1. la sacertà *divis parentum* del *puer qui parentem verberassit*, ascrivibile al regno di Servio Tullio; 2. l'analoga consacrazione *divis parentum* della nuora che avesse – si congettura – percosso il *parens*; 3. la norma numana riguardante la *termini exaratio*; 4. la misteriosa disposizione di Numa della quale rimane solo la sanzione per chi si comportasse diversamente (*aliuta*); 5. il precetto inciso sul cippo del Foro situato sotto il *lapis niger*, peraltro gravemente mutilo in diverse sue parti; 6. la previsione con cui si puniva la frode del patrono nei confronti del cliente, variamente attestata dalle fonti. A queste va aggiunta, da una parte, la *lex sacrata* del 494 a.C., che disponeva

---

<sup>968</sup> V. Fest. voce 'Termino' (Lindsay 505): *Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boves sacros esse.*

<sup>969</sup> Cfr. Fest. voce 'Plorare' (Lindsay 260).

<sup>970</sup> V. Fest. voce 'Niger lapis' (Lindsay 184): *Niger lapis in Comitio locum funestum significat, ut ali, dicunt Romuli morti destinatum, sed non usu ob in ..... <Fau->stulum nutri ..... <Quinc->tilium avum tu ..... Cuius familiae .....tionem eius.*

l'inviolabilità dei magistrati plebei e, dall'altra, quella che puniva l'*adfectatio regni*, attribuita dalla tradizione a Publio Valerio Publicola<sup>971</sup>.

È chiaro che, ai fini della presente trattazione, le fattispecie utili risultano, in buona sostanza, quelle che si sono numerate: ciò, evidentemente, poiché esse sono di gran lunga le più arcaiche. Si deve ora passare brevemente in rassegna la struttura e della sacertà, e dell'*atimia*: ciò sarà fatto rapidamente, al solo fine di individuare alcune linee di tendenza inerenti alla tutela dei beni fondamentali nelle civiltà antiche.

Secondo l'etimologia, *sacer* trova la sua origine nel concetto di separazione<sup>972</sup>, che pertanto porta immediatamente la mente al fatto che, come sappiamo, egli è escluso dal consesso umano – per passare invece nella proprietà del dio<sup>973</sup> –, sino al punto che può essere liberamente ucciso da chiunque: l'agente sarà, difatti, riconosciuto come mandatario della divinità stessa, che lo avrà inviato a fare giustizia per suo conto<sup>974</sup>.

Analogamente, l'etimo della parola greca *atimia* – la cui conseguenza sarebbe, secondo un'opinione, «la soppressione del colpevole attuata dal gruppo indifferenziato, nelle forme della reazione collettiva o individuale»<sup>975</sup> – riporta al concetto di assenza *timè*, come indica l'alfa privativo<sup>976</sup>. Ora, la *timè*,

---

<sup>971</sup> Traggo l'elencazione da M. FALCON, *'Praetor impius'*, cit., 235 s., dove si trovano le debite indicazioni bibliografiche.

<sup>972</sup> Cfr. M. MORANI, *Lat. 'sacer'*, cit., 30 ss.; R. FIORI, *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 73 ss.

<sup>973</sup> Cfr. M. MORANI, *Lat. 'sacer'*, cit., 39; K. KERÉNYI, *Religione antica*, Milano, 2001, 81; J. RÜPKE, *Die Religion der Römer. Eine Einführung*, München, 2006, 14; L. GAROFALO, *Sulla condizione*, cit., 32 s.; ID., *'Homo sacer'*, cit., 115; ID., *Il diritto e il sacro in Elémire Zolla*, in *Diritto @ Storia*, XII, 2014, § 14; G. DE SANCTIS, *La religione a Roma*, Roma, 2012, 80; C. PELLOSO, *Sacertà*, cit., 63 ss.; M. FALCON, *'Paricidas esto'*, cit., 234; ID., *'Praetor impius'*, cit., 229 ss.; *sui generis* S. TONDO, *'Sacramentum militiae'*, in *SDHI*, XXIX, 1963, 55. Va segnalato che, di recente, M. BETTINI, *Affari*, cit., 94, parla non di proprietà del soggetto da parte della divinità, bensì di possesso.

<sup>974</sup> Cfr., da ultimo L. GAROFALO, *Opinioni recenti*, cit., 1 ss.; C. PELLOSO, *Sacertà*, cit., 57 ss.; M. FALCON, *'Praetor impius'*, cit., 229 ss.

<sup>975</sup> R. FIORI, *'Homo sacer'*, cit., 80. L'autore, peraltro, poche righe dopo afferma, certo più correttamente ma non del tutto coerentemente, che «l'ἄτιμος ... è escluso totalmente dalla comunità da vivo come da morto, e non merita neanche sepoltura: egli è espulso come il capro espiatorio umano».

<sup>976</sup> Sul punto, per vero, si fronteggiano differenti ricostruzioni. Una prima è quella di H. SWOBODA, *Beiträge zur griechischen Rechtsgeschichte*, Weimar, 1905, 160 ss., secondo il quale la *timé* sarebbe stata in un primo momento corrispondente a 'sanzione, multa' («Buße»: così pure E. RUSCHENBUSCH, *Untersuchungen zur Geschichte des ethnischen Strafrechts*, Köln - Graz, 1968, 16 ss.) per poi divenire 'senza onore', ma secondo K. LATTE, *Beiträge zum griechischen Strafrecht*, in *Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer*, hrsg. Von O. Gigon, W. Buchwald und W. Kunkel, München, 1968, 252 s., nt. 1,

risulta chiaro anche in relazione al concetto di *hybris*<sup>977</sup>, connota il cittadino ateniese, separato dagli altri soggetti da una differenza di carattere ontologico<sup>978</sup>. Non è pertanto azzardato sostenere che la privazione della *timé* non sia molto lontana dalla sottrazione dello *status* di appartenente alla *polis*, assai in linea con quanto si è detto a proposito dell'*homo sacer*. Questo ragionamento non è condiviso da chi pretende di separare – ma si ritiene qui ingiustificatamente<sup>979</sup> – la terminologia giuridica relativa all'*atimia* da quella definita 'extragiuridica' concernente, invece, all'*atimos*<sup>980</sup>: è chiaro che tale separazione operata tra due sostantivi di identica radice è del tutto artificiosa.

A quanto sinora detto si aggiunga che, come la formula *sacer esto*, trova pure la formula – ovviamente in greco – *atimos esto*<sup>981</sup>: segno, questo, che non soltanto evidenzia l'esistenza di un 'background' comune tra le due culture – dato di per sé anche indipendentemente da questo fatto certo – ma anche una

---

la traduzione «ist irrtig», perché «es heißt vielmehr überall Preis, Wert einer Sache». Diversamente J.M. RAINER, *Zum Problem der Atimie als Verlust der bürgerlichen Rechte insbesondere bei männlichen homosexuellen Prostituierten*, in *RIDA*, XXXIII, 1986, 96, ritiene che «die Atimie im 6. Jhd. v. Chr. Nichts mit Friedlosigkeit oder Rechtlosigkeit gemein hatte, sondern ganz einfach als Beschränkung staatsbürgerlicher Rechte aufgefaßt wurde mit dem Beigeschmack einer dem entherenden moralischen Verhalten entsprechenden Ehrlosigkeit»; sull'*atimia* cfr. anche ID., *Über die atimie in den griechischen inschriften*, in *ZPE*, LXIV, 1986, 163 ss. Assai interessante, peraltro, appare la teoria di R. FIORI, '*Homo sacer*', cit., 82 ss., a parere del quale prima *timé* indica l'ordine cosmico, poi la qualità di cittadino, designando quindi l'*atimia* prima colui che è fuori dall'ordine stesso, poi l'esclusione dalla cittadinanza (similmente cfr. A. MAFFI, *Ἀτιμάζειν φεύγειν nei poemi omerici*, in *Symposion*, 1979, Köln – Wien, 1983, 251 ss.).

<sup>977</sup> V., sul punto, E. CANTARELLA, *Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano, 2004, 78 ss.

<sup>978</sup> Cfr., L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Forme*, cit., 46, il quale parla dell'«esclusivismo della ... struttura cittadina» greca, «un carattere che separa nettamente 'chi è dentro', il cittadino, da 'chi è fuori', lo straniero», nonché W. JAEGER, *Paideia*, III, trad. it, Firenze, 1959, 85.

<sup>979</sup> Cfr. M. YOUNI, *Different Categories of Unpunished Killing and the Term ATIMOS in Ancient Greek Law*, in *Symposion*, 1997, 117 ss.

<sup>980</sup> Così M. YOUNI, *Different Categories*, cit., 124 ss.

<sup>981</sup> Cfr. i riferimenti alle fonti, oltreché nei lavori già sin qui citati, in H. SWOBODA, *Beiträge*, cit., 1 ss.; TH. THALHEIM, voce '*ἄτιμος*', in *RE*, Suppl. III, Stuttgart, 1918, cc. 178 ss.; U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930, 307 ss.; ID., voce '*Atimía*', in *NNDI*, I.2, 1957, 1475 ss.; U. KAHRSTEDT, *Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen. Studien zum öffentlichen Recht in Athen*, I, Aalen, 1969, 106 ss.; M.H. HANSEN, '*Apagoge*', *Endeixis*', and '*Ephegesis*' against '*Kakourgoi*', '*Atimoi*' and '*Pheugontes*'. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century b.c., Odense, 1976, 75 ss.; M. YOUNI, *Different Categories*, cit., 126 s.; L. FOXHALL - A.D.E. LEWIS, *Greek Law in Its Political Setting: Justifications Not Justice*, Oxford, 1996, 79 ss.; E. VAN'T WOUT, *From Oath-swearing to Entrenchment Clause: the Introduction of 'Atimia'-Terminology in Legal Inscriptions*, in *Sacred Words: Orality, Literacy and Religion. Orality and Literacy in the Ancient Word*, VIII, Leiden - Boston, 2011, 146 ss., nonché 147, ntt. 12 ss.

cultura comune dell'esclusione (si pensi anche alla contemporaneità: l'*atimia* proscrittiva è certamente attestata ancora per l'età degli oratori, il *cippus uetustissimus* presso il *lapis niger* è del VI sec. e le *leges regiae* fanno riferimento a tempi spesso ancora precedenti), ma pure dell'efficacia performativa del precetto greco, perfettamente corrispondente, invero, a quella collegata al precetto romano.

Non è un caso se è stato affermato che l'*atimia* non fosse, originariamente, una pena – come non lo era, del resto, la sacerità –, bensì un'affermazione semi-magica volta a proteggere la comunità<sup>982</sup>: anche tale aspetto, difatti, è esattamente sovrapponibile alla sacerità, che non risulta essere una vera e propria sanzione per il suo agire *ipso iure* e per la sua caratura sovranaturale, perennemente ricondotta alla *placatio* dell'*ira deorum*.

Per trarre le conclusioni sul punto specifico, le somiglianze tra la sacerità e l'*atimia* risuonano forti e marcate nelle fonti<sup>983</sup>. Da questo si può trarre con certezza una tendenza: quella a utilizzare l'efficacia performativa dei comandi (o imprecazioni) legislativi al fine di escludere dalla comunità soggetti pericolosi per la sua sopravvivenza, in modo da salvare sé stessa.

Guardando alle fattispecie per le quali era utilizzata l'*atimia* (intendendosi prendere in considerazione solo quella totale e assoluta, ossia la proscrittiva nella categorizzazione del Biscardi<sup>984</sup>), difatti, si nota che esse pure, come quelle romane, sono utilizzate per tutelare situazioni inerenti all'assetto fondamentale della città, e in alcuni casi sono altresì sovrapponibili a fattispecie presenti in Roma<sup>985</sup>.

---

<sup>982</sup> Cfr. E. VAN'T WOUT, *From Oath-swearing*, cit., 143 ss., ove la studiosa parla di un uso non tecnico del termine, poiché «*atimia* was not originally conceived as a penalty» (145), bensì «a quasi-magical speech act comparable to self-imprecation, intended to protect the interests of the community» (146), in un'ottica sì di conservazione dell'effettività riconosciuta al precetto cittadino, ma comunque riguardante l'effetto 'automatico' dell'imperativo legale.

<sup>983</sup> Già si era fatto cenno alla questione in M. FALCON, '*Paricidas esto*', cit., 207 ss., nt. 32; crede nel parallelismo pure R. DI DONATO, *Un problema di antropologia giuridica. 'La représentation du délinquant en Grèce ancienne' di Louis Gernet*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 922 s.

<sup>984</sup> A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, 84 ss.

<sup>985</sup> Sia detto incidentalmente che esistono numerosi tipi di *atimia*. L'*atimia* totale e assoluta anche detta proscrittiva comportava, essenzialmente, «la perdita della capacità giuridica con conseguente confisca dei beni, e il divieto di risiedere nel territorio della città, pena la morte, che in un primo momento poteva essere inferta all'*atimos* da qualunque cittadino lo sorprendesse all'interno dei confini, e che successivamente veniva irrogata dal tribunale, a seguito dell'esperimento di un'*apagoghè*» (così A. BISCARDI, *Diritto*, cit., 85). Nell'*atimia* totale incorrevano i soggetti che: «1) aspiravano o cooperavano alla istituzione della tirannide; 2) proponevano mutamenti di legge senza osservare le forme prescritte; 3) esercitavano la

In ultima analisi, la vera soluzione di continuità intercorrente tra le due realtà romana e greca – ossia l’aspetto religioso nell’una, laico nell’altra della sanzione<sup>986</sup> – può passare in secondo piano se si conta che le *leges regiae* – come del resto la *lex sacrata* del 494 a.C. – erano pur sempre provvedimenti umani, e la loro riconduzione alla divinità una forma di esercizio del potere. Rifuggendo da una logica ‘evoluzionistica’ che veda le popolazioni antiche anche come ‘primitive’, questa conclusione non si può evitare: fatta questa constatazione, la posizione degli ateniesi – con la loro sorta di ‘religione civile’, compendiate nell’*atimia* – non potrà che sembrare, cristallinamente, meno metafisica, escludendo dalla *civitas* senza necessità di invocare una divinità a subentrare come ‘proprietaria’.

Un’ulteriore esplicazione della differenza può, peraltro, essere rinvenuta nella religione romana e in quella greca, comunemente considerate assai sovrapponibili. In verità, com’è stato notato<sup>987</sup>, le divinità greche vivevano presso l’olimpio, disinteressandosi pertanto ampiamente delle vicende umane; al contrario, gli dèi romani erano ben presenti nella realtà quotidiana, impregnando di sé l’intero reale.

---

magistratura essendo debitori dello Stato; 4) davano in moglie a un cittadino una forestiera, dichiarandola figlia legittima; 5) uccidevano una persona a cui la *polis* intendeva garantire l’incolumità» (A. BISCARDI, *Diritto*, cit., 85 s.; la n. 1 e la n. 5 sono sovrapponibili a fattispecie romane). Da una parte, quindi, l’*atimia* portava all’esilio dell’*ex polites*; dall’altra, in un primo momento doveva conseguire, come la sacerità, *ipso iure* al fatto previsto dalla norma. Se invece incorreva in *atimia* parziale, il soggetto perdeva solamente alcune delle proprie prerogative, rimaneva *polites* ma, per fare un esempio, perdeva il diritto di parlare in pubblico. Va poi ricordato che l’*atimia* poteva anche manifestarsi in forme particolari: estensiva, là dove colpiva tutto l’*oikos* (inteso ovviamente, come ci dicevamo l’altro giorno, come struttura di potere ossia come membri che ne fanno parte); ereditaria (ad es. per i debitori dello stato). Sul punto anche R. FIORI, *Homo sacer*, cit., 80 s.

<sup>986</sup> Cfr. R. FIORI, *Homo sacer*, cit., 80.

<sup>987</sup> Mi rifaccio a un’osservazione che più volte il prof. L. Garofalo ci ha sottoposto – a noi allievi – nelle nostre abituali riunioni, e che è del tutto condivisibile. Le ragioni di questa differenza sono peraltro ben esplicate in J. RÜPKE, *Die Religion*, cit., 22 s., il quale spiega che «auch wenn die standardisierten Namngleichungen der ‘Sagen des klassischen Altertums’, in denen Ares und Mars, Zeus und Iuppiter, Aphrodite und Venus als Synonyme erscheinen, andere suggerieren: Der römische Polytheismus unterscheidet sich deutlich vom griechischen», poiché «ohne Zweifel hat die Struktur des römischen Panheons mit der besonderen Geschichte der Ausbildung des römischen Gemeinwesens zu tun. Die römische Stadtwerdung ist ein langer Verschmelzungs- und Neuordnungsprozeß verschiedener adeliger und anderer sozialer Gruppen ... Da auch die Formierung eines Panheons auf den Aktivitäten einzelner Menschen, insbesondere ihren außerrömischen Kontakten, ihren Weihungen neuer Tempel für neuer Götter beruht, ist es keine Überraschung, am Ende Strukturähnlichkeiten zu menschlicher Elitebildung zu sehen»; non a caso a Roma grande è il numero di «vergöttliche Menschen».

A questo punto non è difficile comprendere che, come anche nell'insieme delle rispettive divinità, in Grecia l'elemento di carattere divino non avrebbe avuto lo stesso peso rispetto a Roma, dove non a caso si sviluppa l'intreccio indistinguibile tra sacro e diritto, che non ha corrispondenza presso gli Elleni; così, allora, l'*atimia* si evolve quale rottura dell'ordine civico (estraneità degli dèi dal quotidiano), là dove la sacertà è rottura dell'ordine divino e – solo come conseguenza 'seconda' – dell'ordine umano.

Tornando al cuore del discorso, la sacertà (e l'*atimia*, sulla quale, tuttavia, non ci si sofferma qui più diffusamente di quanto sinora fatto) era volta a proteggere i beni e gli assetti fondamentali della società arcaica, che si possono allora passare ad analizzare partitamente.

Sotto un primo profilo, il controllo dei confini è, nella più alta antichità, affidato in via quasi esclusiva proprio al meccanismo della trasposizione in sacertà, giacché la normazione relativa non sembra distinguere tra terminazione pubblica e privata; del resto, proprio in occasione dell'atto della costruzione delle mura di Roma, il fondatore trucidava il fratello, secondo una delle versioni tradite, proprio a causa del suo derisorio saltare al di là della cinta cittadina<sup>988</sup>.

Senza fare necessariamente riferimento al rituale della *limitatio* – fatto risalire da alcune fonti sino alla stessa fondazione di Roma<sup>989</sup>, essendo tuttavia quest'alta risalenza sostanzialmente esclusa dalla maggioranza degli studiosi<sup>990</sup> – al tempo degli inizi si offre un interessante punto di vista riguardo alla vicinanza arcaica tra il concetto di proprietà e quello di sovranità: come infatti le mura delle città risultavano *sanctae*<sup>991</sup> (e l'episodio poc'anzi narrato dimostra quanto ciò fosse preso sul serio), così lo erano pure i confini privati (e il presidio era costituito dal dio *Terminus*<sup>992</sup>).

Si può procedere più in là su questa strada: è infatti da prendere in considerazione un versante argomentativo basato sull' 'introduzione' del dio Termine, posto a presidio dei confini, ad opera di Numa Pompilio.

Al fondamento 'politico' della *civitas* corrisponde la posizione di una serie di presidi atti a tutelare la proprietà. Per meglio intendersi: la 'proprietà

---

<sup>988</sup> Cfr. V. FABRIZI, *Mores*, cit., 77 e nt. 19.

<sup>989</sup> Cfr. Front. *limit.* 10.20- 21: *Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina etrusca*; la questione è tuttavia assai controversa: cfr. C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The Collective Ownership*, cit., 70 ss.

<sup>990</sup> Cfr. G.I. LUZZATTO, *In tema di 'limitatio'*, in *Mélanges Ph. Meylan*, I, 1963, 226; E. GABBA, *Roma*, cit., 233 e, di recente, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La città*, cit., 263.

<sup>991</sup> Cfr. E. TASSI SCANDONE, *Quodammodo divini iuris*, cit., 15 ss., nonché, nelle fonti, Fest. voce '*Religiosus*' (Lindsay 348) e Fest. voce '*Religiosi*' (Lindsay 366).

<sup>992</sup> Fest. voce '*Termino*' (Lindsay 505).

immobiliare' è evidentemente l'elemento più immediatamente percettibile di una società, che la vive nella sua duplice declinazione. Da una parte, la terra conquistata ai nemici; dall'altra, la terra dei singoli *patres*. La prima a naturale vocazione espansiva, più se ne conquista a detrimento dei popoli finitimi, meglio è: anzi, proprio colui che ha strappato i possedimenti del nemico può estendere i confini del *pomerium*<sup>993</sup>.

La seconda, viceversa, è bisognosa di una minuziosa tutela, onde evitare lotte intestine fra i *cives* per contendersi i reciproci terreni. È evidente che l'esigenza di politica 'estera' è perseguita attraverso la predisposizione di un esercito, col dipanarsi di una pur larvale sovranità; la necessità interna – certo *lato sensu* politica anch'essa – attraverso una duplice manovra: ponendo norme a tutela della proprietà e predisponendo i mezzi con i quali chi si fosse ritenuto leso nel suo diritto avrebbe potuto lamentarsene.

Si è tuttavia già ricordato che, data la conformazione delle terre agli inizi di Roma, non è pensabile che fosse predisposta la tutela ordinaria a favore di chi si fosse visto, ad esempio, privare di una parte di terreno da un soggetto terzo.

Eppure, la strada è evidente. Più solida di una tutela che necessita di attivazione processuale, difatti, la sacertà si poneva come conseguenza in cui s'incorreva, *ipso facto* e *ipso iure*, per la sola commissione del fatto indicato dalla norma<sup>994</sup>, che esponeva il cittadino (ormai *ex tale*) all'indiscriminata violenza di tutti gli altri.

A questo punto non risulta certo strano ritrovare, all'interno della normazione arcaica, questo tipo di tutela, sia per quanto concerne i terreni 'pubblici' (si pensi difatti alla normazione posta da Romolo con l'uccisione del fratello), sia a proposito dei terreni 'privati' (grazie a Numa Pompilio il quale, non a caso, era lo stesso re ad aver introdotto il culto di *fides*, con l'obiettivo di rinsaldare patti e sodalizi intercorrenti tra i cittadini<sup>995</sup>). Così, anche in questo frangente, s'istituirono venerazioni di apposite divinità tutelari, prima di tutto, dei confini: dove è un limite, dove nessuno, tranne uno, può accedere, ecco che lì è l'appartenenza. Sorgono dunque *Terminus*<sup>996</sup>, dio dei confini, ma pure

---

<sup>993</sup> Gell. 13.14.3: *Habebat autem ius proferendi pomerii qui populum Romanum agro de hostibus capto auxerat.*

<sup>994</sup> Poiché, come si crede di aver dimostrato in M. FALCON, '*Praetor impius*', cit., 229 ss., era sempre necessaria la consacrazione normativa.

<sup>995</sup> Sulla necessità di affiancare *Fides* a *Terminus* v. G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 81 ss.

<sup>996</sup> Su cui v. per una panoramica e oltre a quanto sin qui citato, G. MACCORMACK, '*Terminus motus*', in *RIDA*, XXVI, 1979, 239 ss.; E. SAMTER, *Die Entwicklung des Terminuskultes*, in *ARW*, XVI, 1913, 140 ss.; M. TALAMANCA, voce *Confini*, in *Enc. dir.*, VIII, 1961, 954 ss.; R. TAUBENSCHLAG, voce '*Terminus motus*', in *RE*, V, 1934, c. 784 s.; P. VAN

*Ianus*, dio delle porte e dei passaggi, e ancora viene istituita la *sanctitas* delle mura cittadine; e a sua volta si affaccia la consacrazione di chi avesse spostato le pietre terminali, financo del *bos arator* che avesse perpetrato un simile delitto, come è testimoniato da un brano di Festo che si è già avuto modo di incontrare.

Proprio per questo «i termini propriamente detti»<sup>997</sup> – all’interno dei quali si riteneva che alloggiasse una divinità o almeno che esso ne fosse una sorta di ‘rappresentante’<sup>998</sup> – «un’estensione di terreno»<sup>999</sup>, tanto che una testimonianza del vescovo Isidoro ben spiega il concetto, affermando che essi ‘distinguono e dichiarano la misura delle terre’<sup>1000</sup>.

Si è già avuto modo di vedere come le pietre terminali rivestano importanza centrale per la fondazione e la delimitazione dell’*urbs*<sup>1001</sup> – e la cui *amotio*, pertanto, non poteva che essere ammantata di forte gravità –, ma è pure il caso di notare, come già è stato fatto, che la cintura posta intorno alla città non differisce da un’altra terminazione, quella delle case. In particolare, secondo quanto riporta Paolo Diacono nella sua epitomazione di Festo<sup>1002</sup>, esisteva un *ambitus* volto a separare le abitazione, sul modello del quale sembra fosse circondata anche la città.

Del resto, le norme concernenti la sacertà toccano, come si è già fuggevolmente accennato, anche altri beni di primaria importanza: si può ora osservare, in particolare, la potestà del *pater*.

Questa, difatti, risultava particolarmente stringente nei confronti del *filius* sottoposto allo *ius vitae ac necis* – istituto tanto caratteristico da essersi protratto assai a lungo nel diritto romano<sup>1003</sup> –, ed è indubbio che una qualunque reazione

---

WARMELO, ‘*Crimen termini moti*’, in *Études offerts à J. Macqueron*, Aix-en-Provence, 1970, 671 ss.

<sup>997</sup> G. PICCALUGA, ‘*Terminus*’. *I segni di confine nella religione romana*, Roma, 1974, 108.

<sup>998</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *La logica*, cit., 27 ss.

<sup>999</sup> G. PICCALUGA, ‘*Terminus*’, cit., 108

<sup>1000</sup> Isid. *etym.* 15.14.2: *Limites appellati antiquo verbo transversi; nam transversa omnia antiqui lima dicebant, a quo et limina ostiorum ... termini dicti quod terrae mensuras distinguunt atque declarant. His enim testimonia finium intelleguntur, et agrorum intentio et certamen auferetur.*

<sup>1001</sup> Termine, questo, che, come afferma Alfeno Varo, deriva da *urbare*, ossia da ‘definire con l’aratro’ (Pomp. *l.s. enchir.* D. 50.16.239, ma pure Serv. *Aen.* 1.12: cfr., sul punto. G. DE SANCTIS, *Solco*, cit., 522 s.).

<sup>1002</sup> V. Paul.-Fest. voce ‘*Ambitus*’ (Lindsay 5): *Ambitus proprie dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium: sed et eodem vocabulo crimen avaritiae vel affectati honoris appellatur*, nonché le osservazioni di G. DE SANCTIS, *Solco*, cit., 521.

<sup>1003</sup> Cfr. B. ALBANESE, *Note sull’evoluzione storico del ‘ius vitae ac necis’*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, III, Milano, 1948, 343 ss.

fisica nei confronti del padre da parte della prole avrebbe costituito una rottura dell'ordine costituito dal fondatore. La *ratio*, peraltro, è comune a quella che regge l'analogia norma a proposito della *nurus* la quale, come si è già accennato, era nient'altro che una *filia* entrata nella potestà del *pater*, che avrebbe pertanto potuto punirla analogamente al proprio figlio.

Il rafforzamento della potestà paterna non potrebbe, insomma, risultare maggiormente evidente: non solo i *filii* vengono sottoposti alla disciplina della sacertà attraverso le norme di emanazione regia, ma anche i '*filii* acquisiti' tramite il matrimonio dei proprii sono posti nell'alveo del potere paterno attraverso la tutela cittadina.

Infine, tra le norme concernenti la sacertà è interessante evidenziare quella relativa al rapporto clientelare, sulla quale ci si è già ampiamente soffermati: anche in quel caso, la tutela ricade su un istituto fondamentale per la *civitas* – si è ampiamente trattato –, che permetteva di offrire protezione ai *tenuiores* in cambio del loro lavoro. Una simile caratteristica non è, peraltro, indifferente: in effetti, essendo il sistema della clientela fondamentale ai fini dell'agricoltura (e, forse, anche della pastorizia), è in verità questa il bene giuridico preso in considerazione dalla disposizione.

Ancora una volta, pertanto, è possibile risalire dalle categorie normative per giungere ai valori della società in cui la normazione stessa si cala: in questo caso, tutte le disposizioni testé enumerate sono riconducibili al periodo regio e contenute in *leges regiae*, comportando, inoltre, la conseguenza della sacertà.

Che l'ordine posto da Romolo sia l'oggetto primo della tutela portata avanti tramite il meccanismo della sacertà, del resto, è pure portato alla luce dall'esistenza della disposizione scolpita sotto al *lapis niger* volta, a quanto sembra, a punire chi avesse calpestato il luogo al di sotto del quale esso era (ed è) collocato<sup>1004</sup>.

---

<sup>1004</sup> Cfr. la ricostruzione proposta da R.E.A. PALMER, *The King*, cit., 49; da ultimo, v. S. BATTAGLINI, *Il complesso del 'Niger lapis' nella storia della prima Roma. Nota sull'iscrizione e i monumenti*, Roma, 2009. Sicuramente inaccettabile la traduzione dell'autore là dove recita «colui che qui si trova, votato è ai re»; del resto, nel testo rimane spazio per il nome di una divinità nel mezzo (come propone P.G. GOIDANICH, *L'iscrizione arcaica del Foro Romano e il suo ambiente archeologico*, in *Atti della R. Accademia d'Italia. Memorie della Classe di Scienze Morali*, III.7, 1943, 317 ss.: *quoi hon[ke stloqom uiolasid Manibos] şakros esled*; sul punto cfr. G. SARULLO, *Il cippo del Foro. Prima e dopo Goidanich (1943): cronaca per un bilancio storiografico*, in *Alessandria*, V, 2011, 439 ss. è almeno dubbio che il mero dato naturalistico della nascita dell'infante comportasse la sua automatica sottoposizione al pater della sua famiglia e il suo inserimento in questa a pieno titolo), necessitato alla luce di quanto si è sostenuto in M. FALCON, '*Praetor impius*', cit., 229 ss. Sicuramente interessante è, tuttavia, la ricostruzione '*Ante quos, haud sonore ... calator axamenta det, nequis item contonem adloquatur*,

In particolare la pietra, rinvenuta dall'équipe di Giacomo Boni nel 1899 e subito foriera di gravi dubbi e incertezze<sup>1005</sup>, riporta un'incompleta dicitura il cui senso, tuttavia, sembra essenzialmente da ricondurre alla sacertà di chi avesse – forse con modalità che non si conoscono – violato il luogo, che avrebbe dovuto ospitare, a seguire la descrizione di Festo<sup>1006</sup>, la tomba di Romolo, dove poi fu tuttavia sepolto Faustolo o forse Osto Ostilio, avo di del re Tullo<sup>1007</sup>.

L'importanza data al fondatore – oltre che essere comprensibilmente naturale dato l'avvenimento cui aveva dato luogo, la creazione della *civitas* – rispecchia, a parere dello scrivente, l'importanza che l'assetto stesso impresso da Romolo alla città e al suo ordinamento rivestiva chiaramente nelle idee dei romani, e che necessitava, pertanto di adeguata protezione, mercé la sacertà.

Da quanto sinora detto si possono quindi trarre alcune conclusioni.

Come si è illustrato nel capitolo precedente, la tutela offerta alla proprietà era, in buona sostanza, applicabile solamente ai beni mobili, almeno nel tempo più antico: gli appezzamenti affidati ai singoli e l'*ager publicus* rimanevano esclusi mentre altri beni, al di fuori dei mobili in proprietà privata – *mancipi* o *nec mancipi* che fossero – non v'erano.

Né si dava, naturalmente, la tutela interdittale<sup>1008</sup>: cruciale era allora comprendere come l'appartenenza delle terre fosse tutelata. Ebbene, pare che essa – come gli altri assetti fondamentali e variamente collegati all'attività agropastorale – fosse protetta attraverso il meccanismo della sacertà, che si presenta pertanto come strumento primariamente rivolto alla salvaguardia dei beni principali della *civitas*: la *pax deorum* stessa e, fuor dalla metafora religiosa, dalla quale si può depurare anche in virtù della comparazione col mondo greco, la potestà del *pater*, la consistenza dei campi, i meccanismi portanti dell'agricoltura.

---

*neque elata voce fiat eloquium'*: tale, mi pare, è una conferma della trasposizione *ipso iure* dell'*homo sacer* nello *status* (non siano convocati i comizi) e sembra collegarsi alla *ploratio* il contrario necessaria nel caso del *puer*.

<sup>1005</sup> V. la bibliografia e le informazioni sul punto in A. PORRETTA, *La polemica sul 'lapis niger'*, in *ACME*, LVII.3, 2005, 79 ss.

<sup>1006</sup> Cfr. Fest. voce '*Niger lapis*' (Lindsay 184).

<sup>1007</sup> Cfr. A. PORRETTA, *La polemica*, cit., 81.

<sup>1008</sup> Che tuttavia nasceva, in prosieguo di tempo, proprio in relazione alla *possessio* dell'*ager publicus*: cfr. G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., 87.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

Nulla, pertanto, già nel periodo più antico della storia di Roma, rimaneva nel 'vuoto di tutela': anzi, i fondamentali beni immobili connessi ad agricoltura e pastorizia erano garantiti in via assoluta, immediata e irreversibile<sup>1009</sup>.

---

<sup>1009</sup> Come ben nota F. LUCREZI, *Il furto*, cit., 4 s., con particolare riferimento alla terra, essa «è un bene immobile, che non si può asportare»: di conseguenza, «fin da epoche assai risalenti ... gli uomini hanno usato fare riferimento a degli elementi naturali ... o artificiali ... come delimitazione dei confini della proprietà terriera, come 'termine' (*terminus*) di una data proprietà e inizio di un'antra», «come suggello e difesa del dominio terriero», per cui la «rimozione fraudolenta» del *terminus* «volta ad accrescere abusivamente l'estensione di un appezzamento di terra, a discapito del fondo confinante», «fu anticamente nn solo considerata e condannata ... come un particolare caso di furto (furto di terra), ma come un sacrilegio, un'offesa al dio violato».



18. *Conclusioni.*

Volendo fare un tentativo di sintesi di quanto raggiunto, si potrebbero individuare alcuni elementi principali. Prima di tutto – e al di là delle questioni di stampo strettamente metodologico, sulle quali ci si è già ampiamente diffusi – va detto che i ritrovamenti archeologici trovano, nella ricostruzione sin qui proposta, una collocazione adeguata: il che, seppur ovviamente non sia risolutivo al fine della credibilità, per esempio, della tradizione sulla fondazione, è pur sempre segnale che quanto supposto dagli archeologi è verosimile anche per lo storico-giurista.

In particolare, alcuni dati che trovano normalmente poco seguito presso gli studiosi – la plausibilità della cronologia tradizionale, la storicità delle *leges regiae* – si dimostrano, al contrario, punti nodali di un tentativo ricostruttivo che voglia tentare di vedere attraverso la nebbia della più alta antichità.

È solo così che si scorge, al di là del fatidico 753/754 a.C., un'agglomerazione di uomini che precede la fondazione, la cui presenza, a ben pensarci, è ovvia per senso logico oltreché storico; solo così, del resto, si intravede un 'programma politico' di quel Romolo fondatore che si trovò alle prese, contemporaneamente, con assetti vecchi da riformare e con assetti nuovi da creare. Se si vuole, un elemento di dubbio più forte di altri sulla storicità del personaggio potrebbe essere proprio la straordinaria lungimiranza politica come si dischiude a vedere i provvedimenti che, sin dall'inizio, sono stati presi con forza. D'altro canto, però, l'incredulità sfuma presto, se si accede a una dimensione in cui gli assetti di autorità erano assai poco chiari e serviva una personalità centrale e forte, con idee precise su come far funzionare un fulcro di potere per fondare una città: quella città, d'altra parte, che ha dominato il mondo conosciuto per oltre mille anni.

Tutto ciò in un'atmosfera fortemente intrisa – è ben noto – di elementi religiosi i quali, per il tramite della *pax deorum*, penetrano significativamente all'interno dell'assetto statale, plasmandolo variamente.

In questa cornice si cala anche una concezione della regalità maggiormente accentrata, seppur senza gli estremi di chi la riconduce, in sostanza, al modello orientale: quanto essi sostengono, tuttavia, è certamente corretto nella misura in cui afferma l'impossibilità di ricondurre il monarca romano a figure analoghe alle magistrature repubblicane.

Al contrario, il potere del *pater* rimane saldo nella sua assolutezza e ci mostra la risalenza in ogni caso civica della stessa struttura della *familia* romana,

almeno nei suoi tratti autoritari, svelandone tuttavia la dipendenza sostanziale dall'elemento statuale, e pertanto obliterando una sua espansione 'verso l'alto' che non si dà per nulla come invece quella 'verso il basso'.

La *gens*, dal canto suo, si evidenzia in tutta la sua debolezza, i cui aspetti più marcati sono, forse, dovuti allo stato delle fonti, che tuttavia è lo stesso per ogni istituto: essa non emerge con la forza che invece dovrebbe, se fosse stata non soltanto una forma di proto-stato, ma addirittura l'unica detentrica degli *agri* per decenni se non secoli. Al contrario, un dato che affiora con vigore è quello della distribuzione dei *bina iugera* che le fonti ricordano, con maggiore o minore precisione, del tutto unanimemente. Così viene abbandonata la teoria dell'*ager gentilicius* la quale, a tirare le somme, non trova alcun convincente riferimento nelle fonti, ma anzi vive solamente sul presupposto di una potenza gentilizia tutta da rivisitare, affiancando al dato certo testé menzionato – l'*heredium* – quello che è sempre stato, ossia l'*ager publicus*.

Rimangono di fondamentale importanza le *res Mancipi*, che sono preziose in quanto ipostatizzano egregiamente, tramite gli *animalia* all'uopo utilizzati, le occupazioni degli antichi Quiriti, già presenti nell'ambito dei territori nei quali, successivamente, Roma sarebbe stata fondata: tali beni, tuttavia, sembrano godere di una tutela processuale del tutto analoga a quella delle *res nec Mancipi*, che si trasferiscono, mercé il loro minor valore sociale, tramite semplice *traditio*.

Da questo meccanismo rimediale fuoriescono, inevitabilmente, alcuni beni: in primo luogo, gli stessi *bina iugera* (inalienabili e comunque facilmente riconducibili al loro proprietario-assegnatario) e l'*ager publicus* (una volta suddiviso dopo la terminazione numana), poiché non era in ogni caso nella proprietà di alcun privato. Proprio l'immersione della Roma arcaica nell'elemento religioso e la stessa struttura ordinamentale che la connota – sin dalla costruzione della sua cinta muraria munita di *pomerium* – indica quale fosse la tutela: lo *status* di *sacer*, specificamente predisposto al fine di tutelare le strutture fondamentali della *civitas*.

La varietà del panorama appena tratteggiato non può che portare a una conclusione: se ci si chiedesse, come già molti altri hanno fatto, perché nella Roma più antica non sia presente una chiara e definita nozione di proprietà, sarebbe giocoforza ammettere che, semplicemente, era mancata l'occasione di un'elaborazione unitaria del concetto e che, pertanto, si era giunti ad alcune categorie tra le quali una definizione non ancora elaborata dai non ancora giunti *prudentes* cominciava ad aleggiare. Né il *meum esse* processuale, difatti, né il vago e comunque non dirimente elemento del *mancipium*, né la *manus*, ancor

meno la *potestas* e nemmeno un ancora assente *dominium* sono, difatti, in grado di indicare correttamente una forma di proprietà nell'alta arcaicità romana: ciò perché si va, così, cercando un vocabolo – attingendolo, quel che è peggio, da quelli dell'epoca – per ciò che non era ancora sorto, e pertanto veniva tantomeno indicato verbalmente. È per questo che la ricerca sul tema non può che essere 'frammentaria' e in questo senso 'genealogica': può solo evidenziare le rotture, i cambiamenti nel tempo, le modifiche e le cause dei regimi, ma non può indicare un dogma unitario, giacché esso, per il campo di cui ci si è occupati, non esisteva.

Né vale tentare di individuare l'elemento unificante – indispensabile per la pur fascinosa 'ricerca della definizione' che pur i romani, come oltremodo noto, sconsigliavano calorosamente: se infatti per Giavoleno (Iavolen. 11 *epist.* D. 50.17.202) '*omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*', nel campo analizzato lo studioso dovrebbe doppiamente attenersi a tale monito. Per un verso, difatti, la definizione rimane, nell'ottica del giurista traiano, sempre sovvertibile; per un altro, inoltre, la ricerca di una definizione di qualcosa che non esisteva – e che pertanto mancava già nella propria epoca storica di contorni precisi – risulta oltremodo rischioso: proprio in simili operazioni si cela quello spirito attualizzante che pur è stato così spesso stigmatizzato, come si è avuto modo di vedere in apertura dello studio.

Un bilancio d'insieme, allora, non può trascurare il fatto che l'archeologia ha senz'altro fatto enormi passi avanti e può aiutare grandemente una generale rimediazione della materia, senza nascondersi, tuttavia, che gran parte delle ipotesi formulate nel passato era stata oggetto di sferzanti critiche anche all'interno della romanistica, che non hanno mai prodotto, tuttavia, una presa di coscienza unitaria della questione degli *initia urbis*.

Va anche notato, del pari, che il fruttuoso incontro tra le discipline giusantichistiche e la storia delle religioni per un verso, la filosofia per un altro (oltreché, ma lo si è testé detto, con l'archeologia), sta producendo frutti importanti: da una parte, infatti, l'approfondimento dell'istituto della sacertà offre nuove strade per comprendere le tecniche di tutela presso gli antichi anche in quelle situazioni nelle quali la riflessione azionale non era ancora intervenuta, e l'osservazione dello 'spirito religioso' romano permette di comprendere alcuni dei più remoti (e 'ordinamentali') significati del *fas*; da un'altra parte, però, anche l'approccio si è modificato – e ciò grazie alla feconda intersezione con le discipline filosofiche – rendendo sempre più limpida la direttrice per cui, pur non trascendendo mai, nella visuale dello storico, la

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

fondamentale continuità della linea temporale, è necessario, al suo interno, evidenziare le rotture della storia, come quella della fondazione, che porta con sé una serie nuova di istituti e apre il mondo a una nuova cultura.

È proprio alla luce di queste contaminazioni – lo si è più volte dichiarato – che gli spunti qui raccolti, certamente bisognosi di messa a frutto in ulteriore sede di approfondimento, hanno cercato di lumeggiare, per quanto possibile, proprio quei nessi che nella Roma più antica tutto legavano e tenevano assieme, fornendo un panorama non privo di un'intrinseca coerenza.

## INDICE DELLE FONTI

FONTI LETTERARIE	18.2.1: 26, nt. 95.
Appianus	Cato
<i>De rebus Italicis</i>	<i>De agri cultura</i>
1a.6: 26, nt. 94.	141: 186, nt. 842. 70-71: 186, nt. 835. 83: 186, nt. 835. 131: 186, nt. 835.
Arnobius	Cicero
<i>Adversus Nationes libri</i>	<i>De domo sua ad pontifices</i>
Arn. <i>adv. nat.</i> 2.27: 197, nt. 900	29.77: 89 e nt. 386.
[Auctor]	<i>De inventione</i>
<i>Anthologia Palatina</i>	1.25.35: 137, nt. 602.
3.19.1-2: 26, nt. 94.	<i>De legibus</i>
[Auctor]	1.17.15: 118, nt. 515.
<i>De viris illustribus</i>	<i>De natura deorum</i>
1.1: 26, nt. 94. 4: 94, nt. 394. 12.4: 139, nt. 613.	2.63.154: 185, nt. 832.
[Auctor]	<i>De re publica</i>
<i>Origo gentis Romanae</i>	1.32.49: 118, nt. 515. 1.35.54: 101, nt. 444. 1.38.59: 101, nt. 444. 1.39.61: 85, nt. 366. 16.13.13: 118, nt. 515. 2.2.4: 26, nt. 94. 2.7.12: 32 e nt. 116. 2.9.16: 128, nt. 563; 132 e nt. 572.
19.5: 26, nt. 95. 20.1: 26, nt. 94.	
Augustinus Hipponiensis	
<i>De civitate Dei</i>	

2.13.25: 95, nt. 413.  
2.14.26: 157, nt. 684; 163, nt. 706.  
2.31.54: 93, nt. 398.  
3.31.43: 101 e nt. 445.  
6.13.13: 118, nt. 515.

*In Verrem*

55.138: 137, nt. 602.

*Pro Roscio Amerino*

35.100: 77, nt. 327.

*Pro Sestio*

48.103: 137, nt. 602.

*Topica*

6.29.20: 65, nt. 273.

*Tusculanae disputationes*

4.1.4-10: 94, nt. 408.

Columella

*De re rustica*

praef. 7: 185, nt. 833.  
6 pr.: 186, nt. 835; 191, nt. 864.  
6.22.1: 187, nt. 842.

Dionysius Halicarnaseus

*Antiquitates Romanae*

1.77.1: 26, nt. 95.  
1.77.1-2: 26, nt. 94.  
2.1.0.1-3: 130, nt. 563.  
2.7.4: 135 e nt. 585.  
2.9.1: 130, nt. 563.

2.9.1-2: 126, nt. 546; 132, nt. 571.  
2.10.3: 126, nt. 545; 127, nt. 551.  
2.15.2: 55; 77.  
2.25.2-4: 55; 125, nt. 541.  
2.25.6: 54 e nt. 223.  
2.26.1: 55; 57, nt. 238; 125, nt. 541.  
2.26.1 ss.: 125, nt. 540.  
2.26.4: 55; 58 e nt. 242.  
2.27.1: 55.  
2.37.1: 37, nt. 145.  
2.47.3-4: 35, nt. 137.  
2.63.2-4: 68, nt. 285.  
2.62.4: 138 e nt. 606; 157, nt. 684.  
2.76.1: 156, nt. 680.  
3.1.5: 139, nt. 615.  
3.22.6: 92, nt. 394.  
4.10.3: 157, nt. 685.  
4.13.1-2: 158, nt. 685.  
4.40.2: 96, nt. 416.  
5.35.1: 139, nt. 613.  
5.40.3-5: 140 s., nt. 619.

Eutropius

*Breviarium historiae romanae*

2.1: 134, nt. 583.

Festus

*De verborum significatu* (ed. Lindsay)

voce 'Aliuta' (5): 112, nt. 497.  
voce 'Centuriatus' (47): 164, nt. 708.  
voce 'Disertiones' (63): 160, nt. 695.  
voce 'Erctum citumque' (72): 160, nt. 695.  
voce 'Gentilis' (83): 66, nt. 274.  
voce 'Heredium' (89): 165, nt. 716.  
voce 'Hortus' (91): 165, nt. 716.

voce 'Inercta' (97): 160, nt. 695.  
voce 'Mamiliorium' (116): 67, nt. 285.  
voce 'Mucia prata' (131): 139, nt. 613.  
voce 'Niger lapis' (184): 211, nt. 970; 220, nt. 1006.  
voce 'October equus' (190): 68, nt. 285.  
voce 'Patres' (288): 135, nt. 586.  
voce 'Plorare' (260): 196, nt. 891; 211, nt. 969.  
voce 'Possessio' (260 ss.): 153 e nt. 665.  
voce 'Possessiones' (277): 153, nt. 665.  
voce 'Religiosi' (366): 216, nt. 991.  
voce 'Religiosus' (348): 216, nt. 991.  
voce 'Sagmina' (424): 111, nt. 492.  
voce 'Septimontium' (458): 36, nt. 141.  
voce 'Septimontio' (474-476): 36, nt. 141.  
voce 'Sexagenarios <de ponte>' (452): 77, nt. 327.  
voce 'Sororium tigillum' (380): 92, nt. 394.  
voce 'Termino' (505): 211, nt. 968; 216, nt. 992.

Florus

*Epitoma*

1.1.1: 26, nt. 94.

Sextus Iulius Frontinus

*De limitibus*

10.20- 21: 216, nt. 989.

Gellius

*Noctes Atticae*

1.9.12: 158, nt. 688.  
5.19.5-6, 9: 89, nt. 384.  
5.19.9: 87, nt. 379.  
13.14.3: 217, nt. 993.  
13.16.1-3: 89, nt. 384; 98.  
15.27.1-2: 97, nt. 423.  
15.27.3: 97, nt. 420.  
15.27.5: 90, nt. 388.  
16.4.1: 39, nt. 153.  
20.1.40: 127, nt. 551.  
20.10.7-9: 190, nt. 858; 195, nt. 879.

Gromatici Veteres (ed. Lachmann)

I.350: 163, nt. 704.

Horatius

*Carmina*

3.24: 163, nt. 704.  
11.14: 163, nt. 704.

*Epodon*

1.14.43: 190, nt. 855

Isidorus Hispanolensis

*Origines seu Etymologiarum libri*

9.4.45: 173, nt. 768; 197, nt. 897.  
15.2.1: 118, nt. 515.  
15.2.22: 34, nt. 127.  
15.11.1: 23, nt. 78.  
15.14.2: 218, nt. 1000.

*Historia Gothorum*

[Isid.] *hist.* 3: 26, nt. 95.

Marcus Iunianus Iustinus

*Historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi Libri XLIV*

Iust. 43.2.3: 26, nt. 94.

Livius

*Ab Urbe condita libri*

1.4.2: 26, nt. 95.

1.7.3: 110 e nt. 491.

1.16.5: 68, nt. 285.

1.24.7-9: 186, nt. 841.

1.26.6-8: 91, nt. 393.

1.55.3-7: 103, nt. 450.

2.1.9: 98, nt. 426.

2.2.1-2: 87, nt. 374.

2.5.1-2: 139, nt. 612.

2.8.1-2: 98, nt. 426.

2.13.5: 139, nt. 613.

2.16.4: 140, nt. 619.

3.26.8: 139, nt. 614.

5.27.4: 99, nt. 433.

6.20.11-12: 95, nt. 412.

6.37.2: 155, nt. 675.

8.33.7-8: 95, nt. 412.

Lucretius

*De rerum natura*

3.971: 197, nt. 900

Macrobius

*Saturnalia*

3.3.2: 121, nt. 534.

Nonius Marcellus

*De compendiosa doctrina* (ed. Lindsay)

voce 'Citum' (405): 160, nt. 695.

voce 'Plebitatem' (217): 137, nt.

599; 155, nt. 676.

voce 'Proletarii' (228): 137, nt. 603.

Ovidius

*Fasti*

2.499: 68, nt. 285.

3.11-24: 26, nt. 94.

4.55-56: 26, nt. 94.

4.817-836: 47, nt. 188.iu

*Metamorphoses*

1.135-136: 163, nt. 704.

Iulius Paris

*De nominibus epitome*

1: 61, nt. 262.

Paulus-Festus

*Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum* (ed. Lindsay)

voce 'Ambitus' (5): 218, nt. 1002.

voce 'Parrici<di> quaestores' (247): 119, nt. 526.

voce 'Patres' (289): 135, nt. 586.

voce 'Patrocinia' (262): 130, nt. 563.

voce 'Quinctia prata' (307): 139, nt.

614.  
voce 'Sacrificulus' (423): 86, nt. 373.  
voce 'Sagmina' (425): 111, nt. 490.  
voce 'Septimontium' (459): 39, nt. 141.
- Plinius Maior
- Naturalis historia*
- 8.180: 185, nt. 832.  
8.45: 186, nt. 835.  
8.45.180: 185, nt. 833.  
18.11.6: 148, nt. 645.  
18.4: 139, nt. 614.  
19.4.52: 166, nt. 725.  
19.50: 167, nt. 731.  
29.94: 186, nt. 838.  
34.1.7-8: 176 e nt. 785.
- Plutarchus
- De fortuna Romanorum* (ed. Bernardakis)
- 320 a-b: 26, nt. 94.
- Parallela minora* (ed. Bernardakis)
- 314f: 26, nt. 94.
- Quaestiones Romanae*
- 27: 110, nt. 484.  
69: 36, nt. 141.
- Vitae parallelae*
- Camillus*
- 32.6: 108, nt. 477.
- Numa*
- 16.3: 166 e nt. 726.  
16.6: 66, nt. 277; 156, nt. 680.  
25(3).1-2: 58 e nt. 243.
- Romulus*
- 2.4-6.: 25, nt. 96.  
4.2: 26, nt. 95.  
13.5-7: 130, nt. 563.  
13.7-8: 127, nt. 551.  
19.9: 55; 125, nt. 541.  
22.3: 55; 125, nt. 541.  
28.1: 68, nt. 285.
- Quintilianus
- Institutiones oratoriae*
- 3.7.5: 26, nt. 94.
- Scholia Bobiensia ad Ciceronem (ed. Hildebrandt)
- 63 s.: 92, nt. 394.
- Seneca
- Epistulae morales ad Lucilium*
- 1.2: 194, nt. 880.  
108.31.5-108.32.1: 94, nt. 407.
- Servius Grammaticus (e Servius Auctus)
- In Vergilii Aeneida*
- 1.12: 218, nt. 1001.  
1.273: 26, nt. 94.  
6.609: 127, nt. 551.  
8.642: 160, nt. 695.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

11.206: 23, nt. 78.	Tacitus
<i>In Vergilii Bucolica</i>	<i>Annales</i>
4.43: 89, nt. 384.	3.26: 99, nt. 432.
Siculus Flaccus	Terentius
<i>De condicionibus agrorum</i> (ed. Lachmann)	<i>Amphitruo</i>
164.25: 34, nt. 125.	24: 136, nt. 596.
<i>De condicionibus agrorum</i> (ed. Thulin)	Tibullus
100.3-6: 154, nt. 669. 118: 164, nt. 708.	<i>Aliorumque carminum libri tres</i>
Gaius Iulius Solinus	1.3.35 ss.: 163, nt. 704.
<i>De mirabilibus mundi</i>	Valerius Maximus
1.17.18: 42, nt. 166.	<i>Facta et dicta memorabilia</i>
Stattius	8.1 <i>absol.</i> 1: 92, nt. 394. 8.1. <i>damn.</i> 8: 185, nt. 832; 185, nt. 833.
<i>Silvae</i>	Varro
1.2.242-243: 26, nt. 94.	<i>De re rustica</i>
Suetonius	1.10.2: 163, nt. 706; 167, nt. 730. 2.1.10: 186, nt. 842. 2.4.9-10: 186, nt. 841 2.5.3-4: 185, nt. 833; 186, nt. 835. 2.5.4: 185, nt. 832. 2.5.6: 186, nt. 842; 187, nt. 842.
<i>De vita Caesarum</i>	<i>De lingua latina</i>
<i>Divus Iulius</i>	5.41.1: 36, nt. 141. 5.143: 110, nt. 484. 5.145: 34, nt. 127. 6.24.5: 36, nt. 141.
46: 137.	
<i>Tiberius</i>	
1: 141, nt. 619.	

- 6.29: 97, nt. 423.  
6.85: 173, nt. 768; 175, nt. 777.  
7.6: 108, nt. 477.
- Vergilius
- Aeneidos libri*
- 8.314-327: 163, nt. 704.  
8.896-897: 163, nt. 704.
- Bucolica*
- 4: 163, nt. 704.
- Georgicon libri*
- 1.126-127: 163, nt. 704.
- Zonaras
- Epitome historiarum*
- Zonar. 7.1: 26, nt. 95.  
Zonar. 7.5: 157, nt. 684  
Zonar. 7.6: 92, nt. 394.  
Zonar. 7.9: 158, nt. 685.
- FONTI GIURIDICHE
- Collatio legum mosaicarum et  
romanarum
- 4.8.1: 55; 57, nt. 238; 125, nt. 540.
- Corpus Iuris Civilis
- Digesta Iustiniani Augusti*
- Gai. 1 *ad. XII Tab.* D. 1.2.1: 16, nt.  
45.  
Pomp. *l.s. enchir.* D. 1.2.2.1: 18; 99,  
nt. 432.
- Pomp. *l.s. enchir.* D. 1.2.2.16: 92,  
nt. 394.  
Marcian. 4 *reg.* D. 1.8.8 pr.-2: 111,  
nt. 490.  
Ulp. 68 *ad ed.* D. 1.8.9.3: 110, nt.  
485, 111, nt. 490.  
Pomp. 2 *ex var. lect.* D. 1.8.11: 111,  
nt. 492.  
Paul. 54 *ad ed.* D. 41.2.1 pr.: 152,  
nt. 661.  
Paul. 54 *ad ed.* D. 41.2.1.3: 151,  
nt. 655.  
Ulp. 69 *ad ed.* D. 43.17.3.4: 154,  
nt. 671.  
Marcian. 3 *inst.* D. 47.22.1: 137 e  
nt. 601.  
Procul. 8 *epist.* D. 49.15.7.1: 134,  
nt. 582.  
Ulp. 46 *ad ed.* D. 50.16.195.2: 65,  
nt. 269.  
Pomp. *l.s. enchir.* D. 50.16.239: 35,  
nt. 136; 218, nt. 1001.  
Iavolen. 11 *epist.* D. 50.17.202:  
225.
- Institutiones*
- 1.9 pr.: 57, nt. 238.
- Gai Institutiones
- 1.21: 163, nt. 768.  
1.55: 56, nt. 232; 57, nt. 238.  
1.62: 28, nt. 103.  
1.96-107: 91, nt. 392.  
1.99: 89 e nt. 387.  
1.116: 169, nt. 740.  
1.119: 198 e nt. 908; 202 e nt. 924.  
1.121: 175, nt. 779.  
1.123: 169, nt. 740.  
1.192: 180 e nt. 811.  
2.2-9: 110, nt. 485.  
2.6: 25, nt. 85.

*Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

2.14a-15: 179 s., nt. 810.  
2.15: 187, nt. 843.  
2.22: 177, nt. 797; 182, nt. 819.  
2.65: 176, nt. 789.  
2.82: 210, nt. 967.  
2.101: 97, nt. 420.  
2.194: 210, nt. 967.  
2.196: 210, nt. 967.  
2.222: 210, nt. 967.  
3.17: 65, nt. 271.  
3.80: 210, nt. 967.  
3.154-154b: 158, nt. 688.  
4.16: 202; 201 e nt. 922.  
4.21: 191 e nt. 861; 193, nt. 879.  
4.45: 210, nt. 967.  
4.48: 206 e nt. 951.  
4.86: 210, nt. 967.

Lex duodecim tabularum (FIRA)

10.1: 23 e nt. 77.  
5.4-5: 65 e nt. 268.  
7.3a: 165, nt. 716.

Parafrasi di Teofilo

2.1.10: 111, nt. 492.  
2.10.1: 97, nt. 420.

Tituli ex corpore Ulpiani

19.1: 180, nt. 810.  
19.6: 173, nt. 768.

Vaticana Fragmenta

259: 180, nt. 810

FONTI EPIGRAFICHE

Corpus Inscriptionum Latinarum

*CIL* I<sup>2</sup>.2.367: 24, nt. 83.  
*CIL* I<sup>2</sup>.594: 23, nt. 78.  
*CIL* II.5041: 138, nt. 605.

TITUS Oscan and Umbrian  
Inscriptions

11.7a.53: 39, nt. 153.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., Sez. Unite, 8 marzo  
2005, n. 9163: 169 s., nt. 741.  
Cass. pen., Sez. IV, 19 novembre  
2008, n. 43302: 169, nt. 741.

## BIBLIOGRAFIA

- AGAMBEN G., *'Homo sacer'. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 2005.
- AGAMBEN G., *'Signatura rerum'. Sul metodo*, Torino, 2008.
- ALBANESE B., *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*, XX, 1949, 9 ss.
- ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979.
- ALBANESE B., *Note sull'evoluzione storico del 'ius vitae ac necis'*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, III, Milano, 1948.
- ALBERTARIO E., *Il possesso romano*, in *BIDR*, XL, 1932, 5 ss. (ora in *Studi di diritto romano*, II, Milano, 1941).
- ALFÖLDI A., *Die Struktur des voretruskischen Römerstaates*, Heidelberg, 1974.
- ALPA G. - FUSARO A. - BESSONE M., *Poteri privati e statuto della proprietà*, I.2, Roma, 2001.
- AMARELLI F. - MANTELLO A., *Uno dei nostri compiti*, in *SDHI*, LXIV, 1998, 401 ss.
- AMBROSINO R., *Le applicazioni innovative della 'mancipatio'*, in *Studi in onore di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 597 ss.
- AMIRANTE L., *Sulla 'provocatio ad populum' fino al 300*, in *Iura*, XXXIV, 1983, 1 ss.
- AMIRANTE L., *Una storia giuridica di Roma. Decimo quaderno di lezioni*, Napoli, 1992.
- AMPOLO C., *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti*, I, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, V.1, 2013, 217 ss.
- AMPOLO C., *Introduzione*, in *Plutarco. Le vite di Teseo e Romolo*, Milano, 1988, I ss.
- AMPOLO C., *La nascita della città*, in *Storia di Roma*, I, a cura di Momigliano A. e A. Schiavone, Torino, 1988, 153 ss.
- AMPOLO C., *Le condizioni materiali della produzione. Agricoltura e paesaggio agrario (Atti del convegno 'La formazione della città nel Lazio, Roma 24 - 26 giugno 1977')*, in *DialA*, II, 1980, 15 ss.
- AMPOLO C., *Le origini di Roma e la 'Cité antique'*, in *MEFRA*, XCII.2, 1980, 567 ss.
- AMPOLO C., *Rome archaïque: une société pastorale?*, in *Pastoral economies in classical antiquity*, ed by C.R. Whittaker, Cambridge, 1988, 120 ss.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ C.F., *Origen de los poderes del 'paterfamilias'. El 'pater familias' y la 'patria potestas'*, Madrid, 2009.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ C.F., *Roma, confederación de 'gentes'*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2009, 11 ss.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ C.F., *The Collective Ownership and 'Heredium'*, in *RIDA*, LVII, 2010, 53 ss.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ C.M., *Origen de los poderes del 'paterfamilias'. El 'pater familias' y la 'patria potestas'*, Madrid, 2008.
- ANDREEV M.N., *Les notions 'familia' et 'pecunia' dans le textes des XII Tables*, in *Acta Antiqua Philippopolitana*, I, 1963, 173 ss.
- ARANGIO-RUIZ V. - GUARINO A. - PUGLIESE G., *Il diritto romano. La costituzione, caratteri, fonti, diritto privato, diritto criminale*, Roma, 1980.
- ARANGIO-RUIZ V., 1182. *Framenti di Gaio*, in *Papiri greci e latini*, XI, Firenze, 1935.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- ARANGIO-RUIZ V., *Il nuovo Gaio. Discussioni e revisioni*, in *BIDR*, XLII, 1934.
- ARANGIO-RUIZ V., *La compravendita in diritto romano*, I, Napoli, 1954.
- ARANGIO-RUIZ V., *La società in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma (anno 1949-1950)*, Napoli, 1950.
- ARANGIO-RUIZ V., *Le genti e la città*, in *AUME*, 1913-1914, 5 ss. (anche in trad. fr. nella *Introduction à l'étude du droit comparé. Recueil d'études en l'honneur d'Ed. Lambert*, I, Paris, 1938, 146 ss., nonché in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa editrice Jovene*, Napoli, 1954, 9 ss., e pure in *Scritti di diritto romano*, I, Napoli, 1974, 519 ss.).
- ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957.
- ARCHI G.G., *Il concetto della proprietà nei diritti del mondo antico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, XII, 1958, 1200 ss. (anche in *Scritti di diritto romano*, I. *Metodologia e Giurisprudenza. Studi di diritto privato*, I, Miano, 1981, 199 ss.).
- ARICÒ ANSELMO G., *'Societas inseparabilis' o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, 77 ss.
- ASSMANN J. *Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa*, München - Wien, 2000.
- ASSMANN J., *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Torino, 1997.
- BACHOFEN J.J., *Das Mutterrecht*, Stuttgart, 1861.
- BACHOFEN J.J., *Il matriarcato. Storia e Mito tra Oriente e Occidente*, trad. it., a cura di G. Moretti, Milano, 2003.
- BAILEY C., *Phases in the Religion of ancient Rome*, Berkeley, 1932.
- BALZARINI M. (a cura di), *Le istituzioni di Gaio. Traduzione italiana*, Torino, 1998.
- BARBAGALLO C., *Il problema delle origini di Roma da Vico a noi*, Milano, 1926.
- BARRIO DE LA FUENTE C., *'Sacer esto' y la pena de muerte en la Ley de las XII Tablas*, in *Estudios humanísticos. Filología*, XV, 1993, 43 ss.
- BARTOLINI G., *I primi abitanti di Roma e di Veio*, in *Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina»*, XVI, 2009, 93 ss.
- BARTOLINI G., *Uomini e donne in Etruria tra VIII e VII secolo a.C.*, in *Origine e dualità. Ur-Amnios*, a cura di M. Calì-Zucconi, Roma, 2012, 32 ss.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito di sacertà)*, in *BIDR*, LXXXIX, 1986, 327 ss.
- BATTAGLINI S., *Il complesso del 'Niger lapis' nella storia della prima Roma. Nota sull'iscrizione e i monumenti*, Roma, 2009.
- BEHREND O., *La 'mancipatio' nelle XII Tavole*, in *Iura*, XXXIII, 1982, 47 ss.
- BELLOCCI N., *La struttura del negozio della 'fiducia' nell'epoca repubblicana*, I. *Le 'nuncupationes'*, Napoli, 1979.
- BENNET H., *'Sacer Esto'*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, LXI, 1930, 5 ss.
- BENVENISTE É., *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, I. *Économie, parenté, société*, Paris, 1969.
- BENVENISTE É., *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, II. *Pouvoir, droit, religion*, Paris, 1969.
- BERGONZI G. - BIETTI SESTIERI A.M., *La formazione della città nel Lazio (Periodi I e II A)*, in *DialA*, 1980, 47 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

BERNARDI A., *La Roma dei re fra storia e leggenda*, in *Storia di Roma*, I. *Roma in Italia*, Torino, 1988.

BERNHÖFT F., *Staat und Recht der römischen Königszeit in Verhältniss zu verwandten Rechten*, Stuttgart, 1882.

BERNI S., *Per una filosofia del corpo. Heidegger e Foucault interpreti di Nietzsche*, Siena, 2000.

BESELER G., *Glossen zum Privatrecht der römischen Republik*, in *ZSS*, LIV, 1934, 322 ss.

BETTI E., *Ancora in difesa della congettura del Bonfante sulla 'familia' romana arcaica*, in *SDHI*, XVIII, 1952, 241 ss.

BETTI E., *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *AG*, XCIX, 1928.

BETTI E., *Falsa impostazione della questione storica dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli, 1953, 89 ss.

BETTI E., *Istituzioni di diritto romano*, I, Padova, 1942.

BETTI E., *La 'vindicatio' romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*, ne *Il Filangieri*, 1915.

BETTI E., *Prefazione alla ristampa di P. BONFANTE, Storia del Diritto Romano*, Milano, 1959.

BETTI E., *Questioni di metodo. Appendice all'articolo 'L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione' (Contributo alla teoria della delegazione a dare)*, in *BIDR*, XL, 1933, 270 ss.

BETTI E., *Wesen des altrömischen Familienverbandes. Hausgemeinschaft und Agnatengenossenschaft*, in *ZSS*, LXXI, 1954, 1 ss.

BETTINI M., *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009.

BIANCHI E., *Il 'rex sacrorum' a Roma e nell'Italia antica*, Milano, 2010.

BIAVASCHI P., *Ricerche sul 'precarium'*, Milano, 2006.

BIETTI SESTIERI A.M., *Aggiornamento per i periodi I e II A*, in *DialA*, II, 1980, 65 ss.

BIETTI SESTIERI A.M., *L'archeologia processuale in Italia, o l'impossibilità di essere normali*, in *Archeologia teorica. X Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia. Certosa di Pontignano (Siena), 9-14 agosto 1999*, a cura di N. Terrenato, Firenze, 2000, 216 ss.

BIETTI SESTIERI A.M., *Periodo II B*, in *DialA*, II, 1980, 79 ss.

BIETTI SESTIERI A.M., *The Iron Age Community of Osteria dell'Osa. A Study of Socio-Political Development in Central Tyrrhenian Italy*, Oxford, 2008.

BIONDI B., *Appunti intorno alla 'donatio mortis causa'*, in *AUPE*, 1914, 11 ss.

BIONDI B., *Il diritto romano*, Bologna, 1957.

BISCARDI A., *Diritto greco antico*, Milano, 1982.

BISCOTTI B., *Ancora sulla proprietà in diritto romano. Spunti esegetici*, in *Index*, XXXVI, 2008, 185 ss.

BONA F., *Contributo allo studio del 'De uerborum significatu' di Verrio Flacco*, Milano, 1964.

BONFANTE G., *Nota introduttiva*, in P. BONFANTE, *Lezioni di storia del commercio*, I. *Era antica (mediterranea)*, riveduta e corretta da G. Bonfante e G. Crifò, Milano, 1982.

BONFANTE P., *'Res mancipi' e 'nec mancipi'*, Roma, 1888-1889.

BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, II.1. *La proprietà*, Roma, 1926 (rist. 1966).

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, II.2. *La proprietà*, Roma, 1928 (rist. 1968).
- BONFANTE P., *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana ('Res Mancipi' e 'res nec Mancipi')*, in *Scritti giuridici varii*, II. *Proprietà e Servitù*, Torino, 1918, 1 ss.
- BONFANTE P., *Il punto di partenza nella teoria romana del possesso*, in *Studi senesi in onore di L. Moriani*, Torino, 1906.
- BONFANTE P., *L'origine dell'hereditas' e dei 'legata' nel diritto successorio romano*, in *BIDR*, IV, 1891, 97 ss. (anche in *Scritti giuridici varii*, I. *Famiglia e successione*, Torino, 1916, 101 ss.).
- BONFANTE P., *La 'gens' e la 'familia'*, in *BIDR*, I, 1888, 236 ss. (anche in *Scritti giuridici varii*, I. *Famiglia e successione*, Torino, 1916, 3 ss., oggi ristampati anche come *Scritti giuridici varii*, I. *Famiglia e successione*, a cura di G. Crifò e A. Mancinelli, Roma, 2007).
- BONFANTE P., *La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato. Prolusione*, in *Rivista Italiana di Sociologia*, Roma, 1902 (anche in *Scritti giuridici varii*, IV. *Studi generali*, Roma, 1925, 28 ss.).
- BONFANTE P., *Storia del diritto romano*, Roma, 1934.
- BONFANTE P., *Teorie vecchie e nuove nelle formazioni sociali primitive*, in *RISG*, LV, 1915, 259 ss. (anche in *Scritti giuridici varii*, III. *Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino, 1926, 125 ss.).
- BOTSFORD G.W., *The Roman Assemblies: From Their Origin to the End of the Republic*, New York, 1909.
- BOVE L., voce *Clientela* ('*Clientes*'), in *NNDI*, III, Torino, 1974, 368 s.
- BOZZA F., '*Ius Quiritium*', in *Studi Senesi*, XLIV, 1952, 1 ss.
- BOZZA F., *La 'possessio' dell'ager publicus*, Napoli, 1938.
- BRANCA G., *Considerazioni sulla dommatica romanistica in rapporto alla dommatica moderna*, in *RISG*, LXXXVII, 1950, 135 ss.
- BRASIELLO U., *La proprietà nella sua estensione*, Milano, 1954.
- BRELICH A., '*Quirinus*', una divinità romana alla luce della comparazione storica, in *SMSR*, XXXI, 1960, 63 ss.
- BRELICH A., *Gli eroi greci. Un problema storico-religioso*, Roma, 1958.
- BRELICH A., *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, Roma, 1955.
- BREMMER J.N. - HORSFALL N.M., *Roman Myth and Mythography*, London, 1987.
- BRETONE M., *Dieci modi di vivere il passato*, Bari, 1991.
- BRETONE M., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma - Bari, 2004.
- BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Bari, 1998.
- BRETONE M., *Il tempo e la norma*, in *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società*, a cura di M. Pani, Bari, 1991, 7 ss.
- BRETONE M., *L'anatra giuridica. Meditazione sul diritto romano tra Savigny e Schmitt*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXIII, 2003, 127 ss.
- BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Roma - Bari, 2004.
- BRIQUEL D., *La leggenda di Romolo e il rituale di fondazione delle città*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 39 ss.
- BRIQUEL D., *La lente genèse d'une cité*, in *Histoire romaine*, I. *Des origines à Auguste*, Paris, 2000, 47 ss.
- BRIQUEL D., *Le sillon du fondateur*, in *Histoire romaine*, I. *Des origines à Auguste*, Paris, 2000, 11 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

BRUNO M.G., *I sabini e la loro lingua*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XCV-XCVI, 1961-1962, 501 ss.; 413 ss.; 565 ss.

BUCCI O., 'Ordo atque ratio Pythagorae' e l'anticum consortium quod iure atque verbo romano appellabatur ercto non cito' (Gellio, 'Noctes Atticae', I, 9, 12), in *Annali dell'Università degli Studi del Molise Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'amministrazione*, X, 2008, 25 ss.

BUCCI O., *Dalla famiglia allo stato nell'esperienza giuridica dell'antica Roma e le origini del principio della proprietà ovvero l'assorbimento delle categorie giuridiche di diritto privato di 'potestas', 'auctoritas', 'manus' e 'iurisdictio' nella categoria di diritto pubblico di 'imperium'*, in 'Civitas et civilitas'. *Studi in onore di F. Guizzi*, I, a cura di A. Palma, Torino, 2013, 75 ss.

BÜCHNER K. (hrsg.), *Der Staat*, München, 1993.

BÜCHNER K., *De re publica. Kommentar*, Heidelberg, 1984.

BURDESE A., *Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C.*, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 28-31 maggio 1986)*, Napoli, 1988, 39 ss.

BURDESE A., *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952.

CALBOLI G., *Il diritto romano: identità di una disciplina fondamentale*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 193 ss.

CAMPBELL B., *Rivers and the Power of Ancient Rome*, Chapel Hill, 2012.

CAMPOREALE G. in *Atti del colloquio sul tema 'L'etrusco arcaico'* (Firenze, 4-5 ottobre 1974), Firenze, 1976, 112.

CANNATA C.A., 'Possessio possessor possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. *Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano, 1962.

CANTARELLA E., *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2011.

CANTARELLA E., *Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Milano, 2004.

CANTARELLA, *Diritto romano e diritti orientali. Da 'Black Athena' a 'Black Gaius': recenti ipotesi sulle origini e le caratteristiche del diritto romano*, in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano, 2004, 101 ss.

CAPANNA M.C., *Cosiddetto 'Trimontium', cosiddetto 'Quinquimontium', 'Septimontium', 'Colles', 'Septimontium' (allegato ai 'colles' =, 'Sacra Argeorum', 'tribus' e 'curiae'*, in *La leggenda di Roma, II. Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio*, a cura di A. Carandini, Milano, 2010, 341 s.

CAPDEVILLE G., *Die Rezeption der etruskische Disziplin durch die gelehrten Römer*, in *Die Integration der Etrusker und das Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, Wien, 1998, 385 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., 'Dominium' e 'possessio' nell'Italia romana, in *La proprietà e le proprietà (Pontignano 1985)*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 141 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., 'Familia', 'pater', 'civis': intrecci e contraddizioni, in *Index*, XL, 2012, 146 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., 'Tollere liberos', in *MEFRA*, CII.1, 1990, 107 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, 1996.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ancora sui poteri del 'pater familias'*, in *BIDR*, LXXIII, 1970, 357 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Dalla tribù allo stato. Le istituzioni dello stato cittadino*, Roma, 1990.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Forme di potere e legittimità istituzionali nella storia di Roma*, in *'Ars Iuris'. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, hsgb. Von M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl und C. Möller, Göttingen, 2009, 43 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Idee vecchie e nuove sui poteri del 'paterfamilias'*, in *Poteri, 'negotia', 'actiones' nell'esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 1982)*, Napoli, 1984, 53 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA*, CXXII.1, 2010, 147 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La proprietà: teoria e storia*, in *Iura*, LVII, 2008-2009, 211 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, I-II, Milano, 1969-1976.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I, Roma, 1981.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Le 'res Mancipi' e 'nec Mancipi' di Pietro Bonfante: 1888-1889*, in *Iura*, XXXI, 1980, 101 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Le condizioni economiche e l'ambiente materiale del Lazio arcaico*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, 93 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Le curie*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, 45 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma, 1994.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma, 1999.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma, 1994.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Sino alle XII Tavole ed oltre*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 367 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2014.

CARAFÀ P., *I contesti archeologici dell'età romulea e della prima età regia*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 68 ss.

CARANDINI A. - CAPPELLI R. (a cura di), *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, Milano, 2000.

CARANDINI A. - CARAFÀ P., *'Palatium' e 'Sacra via'*, I. *Prima delle mura, l'età delle mure e le case arcaiche*, in *BA*, XXXI-XXXIII, 1995, 31 ss.

CARANDINI A. (a cura di), *La leggenda di Roma*, I. *Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città*, Milano, 2006.

CARANDINI A. (a cura di), *La leggenda di Roma*, II. *Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio*, Milano, 2010.

CARANDINI A. (a cura di), *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, Milano, 2011.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

CARANDINI A., 'Pagi', 'curiae' e 'populus Romanus Quiritesque', in « Rome des quartiers ». Des 'vici' aux rioni. Cadres institutionnels, pratiques sociales, et requalifications entre Antiquité et époque moderne. Actes du colloque international de la Sorbonne (20-21 mai 2005) organisé par Institutions et Mentalités (EA3548), l'EHESS (UM 8558), l'UMR 5189 (HiSoma-MOM - Antenne de Tours / Université Lumière Lyon 2), sous la direction de M. Royo, É. Hubert et A. Bérenger, Paris, 2008, 11 ss.

CARANDINI A., 'Sindrome occidentale'. Conversazioni fra un archeologo e uno storico sull'origine a Roma del diritto, della politica e dello stato, Genova, 2007.

CARANDINI A., Cercando Quirino. Traversata sulle onde elettromagnetiche nel suolo del Quirinale, Torino, 2007.

CARANDINI A., Della fondazione di Roma. Considerazioni di un archeologo, in Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 9 ss.

CARANDINI A., Introduzione, in La leggenda di Roma, I. Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città, Milano, 2010.

CARANDINI A., La 'memoria culturale' secondo Jan Assmann, in La nascita, cit., 637 ss.

CARANDINI A., La nascita di Roma. Dèi, lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà, Milano, 2010.

CARANDINI A., Le mura di Roma, nuova fonte sulla Roma di età regia, in BA, XVI-XVIII, 1992, 1 ss.

CARANDINI A., Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750 - 700/675 a.C.), Torino, 2006.

CARANDINI A., Variazioni sul tema di Romolo, in Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 95 ss.

CARCOPINO J., Les prétendues «lois royales», in MEFRA, LIV, 1937, 344 ss.

CASALINO G., Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, Roma, 2003.

CASCIONE C., Rec. a E. STOLFI, Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari, Bologna, 2010, in Iura, LXII, 2014, 464 ss.

CASCIONE C., Romolo 'sacer'?, in Index, XXXIX, 2011, 201 ss.

CASSESE S., L'anatra di Goethe, in Index, XXXIX, 2011, 26 ss.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., Propiedad colectiva, familiar e individual: antecedentes del condominio y la sociedad. en la experiencia jurídica romana, in Libro homenaje al profesor M. Albaladejo García, coord. por J.M. González Porrás, F.P. Méndez González, I, Murcia, 2004, 899 ss.

CASTELLO C., Il problema evolutivo della 'adrogatio', in SDHI, XXXIII, 1967, 129 ss.

CASTELLO C., Studi sul diritto gentilizio e familiare romano, Roma, 1972.

CATALANO P., 'Populus Romanus Quirites', Torino, 1974.

CATALANO P., Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. 'Mundus', 'templum', 'urbs', 'ager', 'Latium', Italia, in ANRW, II.16.1, Berlin - New York, 1978, 467 ss.

CATALANO P., Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino, 1960.

CATALANO P., Linee del sistema sovranazionale romano, Torino, 1965.

CENDERELLI A., Fonti del diritto in diritto romano, in Scritti romanistici, Milano, 2011.

CERAMI P., CORBINO A., METRO A., PURPURA G., Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale, Napoli, 2010.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- CERAMI P., *Potere e ordinamento nella esperienza costituzionale romana*, Torino, 1987.
- CHINI F., *Idee vecchie e nuove attorno ai concetti di 'ius' e 'fas'*, in *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, Tricase, 2014, 115 ss.
- CHRISTIANSEN J., *Die Wissenschaft der römischen Rechtsgeschichte im Grundrisse*, Altona, 1838.
- CLASSEN C.J., *'Romulus' in der römischen Republik*, in *Philologus*, CVI, 1962, 174 ss.
- COARELLI F., *'Collis'. Il Quirinale e il Viminale nell'antichità*, Roma, 2014.
- COARELLI F., *'Palatium'. Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma, 2012.
- COLI U., *'Regnum'*, in *SDHI*, XVII, 1951, 135 ss.
- COLI U., *Il testamento nella Legge delle XII Tavole*, in *Iura*, VII, 1956.
- COLONNA G., *La cultura dell'Etruria meridionale interna con particolare riguardo alle necropoli rupestri*, in *Aspetti e problemi dell'Etruria interna. Atti dell'VIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Orvieto, 27-30 giugno 1972)*, Firenze, 1974, 253 ss.
- COLONNA G., *Le fasi protourbane dell'età del ferro dal IX al VII secolo a.C.*, in *Civiltà del Lazio primitivo. Palazzo delle esposizioni*, Roma, 1976 25 ss.
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, I. Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Padova, 2008.
- CORBINO A., *Il formalismo negoziale nell'esperienza romana*, Torino, 2006.
- CORBINO A., *Il rituale della 'mancipatio' nella descrizione di Gaio ('Rem tenens' in Inst., 1, 119 e 2, 24)*, in *SDHI*, XLII, 1976, 149 ss.
- CORBINO A., *La capacità deliberativa dei 'comitia curiata'*. *Appunti*, in *Le strade del potere. 'Maiestas Populi Romani, Imperium, Coercitio, Commercium*, a cura di A. Corbino, Catania, 1994, 65 ss.
- CORBINO A., *La nozione di 'comitia calata'*, in *Iura*, XLII, 1991, 145 ss.
- CORBINO A., *La struttura dell'affermazione contenziosa nell'agere sacramento in rem' ('secundum suam causam' in Gai. 4.16)*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VII, Milano, 1987, 137 ss.
- CORBINO A., *La struttura della dichiarazione di acquisto nella 'mancipatio' e nella 'in iure cessio'*, in *Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65ème anniversaire*, I, Amsterdam, 1995, 81 ss.
- CORBINO A., *Riflessioni sul problema della continuità del pensiero giuridico romano, tra risalenza di discipline e modernità della loro configurazione teorica. Il caso del processo 'per legis actiones'*, in *'Meditationes de iure et historia'. Essays in honour of L. Winkel*, in *Fundamina*, ed. spec., XX.1, 2014, 175 ss.
- CORBINO A., *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza giuridica romana arcaica*, in *Scritti catanzaresi in onore di A. Falzea*, Napoli, 1987, 43 ss.
- CORBINO A., *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà. Atti del convegno di Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985*, Milano, 1988, 3 ss.
- CORNELL T.J., *La leggenda della nascita di Roma*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 45 ss.
- CORNELL T.J., *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC)*, London - New York, 1995.
- CORNIL G., *Du 'Mancipium' au 'Dominium'*, in *Festschrift P. Koschaker*, I, Berlin, 1939, 405 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- COSTA E., *Corso di Storia del Diritto Romano*, Bologna, 1901-1903.
- COZZI G., *La sovranità: una categoria in divenire storico*, in *Cahiers A. Petracchi. Sovranità, legittimazione e stato di eccezione (Atti del Convegno in onore di M.P. Viviani, Como 5 dicembre 2012)*, Firenze, 2014, 203 ss.
- CRIFÒ G., *'Civis'. La cittadinanza tra antico e moderno*, Bari, 2000.
- CRIFÒ G., *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, 1998.
- CRISTOFANI M., *Diffusione dell'alfabeto e onomastica arcaica nell'Etruria interna settentrionale*, in *Aspetti e problemi dell'Etruria interna. Atti dell'VIII Convegno Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Orvieto, 27-30 giugno 1972)*, Firenze, 1974, 307 ss.
- CRISTOFANI M., *Il sistema onomastico*, in *Atti del colloquio sul tema 'L'etrusco arcaico' (Firenze, 4-5 ottobre 1974)*, Firenze, 1976, 103 ss.
- CUQ E., *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris, 1928.
- D'ALESSIO R., *Studii sulla 'capitis deminutio minima'. Dodici tavole giurisprudenza editto*, Napoli, 2015.
- D'IPPOLITO F.M., *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, Napoli, 2003.
- D'ORS A., *Elementos de derecho romano*, Pamplona, 1960.
- DANIELI R., *A proposito di 'libertas'*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano, 1956, 547 ss.
- DE FRANCISCI P., *'Primordia civitatis', Romae*, 1959.
- DE FRANCISCI P., *Dal 'regnum' alla 'res publica'*, in *SDHI*, X, 1944, 150 ss.
- DE FRANCISCI P., *Questioni di metodo*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, 3 ss.
- DE FRANCISCI P., *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1968.
- DE FRANCISCI P., *Spirito della civiltà romana*, Milano - Messina, 1940.
- DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano*, I, Roma, 1926.
- DE FRANCISCI P., *Trasferimento della proprietà. Storia e critica di una dottrina*, Padova, 1924.
- DE GIOVANNI L., *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 201 ss.
- DE MARTINO F., *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW*, I.1, 1972, 217 ss.
- DE MARTINO F., *Note sul 'regnum'*, in *Iura*, IV, 1953, 181 ss.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1951.
- DE MARTINO F., *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979.
- DE MEO C., *Lingue tecniche del latino*, Bologna, 2005.
- DE ROBERTIS F.M., *Dai 'collegia cultorum' pagani alle medievali 'congregationes fratrum' attraverso il superamento della discriminazione giustiniana in 'pro' dei 'teniores'*, in *SDHI*, LXI, 1995, 433 ss.
- DE ROBERTIS F.M., *Storia sociale di Roma. Le classi inferiori. Contributi vari alla storia economica e sociale di Roma*, Roma, 1981.
- DE RUGGIERO E., *La 'gens' in Roma avanti la formazione del comune*, Napoli, 1872.
- DE SANCTIS G., *'Qui terminum exarasset'*, in *Studi italiani di filologia classica*, III, 2005, 73 ss.
- DE SANCTIS G., *Il salto proibito. La morte di Remo e il primo comandamento della città*, in *SMSR*, LXXV, 2009, 65 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- DE SANCTIS G., *La logica del confine. Per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma, 2015.
- DE SANCTIS G., *La religione a Roma*, Roma, 2012.
- DE SANCTIS G., *Per la scienza dell'antichità. Saggi e polemiche*, Torino, 1909.
- DE SANCTIS G., *Solco, muro, pomeriggio*, in *MEFRA*, CXIX.2, 2007, 503 ss.
- DE SANCTIS G., *Storia dei Romani*, I, Torino, 1907.
- DE SIMONE C., *Considerazioni sul nome di Romolo*, in 'Palatium' e 'Sacra via', I. *Prima delle mura, l'età delle mura e le case arcaiche*, in *BA*, XXXI-XXXIII, 1995, 31 ss.
- DE SIMONE C., *I nomi di Romolo e Remo come etruschi*, in *La leggenda di Roma*, I. *Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città*, a cura di A. Carandini, Milano, 2006, 455 ss.
- DE SIMONE C., *Il nome di Romolo*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 31 s.
- DE VISSCHER F., *Observations sur les origines du 'dominium' romain*, in *Études de droit romain public et privé*, III, Milano, 1966, 209 ss.
- DE VISSCHER F., *Études de droit romain public et privé*, Milano, 1966.
- DE VISSCHER F., *Études de droit romain*, Paris, 1931.
- DE VISSCHER F., *Individualismo ed evoluzione della proprietà nella Roma repubblicana*, in *SDHI*, XXII, 1957, 26 ss.
- DE VISSCHER F., *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963.
- DE VISSCHER F., *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano, 1949.
- DEMANDT A., *Antike Staatformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt*, Berlin, 1995.
- DEVOTO G., *Storia della lingua di Roma*, Bologna, 1991.
- DI DONATO R., *Un problema di antropologia giuridica. 'La représentation du délinquant en Grèce ancienne' di Louis Gernet*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008.
- DI SALVO S., 'Nuncupare', in *Index*, XII, 1983-1984, 570 ss.
- DIÓSDI G., 'Familia pecuniaque'. Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum, in *AA*, XII, 1964, 87 ss.
- DIÓSDI G., *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest, 1970.
- DUMÉZIL G., 'Jupiter, Mars, Quirinus'. Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome, Paris, 1941.
- DUMÉZIL G., *La religion romaine Archaïque*, Paris, 1966.
- DUMONT J.C., L' 'imperium' du 'pater familias', in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine*, Rome, 1990, 475 ss.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce 'Familia', in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1951, 383.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce 'frigor', in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1951, 447.
- ESPOSITO R., *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino, 2013.
- ESPOSITO R., *L'itinerario di ricerca percorso in un finissimo saggio*, in *SDHI*, LXXVII, 2011.
- ESPOSITO R., *Le persone e le cose*, Torino, 2014.
- ESPOSITO R., *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino, 2007.
- EVANGELISTI M., 'Consortium', 'erctum citum': etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica, in *Dirtto @ Storia*, VI, 2007.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- FABBRINI F., 'Auctoritas', 'potestas' e 'iurisdictio' in diritto romano, in *Apollinaris*, LI, 1978, 492 ss.
- FABBRINI F., *La definizione del potere in Roma antica*, Roma, 1983.
- FABRIZI V., 'Mores veteresque novosque': rappresentazioni del passato e del presente di Roma negli 'Annales' di Ennio, Pisa, 2012.
- FALCON M., 'Ipsam rem condemnare' in Gai 4.48, ne *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, III, Padova, 2015, 523 ss.
- FALCON M., 'Paricidas esto'. Alle origini della persecuzione dell'omicidio, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 191 ss.
- FALCON M., 'Praetor impius': 'ius dicere' nei 'dies nefasti', in *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, Tricase, 2014, 187 ss.
- FALCON M., *Il corpo del debitore*, ne *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015, 81 ss.
- FALCONE G., *Ricerche sull'origine dell'interdetto 'uti possidetis'*, in *AUPA*, XLIV, 1996, 180 ss.
- FANIZZA L., *Il tempo del diritto romano*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 205 ss.
- FAYER C., *La 'familia' romana. Aspetti giuridici e antiquari*, I, Roma, 1994, 128 ss.
- FEICHTINGER B., 'Ad maiorem gloriam Romae'. Ideologie und Fiktion in der *Historiographie des Livius*, in *Latomus*, LI, 1992, 3 ss.
- FERENCZY E., *From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State*, Budapest - Amsterdam, 1976.
- FERRABINO A., *Urbs in aeternum condita*, Firenze, 1942.
- FERRARINO P., 'Res Mancipi, res nec Mancipi', in *SDHI*, III.2, 1937, 434 ss.
- FERRERO L. - ZORZETTI N. (a cura di), *Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*, I. *Lo Stato, Le leggi, I doveri*, Torino, 1974.
- FERRI G., *Il nome segreto di Roma*, in *L'onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi. Atti del Convegno - Roma, 19-21 aprile 2007*, a cura di E. Caffarelli e P. Poccetti, Roma, 2009, 45 ss.
- FIorentini M., *Culti gentilizi, culti degli antenati*, in *Scienze dell'antichità. Storia Archeologia Antropologia*, XIV.2 (Atti del Convegno Internazionale Sepolti Tra i Vivi Buried Among The Living Evidenza ed interpretazione interpretazione di contesti funerari in abitato abitato, Roma, 26-29 Aprile 2006), 2007-2008, 987 ss.
- FIORI R., 'Homo sacer': dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996.
- FIORI R., *Gli auspici e i confini*, in 'Meditationes de iure et historia'. *Essays in honour of L. Winkel*, in *Fundamina*, ed. spec., XX.1, 2014, 301 ss.
- FIORI R., *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in *ZSS*, CXXXI, 2014, 60 ss.
- FOUCAULT M., *L'archéologie du savoir*, Paris, 1969.
- FOXHALL L. - LEWIS A.D.E., *Greek Law in Its Political Setting: Justifications Not Justice*, Oxford, 1996, 79 ss.
- FRACCARO P., *La falange oplitica e l'ordinamento del re Servio Tullio*, in *Opuscola*, IV, Pavia, 1975, 37 ss.
- FRANCIOSI G., *Famiglia allargata e 'familia communi iure'*. Una rilettura di Ulp. D. 50.16.195, in *SDHI*, LX, 1994, 597 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- FRANCIOSI G. (a cura di), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, I, Napoli, 1984; II, 1988; III, 1995.
- FRANCIOSI G., 'Res Mancipi' e 'res nec Mancipi', in *Labeo*, V.3, 1959, 370 ss.
- FRANCIOSI G., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli, 1995.
- FRANCIOSI G., *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014.
- FRANCIOSI G., *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Napoli, 1995.
- FRANCIOSI G., *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961, 1 ss.
- FRANCIOSI G., *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino, 2003.
- FRANCIOSI G., *La storia della famiglia da Vico a Engels*, in *Annali dell'Istituto Suor Orsola Benincasa*, 1997-98, 235 ss.
- FRANCIOSI G., voce *Schiavitù (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 622 ss.
- FRANK T., *Storia economica di Roma*, trad. it., Firenze, 1924.
- FRASCHETTI A., *Romolo il fondatore*, Bari, 2002.
- FRASCHETTI A., voce 'Pagi', in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, a cura di M. Steinby, Roma, 1999, 8 ss.
- FREZZA P., *Corso di storia del diritto romano*, Roma, 1974.
- FREZZA P., *Il 'consortium ercto non cito' e i nuovi frammenti di Gaio*, in *RFC*, LXII, 1934, 27 ss.
- FREZZA P., *Intorno alla leggenda dei Fabi al Cremera*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, a cura di G.G. Archi, Milano, 1946, 300 ss.
- FREZZA P., *L'obbedienza al magistrato repubblicano e la fedeltà al principe*, in *RISG*, LXXXIX, 1952-53, 208 ss.
- FREZZA P., *La costituzione cittadina di Roma ed il problema degli ordinamenti giuridici preesistenti*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano, 1947, 275 ss.
- FUENTESECA DEGENEFEE M., *La formación romana del concepto de propiedad ('dominium', 'proprietas' y 'causa possessionis*, Madrid, 2004.
- FULMINANTE F., *The Urbanisation of Rome and 'Latium Vestus'. From the Bronze Age to the Archaic Era*, Cambridge, 2014.
- FUSTEL DE COULANGES N.-D., *La cité antique*, Paris, 1900.
- GABBA E., *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari, 1996.
- GABBA E., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000.
- GAGÉ J., *Les autels de Titus Tatius. Une variante sabine des rites d'intégration dans les curies ?*, in *L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à J. Heurgon.*, Roma, 1976, 309 ss.
- GALLO F., 'Potestas' e 'dominium' nell'esperienza giuridica romana, in *Labeo*, XVI, 1970, 17 ss.
- GALLO F., *Idee vecchie e nuove sui poteri del 'pater familias'*, in *Poteri, 'negotia', 'actiones' nella esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 12-15 maggio 1952)*, Napoli, 1984, 29 ss.
- GALLO F., *Osservazioni sulla signoria del 'pater familias' in epoca arcaica*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano, 1956, 201 ss.
- GALLO F., *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Torino, 1955.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- GALLO F., *Studi sulla distinzione fra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'. Con una nota di lettura di Ferdinando Zuccotti*, in RDR, IV, 2004.
- GANTER A., *Was die römische Welt zusammenhält. Patron-Klient-Verhältnisse zwischen Cicero und Cyprian*, Berlin - Boston, 2015.
- GAROFALO L. (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013.
- GAROFALO L., 'Homo liber' et 'homo sacer': deux archétypes de l'appartenance, in RHDfE, III, 2009, 319 ss. (in italiano in *Studi in onore di A. Metro*, III, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 17 ss.).
- GAROFALO L., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997.
- GAROFALO L., *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009.
- GAROFALO L., *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008.
- GAROFALO L., *Gratuità e responsabilità contrattuale*, in *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova, 2011, 54 ss. (ora in *Figure e tutele contrattuali fra diritto romano e contemporaneità giuridica*, Santiago de Compostela, 2015, 103 ss.).
- GAROFALO L., *Il diritto e il sacro in Elémire Zolla*, in *Diritto @ Storia*, XII, 2014.
- GAROFALO L., *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 1 ss.
- GAROFALO L., *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008.
- GAROFALO L., *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005.
- GAUDEMET J., *Les communautés familiales*, Paris, 1963.
- GAUDEMET J., *Observations sur la 'manus'*, in RIDA, II, 1953, 323 ss.
- GELZER M., *Staat und Bürger im Altertum*, in *Museum Helveticum*, XII, 1955, 1 ss.
- GIACHI C. - MAROTTA V., *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma, 2012.
- GIACOMELLI R., *Graeca Italica*, Brescia, 1983.
- GIARDINA A., *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*, in *Società romana e produzione schiavistica*, I. *L'Italia: insediamenti e forme economiche*, a cura di Giardina e A. Schiavone, Roma - Bari, 1981, 87 ss.
- GILBERTI G., *Elementi di storia del diritto romano*, I. *Il regno e la repubblica*, Torino, 1993.
- GIOFFREDI C., *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Romae, 1955.
- GIOFFREDI C., *La 'sanctio' della legge e la 'perfectio' della norma giuridica*, in *Arch. pen.*, II.1, 1946, 1 ss.
- GIOMARO A.M., *Spunti per una lettura critica di Gaio 'Institutiones'*, I. *Il testo. Versione illustrata e ipotesi interpretative*, Urbino, 1994.
- GIUFFRÈ V., *Il diritto pubblico nell'esperienza romana*, Napoli, 1977.
- GJERSTAD E., *Early Rome*, IV. *Historical Survey*, Lund, 1973.
- GNOLI F., *Di una recente ipotesi sui rapporti tra 'pecus' e 'pecunia'*, in *SDHI*, XLIV, 1978, 204 ss.
- GOETHE J.W., *Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche*, hrsgb. von E. Beutler, Zürich, 1948.
- GOIDANICH P.G., *L'iscrizione arcaica del Foro Romano e il suo ambiente archeologico*, in *Atti della R. Accademia d'Italia. Memorie della Classe di Scienze Morali*, III.7, 1943, 317 ss.
- GRANDAZZI A., *La fondation de Rome. Réflexion sur l'histoire*, Paris, 1991.
- GROH V., *Sacrifici umani nell'antica religione romana*, in *Athenaeum*, XI.3, 1933, 239 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

GROSSO G., *Corso di diritto romano. Le cose. Con una 'nota di lettura' di Filippo Gallo*, in *RDR*, I, 2001.

GROSSO G., *I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana*, Torino, 1944.

GROSSO G., *Il problema della autonomia privata attraverso l'esperienza viva degli ordinamenti giuridici romani*, in *Studi in onore di F. Carnelutti*, III, Padova, 1950, 1 ss.

GROSSO G., *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1960, 13 ss.

GROSSO G., *Monarchia, 'provocatio' e processo popolare*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano, 1956, 3 ss.

GROSSO G., *Problemi di origine e costituzione giuridica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli, 1952, 33 ss.

GROSSO G., *Problemi e visuali del romanista*, in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker*, I, Milano, 1954, 498 ss.

GROSSO G., *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritto reali e obbligazioni*, Torino, 1970.

GROSSO G., *Sostanza di una polemica*, in *RISG*, IX, 1954, 474 ss.

GUARINO A., *'Collo dorsove domantur'*, in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 528 ss.

GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli, 2002.

GUARINO A., *Elefanti che imbarazzano*, in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, 313 ss.

GUARINO A., *Il concetto dell'ordinamento giuridico alla luce dell'esperienza romana*, in *Pagine di diritto romano*, I, Napoli, 1993, 199 ss.

GUARINO A., *L'ordinamento giuridico romano*, Napoli, 1990.

GUARINO A., *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Padova, 2009.

GUARINO A., *La rivoluzione della plebe*, in *Studi di diritto costituzionale romano*, I, Napoli, 2008, 27 ss.

GUARINO A., *Le origini quiritarie*, in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, 20 ss.

GUARINO A., *Stato romano. Storia delle strutture costituzionali*, in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, 3 ss.

GUARINO A., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998.

GUIDI A., *The Emergence of the States in Central and Northern Italy*, in *ActaArch*, LXIX, 1998, 139 ss.

GUTIÉRREZ-MASSON L., *À la reconquête du territoire corporel: la 'regula iuris' «Dominus membrorum suorum nem videtur» est-elle mise en question ?*, in *TSDP*, 2015 1 ss.

GUTIÉRREZ-MASSON L., *Del 'consortium' a la 'societas', I. 'Consortium ercto non cito'*, Madrid, 1994.

GUTIÉRREZ-MASSON L., *La percepción sensorial y la intangibilidad en el derecho y en el arte pictórico y poético*, Napoli, 2014.

GUTIÉRREZ-MASSON L., *La ritualización de la violencia en el derecho romano arcaico*, in *Index*, XXVIII, 2000, 253 ss.

GUZZO P.G., *Archeologia e diritto romano*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 211 ss.

HABERMAS J., *Una freccia scagliata nel cuore del presente. A proposito della lezione di Michel Foucault su 'Was ist Aufklärung?' di Kant*, ne *Il Centauro*, XI-XII, 1984, 237 ss.

HAFFTER H., *Rom und römische Ideologie bei Livius*, in *Gymnasium*, LXXI, 1964, 236 ss. (= *Römische Politik und römische Politiker*, Heidelberg 1967, 74 ss.).

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- HANSEN M.H., 'Apagoge', 'Endeixis', and 'Ephegesis' against 'Kakourgoi', 'Atimoi' and 'Pheugontes'. *A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century b.c.*, Odense, 1976.
- HARDINGHAM G.G. (ed.), *The Republic of Cicero*, London, 1884.
- HENRION R., *Des origines du mot 'familia'*, in *Antiquité Classique*, X, 1940, 253 ss.
- HERZOG R., *Staaten der Frühzeit. Ursprünge und Herrschaftformen*, München, 1997.
- HINARD F. (sous la direction de), *Histoire romaine, I. Des origines à Auguste*, Paris, 2000.
- HUVELIN P., *Cours de droit romain, I*, Paris, 1927, 426 ss.
- JACOB R., « *La question romaine du sacer.* » *Ambivalence du sacré ou construction symbolique de la sortie du droit*, in *Revue historique*, III, 2006, 523 ss.
- JAEGER W., *Paideia*, III, trad. it, Firenze, 1959.
- JUNG C.G. - KERÉNYI K., *Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia*, Torino, 2012.
- JUREWICZ A.R., *La 'lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis' – rassegna della materia. Gli organi della colonia*, in *RIDA*, LIV, 2007, 293 ss.
- KAHRSTEDT U., *Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen. Studien zum öffentlichen Recht in Athens*, I, Aalen, 1969.
- KARENGA M., 'Maat'. *The Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics*, New York, 2004.
- KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, 1901, 73 ss.
- KASER M., *Das altrömische 'ius'. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen, 1949.
- KASER M., *Das römische Privatrecht, I. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971.
- KASER M., *Die Typen der römischen Bodenrechte in der späteren Republik*, in *ZSS*, LXII, 1942, 68 ss.
- KASER M., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln - Graz, 1956.
- KERÉNYI K., *Religione antica*, Milano, 2001.
- KOSCHAKER P., *L'Europa e il diritto romano*, trad. it., Firenze, 1962.
- KRÄMER H.J., *Die Sage von Romulus und Remus in der lateinischen Literatur*, in 'Synusia'. *Festgabe für W. Schadewald*, hrsg. von K. Gaiser und H. Flasher, Pfullingen, 1965, 355 ss.
- KRETSCHMER P., *Lat. 'Quirites' und 'quiritare'*, in *Glotta*, X, 1920, 147 ss.
- KUHLLENBECK L., *Die Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts*, Leipzig - Erlangen, 1925.
- KUNKEL W., *Römisches Privatrecht*, Berlin, 1949.
- LABRUNA L., 'Quirites', in *Labeo*, VIII, 1962, 345 ss.
- LABRUNA L., voce 'Quirites', in *NNDI*, XIV, Torino, 708 ss.
- LAFFI U., *L'ager compascuus*, in *REA*, C.3, 1998, 533 ss.
- LAMBERT J.N., *Les origines de Rome à la lumière du droit comparé: 'Romulus'*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano, 1956, 337 ss.
- LAMBERTI F., *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, persona y ciudadanía. Una experienci jurídica comparada*, a cargo de B. Periñán Gómez, Madrid - Barcelona - Bueno Aires, 2010, 17 ss.
- LAMBERTI F., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- LAMBRINI P., *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova, 1998.
- LANZA C., *Diritto romano e diritto moderno. Processi di 'decontestualizzazione'*, Torino, 2000.
- LATTE K., 'Lex curiata' und 'Conjuratio', in *NAWG*, 1934, 59 ss.
- LATTE K., *Beiträge zum griechischen Strafrecht*, in *Kleine Schrifte zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer*, hrsg. Von O. Gigon, W. Buchwald und W. Kunkel, München, 1968.
- LATTE K., *Römische Religionsgeschichte*, München, 1960.
- LATTE K., *Zwei Exkurse zum römischen Staatsrecht*, I. 'Lex curiata' und 'coniuratio', in *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe I, Altertumswissenschaft*, III, 1934, 341 ss.
- LAURENDI R., 'Leges regiae' e 'ius Papirianum'. *Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma, 2013.
- LAURENDI R., 'Leges regiae'. «Ioui sacer esto» nelle 'leges Numaie': nuova esegesi di Festo s.v. 'Aliuta', in *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiustiniani' (FIRA). Studi preparatori*, I. 'Leges', Torino, 2012, 13 ss.
- LAURIA M., *Possessiones*, I. *Età repubblicana*, Napoli, 1953.
- LEPRI M.F., *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano*, I. *Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone*, Firenze, 1942.
- LETTIERI G., *Roma, il Principe e il Messia. Fondazione e decostruzione del teologico-politico: Agostino, Machiavelli, Schmitt, Derrida*, in *Religione e politica. Mito, autorità e diritto*, a cura di P. Pisi e B. Scarcia Amoretti, Roma, 2008.
- LÉVY-BRUHL H., *Quelques problèmes du très ancien droit romain*, Paris, 1934.
- LINTOTT A.W., voce 'Cliens, clientes', in *NRE*, III, Stuttgart - Weimar, 1997, 32 ss.
- LIU-GILLE B., *La sanction des 'leges sacratae' et l'adfectatio regni*. 'Spurius Cassus, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus', in *La parola del passato*, LI, 1996, 161 ss.
- LOBRANO G., 'Res publica res populi'. *La legge e la limitazione del potere*, Torino, 1994.
- LOBRANO G., *Circa l'uso del diritto pubblico romano: dal 'Contrat social' di J.J. Rousseau alla 'Storia della costituzione romana di F. De Martino*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, XXVII, 2009, 3 ss.
- LOBRANO G., *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari, 1994, 5 ss.
- LOMBARDI G., *Lo sviluppo costituzionale dalle origini alla fine della repubblica*, Roma, 1939.
- LOMBARDI G., *Su alcuni concetti del diritto pubblico romano*, in *AG*, CXXVI, 1941, 1 ss.
- LONGO C., *Corso di Diritto Romano. Diritto di Famiglia*, Milano, 1934.
- LONGO C., *Corso di diritto romano. Distinzioni delle cose. La proprietà*, Milano, 1935.
- LONGO C., *Corso di diritto romano. Le cose - la proprietà e i suoi modi di acquisto*, Milano, 1938.
- LONGO G., *Diritto romano*, IV. *Diritti reali*, Roma, 1941.
- LÜBTOW VON U., *Die Entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen des römischen Erbrechts*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano, 1956, 407 ss.
- LUCREZI F., *Il furto di terra e di animali in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, VII, Torino, 2015.
- LUGLI U., *La depontazione dei sessagenari*, in *Studi noniani*, XI, 1986, 59 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

LURASCHI G. - CRIFÒ G. - LOMBARDI G. (a cura di), *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, Como, 1997.

LUZZATTO G.I., *Rilievi critici in materia di organizzazioni preciviche*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, Milano, 1951, 457 ss.

LUZZATTO G.I., *Il passaggio dall'ordinamento gentilizio alla monarchia in Roma e l'influenza dell'ordinamento delle 'gentes' nella costituzione romana durante la monarchia e la prima repubblica*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: dalla tribù allo stato (Roma, 13-16 aprile 1961)*, Roma, 1962.

LUZZATTO G.I., *In tema di 'limitatio'*, in *Mélanges Ph. Meylan*, I, 1963, 225 ss.

LUZZATTO G.I., *Le organizzazioni preciviche e lo stato*, Modena, 1948.

LUZZATTO G.I., *Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, Milano, 1951, 459 ss.

LUZZATTO G.I., *Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche*, Milano, 1951.

MACCORMACK G., *'Terminus motus'*, in *RIDA*, XXVI, 1979, 239 ss.

MACMULLEN R., *The Earliest Romans. A Character Sketch*, Ann Arbor, 2011.

MADDALENA P., *Diritto pubblico ambientale*, Rimini, 1990.

MAFFI A., *Ἀτιμάζειν φεβύειν nei poemi omerici*, in *Symposion*, 1979, Köln – Wien, 1983, 251 ss.

MAGDELAIN A., *'Ius, imperium, auctoritas'. Études de droit romain*, Rome, 1990.

MAGDELAIN A., *De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma, 1995.

MAGDELAIN A., *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris, 1978.

MAGDELAIN A., *Recherches sur l'Imperium'. La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris, 1968, 30 ss.

MALOSSINI F., *Gli allevamenti animali nel fondo rustico dell'antica Roma*, in *Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali*, I, 2011, 145 ss.

MANTELLA A., *'Diritto romano' e 'diritto europeo': una relazione ambigua*, in *Fondamenti del diritto europeo. Atti del convegno (Ferrara, 27 febbraio 2004)*, Torino, 2005, 93 ss.

MANTHE U. (hrsg.), *Gaius. Institutionen*, Stuttgart, 2004.

MANTHE U., *Storia del diritto privato romano*, Bologna, 2010.

MANTOVANI D., *Le due serie di 'leges regiae'*, in *'Leges publicae'. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia, 2012, 469 ss.

MARCHI A., *'Res Mancipi' e la proprietà della 'gens'*, in *AG*, LXXXVI, 1921, 60 ss.

MARCONE A., *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma, 1997.

MARECOS CASQUERO M.-A., *'Pecunia', historia de un vocablo*, in *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, I, 2005, 1 ss.

MARINONE N., *I 'sacri homines' di Macrobio*, in *Giornale italiano di filologia*, XXIII.1, 1971, 76 ss.

MAROI F., *Elementi religiosi del diritto romano arcaico*, in *AG*, CIX, 1933, 83 ss.

MARTIN P.M., *Distorsions dues à l'idéologie tripartite dans le récit des trois 'adfectationes regni' de la tradition romaine*, in *Études indo-européennes*, VII, 1988, 15 ss.

MARTIN P.M., *L'idée de royauté à Rome*, I. *De la Rome royale au consensus républicain*, Clermont-Ferrand, 1982.

MARTÍNERZ-PINNA NIETO J., *La monarquía romana arcaica*, Barcelona, 2009.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- MARTINEZ PINNA J., *Los Reyes de Roma entre la leyenda y la historia*, in *Gerion*, XIX, 2001, 689 ss.
- MARTINI M.F., *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al 'cosmo' romano*, Bruxelles, 2004.
- MASI DORIA C., *Rec. a TELLO LÁZARO J.C., La clientela romana y el cleintelismo político*, in *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiernci jurídica comparada*, a cargo de B. Perriñán Gómez, Madrid - Barcelona - Bueno Aires, 2010, 335 ss., in *Iura*, LXIII, 2015, 248 ss.
- MASTROCINQUE A., *Romolo alla luce delle nuove scoperte*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 51 ss.
- MASTROCINQUE A., *Romolo. La fondazione di Roma tra storia e leggenda*, Este, 1993.
- MAYER-MALY T., *Studien zur Frühgeschichte der 'usucapio'*, I, in *SZ*, LXXVII, 1960, 16 ss.
- MAZZA M., *Storia e ideologia in Livio. Per un'analisi storiografica della 'praefatio' ai 'libri ab urbe condita'*, Catania, 1966, 129 ss.
- MAZZARINO S., *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania, 1945.
- MAZZARINO S., *Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e critica testuale*, in *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, I, Firenze, 1971, 441 ss.
- MAZZARINO S., *Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, 1971.
- MEISSEL F.-S., *'Societas'. Struktur und Typenveifalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am Main, 2004.
- MEYER E., *Geschichte des Altertums*, I.1, Stuttgart-Berlin, 1925.
- MEYER E., *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Darmstadt, 1961.
- MEYLAN PH., *Essai d'explication sémantique du mot 'mancipare'*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano, 1956, 65 ss.
- MILES G., *'Maiores', 'Conditores', and Livy's Perspective of the Past*, in *TAPA*, CXVIII, 1988, 185 ss.
- MITTEIS L., *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I. *Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig, 1908.
- MOMIGLIANO A., *Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1992.
- MOMIGLIANO A., *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Roma, 1966.
- MOMMSEN TH., *Die römischen 'Tribus' in administrativer Beziehung*, Altona, 1844.
- MOMMSEN TH., *Disegno del diritto pubblico romano*, Milano, 1943.
- MOMMSEN TH., *Römisches Staatsrecht*, III. *Bürgerschaft und Senat*, Leipzig, 1887.
- MOMMSEN TH., *Storia di Roma*, I, trad. it., Milano, 1963.
- MONACO L., *'Hereditas' e 'mulieres'. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli, 2000.
- MONATERI P.G., *Gaio nero*, in *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, 19 ss. (già apparso come *Caio negro. Una ricerca sulle origini multiculturali della 'Tradizione Giuridica Occidentale'*, in *The Hastings Law Journal*, L, 1999, 1 ss.).

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- MONATERI P.G., *Roma e l'Occidente. Comparazione e Critica della Tradizione*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 213 ss.
- MONIER A., voce 'Quirites', in *Vocabulaire de droit romain*, Paris, 1948.
- MONIER R., *Du 'Mancipium' au 'dominium'*, Paris, 1947, 13 ss.
- MORA F., *Il pensiero storico-religioso antico: autori greci e Roma*, I. *Dionigi di Alicarnasso*, Roma, 1995.
- MORANI M., *Lat. 'sacer' e il rapporto uomo-dio nel lessico religioso latino*, in *Aevum*, LV, 1981, 30 ss.
- MORDECHAI RABELLO A., *Effetti personali della 'patria potestas', I. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979.
- MÜLLER-KARPE H., *Storia dell'età della pietra*, trad. it., Roma-Bari, 1976.
- MÜLLER-KARPE H., *Vom Anfang Roms*, Heidelberg, 1959.
- MÜLLER-KARPE H., *Zur Stadtwerdung Roms*, Heidelberg, 1962.
- MURONI A., 'Civitas Romana': *emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra 'Regnum' e 'Res publica'*, in *Diritto @ Storia*, XI, 2013.
- MURONI A., *Sull'origine della 'libertas' in Roma antica: storiografia annalistica ed elaborazioni giurisprudenziali*, in *Diritto @ Storia*, XI, 2013.
- NICKEL R., *Der Staat. 'De re publica'*, Berlin, 2012.
- NICOLET G., *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, trad. it., Roma, 1980.
- NICOSIA G., 'Animalia quae collo dorsove domantur', in *Iura*, XVIII, 1967, 59 ss.
- NICOSIA G., *Il possesso*, I. *Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96*, Catania, 2008.
- NICOSIA G., *Il processo privato romano*, I. *Le origini*, Catania, 1980.
- NIEBHUR B.G., *Römische Geschichte*, I, Berlin, 1853.
- NOCENTINI A., *Miti etimologici antichi e moderni intorno a 'Quirites'*, in *Arch. glott. it.*, LV, 1970, 128 ss.
- NOCERA G., *Il fondamento del potere del magistrato*, in *Annali Perugia*, 1946, 156 ss.
- NOCERA G., *Il potere dei comizi ed i suoi limiti*, Roma, 1940.
- NÖRR D., *Sull'utilità e gli svantaggi della storia del diritto per la vita, ovvero: un romanista si sottopone al test di Nietzsche*, in *Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo. Atti del Convegno (Torni 26-27 maggio 2005)*, a cura di E. Stolfi, Torino, 2006, 67 ss.
- OLIVIERO G.M., *Il 'diritto di famiglia' delle 'leges regiae'*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, 559 ss.
- ONIDA P.P., 'Fraternitas' e 'societas': *i termini di un connubio*, in *Diritto @ Storia*, VI, 2007.
- ONIDA P.P., *Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati*, in *Diritto @ Storia*, VII, 2008.
- ORESTANO R., *Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano*, in *Jus*, XII, 1963, 44 ss.
- ORESTANO R., *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967.
- ORESTANO R., *Il 'problema delle persone giuridiche' in diritto romano*, I, Torino, 1968.
- ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987.
- ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987.
- PAIS E., *Storia dei Romani*, II, Roma, 1913.
- PAIS E., *Storia di Roma*, I, Roma, 1928.
- PALLOTTINO M., *Etruscologia*, Milano, 2010.
- PALLOTTINO M., *Le origini di Roma*, in *Saggi di antichità*, I. *Alle origini dell'Italia antica*, Roma, 1979, 37 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- PALLOTTINO M., *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in *Saggi di antichità*, I. *Alle origini dell'Italia antica*, Roma, 1979, 278 ss.
- PALLOTTINO M., *Origini e storia primitiva di Roma*, Milano, 1993.
- PALMA A., voce 'Sepolcro e sepoltura' (*dir. rom.*), in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990.
- PALMER R.E.A., *The Archaic Community of the Romans*, Cambridge, 1970.
- PALMER R.E.A., *The King and the 'Comitium'. A Study of Rome's Oldest Public Document*, Wiesbaden, 1969.
- PANI M., *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma, 1998.
- PAOLI U.E., *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930.
- PAOLI U.E., voce 'Atimía', in *NNDI*, I.2, 1957, 1475 ss.
- PARETI L., *Storia di Roma e del mondo romano*, I, Torino, 1952.
- PARIBENI R., *La famiglia romana*, Bologna, 1948.
- PARIBENI R., *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia*, Bologna, 1954.
- PARICIO J., *El contrado de sociedad en derecho romano*, Madrid, 2002.
- PELLOSO C., 'Giudicare' e 'decidere' in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8, ne *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, I, Padova, 2012, 61 ss.
- PELLOSO C., 'Ius, νόμος, ma'at'. 'Inattualità' e 'alterità' delle esperienze giuridiche antiche, in *Lexis*, XXX, 2012, 17 ss.
- PELLOSO C., *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008.
- PEPPE L., *La nozione di 'populus' e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della 'evocatio' e della 'devotio'*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, Stuttgart, 1990, 312 ss.
- PEPPE L., *Note minime di metodo intorno alla nozione di 'homo sacer'*, in *SDHI*, LXXIII, 2007, 429 ss.
- PEPPE L., *Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale arcaico*, in *SDHI*, LXIII, 1997.
- PEPPE L., *Uso e ri-uso del diritto romano*, Torino, 2012.
- PERONI R., *Formazione e sviluppo dei centri protourbani medio-tirrenici*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a cura di A. Carandini e R. Cappelli, Milano, 2000, 26 ss.
- PERONI R., *Le fasi preurbane della fine dell'età del bronzo e dell'inizio dell'età del ferro*, in *Civiltà del Lazio primitivo. Palazzo delle esposizioni*, Roma, 1976, 19 ss.
- PEROZZI S., *Famiglia e gruppo parentale. Problemi d'origine*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948, 152 ss.
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928.
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, II, Milano, 1947.
- PEROZZI S., *Parentela e gruppo parentale*, in *BIDR*, XXXI, 1921, 88 ss.
- PERUZZI E., *Il catasto di Numa Pompilio*, in *Studi Micenei ed Egeo-anatolici*, XIII, 1971, 188 ss.
- PERUZZI E., *Romulus' Furrow*, in *Lazio arcaico e mondo greco. Il convegno di Roma*, in *La parola del passato*, XXXVI, 1981, 106 ss.
- PESARESI R., *Studi sul processo penale in età repubblicana: dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli, 2005.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- PETRACCIA M.F., *I 'latrones' – 'pastores' della Roma delle origini*, in *'Xenia'. Studi in onore di L. Marino*, a cura di N. Cusumano e D. Motta, Caltanissetta - Roma, 2013, 55 ss.
- PFÄFF I., *Zur Lehre vom Vermögen nach römischem Recht*, in *Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte. Festschrift für G. Hanausek zu seinem 70. Geburtstag am 4.9.1925, überreicht von seinen Freunden und Schülern*, Graz, 1925, 89 ss.
- PICCALUGA G., *'Terminus'. I segni di confine nella religione romana*, Roma, 1974.
- PISANI V., *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino*, Torino, 1953.
- PLATNER S.B., *The 'Septimontium' and the Seven Hills*, in *Classical Philology*, I.1, 1906, 69 ss.;
- POLARA G., *La 'controversia de fine'. Struttura, 'ars' e diritto nella pratica agraria romana*, Urbino, 1990.
- POLIA M., *'Imperium'. Origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica*, Rimini, 2001.
- POMA G., *Le istituzioni politiche nel mondo romano*, Bologna, 2002, 19.
- PORRETTA A., *La polemica sul 'lapis niger'*, in *ACME*, LVII.3, 2005, 79 ss.
- POUCET J., *La fondation de Rome: croyants et agnostiques*, in *Latomus*, LIII, 1994, 95 ss.
- POUCET J., *Le motif de la truie romaine aux trente goretts*, III, in *Folia Electronica Classica*, VII, 2004.
- POUCET J., *Recherches sur la légende de les origines sabinas de Rome*, Louvain, 1967.
- PRELLER L. - JORDAN H., *Römische Mythologie*, I, Berlin, 1881.
- PROSDOCIMI A.L., *'Curia', 'Quirites' e il 'sistema di Quirino' ('Populus Quiritium Quirites' II)*, in *Ostraka*, V, 1996, 243 ss.
- PROSDOCIMI A.L., *'Populus Quiritium Quirites'*, I, in *Eutopia*, IV.1, 1995, 15 ss.
- PROSDOCIMI A.L., *Note sull'onomastica di Roma e dell'Italia antica*, in *L'onomastica dell'Italia antica: aspetti linguistici, storici, culturali, tipologici e classificatori*, a cura di P. Poccetti, Roma, 2009, 146 ss.
- PRUGNI G., *'Quirites'*, in *Athenaeum*, LXV, 1987, 127 ss.
- PUGLIESE G., *Il processo civile romano, I. Le ' legis actiones'*, Roma, 1962.
- PUGLIESE G., *Sentenza di rivendicazione e acquisto della proprietà in diritto romano*, in *RIDA*, VI, 1959, 347 ss.
- QUADRATO E., *'Urbem condere': la «città nuova» tra 'fas' e 'ius'*, in *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, Tricase, 2014, 357 ss.
- RAAFLAUB K.A. (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Oxford, 2005.
- RADKE G., voce *'Quirinalis'*, in *RE*, XXIV, Stuttgart, 1963, 1306 ss.
- RAINER J.M., *Über die Atimie in den griechischen inschriften*, in *ZPE*, LXIV, 1986, 163 ss.
- RAINER J.M., *Zum Problem der Atimie als Verlust der bürgerlichen Rechte insbesondere bei männlichen homosexuellen Prostituierten*, in *RIDA*, XXXIII, 1986, 89 ss.
- RAMON A., *'Verberatio parentis' e 'ploratio'*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 145 ss.
- RAMON A., *La giurisdizione laica della 'familia': il tribunale domestico, ne Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, III, Padova, 2015, 613 ss.
- RANDAZZO S., *'Leges mancipii'. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano, 1998.
- RANDAZZO S., *'Mandare'. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano, 2005.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- RANDAZZO S., *Diritto romano, potere e sovranità. Foucault e un'esperienza della modernità*, in *Index*, XXXIX, 2011, 119 ss.
- RANDAZZO S., *I 'collegia tenuiorum' fra libertà di associazione e controllo senatorio*, in *SDHI*, LXIV, 1998, 229 ss.
- REINACH J., *Ébauche d'une mancipation*, Paris, 1960.
- RERENCZY E., *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, in *Index*, VIII, 1978-1979, 167 ss.
- RESINA SOLA P., *La propiedad de la tierra en roma*, Granada, 1975.
- RIEGER M., *'Tribus' und Stadt. Die Entstehung der römischen Wahlbezirke im urbanen und mediterranen Kontext (ca. 750-450 v. Chr.)*, Göttingen, 2007.
- RIX H., *Zum Ursprung des römisch-mittelitalischen Gentilnamensystems*, in *ANRW*, 1.2, Berlin - New York, 1972, 700 ss.
- ROBAYE R., *Du 'dominium ex iure Quiritium' à la propriété du Code civile des Français*, in *RIDA*, XLIV, 1997, 311 ss.
- ROMANELLI P., *La tradizione leggendaria e le testimonianze dei più recenti scavi sul Palatino e nel foro romano*, in *Rivista di Antropologia*, XXXVIII, 1950, 19 ss.
- ROMANO A., *Dai 'pater gentis' ai 'patres' dell'organizzazione cittadino. Note sul fondamento della leadership arcaica*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. Franciosi, I, Napoli, 1984, 81 ss.
- ROMANO S., *L'ultimo Santi Romano*, Milano, 2013.
- ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1949.
- ROMEO S., *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano, 2010.
- ROSENBERG A., *Lo stato degli antichi italici*, trad. it., a cura di L. Cappelletti e F. Senatore, Roma, 2011.
- ROSS TAYLOR L., *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Michigan, 1990.
- ROSTOCK M., *Die antike Theorie der Organisation staatlicher Macht. Studien zur Geschichte der Gewaltenteilungslehre*, Meisenheim am Glan, 1975.
- ROTHSTEIN M., *'Suffragium'*, in *Festschrift zu O. Hirschfelds sechzigsten Geburtstage*, Berlin, 1903, 30 ss.
- ROTHSTEIN M., *Beiträge zur alten Geschichte*, in *Festschrift zu O. Hirschfelds sechzigsten Geburtstage*, Berlin, 1903, 30 ss.
- ROTONDI V., *Il sacrificio a Roma. Riti, gesti, interpretazioni*, Roma, 2013.
- ROVELLI C., *Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio?*, Roma, 2014.
- RUDD N. (ed.), *The Republic and the Laws*, Oxford - New York, 2008.
- RÜPKE J., *Die Religion der Römer. Eine Einführung*, München, 2006.
- RUSCHENBUSCH E., *Untersuchungen zur Geschichte des ethnischen Strafrechts*, Köln - Graz, 1968.
- SABBATINI G., *Appunti di preistoria del diritto romano*, Torino, 2014.
- SABBATUCCI D., *La religione di Roma antica: dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano, 1988.
- SABBATUCCI D., *Lo stato come conquista culturale. Ricerca sulla Religione romana*, Roma, 1984.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

SACCHI O., *Il passaggio dal sepolcro gentilizio al sepolcro familiare e la successiva distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, III, a cura di Franciosi G., Napoli, 1995, 171 ss.

SACCOCCIO A., *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'*, in *'Actio in rem' e 'actio in personam'*. In ricordo di M. Talamanca, I, a cura di Garofalo L., Padova, 2011, 715 ss.

SALAZAR REVUELTA M., *Análisis de la copropiedad romana a través de las acciones divisorias*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli, 2003, 329 ss.

SALLER R.P., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge - New York - Melbourne, 1994.

SAMTER E., *Die Entwicklung des Terminuskultes*, in *ARW*, XVI, 1913, 140 ss.

SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*, a cura di Corbino A. e A. Metro, Soveria Mannelli, 2002.

SANTALUCIA B., *Dalla vendetta alla pena*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009.

SANTALUCIA B., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013.

SANTORO R., *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*, XXX, 1967, 217 ss.

SANTUCCI G., *La scienza Gaia e la strana idea del diritto romano non romano*, in *Europa e dir. priv.*, 2007, 1057 ss.

SARULLO G., *Il cippo del Foro. Prima e dopo Goidanich (1943): cronaca per un bilancio storiografico*, in *Alessandria*, V, 2011, 439 ss.

SCANDIROCCO L., *Diritto e potere: apparenti opposti in rapporto comparativo*, in *RDR*, XV, 2015, 1 ss.

SCARANO USSANI V., *La scienza di Gaio*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 221 ss.

SCARANO USSANI V., *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità. Tavola rotonda (Ferrara, 27 ottobre 2006). Introduzione*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 187 ss.

SCEVOLA R., *'Utilitas publica'*, I. *Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova, 2012.

SCEVOLA R., *'Venditio nummo uno'*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di Garofalo L., Padova, 2007, 415 ss.

SCEVOLA R., *L'adfectatio regni' di Manlio Capitolino*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 175 ss.

SCHERILLO G. - DELL'ORO A., *Manuale di Storia del Diritto Romano*, Milano, 1958, 82 ss.

SCHIAVONE A., *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005.

SCHMITT C., *Das Recht als Einheit von Ordnung und Ortung*, in *Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften*, hrsg. von J. Dünne und S. Günzel, Frankfurt am Main, 2006, 410 ss.

SCHMITT C., *Il nomos della terra*, Torino, 1991.

SCHMITT C., *Le categorie del 'politico'*, Bologna, 2013.

SCIALOJA V., *Diritto ereditario romano: concetti fondamentali*, Roma, 1934.

SCIALOJA V., *Il possesso del precarista*, in *Studi giuridici*, I, Roma 1934, 341 ss.

SCIALOJA V., *Sopra il 'precarium' nel diritto romano*, in *Studi giuridici*, I, Roma 1934, 1 ss.

SCIALOJA V., *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni curate edite da P. Bonfante*, I, Roma, 1928.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

SEMERANO G., voce 'Familia', in *Le origini della cultura europea*, II. *Dizionario della lingua latina e di voci moderne*, Firenze, 2002, 396.

SEMERANO G., voce 'pecunia', in *Le origini della cultura europea*, II. *Dizionario della lingua latina e di voci moderne*, Firenze, 2002, 510.

SEMIOLI A.A., 'Liber', 'Libera' e \*<'Louzera': le origini di un culto alla luce della comparazione indoeuropea, in *SMSR*, LXXI, 2005, 254.

SERRAO F., *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli, 2006.

SERRAO F., *Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano, 1982, 293 ss.

SICARI A., *Realtà antiche e categorie moderne. Osservazioni metodologiche*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da L. Labruna e a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, II, Napoli, 2006, 1669 ss.

SINI F., 'Initia Urbis' e sistema giuridico-religioso romano. 'Ius sacrum' e 'ius publicum' tra terminologia e sistematica, in *Diritto @ Storia*, III, 2004.

SOLAZZI S., *Glosse a Gaio*, I, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, 154 ss.

SOLIDORO MARUOTTI L., *I percorsi del diritto: Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014.

SOMMA A., *Fare cose con il diritto romano*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 225 ss.

SORDI M., *L'ultima dittatura di Cesare*, in *Aevum*, L, 1976, 151 (ora in *Scritti di storia romana*, Milano 2002, 251 ss.).

STAVELY E.S., *The Constitution of the Roman Republic*, in *Historia*, V, 1956, 74 ss.

STOJCEVIC D., 'Gens, consortium, familia', in *Studi in onore di E. Volterra*, I, Milano, 1971, 425 ss.

STOJCEVIC D., *Proprietà sociale proprietà feudale e 'dominium'*, in *Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 1927.

STOLFI E., *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010.

STROSZECK J., *Il divieto di sepoltura entro il 'pomerium' e la datazione del sarcofago di 'Iulius Achilleus'*, in *MEP*, IV.5, 2001, 73 ss.

SUMNER MAINE H., *Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas*, London, 1908.

SWOBODA H., *Beiträge zur griechischen Rechtsgeschichte*, Weimar, 1905.

TALAMANCA M., *Considerazioni conclusive*, in *La proprietà e le proprietà. Atti del convegno di Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 183 ss.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.

TALAMANCA M., *Rec. a M. KASER, Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln - Graz, 1956, in *TJ*, XXVI, 1958, 242 ss.

TALAMANCA M., voce *Confini*, in *Enc. dir.*, VIII, 1961, 954 ss.

TASSI SCANDONE E., 'Quodammodo divini iuris'. *Per una storia giuridica delle 'res sacrae'*, Napoli, 2013.

TAUBENSCHLAG R., voce 'Terminus motus', in *RE*, V, 1934, c. 784 s.

TAYLOR L.R., *Aniconic Worship among the Early Romans*, in *Classical Studies in Honor of J.C. Rolfe*, Philadelphia, 1931, 305 ss.

TELLO LÁZARO J.C., *La clientela romana y el cleintelismo politico*, in *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiénci jurídica comparada*, a cargo de B. Periñán Gómez, Madrid - Barcelona - Bueno Aires, 2010, 335 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- TELLO LÁZARO J.C., *Los efectos jurídicos de la clientela romana*, Granada, 2011.
- TER BEEK L., *Law and the penalty of 'sacer esto' in Early Rome*, in *Law and Religion in the Roman Republic*, ed. by O. Tellegen-Couperus, Leiden, 2012, 11 ss.
- THALHEIM TH., voce 'ἄτιμος', in *RE*, Suppl. III, Stuttgart, 1918, cc. 178 ss.
- THOMAS Y., *Remarques sur la juridiction domestique à Rome*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine*, Rome, 1990, 449 ss.
- TONDO S., 'Leges regiae' e 'paricidas', Firenze, 1973.
- TONDO S., 'Vindicatio' primitiva e grammatica, in *Labeo*, XVI, 1970, 77 ss.
- TONDO S., *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI*, XXIX, 1963, 1 ss.
- TONDO S., *Il consorzio domestico nella Roma antica*, in *Atti e memorie dell'accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombara'*, XL, 1975, 146 ss.
- TONDO S., *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981.
- TORELLI M., *Conclusioni*, in *Ostraka*, XVII.1-2, 2008, 237 s.
- TORELLI M., *La società etrusca. L'età arcaica, l'età classica*, Roma, 1987.
- TORELLI M., *Storia degli etruschi*, Bari, 2009.
- TORRENT A., 'Consortium ercto non cito', in *Anuario de historia del derecho español*, XXXIV, 1964, 479 ss.
- TRINCHERI T., *Le consacrazioni di uomini a Roma*, Roma, 1889.
- TURCHI N., *La religione in Roma antica*, Bologna, 1939.
- VACCA L., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniane*, Padova, 2006.
- VACCA L., *La proprietà e le proprietà nell'esperienza giuridica romana*, in *Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers. Dedicate alla memoria di J. Beauchard (Roma, 13-14 giugno 2014)*, a cura di L. Vacca, Napoli, 2015, 2 ss.
- VALDITARA G., *Lo stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008.
- VALDITARA G., *Studi sul 'magister populi'*, Milano, 1989.
- VALLAR S., *Les hermaphrodites : L'approche de la Rome antique*, in *RIDA*, LX, 2013, 201 ss.
- VAN WARMELO P., 'Crimen termini moti', in *Études offerts à J. Macqueron*, Aix-en-Provence, 1970, 671 ss.
- VAN'T WOUT E., *From Oath-swearing to Entrenchment Clause: the Introduction of 'Atimia'-Terminology in Legal Inscriptions*, in *Sacred Words: Orality, Literacy and Religion. Orality and Literacy in the Ancient World*, VIII, Leiden - Boston, 2011, 146 ss.
- VENTURINI C., 'Damnatio iudicium'. *Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa, 2008.
- VENTURINI C., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996.
- VENTURINI C., *Variazioni in tema di 'provocatio ad populum'*, in *Index*, XXXVII, 2009, 69 ss.
- VERBOVEN K.S., voce 'Clientela' [Roman Republic], in *The Encyclopedia of Ancient History*, Oxford, 2013, 1577 ss.
- VERSNEEL H.S., 'Triumphus'. *An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph*, Leiden 1970.
- VINCI M., 'Fines regere'. *Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano, 2004.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

VIPARELLI V., *Seneca e Agostino alla ricerca della sapienza: la scrittura di sé e il problema del tempo (Sen. ep. 1 e Aug. conf. XI 2, 2-3)*, in *L'adorabile vescovo d'Ipiona (Atti del Convegno di Paola, 24-25 maggio 2000)*, a cura di F.E. Consolino, Soveria Mannelli, 2001, 255 ss.

VOCI P., *Esame delle tesi del Bonfante su la famiglia romana arcaica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli, 1952, 101 ss. (ora anche in *Studi di diritto romano*, I, Padova, 1985, 147 ss.).

VOCI P., *Modi di acquisto della proprietà*, Milano, 1952.

VOCI P., *Per la definizione dell'“imperium”*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 67 ss.

VOCI P., *Qualche osservazione sulla famiglia romana arcaica*, in *SDHI*, XIX, 1953, 307 ss.

VOGT J., *Römischer Glaube und römisches Weltreich*, in *Vom Reichsgedanken der Römer*, Leipzig, 1942, 140 ss.

VOIGT M., *Das ‘jus naturale, aequum et bonum’ und ‘jus gentium’ der Römer*, IV. *Die gemeinsame Tendenz des ‘jus naturale, aequum et bonum’ und ‘jus gentium’ der Römer*, Leipzig, 1875.

VOIGT M., *Über die ‘leges regiae’*, I. *Bestand und Inhalt der ‘leges regiae’*; *Über die ‘leges regiae’*, II. *Quellen und Authentie der ‘leges regiae’*, entrambi in *Abhandlungen der philologisch-Historischen Classe der Königlich Sächsischen. Gesellschaft der Wissenschaften*, 1879, 555 ss.

VOLTERRA E., *Ancora sul problema della ‘familia’ romana*, in *RISG*, LXXXIX, 1952-1953, 402 ss.

VOLTERRA E., *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli, 1999 (rist. Bologna, 1937).

VOLTERRA E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 127 ss. (già in *RISG*, LXXXV, 1948, 103 ss.).

VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 1972.

VOLTERRA E., *Risposta a ‘sostanza di una polemia’*, in *RISG*, XCI, 1955-1956, 615 ss.

VOLTERRA E., *Sui ‘mores’ della ‘familia’ romana*, in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 184 s. (da cui si cita, ma già in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, IV, 1949, 516 ss.).

VON ALBRECHT M., *‘De re publica’*. *Vom Staat*, Stuttgart, 2013.

VON JHERING R., *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, II.2, Leipzig, 1883, 525 ss.

VON LÜBTOW U., *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main, 1955.

VON LÜBTOW U., *Die ‘lex curiata de imperio’*, in *ZSS*, LXIX, 1952, 154 ss.

VON PÖHLMANN R., *Geschichte der sozialen Fragen und des Sozialismus in der antiken Welt*, II, München, 1912.

VON PREMIERSTEIN A., voce *‘Clientes’*, in *RE*, IV.1, 1900, 48 ss.

WALDE A. - HOFFMANN J.B., voce *‘Familia’*, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1910, 270

WALDE A. - HOFFMANN J.B., voce *‘Suffragium’*, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1910, 754.

WATSON A., *Roman Private Law and the ‘Leges Regiae’*, in *JRG*, LXII, 1972, 100 ss.

WESTRUP C.W., *Family property and ‘patria potestas’*, Copenhagen - London, 1939.

WESTRUP C.W., *Quelques recherches sur le problème des origines de Rome*, in *RIDA*, III, 1956, 551 ss.

## *Prerogative sovrane e poteri dominicali in Roma arcaica*

- WESTRUP C.W., *Sur les 'gentes' et les 'curiae' de la royauté primitive de Rome*, in RIDA, I, 1954, 435 ss.
- WIEACKER F., *'Societas'. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrecht*, Weimar, 1936.
- WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte*, I, München, 1988.
- WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I, München, 1988.
- WISEMAN T.P., *Rec. ad A. CARANDINI, La nascita di Roma. Dèi, lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Milano, 2010, in JRS, XC, 212 ss.
- WISEMAN T.P., *Remus. A Roman Myth*, Cambridge, 1995.
- WISSOWA G., voce *'Quirinus'*, in *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*, IV, Hildesheim, 1965, 10 ss.
- WOLF J.G., *'In mancipio esse'*, in *'Ars Iuris'. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, hsgb. Von M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl und C. Möller, Göttingen, 2009, 611 ss.
- WOLF J.G., *Funktion und Struktur der 'mancipatio'*, in *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain*, Paris, 1998, 501 ss.
- YOUNI M., *Different Categories of Unpunished Killing and the Term ATIMOS in Ancient Greek Law*, in Symposium, 1997, 117 ss.
- ZAMORANI P., *'Precario habere'*, Milano, 1969.
- ZANCAN L., *'Ager publicus'. Ricerche di storia e di diritto romano*, Padova, 1935.
- ZETZEL J.E.G., *Cicero. 'De re publica'. Selections*, Cambridge - New York - Melbourne, 1995.
- ZETZEL J.E.G., *On the Commonwealth and On the Laws*, Cambridge - New York - Melbourne, 1999.
- ZIMMERMAN R., *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996.
- ZLINSKY J., *'Familia pecuniaque'*, in *Index*, XXVI, 1988, 39 ss.
- ZOZ M.G., *Riflessioni in tema di 'res publicae'*, Torino, 1999.
- ZUCCOTTI F., *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in *Studi in onore di G. Melillo*, III, Napoli, 2010, 1549 ss.
- ZUCCOTTI F., *I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulle strutture dell'antico ordinamento quiritario*, in RDR, III, 2003.
- ZUCCOTTI F., *Il giuramento collettivo dei cives nella storia del diritto romano*, in *'Fides', 'humanitas', 'ius'. Studii in onore di L. Labuna*, VIII, Napoli, 2007, 6115 ss.
- ZUCCOTTI F., *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano 2000.
- ZUCCOTTI F., *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv. 2, 50,148 s.; Auct. ad Her., Rhet. 1,13, 23)*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano, 1982, 229 ss.
- ZUCCOTTI F., *In tema di sacertà*, in *Labeo*, XLIV, 1998, 417 ss.
- ZUCCOTTI F., *Vivagni. IV*, in RDR, IV, 2004.
- ZUCCOTTI F., *Vivagni. X*, in RDR, X, 2010.